

Rapporto del Consiglio federale

del 2 marzo 2012

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2011

Rapporto del Consiglio federale

del 2 marzo 2012

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2011

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2011

Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2011). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (in italiano dalla sessione invernale 2005) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il *capitolo I* contiene tutti gli interventi parlamentari che il Consiglio federale propone di togliere di ruolo. Giusta l'articolo 122 capoversi 2 e 3¹ e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento² questa parte del rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il *capitolo II* contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento (LParl), a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del rapporto è destinata, conformemente alla LParl, alle commissioni competenti.

L'*Allegato I* elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2011 sulla base di:

- proposte di stralcio nel rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2010;
- proposte di stralcio in messaggi.

¹ In vigore dal 26 maggio 2008
² RS 171.10

L'*Allegato 2* offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2011, ossia quelli trasmessi dal Parlamento ma non ancora adempiuti dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

2 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Sommario

Capitolo I:	All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati.....	9
Capitolo II:	Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiti dopo due anni.....	38
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2011	86
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2011	93

Capitolo I

All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2012 n. 14 del 3 aprile 2012).

Cancelleria federale

2009 M 09.3155 Riforma del governo: una priorità del prossimo programma di legislatura (S 11.6.09, Burkhalter; N 17.9.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, nell'ambito del prossimo programma di legislatura (2011–2015), una nuova organizzazione dei compiti governativi. L'Esecutivo deve inoltre proporre una nuova concezione della sua presidenza per rafforzare il ruolo e i compiti di condotta, coordinamento e comunicazione.

Il 13 ottobre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio aggiuntivo concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895), che ha l'obiettivo di rafforzare la direzione politica del Consiglio federale prolungando la durata del mandato del presidente della Confederazione, prevedendo la possibilità di nominare ulteriori segretari di Stato e di perfezionare la preparazione e lo svolgimento delle riunioni governative. Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso una riorganizzazione dei dipartimenti. Con questo provvedimento intende creare strutture amministrative che corrispondano meglio alle priorità politiche e agli interessi della Svizzera e sfruttare in modo più efficace le risorse disponibili. Il Consiglio federale ha inoltre deciso le seguenti modifiche: i settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione sono riuniti nello stesso dipartimento, l'Ufficio dell'integrazione, competente per le questioni di politica europea, è ora subordinato unicamente al Dipartimento federale degli affari esteri e l'Ufficio federale di veterinaria sarà integrato in futuro nel Dipartimento degli interni. Le modifiche decise entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento federale degli affari esteri

2008 M 06.3539 Coordinamento delle attività di politica estera del Consiglio federale (S 20.3.08, Stähelin; N 1.10.08)

Il Consiglio federale ha già adottato vari provvedimenti per dar seguito a quanto richiesto nella mozione. Nella seduta del 14 gennaio 2010 ha così deciso di allestire un elenco dei più importanti contatti internazionali dei propri membri e dei segretari di Stato (partecipazione a incontri bilaterali, grandi eventi e conferenze internazionali) al fine di coordinare i contatti internazionali a livello di governo nazionale. La Cancelleria federale aggiorna l'elenco periodicamente sulla base di un'inchiesta presso i servizi interessati e in seguito lo trasmette per conoscenza al Consiglio federale. Sulla base di questo elenco, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone periodicamente al Consiglio federale un'analisi dei contatti all'estero di rilevanza per gli interessi di politica estera della Svizzera e formula proposte concrete per ottimizzarli. In collaborazione con la *Cellule diplomatique* in seno alla Segreteria di Stato del DFAE ci si adopera per migliorare la significatività di detto elenco e per procedere a una valutazione prospettica di questi contatti nell'ottica della politica estera.

Il coordinamento delle attività è stato rinforzato ulteriormente con la decisione del Consiglio federale del 17 dicembre 2010 di istituire una delegazione per la politica estera (presidenza DFAE, Dipartimento federale dell'economia, Dipartimento federale di giustizia e polizia) che è convocata periodicamente per discutere questioni strategiche e operative rilevanti concernenti la politica estera ed europea. La segreteria della delegazione è assicurata dalla succitata Cellule diplomatique in seno al DFAE e ciò contribuisce a rafforzare ulteriormente il coordinamento delle attività. A novembre del 2011 il DFAE ha redatto all'attenzione del Consiglio federale una nota informativa concernente una strategia per le candidature della Svizzera in seno a importanti organismi internazionali e per lo svolgimento di conferenze internazionali nel nostro Paese. Da gennaio del 2012 la *Cellule diplomatique* coadiuverà il presidente della Confederazione in tutte le questioni diplomatiche e di politica estera, a garanzia di un coordinamento efficiente tra il DFAE e il Dipartimento presidenziale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 08.3444 Consenso di Dublino (S 18.9.08, Commissione della politica di sicurezza CS 05.452; N 17.3.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoscrivere quanto prima la Convenzione sulle munizioni a grappolo e di proporla alla ratifica al Parlamento, adottando senza indugio tutti i provvedimenti necessari per adeguare opportunamente la legislazione nazionale. Il 6 giugno 2011 il Consiglio federale ha adottato all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico (FF 2011 5323), con i relativi adeguamenti della legislazione nazionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 08.3541 Contributo della Svizzera all'inserimento scolastico di un milione di bambini in Africa (N 7.9.09, Gross)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se sarebbe disposto ad aderire all'impegno di Regno Unito e Francia assumendosi la responsabilità dell'inserimento scolastico di un milione di bambini in Africa entro il 2012. Il postulato si riferisce concretamente a un'iniziativa promossa dalla FIFA insieme a Regno Unito e Francia lanciata in vista dei Mondiali di calcio 2010 disputatisi in Sudafrica.

L'iniziativa della FIFA, rivolta in primo luogo a donatori privati, è associata a sua volta all'Iniziativa «Istruzione per tutti» (EFA, *Education for all*) lanciata dall'UNESCO nel 1990. Quest'ultima iniziativa costituisce, insieme agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, un importante quadro di riferimento per la cooperazione internazionale allo sviluppo nel settore della formazione.

La Svizzera partecipa all'iniziativa EFA sostenendo il processo di attuazione dell'iniziativa *EFA Fast-Track*: quest'ultima è un partenariato globale creato allo scopo di promuovere l'inserimento scolastico di 20 milioni di bambini nell'Africa subsahariana. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione, prendendo atto delle notevoli sfide che ancora incombono sul continente africano nel settore dell'istruzione, ha sbloccato tra il 2006 e il 2010 un finanziamento aggiuntivo di 2,8 milioni di franchi in favore dell'iniziativa *Fast-Track*. Grazie a questo stanziamento, la Svizzera ha potuto fornire insieme ad altri Stati un sostegno diretto all'iniziativa EFA e in questo modo promuovere l'istruzione di base per tutti senza dover passare attraverso un intermediario (FIFA).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3472 Commissione internazionale d'inchiesta per lo Sri Lanka (N 16.9.09, Commissione della politica estera CN)

La mozione chiede al Consiglio federale di vagliare se sia opportuno sostenere, mettendo a disposizione personale qualificato e risorse finanziarie, l'istituzione di una commissione internazionale d'inchiesta imparziale incaricata di accertare se le diverse fazioni coinvolte negli ultimi violenti scontri in Sri Lanka abbiano violato il diritto internazionale umanitario e se durante il conflitto siano stati commessi crimini di guerra.

Durante e dopo la cessazione delle ostilità nel nord dello Sri Lanka, il Consiglio federale ha più volte lanciato un appello urgente esortando le parti coinvolte nel conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario. Solitamente il Consiglio federale si associa alle domande d'inchiesta per presunte gravi violazioni del diritto internazionale. In questo caso specifico però – mancando il consenso in seno alla comunità internazionale – non è stata istituita nessuna commissione internazionale d'inchiesta. Anche la Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario (CIIAU), che si fonda sull'articolo 90 del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (RS 0.518.521), non è stata in grado di avviare un'inchiesta.

Il Consiglio federale ha sottolineato inoltre l'importanza delle raccomandazioni formulate nel rapporto del gruppo di esperti nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite e incaricato di indagare sulle accuse di violazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario a carico delle parti in conflitto. Si è inoltre adoperato affinché ci si impegnasse a dare ulteriore seguito all'intera vicenda. In virtù dell'impegno assunto dalla Svizzera in favore della pace e della riconciliazione nello Sri Lan-

ka, il Consiglio federale ha esortato il governo srilankese a rielaborare il passato più recente del Paese conformemente ai «principi Joinet» emanati dalla Commissione dei diritti umani dell'ONU: diritto alla giustizia, diritto di sapere, diritto alla riparazione e garanzia di non ripetizione. Il Consiglio federale segue da vicino le questioni legate alla lotta contro l'impunità, con particolare attenzione allo Sri Lanka.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Dipartimento federale dell'interno

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)

Nel dicembre 2003, diversi partner del settore sanitario hanno istituito, in collaborazione con la Confederazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Ufficio federale della sanità pubblica), la Fondazione per la sicurezza dei pazienti che persegue i seguenti scopi: sviluppare e promuovere la sicurezza dei pazienti, fornire assistenza ai pazienti danneggiati dalle cure mediche e offrire sostegno al personale. La fondazione è un partner strategico per l'attuazione delle misure che rientrano nella strategia della Confederazione sulla qualità. Nell'ambito della propria attività, essa ha sviluppato una metodologia per l'analisi sistematica degli incidenti gravi che è insegnata annualmente in diversi corsi di formazione. Nel quadro di questi corsi, i partecipanti analizzano anche un caso concreto verificatosi nella propria impresa. Un altro elemento prioritario delle misure della suddetta strategia è l'ampliamento della rete nazionale dei sistemi locali di notifica degli errori (CIRNET) messo a disposizione dalla fondazione. Sulla base dei casi notificati dagli ospedali, la fondazione pubblica regolarmente raccomandazioni per migliorare la situazione ed evitare incidenti analoghi. Entrambi i progetti soddisfano l'aspetto centrale della richiesta formulata nel postulato, ossia la prevenzione di nuovi incidenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS

Il postulato incarica il Consiglio federale di procedere rapidamente all'esame degli effetti della tariffa per singola prestazione TARMED successivi alla sua introduzione e di presentare un rapporto al Parlamento. Nel 2010, il Controllo federale delle finanze (CFF) ha effettuato una valutazione del raggiungimento degli obiettivi del TARMED. Tra gli aspetti esaminati figurano la realtà dei costi, la migliore trasparenza, la valorizzazione delle prestazioni mediche rispetto a quelle tecniche, la neutralità dei costi e la gestione del tariffario. Sulla scorta della sua analisi, il CFF ha formulato delle raccomandazioni, sottoposte per parere alle autorità e alle parti direttamente e indirettamente interessate. Il rapporto contiene molti spunti di rilievo per l'adeguamento del tariffario e per un eventuale adeguamento delle condizioni quadro. In una delle sue conclusioni, il CFF ha sottolineato che l'aggiornamento del tariffario è insoddisfacente, dato che i partner tariffali, che avevano tra l'altro previsto di decidere all'unanimità, arrivano a essere d'accordo solo raramente. Il rapporto sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del TARMED e sul ruolo della Confederazione è stato pubblicato nel novembre 2010 (www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Valutazioni). Il 24 marzo 2011, il CFF ha presentato la sua valutazione alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), che ha deciso di depositare un'iniziativa parlamentare (11.429 Tarmed. Competenza sussidiaria del Consiglio federale). L'iniziativa intende attribuire al Consiglio federale la competenza sussidiaria di adeguare le strutture tariffali se queste dovessero risultare inadeguate e se i partner tariffali non dovessero riuscire a trovare un accordo sulla loro revisione. Il 31 marzo 2011, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha deciso di dare seguito all'iniziativa della CSSS-N. Le Camere federali hanno trattato la modifica di legge nel 2011, adottandola il 23 dicembre del medesimo anno (FF 2012 51). Il termine per il referendum scade il 13 aprile 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS

Sulla base dei dati emersi dalla statistica dei costi e delle prestazioni realizzata dall'Ufficio federale della sanità pubblica, nell'agosto 2009 è stato pubblicato un rapporto sullo stato di salute delle puerpere. Nel dicembre 2010 è seguito un bilancio delle offerte di assistenza, consulenza e sostegno alle puerpere in Svizzera. Il 20 aprile 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto integrale sullo stato di salute delle puerpere e sulla situazione riguardante la loro assistenza.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto e una proposta per un nuovo disciplinamento della compensazione dei rischi (inclusi i modelli alternativi). Il 21 dicembre 2007, il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) concernente la compensazione dei rischi. Sul piano materiale è stato introdotto un nuovo fattore di compensazione: la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. Ciò ha permesso di migliorare notevolmente la compensazione dei rischi tra le casse malati, che teneva conto unicamente dei fattori dell'età e del sesso degli assicurati. La nuova regolamentazione entra in vigore il 1° gennaio 2012 (RU 2009 4755) per una durata di cinque anni.

Inoltre, il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Introduzione di un fattore di morbilità supplementare nella compensazione dei rischi, elaborato in adempimento del postulato 07.3769 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati. Nel rapporto ha proposto di affinare la compensazione dei rischi con un fattore che consideri il fabbisogno di medicinali degli assicurati, presentando diverse varianti sul tema. In concomitanza con questo rapporto, nel quadro del progetto Managed Care, il Parlamento ha approvato un ulteriore affinamento della compensazione dei rischi, che, d'ora in poi, terrà anche conto della morbilità del collettivo di assicurati.

In considerazione di questa evoluzione e dei pareri relativi all'affinamento della compensazione dei rischi, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 M 07.3275 Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)

La richiesta è stata trattata dal Parlamento nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 09.425 Articolo 64a LAMal e premi non pagati, depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Il progetto è stato accettato in votazione finale il 19 marzo 2010. La nuova disposizione di legge (art. 65 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie; RS 832.10) soddisfa quanto richiesto dalla mozione. Le modifiche della legge e della relativa ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2012 (RU 2011 3523).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 M 07.3287 Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)

Per la terza volta dal 2009, la delegazione di Taiwan, denominatasi «Taipei cinese», ha potuto partecipare in qualità di osservatrice all'Assemblea mondiale della sanità tenutasi dal 16 al 24 maggio 2011. L'invito era giunto dal Segretariato dell'Organizzazione mondiale della sanità, dopo che le autorità della Repubblica popolare cinese avevano rinunciato, dopo tanti anni, a opporvisi. Nonostante tale avvenimento non possa essere formalmente considerato un precedente per una partecipazione di Taiwan alla prossima Assemblea mondiale della sanità, il Consiglio federale è convinto che questa soluzione pragmatica sarà applicata anche nei prossimi anni. Pertanto non vi è la necessità di adottare ulteriori misure.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 M 07.3555 Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)

In vista dell'introduzione di importi forfetari basati sulle diagnosi (SwissDRG), la mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre a verifica le basi per la preparazione dei dati ai fini del controllo contabile e dell'esame dell'economicità, nonché di proporre gli adeguamenti necessari. Con la decisione delle Camere federali del 23 dicembre 2011 in merito all'iniziativa parlamentare 11.429 Tarmed, competenza sussidiaria del Consiglio federale, depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, è completato l'articolo 42 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10), che, in tal modo, definisce meglio le basi su cui poggia la comunicazione dei dati. La mozione è pertanto adempiuta. Il termine per il referendum scade tuttavia il 13 aprile 2012 (FF 2012 51).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3769 Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)

Il 9 dicembre 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Introduzione di un fattore di morbilità supplementare nella compensazione dei rischi, elaborato in adempimento del postulato. Propone di completare la compensazione dei rischi con un fattore che consideri il fabbisogno di medicinali degli assicurati e illustra come può essere affinata la compensazione dei rischi (cfr. anche P 02.3643).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 07.3821 Studio su cancro infantile e centrali nucleari in Svizzera (N 13.6.08, Girod)

Il postulato incarica il Consiglio federale di condurre uno studio sull'insorgenza di casi di cancro infantile in prossimità delle centrali nucleari. Nel settembre 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica e la Lega svizzera contro il cancro hanno commissionato uno studio per valutare se i bambini che vivono o sono cresciuti nei pressi di una centrale nucleare svizzera corrano un rischio più elevato di ammalarsi di cancro, in particolare di leucemia. I risultati sono stati pubblicati il 12 luglio 2011 sull'«International Journal of Epidemiology» (<http://ije.oxfordjournals.org>) e presentati, lo stesso giorno, a una conferenza stampa all'Università di Berna.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 M 07.3838 Cancro e centrali nucleari. Chiarimenti (N 20.3.08, Rechsteiner-Basel; S 18.12.08)

Il primo punto della mozione incarica il Consiglio federale di commissionare uno studio caso-controllo sulla leucemia nei bambini che vivono in prossimità delle centrali nucleari. Nel settembre 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica e la Lega svizzera contro il cancro hanno commissionato uno studio per valutare se i bambini che vivono o sono cresciuti nei pressi di una centrale nucleare svizzera corrano un rischio più elevato di ammalarsi di cancro, in particolare di leucemia. I risultati sono stati pubblicati il 12 luglio 2011 sull'«International Journal of Epidemiology» (<http://ije.oxfordjournals.org>) e presentati, lo stesso giorno, a una conferenza stampa all'Università di Berna. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la parte accolta della mozione sia adempiuta.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.3608 Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (N 19.12.08, Fehr Jacqueline; S 4.6.09)

Il 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base, elaborato in adempimento della mozione (www.bag.admin.ch > Temi > Professioni mediche > Pubblicazioni). Ha stilato un bilancio della situazione odierna dell'assistenza medica e accennato ai deficit riconoscibili. Sulla base di questa analisi ha formulato raccomandazioni che dovranno essere attuate congiuntamente da Confederazione, Cantoni, partner tariffali e istituzioni di formazione.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 P 09.3159 Statuto dei medici generici (S 4.6.09, Cramer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto concernente lo statuto dei medici generici, il loro ruolo in seno al sistema sanitario e l'importanza di un retribuzione adeguata. Il Governo ha tenuto conto della richiesta come segue: il 16 settembre 2011 ha adottato il suo controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Si alla medicina di famiglia» e ha adottato il relativo messaggio (FF 2011 6713) trasmettendolo al Parlamento. Ha analizzato la problematica dei medici di base e riconosciuto la funzione dei medici di famiglia, proponendo tuttavia soluzioni che considerano la medicina di famiglia come parte essenziale, ma non unica, di un'assistenza medica di base concepita in modo interdisciplinare. Al contempo ha adottato il rapporto in adempimento della mozione Fehr Jacqueline 08.3608 Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (www.bag.admin.ch > Temi > Professioni mediche > Pubblicazioni).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 09.3055 Piano di eliminazione del morbillo in base alle direttive dell'OMS (S 04.06.09, Gutzwiller; N 10.12.09)

Il 16 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato la Strategia nazionale per l'eliminazione del morbillo 2011–2015 (www.bag.admin.ch > Temi > Malattie e medicina > Morbillo), in adempimento della presente mozione e dell'omonima mozione Cassis 09.3046. Con l'attuazione di tale strategia s'intende raggiungere l'obiettivo posto dalla regione Europa di eliminare il morbillo mediante vaccinazione entro il 2015. Nel settembre 2010, in occasione della loro 60esima riunione, il Comitato regionale dell'OMS Europa e tutti gli Stati membri avevano prorogato il termine al 2015, visto che il progetto precedente (eliminazione entro il 2010) non ha potuto essere realizzato dalla gran parte degli Stati europei, inclusa la Svizzera. I risultati ottenuti nel nostro Paese nel quadro dell'attuazione della strategia di eliminazione del morbillo saranno esaminati alla luce degli indicatori dell'OMS nella valutazione finale prevista per il 2015.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 09.3208 Facilitare l'accesso ai medicinali riconosciuti (S 04.06.09, Maury Pasquier; N 07.12.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di proporre le misure necessarie affinché i medicinali già omologati e/o conosciuti da tempo in Paesi che prevedono controlli comparabili in questo settore possano essere messi in commercio più rapidamente in Svizzera. Nel quadro del terzo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici, l'articolo 13 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21) è stato concretizzato con disposizioni complete (in particolare gli art. 5a-5d dell'ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicinali (RS 812.212.21). Ciò ha permesso di assicurare un'attuazione efficiente e trasparente della summenzionata disposizione per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti. A tal fine sono stati definiti criteri chiari per stabilire per quali medicinali già omologati all'estero si può rinunciare a una propria perizia scientifica completa, fatta salva la presentazione di un dossier completo. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2010.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 P 10.3261 Rimborso dei medicinali in caso di uso off label e malattie orfane (S 20.9.10, Berberat)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se a livello di ordinanza debbano essere definiti criteri oggettivi per l'impiego di medicinali in uso «off label», in particolare per il trattamento di malattie rare, affinché possa esserne garantito il rimborso da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Con la sua decisione del 2 febbraio 2011, di disciplinare negli articoli 71a e 71b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102) i criteri del Tribunale federale relativi all'uso «off label» e al rimborso dei medicinali utilizzati in questo modo, il Consiglio federale ha soddisfatto la richiesta del postulato. Le nuove disposizioni d'ordinanza sono entrate in vigore il 1° marzo 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale di statistica

2002 P 01.3788 Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

Il 18 maggio 2011 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato il primo rapporto sociale, che offre un quadro statistico complessivo e contestualizzato della situazione economica e sociale della popolazione ed identifica i gruppi di popolazione maggiormente esposti al rischio di esclusione sociale. In futuro, in adempimento del postulato, il rapporto statistico-sociale sarà realizzato una volta per ogni periodo di legislatura.

All'adempimento del postulato, che richiede un resoconto regolare, concorrono tuttavia anche altri e diversi elementi, in primo luogo il programma di legislatura e gli obiettivi annuali, in cui il Consiglio federale definisce obiettivi e priorità della politica sociale ed illustra le riforme necessarie. A livello di statistica, il resoconto è suddiviso in numerose statistiche specifiche, di carattere prevalentemente funzionale, che l'UST allestisce e pubblica a cadenza annuale o periodica: statistica dell'aiuto sociale, indicatore di povertà NPC, conto globale della sicurezza sociale, previdenza per la vecchiaia, statistica della povertà e statistica sul reddito e sulle condizioni di vita. Il rapporto sulle assicurazioni sociali, redatto annualmente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e adottato dal Consiglio federale, riflette invece il punto di vista delle istituzioni. Il rapporto sociale è l'ultimo tassello del mosaico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2006 P 06.3003 Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Il postulato chiede al Consiglio federale di valutare una serie di proposte volte ad armonizzare la legislazione in materia di anticipo e incasso degli alimenti e di redigere un rapporto in materia. Il 4 maggio 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti (www.bsv.admin.ch > Documentazione > Famiglie, generazioni e società > 4.5.2011 Il Consiglio federale pubblica un rapporto sull'assistenza in materia di alimenti). La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, competente in materia, ha preso atto del rapporto il 2 settembre 2011.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 06.3001 Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)

Il 31 marzo 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Strategia nazionale di lotta alla povertà (www.bsv.admin.ch > Documentazione > Informazione ai media > 31.3.2010 > Lotta alla povertà: strategia della Confederazione). Il 9 novembre 2010 si è svolta la conferenza nazionale chiesta nella mozione, durante la quale Confederazione, Cantoni, città e Comuni hanno approvato una dichiarazione comune. Nella dichiarazione sono definiti i temi centrali che occorre approfondire. Gli attori si sono inoltre impegnati a stilare un bilancio a cadenza biennale sull'effetto dei lavori svolti. Nel corso del 2011 il rapporto è stato discusso dalle competenti commissioni delle due Camere federali.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 07.3778 Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)

Il 26 ottobre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (www.bsv.admin.ch > Documentazione > Informazione ai media > 26.10.2011 > Abusi nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile: revisione approfondita del sistema), elaborato in adempimento del postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2007 P 05.3454 Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)

Il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sugli scambi scolastici con l'estero (www.sbf.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > comunicati precedenti > 3.12.2010), elaborato in adempimento del postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

2000 P 00.3344 Modifica dell'articolo sul segreto professionale (N 6.10.00, Hollenstein)

Il postulato chiede l'esame di una modifica dell'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale (CP; RS 311.0) per sottoporre tutti i professionisti operanti nel settore della sanità al segreto professionale.

Questo esame è stato effettuato nel quadro dell'elaborazione di due atti legislativi: il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) e la legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; FF 2011 2465). Il CPP offre maggiore protezione ai segreti che sono stati portati a conoscenza di persone esercitanti una professione medica. Queste persone sono infatti punibili se rivelano in modo illecito dati segreti ai sensi dell'articolo 35 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Da un punto di vista procedurale, l'articolo 173 CPP rafforza la protezione di questi dati segreti poiché attribuisce la facoltà di non deporre alle persone tenute al segreto in virtù dell'articolo 35 LPD. Il Parlamento ha tuttavia rinunciato ad inserire tutti i professionisti operanti nel settore della sanità nella lista dell'articolo 321 numero 1 CP e ad accordare loro la facoltà di non deporre ai sensi dell'articolo 171 CPP (facoltà di non deporre per segreto professionale).

Per contro la LPPsi integra gli psicologi nella cerchia delle persone tenute al segreto ai sensi dell'articolo 321 CP e con facoltà di non deporre ai sensi dell'articolo 171 CPP.

Queste modifiche tengono sufficientemente conto delle richieste del postulato. Il Consiglio ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)

2004 M 03.3180 Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

2011 P 10.4165 Legislazione sull'assistenza al suicidio (S 10.3.11, Recordon)

Nel 2008 il Consiglio federale si è nuovamente occupato del tema dell'assistenza al suicidio e, il 2 luglio 2008, ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), di analizzare più approfonditamente la necessità di regolamentare l'attività delle organizzazioni di assistenza al suicidio e di presentare un rapporto al Consiglio federale all'inizio del 2009. Il rapporto, datato 15 maggio 2009, è stato trattato il 17 giugno 2009 dal Consiglio federale, il quale ha successivamente incaricato il DFGP, sempre in collaborazione con il DFI, di preparare un avamprogetto che prevedesse diverse varianti e un rapporto esplicativo in vista della procedura di consultazione. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha adottato un avamprogetto con due varianti e avviato la procedura di consultazione, terminatasi il 1° marzo 2010 (www.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Procedura di consultazione). Il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha preso atto della sintesi dei risultati della procedura di consultazione e ha definito le successive tappe. Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di non proporre una norma penale specifica sull'assistenza organizzata al suicidio. Dopo una nuova analisi della situazione, il Consiglio federale è in effetti giunto alla conclusione che i mezzi offerti oggi dalla legislazione siano sufficienti per contrastare eventuali abusi.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione e i due postulati.

2007 P 07.3764 Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS)

2009 P 08.3765 Iniziative popolari e diritto internazionale (N 11.03.2009, Commissione delle istituzioni politiche CN)

2010 P 09.3676 Diritto internazionale pubblico – diritto nazionale. Passaggio dal sistema monistico a quello dualistico (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, redatto in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 2010 2015). Il rapporto contiene inoltre un capitolo sulle questioni relative al passaggio da un sistema monistico a un sistema dualistico. Inoltre il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un rapporto complementare al rapporto del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2011 3299).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli di ruolo.

2008 P 08.3142 Taser. Analisi delle conseguenze (S 2.6.08, Marty Dick)

Il 16 febbraio 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Valutazione dei dispositivi inabilitanti (www.bj.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Analizzare regolarmente gli interventi con il taser).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 M 06.3884 Nessuna pornografia commerciale sui cellulari (S 4.6.07, Schweiger; N 25.9.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di presentare un disegno di modifica dell'articolo 197 del Codice penale (CP; RS 311.0) che punisca l'offerta e la diffusione commerciali, ossia finalizzata direttamente o indirettamente a conseguire un guadagno, di immagini pornografiche (singole immagini o sequenze) tramite dispositivi di telecomunicazione. In alternativa il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) affinché i fornitori di servizi universali siano costretti a bloccare per i minori di 16 anni l'accesso a servizi commerciali a valore aggiunto che propongano contenuti erotici o pornografici e i fornitori di servizi a valore aggiunto siano sottoposti al divieto di fornire contenuti erotici o pornografici a minori di 16 anni.

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono già bloccare l'accesso a servizi dal carattere erotico o pornografico (art. 41 OST) ai clienti o agli utenti minori di 16 anni, se sono al corrente della loro età. Nella sua valutazione del mercato delle telecomunicazioni (cfr. rapporto in adempimento del postulato 09.3002 Valutazione del mercato delle telecomunicazioni, depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati il 13 gennaio 2009), il Consiglio federale ha studiato più da vicino questo ambito individuando le lacune delle disposizioni che proteggono i consumatori minori di 16 anni e proponendo modifiche della legislazione sulle telecomunicazioni. Il 1° marzo 2012 entrerà in vigore l'articolo 41 OST così completato (decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2011): per determinare se sia necessario bloccare l'accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile registrano l'età dell'utente principale, se ha meno di 16 anni, al momento della conclusione del contratto e della vendita di un dispositivo di telecomunicazione. In caso di dubbio, esigono la presentazione di un passaporto, una carta di identità in corso di validità o di un documentato di viaggio riconosciuto per l'entrata in Svizzera. Visto quanto precede, e tanto più che è già vietato ai fornitori di servizi a valore aggiunto rendere accessibile o mettere a disposizione di persone minori di 16 anni contenuti pornografici (art. 197 n. 1 CP), il Consiglio federale considera che la domanda sussidiaria della mozione sia stata soddisfatta.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 08.3587 Legge sui revisori a misura di PMI (S 17.12.08, Büttiker; N 8.12.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare la legge federale del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302) in modo da semplificare per le PMI le disposizioni che regolano il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi. Il Parlamento ha deciso di aumentare il tetto massimo definito nell'articolo 727 capoverso 1 numero 2 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) – che delimita la revisione limitata dalla revisione ordinaria – portandolo da 10 milioni di franchi di somma di bilancio, 20 milioni di franchi di cifra d'affari e 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua a rispettivamente 20 milioni di franchi, 40 milioni di franchi e 250 posti a tempo pieno. Questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 e si applicherà agli esercizi che iniziano in questa data o successivamente. In questo modo scenderà ulteriormente il numero delle società di capitale e cooperative sottoposte alla revisione ordinaria, la quale include l'esame dell'esistenza di un controllo interno (art. 728a cpv. 1 n. 3 CO).

Il nuovo diritto contabile del 23 dicembre 2011 elimina le indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi dall'allegato sui conti annuali, sottoposto a revisione (art. 663b n. 12 CO), per integrarle nella relazione annuale non sottoposta a revisione (nuovo art. 961c cpv. 2 n. 2 CO). L'organo di revisione deve unicamente esaminare che la relazione annuale non sia in contraddizione con la situazione economica presentata nei conti annuali (nuovo art. 961c cpv. 3 CO).

Il nuovo diritto contabile innalza inoltre considerevolmente il tetto per la revisione dei conti di gruppo da 10–20–200 (vigente art. 663e cpv. 2 CO) a 20–40–250 (nuovo art. 963a cpv. 1 n. 1 CO).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale di polizia

2009 M 08.3928 Convenzione di partenariato per l'introduzione dell'allarme rapimento (S 12.3.09, Burkhalter; N 27.4.09)

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare una convenzione di partenariato per introdurre un sistema di allarme rapimento a livello nazionale.

Dal 1° gennaio 2010 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia gestiscono insieme a varie organizzazioni partner un sistema di allarme rapimento finalizzato a raccogliere indicazioni della popolazione per facilitare il ritrovamento di minori rapiti. Il sistema è strutturato in modo tale che, grazie ad accordi con la SRG SSR, l'Ufficio federale delle strade, le FFS, le società che gestiscono gli aeroporti di Zurigo, Ginevra, Basilea, Lugano e Berna, nonché l'agenzia di stampa ats, gli allarmi possano essere diffusi in brevissimo tempo tramite radio, televisione, mezzi di stampa e Internet o annunci e segnalazioni elettroniche in stazioni, aeroporti e sulle autostrade.

L'ammissione di ulteriori partner nel sistema di allarme rapimento viene verificata costantemente e, in caso positivo, vengono stipulati corrispondenti accordi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

2010 P 10.3263 La Svizzera ha bisogno di una legge contro lo scaricamento illegale di musica da Internet? (S 10.6.10, Savary)

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato nel suo rapporto del 30 novembre 2011 sull'utilizzazione illecita di opere tramite Internet.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale

2008 P 08.3290 Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (S 15.9.08, Commissione degli affari giuridici CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare il trasferimento di tutti o di parte dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili. Il rapporto dovrà contenere in particolare informazioni sull'evoluzione delle attività della giustizia militare negli ultimi anni.

Nel suo rapporto esaustivo del 16 settembre 2011, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la sfera di competenza della giustizia militare debba rimanere sostanzialmente immutata. Quale unico elemento da sottoporre a revisione ha proposto la modifica della competenza della giustizia militare nei confronti di civili in relazione con reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese. Il Consiglio federale avvierà i provvedimenti necessari nella propria sfera di competenza e sottoporrà all'Assemblea federale relativi adeguamenti legislativi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 07.3751 Lotta al terrorismo (N 3.6.09, Büchler; S 23.9.09) – in precedenza DFGP

La mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché all'Ufficio federale di polizia siano assegnati il mandato e le risorse necessarie per acquisire in Internet le informazioni che facciano supporre reati quali terrorismo, tratta di esseri umani, proliferazione, criminalità organizzata e spionaggio, ponendo particolare attenzione ai siti jihadisti.

Sulla base di quanto indicato nella proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), datata 14 maggio 2010, il Consiglio federale ha preso atto che, a partire dal 2011, le attività di individuazione tempestiva del jihadismo in Internet da parte dell'intelligence, auspiccate nella mozione, avrebbero comportato a tempo indeterminato per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) – in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) – un fabbisogno annuo di personale pari a 9 posti di lavoro (900 %) e a 1 956 500 franchi (spese per le postazioni di lavoro non comprese). Il Consiglio federale ha inoltre preso atto che un rafforzamento della lotta alla criminalità in Internet e i relativi compiti supplementari in seno fedpol avrebbero comportato a partire dal 2011, a tempo indeterminato, un fabbisogno annuo di personale pari a 12 posti di lavoro (1200 %) e a 2 142 000 franchi (spese per le postazioni di lavoro non comprese).

L'assegnazione di tali risorse supplementari è stata decisa dal Consiglio federale il 23 giugno 2010, su proposta del Dipartimento federale delle finanze del 21 giugno 2010 nonché sulla base della «Valutazione globale delle risorse nel settore del personale 2010».

Nel messaggio del 18 agosto 2010 concernente il preventivo per il 2011 (FF 2010 5275), il Consiglio federale ha assegnato al DFGP e al DDPS 21 posti di lavoro supplementari ai fini dell'ottimizzazione della lotta alla criminalità in Internet (pedofilia e pedopornografia nonché individuazione tempestiva del jihadismo).

Conformemente a quanto auspicato dalla mozione, nel 2011 è stato rafforzato l'organico della Polizia giudiziaria federale e del SIC e le attività di cui sopra sono state avviate. Il DFGP è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale entro la fine del 2011 un rapporto intermedio concernente il fabbisogno di risorse nella lotta alla criminalità in Internet.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 M 09.3609 Misure più particolareggiate in materia di non reclutamento e di esclusione dall'esercito (N 25.9.09, Eichenberger; S 16.3.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di creare, in materia di non reclutamento e di esclusione dall'esercito, condizioni quadro normative per misure più particolareggiate, sulla scia di quelle già previste nella respinta revisione della legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10; cfr. messaggio del 7 marzo 2008 relativo alla modifica della legislazione militare; FF 2008 2685).

Il summenzionato primo progetto di revisione della legge militare è stato tolto di ruolo il 10 giugno 2009 a causa di rimanenti divergenze. Nel quadro dell'allestimento definitivo del secondo progetto (messaggio del 19 agosto 2009 relativo alla modifica della legge militare, FF 2009 5137), sono state mantenute nella modifica adottata (FF 2010 1847), conformemente al primo progetto di modifica, le regolamentazioni più particolareggiate degli articoli 21 segg. concernenti il non reclutamento, l'esclusione dall'esercito e la degradazione. Rispetto al primo progetto è stato introdotto in via supplementare nell'articolo 113 un esame maggiormente differenziato dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale. Analogamente a quanto disposto in materia di misure di verifica negli articoli 21 segg., l'articolo 113 stabilisce che «lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può (...) consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene» anche nel quadro dell'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale. Per decisione del Consiglio federale, la modifica della legge militare è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Secondo gli articoli 21 e 22 della legge militare «le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate» e «i militari sono esclusi dall'esercito» «se risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto» oppure a causa di una sentenza penale «che ordina una misura privativa della libertà». Quanto stabilito a livello di legge è stato recepito dal Consiglio federale con l'adeguamento dell'articolo 66 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21), entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Il nuovo disciplinamento prevede che i militari la cui situazione personale non è ordinata possono compiere un servizio d'istruzione di base (che comprende anche i giorni di reclutamento) unicamente con l'approvazione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito.

La disposizione consente di impedire sin dall'inizio che persone «intollerabili per l'esercito» si presentino al reclutamento, ciò che comporterebbe la necessità di proscioglierle anticipatamente in tal sede o il rischio che siano reclutate, accedano all'istruzione militare e ricevano un'istruzione al maneggio di armi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 P 10.3260	Più volontà dirigenziale e rapidità nell'eliminazione delle carenze in seno all'esercito (S 8.6.10, Graber Konrad)
2010 M 09.4332	Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Gutzwiller; N 15.9.10)
2010 M 09.4333	Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Schwaller; N 15.9.10)

Le mozioni invitano il Consiglio federale a sottoporre un progetto comprendente una serie di misure che consentano di eliminare le carenze constatate in seno all'esercito e in particolare di raggiungere gli obiettivi seguenti: garantire la sicurezza militare del Paese; assolvere i compiti assegnati dalla Costituzione all'esercito; soddisfare il profilo delle prestazioni; garantire la prontezza d'impiego degli equipaggiamenti, dei veicoli e degli armamenti necessari nonché una manutenzione sufficiente degli immobili indispensabili. Il postulato auspica un rapporto sull'eliminazione delle carenze riscontrate in seno all'esercito, sulle necessarie modifiche legislative e sulle modalità ottimali per adempiere il compito dell'esercito tenendo conto del principio costituzionale dell'obbligo di prestare servizio militare.

Nel rapporto del 23 giugno 2010 all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) e nel rapporto sull'esercito 2010 trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2010 (FF 2010 7855), il Consiglio federale ha chiarito il quadro generale della politica di sicurezza e ha illustrato il ruolo e la struttura futuri dell'esercito. Con il decreto federale del 29 settembre 2011 concernente il rapporto sull'esercito 2010 (FF 2011 6779), il Parlamento ha a sua volta definito i parametri fondamentali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Inoltre, i progressi conseguiti nell'eliminazione delle carenze sono dettagliatamente illustrati nei rapporti sulle sfide per l'esercito che dal 2008 il DDPS presenta semestralmente alle Commissioni della politica di sicurezza. La situazione dell'esercito e le possibili misure per l'eliminazione delle carenze sono state descritte in dettaglio dal Consiglio federale nel capitolo 3 del rapporto sull'esercito («Punto della situazione»). Nella stessa sede è stato consacrato ampio spazio alla tematica dell'incremento della prontezza d'impiego dell'esercito. Nel capitolo 5 del rapporto sull'esercito è stato descritto un profilo prestazionale dell'esercito tale da consentire l'adempimento dei compiti assegnati dalla Costituzione all'esercito e la salvaguardia della sicurezza militare del Paese. Infine, nel capitolo 6 è stato illustrato in maniera esaustiva il modello di base dell'esercito.

Assegnando al Consiglio federale l'incarico di presentare entro la fine del 2013 un messaggio sulla modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, il Parlamento ha posto le premesse affinché l'eliminazione delle carenze rimanenti sia realizzata con determinazione anche in futuro.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuti le due mozioni e il postulato e propone di toglierli di ruolo.

2011 M 10.3419	Riconoscimento dei meriti del colonnello Martinoni nei fatti di Chiasso del 28 aprile 1945 (N 1.10.10, Gobbi; S 31.5.11)
2011 M 10.3491	Riconoscimento dei meriti del colonnello Martinoni nei fatti di Chiasso del 28 aprile 1945 (S 29.9.10, Lombardi; N 9.3.11)

La trasmissione delle mozioni ha consentito di constatare a livello federale, conformemente a quanto in esse auspicato, che nel 1945 il colonnello Mario Martinoni, nel frattempo deceduto, ha assolto a Chiasso fedelmente e con notevole impegno personale il proprio dovere di militare.

Il Consiglio federale ritiene adempite le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Difesa

2000 P 00.3490	Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)
2000 P 00.3508	Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

I postulati incaricano il Consiglio federale di presentare in modo trasparente, quale complemento dell'analisi eseguita dall'allora Stato maggiore generale, uno studio comparativo obiettivo e scientificamente fondato dei costi e dei benefici economici della difesa nazionale.

Il dibattito sui costi e sui benefici economici della difesa nazionale è iniziato 40 anni or sono e da allora si è focalizzato principalmente sui costi e sul relativo calcolo. In tale contesto è comprensibile la richiesta che, oltre ai costi, siano documentati anche i benefici della difesa nazionale. Il fatto che per detti benefici non sia stato sinora allestito alcun calcolo è dovuto a ragioni ben precise. Qualsiasi tentativo in tal senso è inevitabilmente destinato a fallire a causa della complessità della materia nonché, in particolare, a causa dell'impossibilità di valutare e misurare oggettivamente fattori immateriali quali la sicurezza e l'attrattività della piazza economica. Ciò è stato confermato dagli accertamenti preliminari eseguiti dall'Amministrazione: per un rilevamento dei benefici della difesa nazionale non sussiste alcun metodo fondato su basi oggettive o scientifiche. Un simile rilevamento sarebbe inevitabilmente caratterizzato da lacune e inesattezze e presterebbe il fianco a critiche circa forzature e arbitri a livello statistico. Infine, è assodato che un simile intento richiederebbe un onere sproporzionato e ingiustificato rispetto a risultati prevedibilmente insoddisfacenti.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Consiglio federale è del parere che nemmeno l'assunzione di notevoli oneri consentirebbe di realizzare ragionevolmente il rilevamento auspicato e che l'imperativo dell'onestà imponga di comunicare esplicitamente al Parlamento e alla pubblica opinione questo dato di fatto. Il Consiglio federale non intende e non può dare l'impressione che si possano eseguire calcoli seri in un ambito in cui ciò è manifestamente impossibile, essendo la sicurezza un bene – per quanto elementare – in ultima analisi astratto, per il quale non sussistono parametri oggettivi di misurazione. La questione dei costi e dei benefici dell'esercito deve essere discussa e risolta in sede politica. L'elevata utilità dell'esercito per il Paese è fuori di dubbio. Come confermato nel quadro del rapporto del 23 giugno 2010 all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) e nell'ambito del rapporto sull'esercito 2010 trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2010 (FF 2010 7855), le forze armate sono uno strumento fondamentale della politica di sicurezza. Il dibattito sui costi dell'esercito e sui benefi-

ci delle prestazioni da esso fornite è tuttora intenso. Tale dibattito politico deve proseguire ed è del resto destinato a continuare in seguito alla decisione del Parlamento di aumentare a 5 miliardi di franchi annui il budget delle forze armate come pure in relazione con i lavori consecutivi al rapporto sull'esercito 2010 (per es. nel quadro dell'elaborazione del messaggio del 19 agosto 2009 relativo alla modifica della legge militare; FF 2009 5137). I dibattiti politici non trarrebbero tuttavia alcun profitto da rilevamenti, inaffidabili a livello metodologico e soltanto in apparenza scientificamente oggettivi, dell'utilità della difesa nazionale per il Paese; simili rilevamenti, al contrario, recherebbero soltanto pregiudizi all'oggettività delle discussioni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i postulati.

2006 P 06.3418 Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)

Nel rapporto del 6 marzo 2009 Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008 (FF 2009 1593) il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato.

In data 28 maggio 2009 il Consiglio nazionale ha deciso, su proposta della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, di non toglierlo di ruolo. Nella sua motivazione scritta, la Commissione si è rammaricata che, in vista di un eventuale potenziamento dell'esercito, il Consiglio federale avesse proceduto a colloqui unicamente con la RUAG e non avesse invece discusso una politica industriale di maggiore respiro con tutti i partner industriali interessati. È stato inoltre auspicato che il Consiglio federale provvedesse a un rilevamento dei settori in cui è possibile un potenziamento.

Per decisione del Consiglio federale sono entrati in vigore il 1° luglio 2010 i Principi del 30 giugno 2010 in materia di politica d'armamento del DDPS (FF 2010 4423), che hanno sostituito i Principi del Consiglio federale del 29 novembre 2002 in materia di politica d'armamento del DDPS (FF 2003 370). Le linee guida della politica d'armamento sono basate in particolare sul rapporto del 23 giugno 2010 all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) e sul diritto in materia di acquisti pubblici. La politica d'armamento è orientata segnatamente al rafforzamento della base tecnologica e industriale determinante per la Svizzera a livello di politica di sicurezza e di politica d'armamento nonché alla libera concorrenza e alla parità di trattamento degli offerenti.

La base industriale svizzera deve essere in grado di fornire all'esercito prestazioni essenziali in alcuni ambiti tecnologici scelti di portata strategica. Le basi necessarie ai sensi del postulato sono state realizzate negli scorsi due anni mediante uno studio sulla base tecnologica e industriale rilevante per la sicurezza della Svizzera («Analyse der sicherheitsrelevanten Technologie- und Industriebasis der Schweiz») nonché con la Strategia del Consiglio federale basata sul rapporto di proprietà 2011–2014 («Obiettivi strategici per la partecipazione del Consiglio federale alla RUAG Holding SA») e le relative strategie in materia di acquisti, partecipazioni industriali e cooperazioni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 07.3278 Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)

La mozione chiede di riunire in seno a un unico dipartimento tutti gli ambiti rilevanti della politica di sicurezza (segnatamente l'esercito, i servizi delle attività informative e i servizi di polizia a livello di Confederazione).

La mozione è stata parzialmente adempiuta. Dal 1° gennaio 2009 i servizi informazioni della Confederazione (ex Servizio informazioni strategico, ex Servizio di analisi e prevenzione e Servizio informazioni militare) sono subordinati al medesimo dipartimento, vale a dire il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il Consiglio federale ha verificato la possibilità di trasferire nel DDPS ulteriori settori determinanti a livello di politica di sicurezza, quali per es. il Corpo delle guardie di confine, l'Ufficio federale di polizia e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese. Una riorganizzazione dei dipartimenti è stata decisa dal Consiglio federale il 29 giugno 2011: l'educazione e la ricerca sono state trasferite, con effetto il 1° gennaio 2013, nel Dipartimento federale dell'economia. Nel prossimo futuro il Consiglio federale non intende procedere a ulteriori spostamenti di settori organizzativi tra i dipartimenti e ritiene che la creazione di un Dipartimento della sicurezza non debba essere ulteriormente perseguita. Nei prossimi anni il DDPS dovrà compiere notevoli sforzi per realizzare la riforma dell'esercito e della protezione della popolazione e non disporrà pertanto delle risorse necessarie per affrontare una riforma dipartimentale.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento federale delle finanze

Organo direzione informatica della Confederazione

2005 M 05.3470 Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06) – in precedenza SG

La mozione chiede di determinare norme e standard più vincolanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) da attuare in maniera coerente, di rafforzare la posizione del delegato dell'Organo strategia informatica della Confederazione e di introdurre un controlling ancora più significativo.

Determinazione e attuazione di norme e standard: il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell'ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF; RU 2011 6093) e la strategia TIC 2012–2015 della Confederazione (www.isb.ch > Temi > Strategie > Strategia TIC). Esse prevedono l'assunzione da parte del Consiglio federale della responsabilità strategica per l'impiego delle TIC nell'Amministrazione federale. In futuro il Governo definirà anche gli ambiti in cui saranno emanate le prescrizioni e rafforzerà così la loro legittimazione. In particolare, è prevista la gestione centralizzata dei servizi standard delle TIC da parte dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC). Per servizi standard delle TIC si intendono prodotti o prestazioni delle TIC che vengono utilizzati spesso all'interno dell'Amministrazione federale e che rispondono a esigenze uguali o simili dei beneficiari. La gestione centralizzata dei servizi standard delle TIC consente una migliore interoperabilità, una sicurezza più generalizzata, una maggiore economicità e implicitamente anche standard più vincolanti. I primi servizi standard, fra cui le prestazioni fondamentali nelle telecomunicazioni, saranno gestiti dall'ODIC già dal 1° gennaio 2012. In linea di principio, il Consiglio federale ha definito altri servizi standard (burotica, servizi infrastrutturali e di sicurezza). In base alle esigenze consolidate dei dipartimenti e della Cancelleria federale, l'ODIC (in precedenza Organo strategia informatica della Confederazione [OSIC]) definisce il contenuto di questi servizi, ne dimostra l'utilità e al più tardi entro la metà del 2013 elaborerà i modelli di mercato a destinazione del Consiglio federale. Oltre all'introduzione di servizi standard, l'OIAF e la strategia TIC prevedono altre misure a sostegno della definizione e dell'attuazione appropriate di norme e standard. Per esempio, secondo la nuova strategia TIC, i progetti chiave TIC devono sottostare a un controllo della qualità («quality gate») che verte anche sul rispetto delle norme e degli standard. Il numero di prescrizioni a livello federale relative alle applicazioni dipartimentali specializzate deve invece essere ridotto; tali prescrizioni saranno dunque più mirate. Inoltre, già negli anni scorsi i programmi interdipartimentali, volti ad esempio ad armonizzare le postazioni di lavoro elettroniche, a introdurre la gestione elettronica degli affari o a promuovere un'architettura orientata ai servizi, hanno contribuito notevolmente al processo di standardizzazione.

Controlling TIC ancora più significativo: i primi miglioramenti sono già stati constatati nell'ambito della documentazione complementare prodotta dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), che accompagna il consuntivo e il piano finanziario. La revisione totale dell'OIAF, adottata dal Consiglio federale, e la strategia TIC 2012–2015 estendono ulteriormente il controlling TIC, la gestione e la direzione finanziarie delle TIC a livello di Confederazione nonché l'amministrazione del portafoglio delle stesse. D'ora in poi il Consiglio federale deciderà come stabilire definitivamente le priorità e come ripartire le risorse impiegate centralmente (come per la panoramica delle risorse assegnate al personale). Anche il controlling strategico delle TIC a livello federale è esteso e sottoposto al Consiglio federale in virtù dell'assunzione della responsabilità strategica. A questo scopo l'ODIC adegua gli strumenti, i metodi e i processi per il controlling TIC. Oltre ai parametri finanziari sull'evoluzione dei costi applicabili alle principali unità di costo delle TIC, si presta la massima attenzione in particolare all'attuazione della corrispondente strategia TIC della Confederazione. Almeno una volta all'anno il DFF redige, a destinazione del Consiglio federale, un rapporto sul controlling strategico.

Rafforzamento della posizione del delegato: la revisione totale dell'OIAF, adottata dal Consiglio federale, e la strategia TIC 2012–2015 rafforzano l'ODIC. D'ora in poi la gestione e la direzione delle TIC saranno orientate al modello consolidato in altri settori come la logistica, le finanze e il personale. Affari importanti che riguardano l'orientamento strategico a livello federale e che per motivi di uniformità, efficienza o efficacia devono essere decisi centralmente, devono essere preparati dal DFF dopo approfondita consultazione presso gli organi competenti e presentati al Consiglio federale dall'ODIC. Anche in futuro determinate prescrizioni federali (istruzioni per la sicurezza, processi e metodi, standard e architetture, controlling ecc.) dovranno essere emanate in forma dettagliata e aggiornate a livello federale. In conformità con la classica organizzazione dipartimentale dell'Amministrazione federale, questa competenza e responsabilità tecnica viene ora trasferita dall'attuale Consiglio informatico della Confederazione (CIC) al DFF ovvero all'ODIC. In casi d'importanza secondaria quest'ultimo prende decisioni autonomamente dopo essersi consultato con gli organi tecnici, fermo restando che il processo decisionale si svolge secondo uno schema ben preciso. In questo senso l'ODIC avrà la massima responsabilità tecnica (analogamente all'Ufficio federale del personale, all'Amministrazione federale delle finanze e all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica rispettivamente per i settori del personale, delle finanze e della logistica). L'ODIC e il DFF, quale Dipartimento responsabile, assumeranno in questo nuovo ruolo una responsabilità trasversale. Nell'ambito delle prescrizioni, i dipartimenti rimarranno responsabili per l'attuazione operativa e in particolare per i progetti informatici nei loro settori.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 07.3545 Attuazione entro il 2009 degli scambi elettronici con le autorità (N 5.10.07, Barthassat; S 5.3.08; N 26.5.08)

Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che le imprese e i cittadini possano fruire il più rapidamente possibile per via elettronica delle prestazioni di cui hanno più frequentemente bisogno o che comportano un onere consistente. Ne sono interessati tre settori importanti: il numero unico di identificazione delle imprese (IDI), i «moduli intelligenti» e la firma elettronica. Sia il Consiglio federale sia la Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati non hanno ritenuto realistica la scadenza di fine 2009 indicata dall'autore della mozione. La mozione è stata accolta in una versione modificata e con scadenze diverse a seconda dei settori.

Nel complesso, i progetti prioritari della strategia di Governo elettronico in Svizzera sono tutti giunti al termine della fase preliminare; alla fine del 2011 erano conclusi già 17 progetti. Altri progetti sono prossimi alla realizzazione, cosicché entro la fine del

2012 saranno attuati circa due terzi degli attuali 45 progetti prioritari di Governo elettronico. Si verificano ritardi laddove il finanziamento non è ancora stato assicurato interamente, mancano le basi giuridiche o sussistono difficoltà di coordinamento a livello cantonale o intercantonale. Per quanto riguarda i progetti specifici menzionati nella mozione, la situazione è la seguente.

IDI entro il 2011:

1. entro il 2011 la Svizzera necessita di una IDI per tutti i settori di scambio elettronico con le autorità (ad es. assicurazioni sociali, IVA, registro di commercio e statistica). Attuato.
2. Entro il 2012 le prestazioni maggiormente richieste e onerose devono poter essere fornite interamente per via elettronica e in modo compatibile, in particolare negli scambi con le assicurazioni sociali, nelle inchieste statistiche e nella trasmissione di dati concernenti gli stipendi. In buona parte attuato.

«Moduli intelligenti»:

3. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni promuovono il principio del «modulo intelligente». I dati già registrati dalle autorità vengono inseriti automaticamente nei moduli elettronici. Lo Stato rileva i dati una sola volta, con riserva delle disposizioni sulla protezione dei dati. In parte attuato.

Firma elettronica entro il 2009:

4. la Confederazione definisce esigenze realistiche e applicabili alla prassi in materia di firma elettronica. A questo scopo crea tutte le applicazioni necessarie allo scambio con le autorità. In parte attuato (SuisseID e diverse applicazioni attuate, altre in fase di sviluppo).
5. I privati titolari di una firma elettronica devono poter effettuare rapidamente operazioni amministrative complesse e frequenti (quali iscrizioni, mutazioni e dichiarazioni delle imposte) per via elettronica, utilizzando canali compatibili tra loro. Attuato in parte (a seconda del Cantone). Dal 2011 nelle procedure civili e penali e nelle procedure di esecuzione e di fallimento le autorità possono ricevere ed elaborare anche dati in forma elettronica.

Nei mesi di novembre e di dicembre 2011 il Consiglio federale e i governi di tutti i Cantoni hanno approvato la nuova Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, che continua gli sforzi profusi finora per attuare la strategia di Governo elettronico. La principale novità della Convenzione quadro è un piano d'azione, finanziato pariteticamente dalla Confederazione e dai Cantoni, che deve accelerare l'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene dunque di aver soddisfatto le richieste della mozione. Gli obiettivi prefissati sono stati in gran parte raggiunti. Laddove sussiste ancora una necessità di intervento, il Consiglio federale ha creato le condizioni quadro e ha avviato i progetti in collaborazione con i Cantoni. Inoltre, farà in modo che siano portati avanti i progetti a livello federale. Al fine di raggiungere completamente gli obiettivi a tutti i livelli statali, i Cantoni e i Comuni devono attuare progetti analoghi.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

2009 M 08.3649 Evitare rischi eccessivi per l'economia svizzera (N 08.12.08, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 27.5.09; proposta di stralcio FF 2011 4211) – in precedenza AFF

La mozione incarica il Consiglio federale di istituire una commissione di esperti che rediga un rapporto sulle conseguenze che il fallimento di grandi imprese elvetiche potrebbe avere per l'economia nazionale.

Il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato una commissione di esperti di stendere un rapporto che illustrasse come contenere i rischi sistemici connessi con le grandi imprese. La commissione di esperti ha presentato nell'aprile 2010 un rapporto intermedio e a fine settembre il rapporto finale, comprendente un pacchetto di misure (rapporto finale del 30 settembre 2010 della Commissione di esperti incaricata di limitare i rischi economici dovuti alle grandi imprese).

Il Consiglio federale ha approvato l'orientamento del pacchetto di misure e, sulla base del rapporto della commissione di esperti, il 13 ottobre 2010 ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da sottoporre a consultazione. Già nel messaggio del 20 aprile 2011 concernente la modifica della legge sulle banche (rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; *too big to fail*; FF 2011 4211) si proponeva di togliere di ruolo la mozione in quanto adempiuta. Il 30 settembre 2011 la legge federale è stata accolta in votazione finale da entrambe le Camere. Il termine per presentare la domanda di referendum scade il 19 gennaio 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 P 09.4045 Comitato europeo per il rischio sistemico. Interesse della Svizzera (S 17.3.10, Sommaruga Simonetta) – in precedenza AFF

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se e a quali condizioni la Svizzera potrebbe partecipare al Comitato europeo per il rischio sistemico.

Il 30 marzo 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Opzioni per una collaborazione della Svizzera con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in adempimento del postulato. Il Governo si esprime a favore della creazione di contatti informali con il CERS per discutere temi di interesse reciproco. Questa forma di cooperazione non vincolante è svolta principalmente dalla Banca nazionale svizzera (BNS) e offre alla Svizzera la possibilità di fornire le sue valutazioni in merito alla stabilità finanziaria e avere a sua volta accesso alle valutazioni del CERS. Il Consiglio federale è inoltre favorevole, in linea di principio, a sfruttare la possibilità di una forma di partecipazione puntuale, purché i parametri della collaborazione corrispondano agli interessi di entrambe le parti. Attualmente sembra tuttavia essere prematuro formulare una raccomandazione definitiva. Bisognerebbe quantomeno attendere che vengano elaborate le condizioni quadro della collaborazione fra CERS, istituito soltanto nel dicembre 2010, e Paesi terzi. Sarebbe inoltre necessario disporre di valori empirici sui processi lavorativi del CERS. Una

partecipazione più intensa alle attività del CERS non è attualmente né possibile né auspicabile. Da un lato l'adesione al CERS vincolerebbe la BNS a obblighi di informazione potenzialmente molto estesi, dall'altro la Svizzera si sottoporrebbe all'obbligo di rendere conto agli organi dell'UE se, in qualità di membro, divenisse la destinataria di una raccomandazione del CERS.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 M 10.3013 Future convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Nessuna assistenza amministrativa in caso di dati ottenuti illegalmente (S 17.03.10, Commissione della politica estera CS; N 10.6.10) – in precedenza AFC

La mozione incarica il Consiglio federale, in caso di future convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) secondo lo standard dell'OCSE, di dichiarare all'altro Stato contraente che la Svizzera non offre alcuna assistenza amministrativa in questioni fiscali se le domande si basano su dati ottenuti illegalmente. Inoltre il Governo è incaricato di adoperarsi al fine di ottenere una dichiarazione corrispondente dello Stato contraente e di richiedere l'assistenza giudiziaria secondo il diritto vigente nella materia.

Nel corso del 2009 sono stati resi pubblici i primi casi di Stati esteri entrati in possesso di dati di clienti di banche svizzere. I dati sono stati ottenuti in violazione del segreto bancario e consegnati ad autorità fiscali estere. Il Consiglio federale si è sempre opposto a questo procedimento degli Stati esteri e, laddove giuridicamente possibile, ha chiesto loro assistenza giudiziaria. Nel quadro dell'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), il Governo ha stabilito che le autorità amministrative e giudiziarie svizzere respingono le domande di assistenza amministrativa provenienti dall'estero se si fondano su informazioni ottenute o trasmesse mediante azioni considerate reati secondo il diritto svizzero (art. 5 cpv. 2 lett. c OACDI).

Sulla base di questa ordinanza del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ordinato alle autorità amministrative federali incaricate delle negoziazioni di nuove CDI di indicare espressamente agli Stati esteri, durante le negoziazioni di CDI finalizzate all'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni, questa limitazione dell'assistenza amministrativa e di inserirla in un verbale dei negoziati firmato congiuntamente («Agreed Minutes»).

Il 6 luglio 2011, il Consiglio federale ha adottato il messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; FF 2011 5587). Come la OACDI, il disegno di legge regolamenta in particolare l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le CDI attraverso una disposizione ai sensi dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e sancisce che la Svizzera non tratta le domande di assistenza amministrativa provenienti dall'estero se si fondano su informazioni ottenute o trasmesse mediante azioni considerate reati secondo il diritto svizzero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 M 09.3019 Meno rischi per il mercato finanziario (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.8.09; N 10.6.10) – in precedenza AFC

Per ridurre il rischio sistemico che le grandi banche rappresentano per l'economia svizzera, la mozione incarica il Consiglio federale di adottare le seguenti misure e di sottoporre al Parlamento le necessarie modifiche di legge:

1. verificare il sistema della separazione tra banche commerciali e banche d'investimento;
2. limitare il sistema di remunerazione in caso di sostegno da parte dello Stato;
3. introdurre strutture salariali regolamentate per le banche di rilevanza sistemica;
4. assegnare alla Confederazione un seggio nel consiglio di amministrazione di UBS per la durata del sostegno statale;
5. realizzare al più presto e in modo redditizio la partecipazione della Confederazione in UBS.

Nel quadro del dibattito parlamentare le misure ai punti 1–4 sono state respinte.

In base alla decisione del Consiglio federale del 19 agosto 2009, la Confederazione ha venduto la partecipazione detenuta in UBS. Come richiesto nella mozione, la Confederazione ha potuto ritirarsi rapidamente e completamente dall'impegno in UBS conseguendo per di più un utile di 1,2 miliardi di franchi. Il punto 5 della mozione è dunque divenuto obsoleto. Inoltre, nel messaggio del 20 aprile 2011 concernente la modifica della legge sulle banche (rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; *too big to fail*; FF 2011 4211) il Consiglio federale aveva già proposto di togliere di ruolo la mozione in quanto adempiuta. Il 30 settembre 2011, la modifica della legge sulle banche (RS 952.0) è stata accolta da Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati in votazione finale. Il termine per il referendum scade il 19 gennaio 2012.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 09.3319 Rendere l'assistenza amministrativa più efficiente e consona allo Stato di diritto (N 12.6.09, Bischof; S 10.6.10) – in precedenza AFC

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento le necessarie revisioni legislative per rendere l'assistenza amministrativa in materia fiscale più consona allo stato di diritto e accelerare la procedura. L'intervento parlamentare fa seguito alla decisione del Tribunale amministrativo federale del 5 marzo 2009 relativa all'assistenza amministrativa concessa agli Stati Uniti nella vicenda UBS. Secondo tale sentenza, la vigente convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) conclusa nel 1996 con gli Stati Uniti ammette le domande di assistenza amministrativa anche se non indicano il nome del contribuente. Ai fini della tutela dello stato di diritto, la mozione richiede quindi che la Svizzera presti assistenza amministrativa soltanto se la domanda contiene il nome del contribuente e quello della banca in qualità di detentrica delle informazioni nonché in presenza di un sospetto iniziale fondato. Inoltre, i tempi procedurali della sentenza relativa all'assistenza amministrativa concessa agli Stati Uniti nella vicenda UBS mostrano che l'efficienza delle attuali procedure di assistenza amministrativa necessita di essere migliorata affinché soddisfatti le esigenze future. Per accelerare la procedura è perciò necessario verificare se il termine di ricorso contro una decisione in materia di assistenza amministrativa debba essere accorciato da 30 a 10 giorni o se vadano adottate altre misure.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale. In attuazione di tale decisione, la Svizzera ha da allora negoziato e parafato oltre 30 CDI e protocolli che modificano le vigenti CDI contenenti una disposizione sullo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione

dell'OCSE. Nel frattempo, più di 20 convenzioni con una simile disposizione sono state approvate dalle Camere federali e sono in parte già entrate in vigore.

All'inizio di febbraio 2011, nel quadro della «peer review» condotta dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali, alla Svizzera è stato comunicato che in una domanda di assistenza amministrativa la richiesta del nome del contribuente e del detentore delle informazioni non è compatibile con lo standard dell'OCSE. Secondo tale standard, una domanda di assistenza amministrativa deve essere evasa anche se il contribuente può essere identificato sulla base di un criterio che non sia il suo nome. In una domanda di assistenza amministrativa conforme allo standard i detentori delle informazioni devono essere identificati attraverso l'indicazione di nome e indirizzo soltanto nella misura del possibile. Purché siano rispettati i principi della proporzionalità e dell'attuabilità, secondo lo standard una domanda di assistenza amministrativa deve essere accolta anche se il detentore delle informazioni non è indicato.

Il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha pertanto deciso che la Svizzera avrebbe adeguato le proprie esigenze in materia di domande di assistenza amministrativa allo standard dell'OCSE e avrebbe rivisto di conseguenza le convenzioni già entrate in vigore o approvate dall'Assemblea federale. Il 17 giugno le Camere federali hanno aderito alla decisione del Consiglio federale e hanno approvato il secondo gruppo di CDI e protocolli che modificano le vigenti CDI con una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE. In conformità allo standard dell'OCSE, queste CDI non esigono che nelle domande di assistenza amministrativa vengano indicati i nomi né che vi sia un sospetto iniziale contro i contribuenti interessati. Se intende attenersi allo standard dell'OCSE, la Svizzera non può dare seguito alla richiesta formulata nella prima parte della mozione. Nelle proprie CDI essa non può dunque esigere che vi sia un sospetto iniziale contro un contribuente né che vengano indicati i nomi del contribuente interessato e del detentore delle informazioni.

Nella seconda parte della mozione si incarica il Consiglio federale di verificare e presentare alle Camere federali varie misure per accelerare la procedura, ad esempio la riduzione da 30 a 10 giorni del termine di ricorso contro una decisione in materia di assistenza amministrativa. Come nella mozione Baumann J. Alexander 09.4335 «L'assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia imposizione. Disciplina a livello legislativo», il 6 luglio 2011 il Consiglio federale ha adottato il messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587). Affinché la Svizzera adempia i suoi obblighi a livello internazionale e garantisca un'efficace e veloce scambio di informazioni in materia fiscale, il Governo ha inserito nel disegno di legge sull'assistenza amministrativa fiscale (D-LAAF) varie misure volte a velocizzare la procedura. Secondo l'articolo 4 D-LAAF, la procedura di assistenza amministrativa va eseguita speditamente e l'articolo 5 D-LAAF sancisce che la procedura non è interrotta a causa delle ferie giudiziarie. Inoltre, è previsto che nella procedura di ricorso si proceda in linea di principio a un solo scambio di scritti. Il Consiglio federale ha invece rinunciato a introdurre nella legge ulteriori misure per accelerare la procedura, poiché generalmente questo tipo di provvedimenti comporta una limitazione dei diritti della persona interessata. Esso ha quindi rinunciato a ridurre da 30 a 10 giorni il termine di ricorso. Tempi così brevi, infatti, potrebbero pregiudicare la preparazione del ricorso sotto il profilo dello stato di diritto, soprattutto se la persona legittimata a ricorrere risiede all'estero.

Esaminando le misure volte a velocizzare la procedura nel quadro della LAAF e adottando quest'ultima il 6 luglio 2011, il Consiglio federale ha adempiuto la seconda parte della mozione.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2011 M 09.3147 Segreto bancario. Parità di condizioni (N 7.3.11, Gruppo PCD-PEV-glp; S 21.9.11)

La mozione mira a garantire che la sfera privata dei clienti delle banche in Svizzera sia protetta quanto quella dei clienti delle banche negli Stati con cui il nostro Paese ha concluso convenzioni per evitare la doppia imposizione. È dunque necessario colmare le lacune e rimediare agli svantaggi del diritto svizzero in materia, in particolare rispetto agli Stati Uniti per quanto concerne le disposizioni vigenti in diversi Stati, e alla Gran Bretagna per quanto concerne l'istituto giuridico del trust e i suoi possedimenti nelle Isole del Canale della Manica e nei Territori d'oltremare. Grazie a norme giuridiche diverse, questi Paesi prevedono scappatoie fiscali legali per tutelare la sfera privata dei clienti delle proprie banche. Qualora tali Stati non fossero disposti ad abrogare queste normative interne, la Svizzera dovrebbe avere la possibilità di applicare una normativa identica o simile per non avere la peggio.

Il Consiglio federale segue con regolarità l'evoluzione della competitività della Svizzera per quanto riguarda la protezione della sfera privata dei clienti delle banche. Attualmente non considera necessario adottare misure legislative particolari in tale ambito.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2011 M 10.3647 Revisione dell'accordo di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 1951 (S 7.12.10, Briner; S 15.6.11)

2011 M 10.3665 Accelerare la revisione dell'accordo di doppia imposizione del 1951 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (N 17.12.10, Fiala; S 17.6.11)

Entrambe le mozioni chiedono di negoziare quanto prima la revisione della Convenzione del 9 luglio 1951 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie (RS 0.672.933.62). Lo scopo dei negoziati deve essere quello di evitare che i cittadini non statunitensi deceduti, che hanno avuto l'ultimo domicilio in Svizzera e nella cui massa successoria vi sono titoli americani, soggiacciano all'obbligo previsto dal diritto statunitense di pagare le imposte sulla massa successoria, come stabilito in diverse convenzioni concluse dagli Stati Uniti negli anni Ottanta (ad es. con la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi o l'Austria).

Secondo il diritto statunitense, l'imposta sulla massa successoria non è riscossa soltanto sull'intera massa ereditaria di defunti che possedevano la cittadinanza americana e di quelli che hanno avuto l'ultimo domicilio negli Stati Uniti. All'imposta soggiacciono anche le parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti appartenenti a persone che al momento del decesso erano domiciliate al di fuori degli Stati Uniti e non erano in possesso della cittadinanza americana. Il limite dell'esenzione è pari a 60 000 dollari; le parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti comprendono gli immobili sul territorio statunitense e i titoli americani.

La vigente Convenzione conferma il diritto degli Stati Uniti a riscuotere tale imposta, ma prevede che in questi casi debba essere concessa la stessa quota d'esenzione che, conformemente al diritto interno, verrebbe concessa se il defunto avesse avuto il suo

ultimo domicilio negli Stati Uniti, ridotta in proporzione al rapporto tra il valore delle parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti e il valore della massa successoria complessiva. Questo significa che, a prescindere delle parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti, in caso di decesso non è dovuta alcuna imposta successoria negli Stati Uniti se il valore della massa successoria complessiva non supera il limite dell'esenzione valido per le persone che al momento della morte erano domiciliate negli Stati Uniti.

L'imposta statunitense sulla massa successoria è stata ridotta sulla base dell'«Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act» firmato nel 2001 dal presidente Bush: la quota d'esenzione per il 2002 è stata aumentata da 700 000 a un milione di dollari e, fino al 2009, gradualmente a 3,5 milioni; nel contempo l'aliquota massima dell'imposta è stata abbassata anch'essa gradualmente dal 55 al 45 per cento. Nel caso delle persone decedute nel 2010 l'imposta sulla massa successoria non è stata riscossa. Questo atto normativo prevedeva tuttavia che dal 2011 l'imposta sarebbe stata riscossa pienamente, ossia applicando un importo esente pari a un milione di dollari e un'aliquota massima del 55 per cento, qualora il Congresso americano non avesse adottato un'altra soluzione prima della fine del 2010.

Le mozioni sono state depositate nell'autunno 2010, nel momento in cui negli Stati Uniti si profilava la ripresa della tassazione della massa successoria che era stata sospesa durante quell'anno. Lo scenario si è in effetti realizzato. Il diritto vigente stabilisce una quota d'esenzione pari a cinque milioni di dollari per il 2011 e, considerando l'inflazione, a 5,12 milioni per il 2012 nonché un'aliquota massima del 35 per cento. Questa normativa è però valida fino alla fine del 2012. L'evoluzione della situazione a partire dal 2013 dipende ancora una volta dal Congresso americano.

In occasione della para-fatura del Protocollo, firmato il 23 settembre 2009, che modifica la Convenzione del 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61), le parti hanno convenuto di avviare, entro due anni dalla firma del Protocollo, anche una revisione della Convenzione del 9 luglio 1951 tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie. Le trattative sono iniziate nel luglio 2011 e saranno proseguite a consultazioni interne concluse.

Il Consiglio federale ritiene adempite le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Amministrazione federale delle finanze

2008 M 06.3811 Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza (N 1.10.07, Steiner; S 5.3.08)

La mozione lamenta la mancanza di trasparenza nella riscossione di emolumenti da parte dell'ente pubblico. Il Consiglio federale è incaricato di stilare e pubblicare una statistica annua riguardante gli emolumenti in Svizzera analogamente alla statistica annua «Onere fiscale in Svizzera». Nel quadro dei dibattiti parlamentari si è convenuto che la statistica non deve essere esaustiva. Il Consiglio federale deve attuare la mozione limitando i costi (cfr. verbale del Consiglio degli Stati del 5 marzo 2008).

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha elaborato un indicatore per il confronto intercantonale del finanziamento con tasse. L'obiettivo primario era ottenere la massima trasparenza possibile nell'ambito della riscossione degli emolumenti da parte dell'ente pubblico limitando al minimo il dispendio legato all'operazione. Si è quindi cercato di utilizzare prevalentemente dati già esistenti, rinunciando a effettuare una nuova rilevazione. Grazie ai dati relativi alla statistica finanziaria, che costituiscono una base comparabile per tutti i Cantoni e Comuni, gli emolumenti riscossi dall'ente pubblico in determinati settori amministrativi (ad es. Ufficio della circolazione, smaltimento dei rifiuti) possono essere confrontati con i relativi costi.

L'AFF applica un metodo di calcolo semplice e chiaro aumentando la trasparenza a livello cantonale e consentendo, in particolare, di affrontare la questione – spesso oggetto delle discussioni parlamentari – della sproporzione tra tassa e prestazione. L'indicatore aggregato svizzero per il finanziamento con tasse non fornisce però alcuna informazione sull'onere delle singole economie domestiche. Tali informazioni sono già disponibili in maniera completa presso la Sorveglianza dei prezzi e in alcuni Cantoni. Questo modo di procedere – ottica aggregata dell'AFF e informazioni dettagliate dei servizi specializzati competenti – persegue un obiettivo simile a quello del confronto cantonale dell'onere fiscale. L'indice di sfruttamento fiscale calcolato annualmente dall'AFF costituisce un valore aggregato dell'onere dell'intero sostrato fiscale da parte di Cantone e Comuni. Le statistiche dettagliate dell'Ufficio specializzato competente (in questo caso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni) illustrano inoltre l'onere fiscale di singole economie domestiche in determinati Comuni. Entrambe le ottiche permettono di ottenere una valutazione differenziata dell'onere fiscale in Svizzera. L'indicatore del finanziamento con tasse elaborato dall'AFF come pure le analisi dettagliate della Sorveglianza dei prezzi e di altri servizi specializzati dovrebbero fornire un quadro generale differenziato dell'onere delle tasse.

Nell'ottobre del 2011 è stato pubblicato per la prima volta l'indicatore del finanziamento con tasse nei Cantoni e nei Comuni. Come richiesto dalla mozione, l'indicatore sarà pubblicato annualmente dall'AFF.

Il Consiglio federale ritiene adempita la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 07.3583 Riduzione delle emissioni di CO₂: imporre il consumo anziché i veicoli (N 30.4.09, Gruppo liberale-radical) – in precedenza AFD

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare modelli di imposizione nell'ambito degli autoveicoli basati sul consumo di carburante anziché sul veicolo stesso come fatto sinora. Il rapporto del 29 giugno 2011 Trasferimento delle tasse sul traffico nell'imposta sugli oli minerali (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti), elaborato in adempimento del postulato, esamina due varianti di un possibile trasferimento delle imposte e tasse sui veicoli a motore nell'imposta sugli oli minerali. Nel caso del primo modello, ad eccezione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, tutte le tasse della Confederazione e dei Cantoni connesse con il traffico, ossia l'imposta cantonale di circolazione, l'imposta sugli autoveicoli e il contrassegno stradale, devono essere trasferite nell'imposta sugli oli minerali. Nel caso del secondo modello, invece, si rinuncia al trasferimento dell'imposta cantonale di circolazione.

L'obiettivo del trasferimento costituisce il problema principale di entrambi i modelli. Concentrare maggiormente le tasse sul traffico nell'imposta sugli oli minerali è una soluzione poco promettente, poiché le tasse in questione sono limitate ai veicoli che

utilizzano carburanti fossili. In tal modo non si tiene conto delle innovazioni tecnologiche nel campo dei motori. L'infrastruttura stradale è finanziata dunque dai veicoli a carburanti fossili. La quota di veicoli con propulsori alternativi aumenterà; essa non fornirebbe comunque un contributo ulteriore alla copertura dei costi infrastrutturali. Inoltre, un trasferimento nel rispetto della neutralità di bilancio, come chiesto nel postulato, è inoltre difficilmente attuabile, poiché sussistono diverse incertezze in merito a importanti reazioni del mercato in Svizzera e all'estero. Queste riguardano in particolare il cosiddetto turismo del pieno, il cui volume è difficile da stimare.

Per i motivi che precedono il Consiglio federale ritiene che l'obiettivo del trasferimento delle tasse sul traffico nell'imposta sugli oli minerali non debba essere perseguito ulteriormente.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale del personale

2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabilità degli Uffici federali privilegiando, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale dal 2004 al 2008 (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti). La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11), entrata in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il 10 marzo 2011 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'UFPER di definire misure quantitative e qualitative d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale. Tali misure sono in fase di elaborazione e saranno valide a partire dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione incarica il Consiglio federale di privilegiare, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi al momento dell'occupazione di posti di responsabilità negli Uffici federali. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale dal 2004 al 2008 (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti). La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11), entrata in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il 10 marzo 2011 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'UFPER di definire misure quantitative e qualitative d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale. Tali misure sono in fase di elaborazione e saranno valide a partire dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 P 09.3987 Rafforzamento del plurilinguismo in seno all'Amministrazione (S 17.3.10, Hêche)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'istituzione di un processo uniforme e soprattutto più vincolante che preveda in seno all'Amministrazione federale un'adeguata rappresentanza linguistica del personale (in particolare presso i quadri) e la creazione di un'«unità» (ad es. di rappresentanti di diversi servizi) o di un posto di «preposto/a federale» finalizzati alla promozione del plurilinguismo. All'articolo 8 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11), il Consiglio federale ha istituito la funzione di delegato al plurilinguismo. Il nuovo delegato è entrato in carica il 1° luglio 2010. Inoltre il 10 marzo 2011 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'Ufficio federale del personale di definire misure quantitative e qualitative d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale. Tali misure sono in fase di elaborazione e saranno valide a partire dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 M 09.4331 Un ombudsman all'UFPER per promuovere l'italianità nell'amministrazione federale (S 17.3.10, Lombardi; N 16.9.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di designare una persona responsabile di promuovere la lingua italiana e vigilare sull'adeguata rappresentanza della componente italoфона all'interno dell'Amministrazione federale. All'articolo 8 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11), il Consiglio federale ha istituito la funzione di delegato al plurilinguismo. Il nuovo delegato è entrato in carica il 1° luglio 2010.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 M 10.3301 Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri dell'amministrazione federale (N 18.6.10, de Bumann; S 15.9.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di adottare le misure necessarie al fine di garantire che, oltre alla sua lingua madre, ogni quadro dell'Amministrazione federale padroneggi una seconda lingua nazionale ufficiale e capisca passivamente una terza. All'articolo 6 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11) posta in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha formulato le disposizioni finalizzate all'attuazione della presente mozione. L'articolo summenzionato stabilisce che i quadri devono disporre di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale. Inoltre, se al momento dell'assunzione presso l'Amministrazione federale un quadro non possiede le conoscenze linguistiche necessarie, entro un anno sono prese misure atte a promuoverle.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2011 M 09.3332 Dialogo sulla parità salariale nell'Amministrazione federale (N 7.3.11, Teuscher; S 16.6.11)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica quest'ultimo di avviare i passi necessari affinché la Confederazione quale datore di lavoro si associi al «dialogo sulla parità salariale». Il 19 novembre 2010 l'Amministrazione federale e le associazioni del personale federale hanno sottoscritto una convenzione concernente il dialogo sulla parità salariale. Secondo la convenzione, i salari all'interno dell'Amministrazione federale sono analizzati con lo strumento Logib per verificare se vi sono disparità fra donne e uomini. A lavori ultimati, alla fine del 2014 il Dipartimento federale delle finanze informerà il Consiglio federale sui risultati ottenuti sulla base delle conclusioni del Comitato di seguito delle parti sociali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Amministrazione federale delle dogane

2009 P 09.3737 Effettivo del Corpo delle guardie di confine (S 9.12.09, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere, entro fine 2010, un rapporto sull'effettivo del Corpo delle guardie di confine sulla base delle esperienze fatte con l'Accordo di Schengen-Dublino del 26 ottobre 2004 (RS 0.362.31). Il 26 gennaio 2011 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sull'Amministrazione federale delle dogane (Corpo delle guardie di confine e servizio civile), in adempimento del postulato Fässler-Osterwalder 08.3513 Analisi degli effettivi dell'AFD, della mozione Fehr Hans 08.3510 Aumento degli effettivi e migliori condizioni d'impiego per il corpo delle guardie di confine e del postulato 09.3737 Effettivo del Corpo delle guardie di confine, depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati. Il rapporto conteneva anche le esperienze fatte con l'Accordo di Schengen-Dublino.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2011 M 08.3510 Aumento degli effettivi e migliori condizioni d'impiego per il corpo delle guardie di confine (N 11.6.09, Fehr Hans; S 9.12.09; N 1.3.11)

Cfr. P 09.3737

Dipartimento federale dell'economia

Segreteria di Stato dell'economia

2007 M 06.3661 Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di sancire nella legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) il divieto delle armi a submunizioni che rappresentano un vero e proprio pericolo umanitario perché sono inaffidabili e/o imprecise.

Il 3 dicembre 2008 la Svizzera ha firmato la Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo (FF 2011 5371), che prevede sia il divieto globale di qualsiasi attività legata alle munizioni a grappolo sia l'eliminazione delle scorte di munizioni entro otto anni dalla sua entrata in vigore. Dal punto di vista materiale, la Convenzione sulle munizioni a grappolo soddisfa pienamente le richieste della mozione. Il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico (FF 2011 5323) è stato adottato il 6 giugno 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 07.3901 Legge sui lavoratori distaccati. Ripercussioni sugli spazi economici transfrontalieri (N 9.12.09, Müller Walter)

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente gli effetti sugli spazi transfrontalieri delle misure collaterali prese nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (www.seco.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > 2011 > 9.12.2011), adempiendo in tal modo l'obiettivo del postulato, che lo incarica di esaminare tali questioni e di proporre possibili misure di miglioramento. Il rapporto, che verte sugli effetti della libera circolazione delle persone sulle regioni svizzere di confine e sull'efficacia delle misure collaterali, giunge alla conclusione che la libera circolazione delle persone, e di conseguenza l'immigrazione, hanno accresciuto il potenziale di sviluppo dell'economia svizzera e contribuito a stabilizzare la crescita economica e l'occupazione degli ultimi anni. Considerati gli adeguamenti già previsti delle misure collaterali (lotta all'indipendenza fittizia, applicazione delle disposizioni in materia di salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro), il Consiglio federale non vede la necessità di un ulteriore intervento legislativo come richiesto nel postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 M 09.3589 Contro il finanziamento delle armi vietate (N 10.3.10, Hiltbold; S 17.6.10)

2010 M 09.3618 Contro il finanziamento delle armi vietate (S 10.9.09, Maury Pasquier; N 10.3.10)

Entrambe le mozioni incaricano il Consiglio federale, in occasione della ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo (FF 2011 5371), di inserire nella legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.5) una disposizione che vieta di finanziare le armi vietate da questa legge. In caso di infrazioni a tale divieto devono essere previste sanzioni penali.

Il messaggio del 6 giugno 2011 concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico (FF 2011 5323) prevede un divieto esplicito di finanziare materiale bellico vietato e disposizioni penali corrispondenti nella LMB. Devono essere vietati sia il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisizione di materiale bellico proibito, sia il rispettivo finanziamento indiretto se esso serve a eludere il divieto del finanziamento diretto.

L'inosservanza del divieto di finanziamento è punita con una pena detentiva fino a cinque anni. Questa pena può essere cumulata con la multa fino a 5 milioni di franchi. Le imprese possono essere punite con una multa fino a 5 milioni di franchi.

Il Consiglio federale ritiene adempite le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura

2010 M 09.3434 Prescrizioni nei programmi etologici conformi alle esigenze della pratica (N 3.12.09, von Siebenthal; S 1.12.10)

La Confederazione promuove tramite contributi le prestazioni particolari degli agricoltori a favore del benessere degli animali. L'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (RS 910.13) e l'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici (RS 910.132.4) contengono le prescrizioni determinanti per la concessione dei contributi. Per ricevere i contributi per l'uscita regolare all'aperto dei bovini questi devono, a seconda della stagione, essere regolarmente portati al pascolo o all'aperto.

Fino al 2008, il periodo durante il quale occorre concedere ai bovini almeno 26 uscite al pascolo mensili era definito «periodo di vegetazione». La diversa interpretazione del termine da parte di Cantoni ed enti di controllo ha generato incertezze giuridiche e disparità di trattamento degli agricoltori ed è stata criticata in decisioni su ricorso. Per tali motivi, nel 2008 il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha sostituito il termine «periodo di vegetazione» con un intervallo di tempo fisso, che inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre per tutti gli agricoltori. Le aziende ad alta quota, che non possono far uscire il bestiame al pascolo già a partire dal 1° maggio, hanno la possibilità di sostituire i giorni di pascolo mediante un'uscita nella corte. Con questa disposizione, pertanto, la Confederazione ha tenuto conto delle differenze per l'inizio del pascolo legate alla vegetazione. La citata regolamentazione, però, presuppone la presenza di una corte.

Nella regione di montagna ci sono alcuni agricoltori che non dispongono di una corte e fanno uscire i propri bovini, per una buona parte del semestre invernale, su una superficie inerbata. Ciò non causa alcun problema se il suolo è ghiacciato. Se durante il semestre estivo gli animali sono tenuti praticamente sempre su un pascolo, questi agricoltori avrebbero bisogno di una corte

solo in primavera, ovvero nel periodo precedente la prima uscita al pascolo. In determinate circostanze sarebbe sproporzionato chiedere a un agricoltore di costruire una corte per utilizzarla solo per così poco tempo. La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare le disposizioni per i programmi etologici in modo da adattare alle effettive possibilità nella pratica il periodo in cui gli animali devono essere portati al pascolo.

Il DFE ha tenuto conto di tale problematica nella modifica del 25 maggio 2011 dell'ordinanza sui programmi etologici (RU 2011 2363), introducendo, all'allegato 4 numero 1.1, la seguente norma:

«se un'azienda di montagna non dispone di aree d'uscita adeguate, il Cantone può stabilire per il periodo in questione uno speciale regolamento d'uscita che tenga conto della struttura dell'azienda.»

Conformemente a tale disposizione, per ogni azienda con il suddetto problema i Cantoni possono stabilire specifiche norme per l'uscita che tengano conto della singola situazione aziendale. Grazie a tale flessibilità si possono evitare investimenti sproporzionati per la costruzione di corti e trovare soluzioni praticabili specifiche per ogni azienda.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale di veterinaria

2007 M 06.3270 Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)

In Svizzera l'utilizzo di resti e sottoprodotti alimentari per l'elaborazione della cosiddetta broda per suini è vietato dal 1° luglio 2011 conformemente all'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22). Siccome questa forma di utilizzo è vietata anche nell'UE, l'equivalenza delle normative sulle epizootie tra la Svizzera e l'UE può essere garantita e le agevolazioni in materia di commercio raggiunte tra la Svizzera e l'UE possono essere mantenute. Tuttavia un utilizzo adeguato dei resti alimentari è tutt'ora possibile, per esempio negli impianti per la produzione di biogas che permettono di produrre energia elettrica e termica. Anche la trasformazione di rifiuti alimentari non problematici in alimenti per animali continua a essere consentita.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 09.3679 Lotta alla malattia della lingua blu. Verifica della strategia adottata (N 25.9.09, Müller Walter)

La strategia di lotta alla malattia della lingua blu è stata verificata costantemente. I rapporti pubblicati in merito dall'Ufficio federale di veterinaria possono essere consultati all'indirizzo www.bvet.admin.ch > Temi > Salute degli animali > Malattia della lingua blu > Follow up delle vaccinazioni. Dopo le campagne di vaccinazione effettuate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 non è più stato ritenuto necessario, vista la situazione epizootica, decretare una vaccinazione obbligatoria per il 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2008 P 08.3184 Definizione dei requisiti di qualità per i periodi di pratica professionale (N 13.6.08, Galladé)

Dall'inizio del 2011 la formazione nelle scuole medie di commercio (SMC) si basa sul Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio di impiegata / impiegato di commercio. Le direttive del 26 novembre 2009 per l'organizzazione della formazione professionale di base e della procedura di qualificazione presso le scuole medie di commercio (www.bvet.admin.ch > Formazione professionale di base > La formazione professionale di base nelle scuole di commercio) costituiscono il fondamento per la formazione commerciale di base e per il rilascio di un attestato federale di capacità. Di conseguenza i criteri di qualità e gli obiettivi di valutazione applicabili alle SMC sono gli stessi di quelli della formazione professionale duale. In linea di massima le aziende per lo svolgimento della pratica sono soggette alle disposizioni e alle esigenze che vengono applicate alle aziende di tirocinio. Nella primavera del 2011, inoltre, la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) ha pubblicato un programma relativo alla garanzia della qualità per la formazione alla pratica professionale nelle scuole medie di commercio («Qualitätssicherungskonzept zur Bildung in beruflicher Praxis an Handelsmittelschulen»; www.rkg.ch > Aktuell). Su mandato dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e della CSFP è stata effettuata, nell'ambito del progetto «Futuro delle scuole medie di commercio», una valutazione allo scopo di stabilire in quale misura le disposizioni previste nelle direttive dell'UFFT e nei piani di formazione standard sono state attuate nelle pianificazioni delle SMC. Il rapporto finale Progetto «Futuro delle SMC»: valutazione della fase di elaborazione (www.bbt.admin.ch > Temi > Formazione professionale > Formazione professionale: valutazioni e studi > Panoramica delle valutazioni) è stato pubblicato nell'autunno del 2011. In una seconda fase saranno illustrate le offerte di formazione realizzate dalle SMC, le procedure di qualificazione e l'integrazione dei diplomati nel mercato del lavoro.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3465 Nuove iniziative tecnologiche dell'UE. La Svizzera rischia di perdere il treno verso il futuro (S 10.12.08, Burkhalter)

Le possibilità di partecipazione della Svizzera alle iniziative tecnologiche europee ENIAC e Artemis (prima richiesta del postulato) sono state definitivamente chiarite dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Il Consiglio federale ha autorizzato il 7 settembre 2011 il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale degli affari esteri a intavolare negoziati con l'organo responsabile dell'iniziativa tecnologica ENIAC in merito a un contratto di partecipazione non appena il proseguimento e l'orientamento saranno noti e nella misura in cui la Svizzera continua a essere interessata a parteciparvi. Inoltre esso ha adottato, il 7 settembre 2011, il rapporto «Nuove iniziative tecnologiche dell'UE: adesione della Svizzera alle iniziative tecnologiche congiunte (joint technology initiative) e margini di manovra per futuri progetti di ricerca e sviluppo (R&S)» (www.bbt.admin.ch > Temi > Relazioni internazionali > Ricerca e sviluppo internazionali > ARTEMIS e ENIAC),

elaborato in adempimento del postulato. Per quanto riguarda la seconda richiesta del postulato (margine di manovra per le future iniziative nel settore della ricerca e dello sviluppo), il citato rapporto indica che i margini di manovra già disponibili attualmente sono sufficienti. Tuttavia il Consiglio federale è consapevole dei limiti di tali margini di manovra ed esaminerà eventuali soluzioni nell'ambito del messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alla prossima generazione di programmi di ricerca dell'UE.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3778 Sostegno alla formazione duale (N 20.3.09, Favre Laurent)

Il 24 settembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Nuova legge sulla formazione professionale: un bilancio dopo sei anni (www.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa – archivio > 24.9.2010), redatto in adempimento del postulato. Secondo questo rapporto, la nuova legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) si è rivelata un importante elemento di modernizzazione della formazione professionale in Svizzera. I settori sanitario, sociale e artistico sono stati integrati nel sistema della formazione professionale, mentre il nuovo modello di finanziamento vincolato alle prestazioni rende nettamente più trasparente la politica della formazione professionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 05.3716 Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali (N 25.09.2009, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali (www.bbt.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Scuole universitarie professionali), redatto in adempimento del postulato. Esso vi spiega che l'attuale regolamentazione dei titoli, introdotta con la riforma di Bologna, ha dato buoni risultati. I titoli bachelor e master forniscono informazioni sul livello di formazione, sul tipo di scuola universitaria e sul ciclo di studi svolto. Le uniche misure che il Consiglio federale ritiene necessarie per quanto concerne i titoli SUP riguardano il livello di perfezionamento (Master of Advanced Studies MAS, Executive Master of Business Administration EMBA). Essi sono riconosciuti e protetti dalla Confederazione, ma non sono più soggetti ad alcuna procedura di autorizzazione dal 2005. La Confederazione non verifica qualità e contenuto delle offerte di formazione continua né le sovvenziona. Inoltre esse fanno concorrenza in modo sleale alle offerte della formazione professionale superiore, che sono pure riconosciute a livello federale. Nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016, che dovrebbe approvare nel primo trimestre del 2012, il Consiglio federale proporrà quindi di abolire il riconoscimento di tali diplomi a livello federale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 07.3879 Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)

Nell'ambito della campagna formazioneprofessionaleplus.ch, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia rivolge un'attenzione particolare alla sensibilizzazione a favore dei giovani di origine straniera. Testi appropriati e fotografie adeguate presentano i giovani di origine straniera non come casi problematici, bensì come giovani professionisti ben integrati.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti

2009 M 07.3272	Revisione dei prezzi di tracciato per ottimizzare le capacità ferroviarie, in particolare per quanto concerne il traffico di transito (N 5.10.07, Pedrina; S 26.5.08; N 28.4.09)
2009 M 08.3545	Nuovo sistema tariffario (S 3.12.08, Büttiker; N 4.6.09)
2009 M 08.3596	Determinazione del prezzo dei tracciati. Incentivare il trasporto delle merci su rotaia (N 19.12.08, Rime; S 11.6.09)

La mozione Pedrina 07.3273 incarica il Consiglio federale in primo luogo di modificare l'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) senza che la modifica incida sui ricavi e in modo che nel traffico non concessionario il contributo di copertura e l'importo minimo dei prezzi di traccia siano differenziati in funzione dell'offerta e della domanda e che si attribuisca più importanza agli slot che non al peso dei treni per la definizione dei prezzi. Inoltre, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è incaricato di applicare in tempi brevi il sistema d'incentivazione bonus-malus già previsto.

Le mozioni Büttiker 08.3545 e Rime 08.3596 incaricano il Consiglio federale di procedere a una riforma sostanziale, con la partecipazione dei professionisti del settore dei trasporti, del sistema di definizione dei prezzi delle tracce orarie. La mozione sottolinea in particolare tre punti: 1. il prezzo delle tracce applicato al trasporto delle merci va ridotto portandolo al livello dei prezzi praticati nei Paesi limitrofi; 2. il sistema di definizione dei prezzi delle tracce deve essere incentivante e competitivo; 3. per determinare il prezzo delle tracce vanno applicati in particolare i seguenti criteri: priorità nella rete, grado di occupazione della tratta, qualità delle tracce, standard di potenziamento, efficienza di trasporto, sistema bonus/malus come incentivo alla puntualità e agli investimenti in favore della protezione dell'ambiente.

Il prezzo delle tracce orarie si fonda sull'articolo 9b della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) ed è composto da diversi elementi; quello di base è costituito dai costi marginali. Comprende inoltre, in funzione delle categorie, un contributo di copertura dei costi fissi dell'infrastruttura, cui si aggiungono i prezzi di eventuali prestazioni supplementari e di servizio.

Il contributo di copertura dei trasporti non soggetti a concessione federale è stato adeguato a breve termine, dopo che nell'estate 2009 l'UFT aveva svolto un'indagine conoscitiva in materia. A seguito dei pareri pervenuti, in particolare dal settore del traffico merci, il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha deciso di stabilire in prima persona il contributo di copertura e di rinunciare alla sua riscossione per i trasporti di merci a partire dal 2010, applicando il principio dell'uguaglianza dei prezzi di traccia su tratte comparabili prescritto dalla Lferr. Non è stato però possibile attuare questa modifica senza causare ripercussioni sui ricavi; la riduzione delle entrate derivante dalla rinuncia alla riscossione del contributo di copertura per i trasporti di merci nell'ambito dei prezzi delle tracce orarie è stata compensata aumentando i fondi del finanziamento ordinario dell'infrastruttura mediante una compensazione con rubriche relative al traffico merci.

Con decreto del 31 agosto 2011 (RU 2011 4331) il Consiglio federale ha introdotto ulteriori adeguamenti del sistema di definizione dei prezzi delle tracce orarie mediante diverse modifiche dell'OARF. Una volta scaduto il necessario periodo di transizione, tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Per quanto concerne il livello generale dei prezzi, è necessario un aumento per adempiere il requisito della copertura dei costi marginali stabilito per legge. A causa dell'aumento dei costi di manutenzione si registra attualmente una lacuna di circa 200 milioni di franchi all'anno, alla cui copertura devono contribuire in linea di massima tutti i treni. Grazie a differenziazioni delle categorie delle tratte, il nuovo sistema di definizione dei prezzi delle tracce mira a ripartire i costi tra i singoli treni tenendo maggiormente conto del principio della verità dei costi e a creare gli incentivi auspicati per un utilizzo ottimale delle capacità; a questo scopo sono state introdotte le differenziazioni di cui all'articolo 19 capoverso 3 lettere a-c OARF. Sono maggiormente differenziati anche il buono insonorizzazione e il prezzo dell'energia elettrica. La critica relativa all'importanza attribuita al peso dei treni è altresì considerata nella parte essenziale dell'aumento, determinata sulla base di componenti che tengono conto esclusivamente della distanza.

La disciplina relativa al sistema bonus/malus di cui all'articolo 21 capoverso 2 OARF, pur prevista da tempo dall'ordinanza, non era ancora stata applicata. Da una valutazione dei sistemi di questo tipo impiegati nei Paesi europei sono emerse critiche per le difficoltà di applicazione e gli elevati oneri finanziari e amministrativi che tali sistemi comportano. Occorre quindi sviluppare un sistema più semplice. L'UFT ha cercato una soluzione in collaborazione con le FFS e attende ora i risultati di una simulazione in corso. Una volta disponibili le basi necessarie potrà emanare, dopo aver consultato le ferrovie, una direttiva in merito.

Il Consiglio federale ritiene adempite le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3096	Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)
----------------	--

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha esaminato attentamente la possibilità di integrare l'infrastruttura aeronautica nell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012).

Le attuali basi legali, in particolare gli standard direttamente applicabili in Svizzera contenuti nell'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0; cosiddetta Convenzione di Chicago) concernenti il cosiddetto «safety management system» (sistema di gestione della sicurezza aerea), garantiscono nel confronto internazionale un elevato grado di sicurezza negli aeroporti svizzeri. Nel suo rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004 (FF 2005 1599), il Consiglio federale ha definito l'introduzione di sistemi di gestione della sicurezza uno dei pilastri fondamentali della politica di sicurezza aerea.

L'attuazione di sistemi di gestione della sicurezza aerea obbliga per legge gli esercenti degli aeroporti ad analizzare sistematicamente i pericoli e i rischi, anche quelli a danno di terzi (i cosiddetti «third party risks») nonché a definire e a introdurre le relative

misure di protezione. Il sistema di gestione della sicurezza disciplina inoltre le responsabilità, le procedure di sicurezza, le necessarie strutture operative come pure le strategie per la sicurezza, in particolare in relazione ai possibili rischi legati all'esercizio dell'infrastruttura aeronautica. L'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza aerea è sottoposto alla sorveglianza continua dell'UFAC.

A livello europeo si sta lavorando all'ulteriore sviluppo della regolamentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) sta infatti elaborando la relativa normativa per gli aeroporti. In qualità di membro dell'AESA, la Svizzera partecipa ai lavori e probabilmente riceverà le disposizioni nell'ambito dell'accordo bilaterale sul trasporto aereo. Gli standard internazionali già in vigore in Svizzera disciplinano ampiamente i pericoli definiti nell'OPIR relativi in particolare all'aviazione e agli aeroporti. Pertanto in questo ambito non vi è necessità di legiferare.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'energia

2007 P 05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a eseguire nuovi studi sulle misure e gli strumenti per la promozione di automobili ad alta efficienza energetica e a bassa emissione di inquinanti. Già nel 2005, il Cantone di Berna aveva depositato l'iniziativa «Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale» (05.309) cui è stato dato seguito nel 2006. Tale iniziativa soddisfa le richieste del postulato sul piano contenutistico. Nel 2007, sotto la responsabilità dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), l'Amministrazione ha redatto e sottoposto all'attenzione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) un rapporto sulle diverse varianti e i diversi modelli d'esecuzione. Sulla base di tale inventario e di numerosi allegati, la CAPTE-S ha avviato il dibattito sull'iniziativa e il 13 novembre 2008 ha posto in consultazione un rapporto esplicativo e un progetto preliminare. Gli esiti della consultazione sono stati resi noti il 14 aprile 2009. Il 16 dicembre 2008 il Consiglio degli Stati ha prorogato il termine per la trattazione dell'iniziativa fino alla sessione invernale 2010. In occasione della seduta del 29 ottobre 2009, la CAPTE-S ha sospeso il dibattito fino alla presentazione del messaggio del Consiglio federale in adempimento della mozione 07.3004 Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera, depositata dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, nel quadro della modifica della legge federale dell'8 ottobre 1999 sul CO₂ (RS 641.71). Nella sua seduta del 19 novembre 2010, la CAPTE-S ha proposto alla propria Camera di prorogare il termine per l'elaborazione di un progetto fino alla sessione invernale 2012. Il 16 dicembre 2010 il Consiglio degli Stati ha accolto la proposta.

Con decisione del 19 dicembre 2008, il Consiglio federale ha deciso di contrapporre la mozione 07.3004 come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo» (cfr. messaggio del 20 gennaio 2010 concernente l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» e una modifica della legge sul CO₂; FF 2010 855). Il 18 marzo 2011, in occasione del voto finale, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la revisione parziale della legge sul CO₂ (FF 2011 4963). Con dichiarazione del 23 giugno 2011, il comitato d'iniziativa ha annunciato il ritiro condizionato dell'iniziativa popolare federale (FF 2011 4997). Il 13 ottobre 2011 il termine di referendum relativo alla modifica della legge sul CO₂ è trascorso infruttuosamente. Il 16 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato la relativa ordinanza (ordinanza del 16 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili; RU 2012 355). La revisione della legge sul CO₂ e le disposizioni di esecuzione entreranno quindi in vigore il 1° maggio 2012; la regolamentazione si applica alle nuove immatricolazioni a partire dal 1° luglio 2012. Obiettivo della revisione della legge sul CO₂ è ridurre entro il 2015 le emissioni di CO₂ delle automobili nuove messe in circolazione in Svizzera a un valore medio di 130 grammi per chilometro. Gli importatori che non raggiungono quest'obiettivo sono soggetti a una sanzione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3280 Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica (S 1.10.08, Stähelin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri l'evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica a breve, medio e lungo termine, nonché i fattori che influiranno sui prezzi, le ripercussioni sull'economia svizzera e gli effetti dell'evoluzione della domanda di energia elettrica sulla sicurezza dell'approvvigionamento. In adempimento del postulato, il 6 luglio 2011 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica in Svizzera (www.bfe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto sull'elettricità > Legge sull'approvvigionamento elettrico > Revisione LAEI).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3522 Rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza energetica (N 12.12.08, Gruppo liberale-radical)

Il postulato chiede al Consiglio federale di elaborare un rapporto sulla sicurezza energetica in Svizzera, in particolare nel settore dell'approvvigionamento elettrico, presentando, per quattro diversi orizzonti temporali di 10, 20, 30 e 50 anni, un'analisi dell'evoluzione della domanda e dell'offerta in ambito energetico nel nostro Paese, della quota di energia importata dall'estero e dell'infrastruttura necessaria per garantire un approvvigionamento sicuro. In adempimento del postulato, il 23 settembre 2011 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Sicurezza energetica (www.bfe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Documenti utili).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3759 Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. Armonizzazione delle scadenze (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione «Energie rinnovabili», che comprende un vasto programma di trasformazione degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda come pure di promozione di microreti di riscaldamento alimentate da fonti rinnovabili (www.bfe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Ulteriori informazioni). Il

piano d'azione e il programma di risanamento energetico degli edifici sono strettamente legati tra loro. Le richieste del postulato sono state prese in considerazione anche nel quadro della revisione della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO₂ (RS 641.71). Nella sessione invernale 2011 il Parlamento ha approvato il progetto. Pertanto l'incarico formulato nel postulato è già adempiuto.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.3945 Coordinamento dei contributi finanziari per il risanamento energetico degli edifici (N 9.3.09, Gruppo dei Verdi)

L'articolo 10 della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO₂ (RS 641.71) attua il principio della destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ per il risanamento energetico degli edifici. La Confederazione e i Cantoni hanno avviato il relativo programma che sostituisce quello della Fondazione Centesimo per il clima, conclusosi alla fine del 2009. Il nuovo programma di risanamento è stato sviluppato dai Cantoni, rappresentati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, insieme all'Ufficio federale dell'energia e all'Ufficio federale dell'ambiente. In qualità di organi di esecuzione, i Cantoni sono responsabili dell'attuazione e del successo del programma di risanamento energetico. La Confederazione assume una funzione strategica e assicura il finanziamento del programma mediante la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3724 Certificato energetico cantonale degli edifici (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se le regole di accreditamento che autorizzano a rilasciare il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) debbano essere riviste in modo da permettere anche a persone del settore edile, che abbiano seguito corsi di perfezionamento specifici e dispongano di esperienza in questo ambito, di partecipare al corso CECE e di ricevere l'accREDITAMENTO per il rilascio del CECE. La definizione delle regole di accreditamento che autorizzano a rilasciare il CECE è di competenza dei Cantoni. Secondo lo scritto del 2 giugno 2009 inviato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia alla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, la richiesta è soddisfatta. I criteri di ammissione degli esperti sono stati precisati dal gruppo di lavoro dei Cantoni incaricato. I vari accordi presi con le associazioni professionali sono nel frattempo operativi. Grazie a ciò la problematica è stata risolta e chiarita.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3725 Promozione dell'efficienza energetica nel settore degli edifici attraverso incentivi in termini di utilizzazione delle superfici edificabili (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato persegue gli stessi obiettivi del piano d'azione «Efficienza energetica» approvato dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008 (www.bfe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Ulteriori informazioni). Grazie alla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂, dal 2010 è disponibile un vasto programma di promozione di misure efficaci sul piano energetico nel settore degli edifici. Per il momento non è necessario un ulteriore progetto in questo ambito. Una panoramica sugli incentivi fiscali e sui loro effetti è tratteggiata nel rapporto «Steuerliche Anreize für energetische Sanierungen von Gebäuden» (www.estv.admin.ch > Dokumentation > Zahlen und Fakten > Berichte > 2009), elaborato dall'Amministrazione federale su mandato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati. Su incarico della Segreteria di Stato dell'economia, uno studio di consulenza ha elaborato il rapporto «Rechtliche und verfahrensmässige Hemmnisse für energetische Massnahmen im Gebäudebereich» (www.seco.admin.ch > Dokumentation > Publikationen und Formulare > Veröffentlichungsreihen > Grundlagen der Wirtschaftspolitik), nel quale sono illustrati gli ostacoli derivanti dalle attuali condizioni quadro della legislazione in materia di pianificazione, costruzione ed energia e dalle corrispondenti procedure nei settori efficienza energetica, impiego delle energie rinnovabili e calore ambiente. In base alle conclusioni del rapporto, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente e la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia hanno formulato all'attenzione dei Cantoni alcune raccomandazioni per l'eliminazione degli ostacoli giuridici e procedurali alle misure in campo energetico concernenti il settore degli edifici.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale delle strade

2002 P 01.3759 Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di stazionamento adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono fermati, anche se solo brevemente, prima della galleria del San Gottardo; in linea di massima, i veicoli surriscaldati possono quindi essere individuati. Visto quanto precede, la questione del portale termografico è stata riesaminata.

Nel 2007, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha demandato l'attuazione di questa misura ai Cantoni del Ticino e di Uri, i quali hanno provveduto ad avviare la progettazione dell'impianto pilota. A metà 2008, la direzione del progetto è stata assunta dall'USTRA.

Nel 2009, nel corso della prima fase, è stata verificata la bontà della soluzione tecnica adottata. Tramite un impianto mobile di misurazione sono state effettuate riprese termografiche di camion in movimento. Questi test hanno mostrato che è possibile rilevare le temperature esterne di un camion e associarle alle varie componenti del veicolo (ad es. pneumatici, cuscinetti delle ruote, tubo di scappamento, motore). Dato che i fabbricanti non pubblicano le soglie delle temperature critiche, questi valori

possono essere stabiliti unicamente nel quadro di campagne di misurazione. Durante la seconda fase svoltasi nel 2010, tali misurazioni sono state effettuate sul posto mediante un apparecchio di misurazione fisso. La terza e ultima fase, nel 2011, è servita a verificare l'attuazione operativa dell'impianto in condizioni normali e si è conclusa positivamente. Il portale termografico sarà operativo dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 02.3126 Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)

Il postulato incarica il Consiglio federale di introdurre l'odocronografo digitale, un apparecchio ormai sperimentato dal punto di vista tecnico e non manipolabile; di intensificare i controlli del traffico pesante in entrata ai confini; di controllare sistematicamente, con il coinvolgimento delle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, che vengano rispettati i periodi di lavoro, di guida e di riposo stabiliti per legge e le norme in materia di tutela della salute nell'ambito del trasporto stradale; di verificare il corretto uso dell'odocronografo e di ridurre i periodi di lavoro e di guida nel settore del trasporto stradale.

Il 1° maggio 2006 l'Unione europea (UE) ha introdotto l'odocronografo digitale (conformemente alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti [CEE] n. 3820/85 e [CEE] n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio). Dal 1° gennaio 2007, i veicoli messi in circolazione per la prima volta devono essere equipaggiati anche in Svizzera con un odocronografo digitale. Il sistema rende più efficiente il lavoro di controllo delle autorità esecutive, migliora la protezione dei camionisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenta la sicurezza stradale.

In Svizzera sono stati creati veri e propri centri di controllo del traffico pesante; il primo è stato inaugurato il 26 novembre 2004 a Unterrealta (Midi). Da allora hanno aperto i battenti anche quelli di Sciaffusa (Midi), Berna (Midi) e Ripshausen, sul versante nord del San Gottardo (Maxi). Nel 2012 ne entrerà in servizio un altro a Saint Maurice nel Vallese (Midi). Il centro (Maxi) a sud delle Alpi, ubicato sull'ex sedime della Monteforno (TI), è in fase di progettazione avanzata. È inoltre prevista la realizzazione di ulteriori centri di medie dimensioni. Grazie a questi centri sarà possibile rendere estremamente efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2008, è stato ridefinito anche il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'orario di lavoro e di riposo commesse da conducenti esteri in Svizzera (cfr. ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale; RS 741.013). In tal modo è rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello europeo, nel dicembre del 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo (regolamento [CE] n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio [CEE] n. 3821/85 e [CE] n. 2135/98 e abroga il regolamento [CEE] n. 3820/85 del Consiglio) entrate in vigore l'11 aprile 2007 negli Stati membri. Vari interventi e negoziati che hanno avuto luogo, a seguito della modifica della «regola dei 12 giorni», tra la UE e le parti contraenti dell'Accordo europeo del 1° luglio 1970 modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR, RS 0.822.725.22) hanno consentito di giungere all'attuale situazione giuridica internazionale che migliora le condizioni sociali degli autisti e, in generale, la sicurezza stradale. In questo contesto il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso la revisione dell'ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti (OLR 1; RS 822.221) e fissato per il 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore dell'OLR 1 adeguata alle norme internazionali. Tramite le citate revisioni avvenute a vari livelli (UE, internazionale e Svizzera) il diritto UE, l'AETR e l'OLR 1 coincidono.

L'UE ha inoltre deciso di inasprire le disposizioni in materia di controlli (aumento del numero di giorni sottoposti a controllo dall'1 al 3 per cento; aumento del numero dei controlli nelle aziende rispetto ai controlli stradali). Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore anche in Svizzera già il 1° gennaio 2008 (cfr. art. 20 dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale, RS 741.013). Per il 2008 e il 2009 i giorni di lavoro da sottoporre a controlli erano il 2 per cento, dal 2010 sono aumentati al 3 per cento. L'aumento dei giorni di lavoro da sottoporre a controllo mira in particolare a verificare che siano rispettati i periodi di lavoro, di guida e di riposo, le disposizioni in materia di tutela della salute nell'ambito del trasporto stradale e le prescrizioni riguardanti l'uso corretto dell'odocronografo. Con la statistica «ETC» dell'Ufficio federale delle strade è disponibile una statistica dettagliata dei controlli dei periodi di lavoro, di guida e di riposo effettuati dalla polizia.

Con la revisione dell'OLR 1, a inizio 2011, volta ad adeguare tale ordinanza alla normativa internazionale (regolamento [CE] n. 561/2006, AETR), è stato ridotto anche il numero di ore di lavoro annue massime consentite. Benché la durata media della settimana lavorativa sia stata portata da 46 a 48 ore e la durata massima della settimana lavorativa da 56 a 60 ore, le ore di lavoro annue consentite scendono a 2304 perché il lavoro straordinario non è più permesso. In precedenza erano consentite 2416 ore di lavoro.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 05.3452 Sgravo di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)

La chiave di ripartizione dei costi tra la Confederazione, il Cantone e la città relativa alla protezione fonica è stata concordata e il relativo accordo è stato firmato nel 2011. Tutte e tre le parti contraenti partecipano in misura significativa ai costi di realizzazione. Il progetto rimane pertanto fedele ai principi del finanziamento delle strade nazionali. A seguito della sigla dell'accordo, il progetto esecutivo/di deposito pubblico elaborato è stato sottoposto al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ed è stata quindi avviata la procedura per l'approvazione del progetto.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3007 Maggiore sicurezza stradale sul passo del Sempione (N 13.6.08, Schmidt Roberto)

Sulla base di un'analisi degli incidenti relativa al periodo 2003–2008, nel 2009 è stato redatto un dettagliato rapporto tecnico sulle misure volte ad aumentare la sicurezza stradale sul passo del Sempione. Il rapporto è stato integrato nel 2010 da un'analisi

dei rischi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti, dopodiché si è proceduto immediatamente a pianificare le misure in questo modo definite. Le seguenti misure di sicurezza sono già state realizzate o sono in fase avanzata di pianificazione:

- uscita di scampo «Ramserna»: realizzata nel 2009, già in esercizio;
- uscita di scampo «Haselkehr» con condutture di acqua per spegnere gli incendi, di scarico e separatori d'olio: messa in esercizio nel 2011;
- adeguamenti volti a incrementare la sicurezza nel quadro del risanamento globale in corso dei manufatti «Kaltwassergalerie», «Kulmtunnel» e «Josefgalerie»; in particolare sono previsti dispositivi ottici di delimitazione, un'illuminazione continua, nicchie SOS, rilevatori antincendio, la costruzione di un camino per l'evacuazione del fumo, condutture di acqua per spegnere incendi (allacciamenti per idranti inclusi), una condotta di scarico continua con collegamento a bacini di ritenuta delle acque di scarico e separatori d'olio;
- risanamento globale del manufatto «Schallbergtunnel», inclusa l'attuazione di diverse misure volte a incrementarne la sicurezza: nel 2011 è stato depositato anche il progetto per la realizzazione di un cunicolo di fuga;
- misure per l'ottimizzazione della segnaletica e della demarcazione: approvate, verranno realizzate nel 2012;
- misure attuate per ridurre i rischi nell'ambito dei pericoli naturali: messa in sicurezza del pendio presso la galleria Schallberg, ripari antivalanghe del Glatthorn, barriera di protezione contro la caduta di massi presso Gondo e vari interventi di pulizia delle pareti rocciose e brillamenti di sicurezza.

Inoltre, sono state attuate diverse misure d'esercizio atte a migliorare la sicurezza:

- il centro di controllo del traffico pesante a Saint Maurice sarà operativo dal 2012. Esso consentirà il controllo sistematico dello stato dei veicoli e del carico come anche delle condizioni dei conducenti e, in caso di contestazioni, permetterà di impedire il proseguimento del viaggio;
- al valico di frontiera di Gondo: distribuzione ai conducenti di camion di un volantino che illustra come frenare correttamente sul passo del Sempione.

In considerazione dell'analisi svolta e delle misure già attuate o in fase di attuazione, non risulta più necessario stilare un rapporto sulle possibili misure. Per quanto riguarda le rispettive modifiche di legge, si rimanda alla risposta del Consiglio federale alla mozione Schmidt Roberto 10.3324 Trasporto di merci pericolose su strade nazionali transalpine.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3000 Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 08.3594)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento, entro la fine del 2010, un piano che illustri come e quando intende avviare gli importanti interventi di risanamento di cui necessita la galleria autostradale del San Gottardo. Il 17 dicembre 2010 il Consiglio federale ha pubblicato il corrispondente rapporto di base concernente il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (Rapporto «Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo»; www.astra.admin.ch > Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo). Oltre a contenere una descrizione circostanziata delle problematiche connesse al risanamento, il rapporto illustra in maniera dettagliata le due varianti migliori con le rispettive possibili misure di gestione del traffico e le possibili conseguenze nel caso della realizzazione di una seconda canna. È stato inoltre elaborato un rapporto complementare del 18 ottobre 2011 «Ripercussioni sull'economia regionale delle varianti per il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo» (www.astra.admin.ch > Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), che illustra le ripercussioni sull'economia regionale dei due Cantoni limitrofi, Ticino e Uri, delle varianti di risanamento (chiusura totale con/senza apertura estiva e realizzazione di una seconda canna [senza ampliamento delle capacità]); questo rapporto è stato pubblicato nel dicembre 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3102 Più aree di sosta per gli autocarri lungo le strade nazionali e negli spazi urbani (S 11.6.09, Büttiker)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un piano che illustri in che modo migliorare l'utilizzo e la gestione delle attuali e future aree di sosta per autocarri lungo le strade nazionali e nei centri urbani. L'11 marzo 2011 il Consiglio federale ha approvato un piano che prevede la creazione di una rete di sedici aree di parcheggio per autocarri lungo le strade nazionali. Il piano, denominato «», è pubblicato sul sito dell'Ufficio federale delle strade (www.astra.admin.ch > Informazioni per i media). Nella configurazione finale, sui principali assi di transito sarà possibile accedere a un posto di parcheggio libero ogni 60 minuti di tragitto. Questa rete consentirà agli autisti di pianificare gli incarichi di trasporto nel rispetto delle disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo. I costi verranno finanziati attraverso il conto delle strade nazionali. La realizzazione del piano avverrà a tappe, nell'arco di più anni, e dipenderà dai mezzi finanziari disponibili nonché dall'andamento delle acquisizioni dei terreni necessari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 P 08.3560 Risanamento della galleria del San Gottardo e realizzazione di un secondo tubo (N 22.9.10, Rime)
Cfr. P 09.3000

Ufficio federale delle comunicazioni

2009 M 07.3484 Codifica dei set-top-box nella rete via cavo digitale (S 4.10.07, Sommaruga Simonetta; N 5.3.09; S 11.6.09)

La mozione chiede che venga garantita la libertà di scelta del set-top-box onde evitare qualsiasi dipendenza da un prodotto specifico, in particolare da quello di Cablecom. Attraverso il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (Libera scelta dell'apparecchio di ricezione per la televisione digitale; FF 2010 6059) il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una modifica alla legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Sia il Consiglio degli Stati (16 dicembre 2010) che il Consiglio nazionale (11 aprile 2011) hanno deciso di non entrare nel merito, opponendosi a una revisione della LRTV. La mozione deve pertanto essere tolta di ruolo.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 P 09.3002 Valutazione del mercato delle telecomunicazioni (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)

Il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Valutazione del mercato delle telecomunicazioni (www.bakom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni). Esso esamina le questioni e le richieste avanzate nel presente postulato come pure nei postulati Baumann 09.3709 «Call center. Indicazione del numero chiamante» e Sommaruga Simonetta 09.4194 «Concorrenza e abbassamento dei prezzi sul mercato delle telecomunicazioni».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3012 Radio e televisione. Riesame dell'obbligo di pagare il canone e delle modalità di riscossione (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 08.456)

Con questo intervento il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto sull'obbligo di pagare il canone di ricezione radiotelevisivo che, oltre ad analizzare l'impatto sul sistema di riscossione dei mutamenti tecnici sopravvenuti nel campo degli apparecchi, illustrasse le possibili alternative nonché le conseguenze che ognuna di esse comporta.

Il 20 gennaio 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto all'attenzione delle Camere federali «Canoni di ricezione radiotelevisivi: riesame del sistema di riscossione» (<http://www.bakom.admin.ch> > Temi > Radio e televisione > Tasse di ricezione > Il sistema dei canoni e i suoi adeguamenti > Futuro del sistema dei canoni). Esso presenta i vari modelli alternativi per la riscossione di una tassa destinata al finanziamento delle prestazioni sancite dalla Costituzione in materia di radio e televisione. Tra le opzioni scartate figurano segnatamente il finanziamento tramite le finanze federali, con un conseguente aumento dell'imposta federale diretta o dell'imposta sul valore aggiunto, la riscossione di una tassa presso ogni persona e impresa insieme all'imposta federale diretta e l'introduzione di una tassa generale per ogni economia domestica e impresa con possibilità di dichiarazione di non possesso di apparecchi riceventi. Il rapporto raccomanda invece l'introduzione di una tassa per ogni economia domestica e impresa con possibilità di esonero per i casi di rigore. Per quanto riguarda il sistema di riscossione, si consiglia di attribuire il relativo mandato d'incasso mediante pubblica gara al miglior candidato.

In occasione della seduta del 23 febbraio 2010, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) ha discusso del rapporto del Consiglio federale. Su tale base la CTT-N ha deciso di depositare una mozione che incarica il Consiglio federale di elaborare un progetto di legge riguardante l'introduzione di una tassa indipendente dalla presenza di apparecchi di ricezione a carico di economie domestiche e imprese con possibilità di esonero dall'obbligo di pagamento per motivi di politica sociale e per determinate categorie di imprese (mozione della CTT-N 10.3014 Nuovo sistema di riscossione dei canoni radiotelevisivi); è previsto che il mandato d'incasso sia attribuito mediante aggiudicazione pubblica. La mozione è stata accolta il 13 settembre 2011 da entrambe le Camere federali.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3629 Mantenere la pluralità della stampa (N 25.9.09, Fehr Hans-Jürg)

Il rapporto all'attenzione delle Camere federali chiesto dal postulato è stato adottato dal Consiglio federale il 29 giugno 2011 (rapporto Mantenere la pluralità della stampa) (<http://www.bakom.admin.ch> > Temi > Radio e televisione > Politica dei media > Attualità e fondamenti). A fronte dei mutamenti strutturali in corso nel settore dei media il rapporto esamina in che misura la stampa sarà in grado di contribuire anche in futuro alla formazione democratica delle opinioni e valuta la necessità di un intervento statale nel settore. Alla luce di diversi studi scientifici condotti per l'occasione, il Consiglio federale ha identificato e analizzato le possibili misure di promozione della stampa, giungendo alla conclusione che al momento non si giustificano altre misure oltre a quelle già esistenti di promozione indiretta della stampa e che occorre puntare sulla capacità del settore di autoregolarsi. Il Consiglio federale intende comunque procedere a una nuova valutazione tra quattro anni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3709 Call center. Indicazione del numero chiamante (N 25.9.09, Baumann)

Cfr. P 09.3002

2010 P 09.4194 Concorrenza e abbassamento dei prezzi sul mercato delle telecomunicazioni (S 10.3.10, Sommaruga Simonetta)

Cfr. P 09.3002

2011 M 10.3742 Miglioramento della copertura a banda larga nel quadro del servizio universale (N 17.12.2010, Cathomas; S 22.9.2011)

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare allo stato attuale della tecnica le disposizioni del mandato di servizio universale relative alla trasmissione di dati mediante telecomunicazione. La velocità di trasmissione di 600/100 kilobit per secondo prevista dall'articolo 16 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) deve essere aumentata di conseguenza.

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'OST (RU 2012 367) che prevede un aumento della velocità di trasmissione garantita a 1000/100 kilobit/s con effetto al 1° marzo 2012. La progressione tiene conto dell'attuale stato della tecnica e consente l'allacciamento delle regioni periferiche senza accrescere in modo sostanziale il numero dei casi eccezionali in cui il volume delle prestazioni può essere ridotto. In veste di concessionario del servizio universale, Swisscom è inoltre in grado di adempiere il proprio mandato senza dover intraprendere investimenti che richiedono una compensazione finanziaria.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale dell'ambiente

2009 P 08.4005 Il rilancio economico attraverso la lotta contro il riscaldamento climatico (N 9.3.09, Rennwald)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare le possibilità di valorizzazione delle tecnologie per la lotta al riscaldamento climatico, nel quadro di un futuro piano di rilancio dell'economia svizzera. Nell'ambito del secondo pacchetto di misure di stabilizzazione per il rilancio congiunturale, nel 2009 la Confederazione ha concesso ai Cantoni ulteriori contributi globali del valore di 100 milioni di franchi da destinare a misure per la riduzione delle emissioni di CO₂ nel settore degli edifici. Nel 2010 è stato introdotto il Programma Edifici, finanziato fino a un massimo di 200 milioni di franchi con le entrate della tassa sul CO₂: fino a un terzo di questa somma è destinato alla promozione delle energie rinnovabili, di impianti moderni nelle abitazioni e allo sfruttamento del calore residuo, mentre almeno due terzi sono utilizzati per i lavori di risanamento di involucri di edifici. Il 16 dicembre 2011 il Consiglio federale ha presentato il programma «Masterplan Cleantech», volto ad accrescere la capacità innovativa e quindi la competitività internazionale della Svizzera (www.cleantech.admin.ch). Per compensare gli effetti negativi del franco forte, il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di misure (FF 2011 6005) tra cui rientra l'aumento a un terzo di 100 milioni di franchi dei finanziamenti federali accordati alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione per la promozione di prodotti e processi innovativi, spesso di interesse anche per la politica climatica ed energetica. Con la revisione della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO₂ (RS 641.71) è stato istituito, per il periodo successivo al 2012, un fondo per le tecnologie dotato di 25 milioni di franchi annui e destinato alla promozione, tramite contratti di fideiussione, dell'innovazione tecnologica nel settore della protezione del clima.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 08.3748 Protezione dalle inondazioni: mezzi finanziari per i prossimi anni (N 19.12.08, Lustenberger; S 10.6.09)

La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare il preventivo e il piano finanziario per gli anni 2010 e 2011 per permettere alla Confederazione di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei Cantoni entro il 2011.

Dopo i danni provocati dagli episodi di maltempo del 2005 e 2007, le Camere federali hanno deciso di rafforzare la protezione contro i pericoli naturali e aumentare le risorse finanziarie e di personale in questo ambito. Attraverso due aumenti del credito concessi nel 2007 e 2008 rispettivamente, è stato possibile raggiungere la dotazione attuale. Sono state così colmate le lacune finanziarie dichiarate nei crediti quadro 2008–2011 e gli attuali deficit di liquidità denunciati dai Cantoni.

Il Consiglio federale ha inoltre incaricato l'Amministrazione di valutare possibilità di finanziamento alternative e a lungo termine nell'ambito della prevenzione dei pericoli naturali. I relativi lavori sono in corso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 08.3752 Prevenzione dei pericoli naturali. Mezzi finanziari per i prossimi anni (2008–2011) (N 5.3.09, Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.6.09)

Cfr. 2009 M 08.3748

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 09.3794 Promozione del dibattito pubblico sull'ingegneria genetica nel settore non umano (S 30.11.09, Leumann)

Il postulato sostiene che le informazioni sull'ingegneria genetica verde veicolate dai media non hanno carattere scientifico bensì puramente emotivo e che, per tale ragione, nel dibattito pubblico prevalgono argomenti contrari ad essa. Il postulato chiede pertanto al Consiglio federale di assicurare la diffusione tra la popolazione dei risultati raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca scientifica in ambito di biosicurezza.

Il 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Förderung des öffentlichen Dialogs über die Gentechnik im Ausserhumanbereich» (www.bafu.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Ingegneria genetica verde: il dibattito pubblico è promosso attivamente [comunicato del 16.09.2011]; il rapporto è disponibile soltanto in lingua tedesca e francese) in risposta al postulato. Il rapporto enumera gli strumenti a disposizione e le misure intraprese, tra cui l'attività di comunicazione che accompagna i progetti, le informazioni pubblicate su Internet e l'organizzazione di conferenze, tavole rotonde e visite a siti di ricerca. Giunge alla conclusione che il dialogo tra le amministrazioni e le istituzioni della Confederazione, da una parte, e il pubblico e gli ambienti interessati dall'altra, passa attraverso numerosi canali di comunicazione e che il dibattito pubblico non è soltanto seguito passivamente ma promosso attivamente. Ciò consente al pubblico di formarsi un'opinione chiara per partecipare con cognizione di causa ai dibattiti e alle decisioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Capitolo II

Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiuti dopo due anni

Cancelleria federale

2008 M 07.3615 Sfoltimento materiale del diritto federale (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08)

La mozione incarica il Consiglio federale, a complemento del progetto parziale «Sfoltire il diritto federale» della riforma dell'amministrazione 2005–2007, di verificare la qualità materiale dell'ordinamento giuridico vigente e di procedere ai necessari aggiornamenti.

La Conferenza dei segretari generali si è occupata a varie riprese del tema (segnatamente nelle sedute del 27 giugno 2008, del 15 dicembre 2008 e del 30 gennaio 2009) e ha deciso che si procederà alla verifica materiale in occasione di future revisioni di leggi.

Lo sfoltimento materiale sarà pertanto effettuato in occasione di progetti di revisione concreti. In questo senso nel rapporto del 24 agosto 2011 Sgravio amministrativo delle imprese: bilancio 2007–2011 e prospettive 2012–2015 (www.seco.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa 2011 > 24.8.2011 Sgravio amministrativo: il Consiglio federale stila un bilancio positivo e decide nuove misure) il Consiglio federale ha previsto che le proposte di semplificazione risultanti dalle misurazioni dei costi della regolamentazione (postulati Fournier 10.3429 Misurazione dei costi della regolamentazione e Zuppiger 10.3592 Misurazione dei costi della regolamentazione) potranno servire alla semplificazione della regolamentazione. Inoltre i lavori in relazione con progetti di revisione concreti proseguono.

2009 P 06.3245 Riforma del governo. Ricomposizione dei dipartimenti in funzione delle priorità a lungo termine (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di estendere le attuali riflessioni alla riorganizzazione dei dipartimenti e di procedere alla completa ricomposizione di questi ultimi. Il Consiglio federale è pregato di studiare in particolare un modello che preveda una nuova organizzazione nonché una chiara espressione di sette priorità per la Svizzera: Dipartimento dell'equilibrio, Dipartimento della sicurezza, Dipartimento dell'apertura, Dipartimento dell'intelligenza, Dipartimento della crescita, Dipartimento della solidarietà e Dipartimento dell'ecologia. La nuova organizzazione deve creare sinergie e contribuire a ridurre le origini di blocco fra i dipartimenti.

Nella primavera del 2011 il Consiglio federale ha trattato in maniera approfondita la questione della riorganizzazione dei dipartimenti. Il 29 giugno 2011 ha preso diverse decisioni concrete; i lavori di attuazione sono in corso.

2009 P 06.3653 Riforma del governo. Ruolo del presidente della Confederazione (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois; proposta di stralcio FF 2010 6895)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio aggiuntivo del 13 ottobre 2010 concernente la riforma del Governo; ad 01.080.

Dipartimento federale degli affari esteri

2000 P 98.3396 Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)

In occasione della trattazione della mozione (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale aveva dichiarato di voler proporre al Parlamento la ratifica del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) (qui di seguito PA I) soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni fossero favorevoli. Per questo, nel 2000–2001, un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto a una consultazione preliminare degli uffici. Dato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso sempre più la garanzia della proprietà di cui all'articolo 1 PA I alle prestazioni sociali, si è reso necessario confrontare il PA I con le disposizioni della Carta sociale europea. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto ai Cantoni alla fine del 2002.

Successivamente è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e un'analisi dettagliata della questione della conformità del diritto svizzero con l'articolo 1, tenuto conto dei considerevoli e continui sviluppi della giurisprudenza europea e dell'evoluzione del diritto svizzero. Nella primavera del 2005 il rapporto è stato sottoposto agli uffici per consultazione.

Il rapporto giunge alla conclusione che la Svizzera potrebbe ratificare il PA I soltanto con una serie di riserve a favore del diritto nazionale. Per stabilire quali ulteriori riserve sono necessarie per tenere conto delle disposizioni cantonali dovrebbe dapprima svolgersi una consultazione tecnica presso i Cantoni. Tuttavia è chiaro sin d'ora che una ratifica del PA I da parte della Svizzera porrebbe diversi problemi di ordine politico, giuridico e pratico.

Per questo motivo, il Consiglio federale ha deciso di non considerare più prioritaria la ratifica (Nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, del 21 maggio 2008; FF 2008 3907). Per il momento si attiene a questa valutazione.

2006 M 05.3900 Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

La mozione chiede l'aumento del contributo svizzero per il 2006 da 5 a 25 milioni di franchi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi. Il contributo deve aggiungersi agli importi già iscritti nel budget della cooperazione allo sviluppo. Il 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, poiché non disponeva dei mezzi supplementari necessari per soddisfare la richiesta in essa formulata.

Il riesame delle priorità definite dal Consiglio federale in materia di cooperazione multilaterale della Svizzera si svolge nel quadro del messaggio sulla cooperazione internazionale 2013–2016 e non più in un documento interlocutorio separato come inizialmente previsto. Il Consiglio federale adotterà il messaggio all'inizio del 2012 e in quest'occasione vaglierà anche la possibilità di un eventuale aumento del contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria.

2008 M 08.3308 Divieto concernente le bombe a grappolo (N 3.10.08, Hiltbold; S 8.12.08; proposta di stralcio FF 2011 5323)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 6 giugno 2011 concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico; 11.036.

2008 M 08.3359 Ampliamento delle zone denuclearizzate (N 3.10.08, Markwalder Bär; S 8.12.08)

Nel 2008, rispondendo alla mozione, il Consiglio federale si è impegnato ad adoperarsi, nell'ambito della politica estera e della politica in materia di neutralità, in favore dell'aumento del numero di zone denuclearizzate e del rafforzamento dell'impatto del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). Ha perciò definito specifici obiettivi annuali nel settore del disarmo nucleare per il 2010 e il 2011 e si è pronunciato in tal senso anche nel rapporto sulla politica estera 2009 (FF 2009 5463) e nel rapporto sulla politica estera 2010 (FF 2011 927) come pure nel rapporto del 23 giugno 2010 del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511). Successivamente, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha stanziato un milione di franchi per il finanziamento di progetti di disarmo, segnatamente nel campo del disarmo nucleare e della non proliferazione. Queste attività sono oggetto di consultazioni in seno alla «Task Force Disarmo e non proliferazione nucleari», guidata dal DFAE e composta anche da rappresentanti degli altri dipartimenti interessati. Nel quadro dell'ultima Conferenza d'esame del TNP, tenutasi a New York nel maggio 2010, la Svizzera è così riuscita a consolidare il proprio profilo nel campo del disarmo nucleare. La Conferenza d'esame del TNP si è tra l'altro pronunciata a favore dello svolgimento di una conferenza regionale 2012 per la creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente. Il DFAE è in contatto con il facilitatore finlandese incaricato della preparazione di questa conferenza regionale e ha segnalato la propria disponibilità a coadiuvarlo nell'adempimento del mandato. Il DFAE ha inoltre esaminato le implicazioni giuridiche della creazione di un'eventuale zona denuclearizzata in Europa.

2009 M 08.3321 Divieto concernente le bombe a grappolo (S 18.9.08, Maury Pasquier; N 17.3.09; proposta di stralcio FF 2011 5323)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 6 giugno 2011 concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico; 11.036.

2009 P 09.3720 Affrontare il problema della pirateria marittima, in particolare in Somalia (S 8.9.09, Recordon)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare una valutazione degli interventi non militari cui la Svizzera può associarsi per cercare di risolvere il problema attuale della pirateria, in particolare al largo delle coste somale.

Conformemente al proprio mandato, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha prestato anche nel 2011 aiuto umanitario a sostegno della popolazione bisognosa in Somalia. In ragione della crisi alimentare, i contributi ordinari destinati ai progetti in Somalia (6–8 milioni di franchi) sono stati aumentati per quest'anno a 19 milioni. La lotta contro la pirateria in Somalia non rientra nel mandato dell'aiuto umanitario. Si può tuttavia supporre che attraverso il suo intervento, finalizzato in particolare a migliorare le condizioni di vita della popolazione, esso sia indirettamente in grado di fornire alternative a lungo termine allo svolgimento di attività illegali, tra cui appunto la pirateria. La DSC finanzia, tra gli altri, anche il progetto di *Vétérinaires sans Frontières*, che fornisce un sostegno mirato alle associazioni di pescatori in Puntland e stimola in questo modo l'interesse della popolazione locale per il settore ittico, con l'obiettivo di creare nuove condizioni di vita.

All'inizio del 2009 il mandato del rappresentante speciale per il Sudan è stato esteso al Corno d'Africa. Da allora, l'Ufficio del rappresentante speciale per il Sudan, il Sud Sudan e il Corno d'Africa tratta la Somalia come Paese prioritario nell'ambito del suo mandato di promozione della pace. In Somalia l'Ufficio persegue un approccio su due livelli: da un lato sostiene direttamente il Ministero somalo degli Affari costituzionali e della Riconciliazione, l'UNPOS (*United Nations Political Office for Somalia*) e le campagne del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), in particolare nell'ambito del processo di elaborazione di una costituzione; dall'altro, appoggia entità regionali (p. es. il Somaliland) allo scopo di rafforzare le strutture governative regionali e promuove il dialogo fra le varie entità. Attualmente l'Ufficio del rappresentante speciale per il Sudan, il Sud Sudan e il Corno d'Africa s'impegna in misura crescente – a livello sia bilaterale sia multilaterale – per l'attuazione del piano «*Somalia End of Transition Roadmap*», il cui obiettivo è il ripristino della pace in Somalia.

L'esercito svizzero sostiene dal canto suo il programma di sminamento dell'ONU in Somaliland con un duplice impegno: da un lato, mettendo permanentemente a disposizione dell'ONU dall'autunno del 2010 un esperto in materia di gestione delle informazioni, delle finanze e della logistica; dall'altro sostenendo puntualmente corsi di formazione in loco nel campo dell'eliminazione di munizioni inesplose, secondo il principio del «sostegno all'auto-aiuto» (potenziamento delle capacità).

Inoltre, i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri stanno elaborando, congiuntamente con l'Ufficio federale della migrazione e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, una nuova strategia per il Corno d'Africa allo scopo di coordinare meglio la collaborazione tra tutti i servizi della Confederazione che operano nel Corno d'Africa.

Dipartimento federale dell'interno

Ufficio federale della sanità pubblica

2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha adottato il Programma nazionale tabacco 2008–2012 (www.bag.admin.ch > Temi > Alcol, tabacco, droghe > Tabacco > Strategia). Uno degli obiettivi è l'adeguamento al diritto comunitario acquisito («health acquis») delle disposizioni svizzere in materia di tabacco nel quadro dei negoziati per un accordo sulla salute con l'UE. Sono pertanto oggetto di negoziati anche le condizioni quadro per la pubblicità in favore dei prodotti del tabacco. Inoltre, secondo quanto deciso dal Consiglio federale, la Svizzera deve ratificare la Convenzione dell'OMS del 21 maggio 2003 per il controllo del tabacco, che pure esige limitazioni della pubblicità, dell'attività di promozione e della sponsorizzazione per i prodotti del tabacco. Il Consiglio federale persegue questi due obiettivi e prevede di stabilire a tempo debito in una nuova legge le basi legali richieste dalle prescrizioni internazionali. Dato che da qualche tempo i negoziati con l'UE ristagnano, anche l'elaborazione della legge procede a rilento.

2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS

L'istituzione di un fondo per i pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non è ancora avvenuta. Negli anni 2000/01 è stata condotta una consultazione su un progetto di revisione del diritto in materia di responsabilità civile. Le proposte relative all'inasprimento della responsabilità del personale ausiliario e l'alleggerimento dell'onere probatorio sono state contestate. Nonostante valuti positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici, la Fondazione per la sicurezza dei pazienti non è stata finora in grado di occuparsi di tale questione.

2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS

Il tema della partecipazione ai costi è stato riproposto nel messaggio del 26 maggio 2004 sulla revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie (Partecipazione ai costi; FF 2004 3901). Il progetto è stato discusso insieme a quello del 15 settembre 2004 relativo al Managed Care (FF 2004 4951) e a quello del 26 maggio 2004 sulla libertà di contrarre (FF 2004 3837). Le Camere federali hanno deciso di non entrare nel merito dei progetti sulla libertà di contrarre e sulla partecipazione ai costi. Nella decisione del 30 settembre 2011 relativa alla revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nel settore Managed Care, le Camere hanno stabilito che la partecipazione ai costi è oggetto di un nuovo disciplinamento nell'articolo 64 LAMal. Per le prestazioni erogate al di fuori di una rete di cure integrate, l'aliquota percentuale è stata portata al 15 per cento, mentre per le prestazioni fornite o prescritte nel quadro di una di queste reti, l'aliquota percentuale rimane del 10 per cento; gli assicuratori possono inoltre rinunciare, in parte o completamente, a riscuotere la partecipazione ai costi. L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale ammonta a 1000 franchi per gli assicurati non aderenti a una rete di cure integrate e a 500 franchi per quelli che vi aderiscono. Contro questo progetto è stato lanciato un referendum.

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS

Cfr. P 03.3424

2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2004 P 02.3122 Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)

Il 26 gennaio 2009, nel quadro dell'ispezione «Designazione e verifica delle prestazioni mediche nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie», la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha esaminato il catalogo e la designazione delle prestazioni, formulando 19 raccomandazioni. Pur avendo analizzato criticamente il sistema scelto, ha espres-

samente respinto il passaggio a un sistema basato su un elenco positivo. Diverse raccomandazioni della CdG-N sono già state messe in atto dall'Ufficio federale della sanità pubblica, mentre altre sono state considerate nel quadro dell'adempimento delle mozioni 10.3353 Garanzia della qualità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, della Commissione della sicurezza sociale e della sanità CSSS del Consiglio degli Stati, e 10.3451 Per una vera e propria agenzia nazionale di valutazione della tecnologia sanitaria, del Gruppo liberale radicale. Il 26 agosto 2009, nella risposta alla mozione Schwaller 09.3717 LAMal. Riesaminare il catalogo delle prestazioni, il Consiglio federale ha respinto il passaggio a un elenco positivo delle prestazioni mediche a carico dell'assicurazione di base. La mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati il 22 settembre 2009, ma è stata respinta dal Consiglio nazionale il 2 marzo 2010.

2004 P 04.3509 Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2005 M 04.3614 Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2005 M 04.3439 Autorizzazione della diagnosi preimpiantatoria (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)

Nel 2009 il Consiglio federale ha elaborato un progetto di disciplinamento basato su un'ammissibilità di principio della diagnosi preimpianto a condizioni quadro chiare. Il disciplinamento è stato posto in consultazione e il 26 maggio 2010 il Governo ha preso atto dei risultati della consultazione decidendo di rielaborare il progetto. Le modifiche previste hanno reso necessaria una revisione della Costituzione federale (Cost.; RS 101) che, a sua volta, ha richiesto una nuova consultazione. Tra luglio e settembre del 2011 ha avuto luogo la consultazione sul secondo avamprogetto (incluse le modifiche all'art. 119 cpv. 2 lett. c Cost.).

2005 P 05.3650 Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2006 M 04.3624 Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06)

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha accolto la richiesta della mozione e, nel quadro del rapporto sul ruolo della Confederazione nella garanzia della qualità secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), ha raccomandato al Consiglio federale di intervenire più attivamente nel processo di attuazione della garanzia della qualità. A seguito di queste raccomandazioni, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha elaborato una strategia in materia. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale l'ha approvata, incaricando il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di procedere nel 2010 alla sua concretizzazione e di stabilirne le priorità. Il rapporto relativo alla concretizzazione della strategia nazionale sulla qualità («Bericht an den Bundesrat zur Konkretisierung der Qualitätsstrategie des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen»; www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Prestazioni > Garanzia della qualità > tedesco) è stato adottato il 25 maggio 2011 e il DFI è stato incaricato di preparare le basi legali per la creazione di un istituto della qualità e della sicurezza dei pazienti e per l'elaborazione di un modello di finanziamento basato sul versamento, da parte degli assicurati, di un importo forfetario, di avviare la pianificazione di un primo programma della qualità per gli anni 2012–2014 e di attuare, stabilendone le priorità, altre misure immediate per il medesimo periodo conformemente al rapporto. Nella sua lettera dell'8 novembre 2011, la CdG-S ha comunicato che per la concretizzazione mancano ancora passi fondamentali e che intende concludere provvisoriamente l'affare, con l'intenzione però d'informarsi nuovamente, fra due anni, sullo stato dei lavori relativi alla garanzia della qualità LAMal.

2006 P 05.3693 Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)

Nel quadro dell'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera» (www.bag.admin.ch > Temi > Politica della sanità > eHealth > Strategia eHealth Svizzera), adottata dal Consiglio federale il 27 giugno 2007, sono state affrontate questioni inerenti all'istituzione di buone condizioni quadro per la telemedicina. Il 3 dicembre 2010, il Consiglio federale ha preso atto dello stato d'attuazione di questa strategia (rapporto in adempimento del postulato Humbel 10.3327) e ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di prorogare sino alla fine del 2015 la convenzione quadro conclusa con i Cantoni per l'implementazione di tale strategia. Il 27 ottobre 2011, il DFI e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità hanno prorogato la convenzione sino alla fine del 2015. Quest'ultima prevede che siano messi a disposizione di «eHealth Suisse» maggiori aiuti per la pianificazione e la realizzazione di prove pilota cantonali o regionali. Inoltre sono promossi singoli progetti nazionali di attuazione, come l'istituzione di un libretto elettronico delle vaccinazioni. Benché si prefigga innanzitutto di introdurre una cartella del paziente informatizzata, la strategia tematizzerà – nell'ambito della sua attuazione federale e cantonale – anche le questioni tuttora aperte in relazione alla telemedicina.

2006 P 05.3878 Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)

Il 28 ottobre 2009, il Consiglio federale ha approvato la strategia della Confederazione sulla qualità della sanità pubblica e incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di concretizzarla e di stabilirne le priorità nel 2010. Il settore degli incentivi

costituisce uno dei campi d'azione in cui la Confederazione intende attivarsi. Il 25 maggio 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto relativo alla concretizzazione della strategia nazionale sulla qualità («Bericht an den Bundesrat zur Konkretisierung der Qualitätsstrategie des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen»; www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Prestazioni > Garanzia della qualità > tedesco), incaricando il DFI di avviarne l'attuazione. Nella fissazione delle priorità della Confederazione nella fase di transizione 2012–2014, ossia fino all'elaborazione delle basi legali per la creazione di un istituto della qualità e della sicurezza dei pazienti e per l'elaborazione di un modello di finanziamento basato sul versamento, da parte degli assicurati, di un importo forfetario, non è ancora stato possibile considerare il campo d'azione «Incentivi». Le modalità per la ripresa del tema dopo il 2015 dovranno essere stabilite in un secondo tempo.

2006 M 05.3436 Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)

Il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute e il relativo messaggio (09.076, FF 2009 6151). L'obiettivo è di migliorare la gestione strategica delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce in Svizzera. A lungo termine, il nuovo disciplinamento legale dovrebbe migliorare anche le condizioni quadro per il potenziamento della prevenzione in età avanzata. Il disegno di legge è stato dibattuto e approvato dal Consiglio nazionale il 12 aprile 2011. L'8 dicembre 2011, il Consiglio degli Stati non è entrato in materia, per cui l'affare è ritornato al Consiglio nazionale.

In questo contesto è stato elaborato un rapporto di base, con una serie di raccomandazioni per l'applicazione della legge menzionata, su come potenziare la promozione della salute e la prevenzione in età avanzata per evitare di dovere ricorrere a cure. I lavori necessari per concretizzare queste raccomandazioni saranno ripresi in vista dell'entrata in vigore della legge.

2006 M 05.3392 Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincaro (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; 08.047.

2006 P 06.3063 Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)

Il postulato incarica il Consiglio federale di appurare i motivi delle enormi differenze regionali nella fornitura e nella prescrizione di prestazioni mediche e di illustrare i vantaggi e gli svantaggi risultanti, per la popolazione interessata, dalle forti differenze nella struttura delle cure e dei costi. Lo incarica inoltre di proporre provvedimenti per evitare sia una fornitura insufficiente sia una fornitura eccessiva di prestazioni. Per verificare l'esistenza di differenze regionali nella fornitura di prestazioni mediche, l'Osservatorio svizzero della salute ha prodotto nel 2007 un primo documento di lavoro sulla domanda e sull'offerta di prestazioni mediche ambulatoriali in Svizzera. Altri documenti dell'Obsan, pubblicati nel 2008 e nel 2011, hanno fornito spiegazioni sulle differenze regionali in materia di costi nel settore della sanità e di consumo dei medicinali. Il progetto di ricerca sulla statistica dei costi e delle prestazioni condotto dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che consente di valutare dati individuali tratti dal conteggio delle prestazioni ambulatoriali, fornirà basi più complete per analizzare in futuro le differenze regionali. Nel 2011 è stata allestita, in collaborazione con tre grandi assicuratori, una vasta banca dati e sviluppata una procedura statistica che consente di valutare le differenze regionali nonostante il diverso grado di copertura cantonale. Le prime valutazioni nel settore dei medicinali saranno possibili l'anno prossimo. A sostegno della ricerca sull'assistenza sanitaria, alla fine del 2011 la Fondazione Bangerter e l'Accademia svizzera delle scienze mediche hanno avviato in comune un programma di promozione, stanziando per il periodo 2012–2016 un milione di franchi l'anno circa. Questo programma dovrebbe fornire nuove informazioni.

2006 M 05.3591 Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)

Nel 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sul tema della partecipazione ai costi (FF 2004 3901). Il Consiglio degli Stati l'ha trattato lo stesso anno. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha deciso di discuterlo insieme al progetto sul Managed Care (FF 2004 4951) e a quello relativo alla libertà di contrarre (FF 2004 3837). La partecipazione ai costi delle prestazioni in caso di maternità dovrebbe poter essere disciplinata nel quadro di questi progetti. In base a un rapporto dell'Amministrazione federale, la CSSS-N ha deciso di completare l'articolo 64 LAMal. Nella decisione delle Camere federali del 30 settembre 2011 relativa alla revisione della LAMal nel settore Managed Care, l'articolo 64 della legge prevede un nuovo disciplinamento anche della partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità: tutte le prestazioni fornite dalla 13^a settimana di gravidanza, durante il parto e fino a otto settimane dopo saranno esentate dalla partecipazione ai costi. In tal modo la mozione è completamente adempiuta. Contro il disegno di legge è stato lanciato un referendum.

2006 P 06.3380 Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani)

Le richieste del postulato concernono le disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici per quanto riguarda l'informazione sui medicinali, disposizioni attualmente oggetto di un riesame nel quadro della revisione ordinaria della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21). La procedura di consultazione sulla revisione di legge si è conclusa il 5 marzo 2010. Nell'aprile 2011, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione incaricando il Dipartimento federale dell'interno di redigere un messaggio sulla modifica della LATer. Il messaggio dovrebbe essere trasmesso al Parlamento nel secondo trimestre 2012.

2006 P 06.3438 Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)

Dagli accertamenti finora condotti dall'Ufficio federale della sanità pubblica presso gli oncologi è emerso che limitazioni nell'applicazione di medicinali oncologici non sono opportune e che, tra le misure per il contenimento dei costi, è data la priorità a discussioni con l'industria tese a ridurre i prezzi di detti farmaci. In questo senso, nel quadro dell'ammissione nell'elenco delle specialità di nuovi medicinali per la cura del cancro e dell'estensione delle indicazioni dei medicinali

registrati, da lungo tempo si esegue un esame approfondito del plusvalore terapeutico sulla base del confronto con terapie già autorizzate. Di recente sono stati pure introdotti nuovi modelli di prezzo: a seconda della corrispondente indicazione, ci si basa per esempio su un modello «capping» con una limitazione fissa dei costi terapeutici annuali, oppure viene riscossa una somma fissa per ogni trattamento. L'esperienza dimostra che in questo modo è possibile ottenere una riduzione dei prezzi rispetto a quelli proposti originariamente. Tuttavia, l'onere amministrativo che l'applicazione di tali modelli produce per gli assicuratori-malattie è notevole, dato che ogni caso va esaminato singolarmente.

2007 M 04.3243 eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07)

Il 21 ottobre 2009, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sulle raccomandazioni relative all'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera», incaricando il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di presentare entro la fine del 2010 un rapporto sui contenuti e sull'orientamento del disciplinamento legale necessario all'attuazione della strategia. Fondandosi sul rapporto del gruppo di esperti eHealth insediato dal DFI, il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento di elaborare entro il settembre 2011 un avamprogetto con le basi legali necessarie all'introduzione di una cartella elettronica del paziente. Il 16 settembre 2011, il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull'avamprogetto di legge federale sulla cartella del paziente informatizzata. Le nuove basi legali disciplinano i requisiti di sicurezza per il trattamento dei dati contenuti nella cartella (norme tecniche come le componenti infrastrutturali e norme organizzative come l'identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute o la definizione dei diritti di accesso). La legge deve inoltre garantire che le diverse soluzioni tecniche scelte dai professionisti della sanità siano compatibili fra loro e consentano uno scambio di dati standardizzato a livello nazionale. La consultazione si è conclusa il 20 dicembre 2011.

2007 M 06.3210 Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)

Il piano d'azione «Nanomateriali di sintesi» (www.bafu.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 09.4.2008) Il Consiglio federale adotta il piano d'azione «Nanomateriali di sintesi», adottato dal Consiglio federale il 9 aprile 2008, propone di prendere nel periodo 2008–2011 misure per garantire uno sviluppo responsabile nel settore dei nanomateriali di sintesi in Svizzera. Gran parte delle misure proposte sono nel frattempo state realizzate. Attualmente il Dipartimento federale dell'interno, il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni stanno stilando un rapporto sullo stato dell'attuazione e sull'impatto del piano d'azione e valutando la necessità di un intervento normativo nel settore, tenuto conto degli sviluppi sul piano internazionale. L'adozione del rapporto è prevista per il primo trimestre del 2012.

2007 M 05.3589 Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)

Cfr. M 05.3591

2007 M 05.3590 Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)

Cfr. M 05.3591

2007 M 05.3592 Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)

Cfr. M 05.3591

2007 M 05.3235 Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di attivarsi maggiormente contro le mutilazioni genitali femminili. In collaborazione con altri organi federali (Dipartimento federale degli affari esteri, Ufficio federale della migrazione [UFM], Ufficio federale di giustizia) e in linea con la «Strategia migrazione e salute (Fase II 2008–2013)» (www.bag.admin.ch > Temi > Politica della sanità Migrazione e salute) sono state adottate diverse misure di prevenzione.

Dal 2006 al 2010, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha provveduto (su mandato di Caritas Svizzera) all'istituzione e alla gestione di un servizio di mediazione sulla prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. Le richieste centrali della mozione (sensibilizzazione degli specialisti, formazione di mediatori per l'attività preventiva nelle comunità interessate, allestimento e diffusione di materiale informativo, collegamento in rete e direzione di un gruppo specializzato nazionale) sono state attuate da Caritas Svizzera nel quadro di questo mandato.

Dal 2011 al 2013 l'UFSP s'impegna, unitamente all'UFM, per la continuazione e il riorientamento del suddetto progetto. Nel quadro di un nuovo mandato, Caritas Svizzera fornisce consulenza a migranti e specialisti del settore sanitario e sociale, sviluppa e mette a disposizione delle istituzioni interessate programmi e strumenti di lavoro, di prevenzione e di sensibilizzazione. Inoltre individua possibili moltiplicatori tra i migranti, formandoli, e li sostiene nell'esecuzione di manifestazioni di prevenzione sul tema delle mutilazioni genitali femminili all'interno delle loro comunità. Per radicare durevolmente l'attività di prevenzione, le conoscenze sono trasmesse alle istituzioni cantonali che operano nel settore dell'assistenza sociale, dell'integrazione, della sanità e della protezione dell'infanzia. L'UFSP continuerà a collaborare al progetto sino alla fine del 2013.

In collaborazione con l'UFM e i principali attori in questo campo, l'UFSP pianifica per il 2012 la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare le basi (valutazioni, studi) per chiarire le future necessità d'intervento e formulare raccomandazioni per lo sviluppo di altre misure.

2007 M 06.3009 Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07)

Nelle sue risposte alle mozioni Humbel Näf 09.3275 Introduzione del monismo nella LAMal, Brändli 09.3546 Finanziamento trasparente dell'assicurazione sociale di base e Parmelin 09.3853 «LAMal. Nuovo tentativo di sbloccare una situazione insostenibile per gli assicurati», il Consiglio federale ha illustrato la propria posizione in merito alla modifica del disciplinamento del

finanziamento e al passaggio al monismo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In particolare ha dichiarato che mediante la mozione 06.3009 il Parlamento lo aveva incaricato di elaborare un disegno per un finanziamento unitario di tutte le prestazioni, ma che parallelamente, con il nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero, lo stesso Parlamento aveva deciso di seguire una soluzione che va in un'altra direzione. Per il Consiglio federale la priorità, ora, è quella di introdurre il nuovo finanziamento ospedaliero entro il termine stabilito (1° gennaio 2012), ma anche di portare avanti attivamente i lavori per introdurre un sistema di finanziamento unitario. Con decisione del 10 dicembre 2010, ha adottato il rapporto Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Attualità > 2010), che illustra i tratti fondamentali di un possibile modello senza però proporre alcuno. La discussione di massima sulla nuova verifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni avviene nell'ambito del «Dialogo sulla politica nazionale della sanità». Nel quadro delle discussioni sulla strategia nazionale della sanità, il progetto settoriale «Tariffe e valori di riferimento di un futuro finanziamento» è stato menzionato come un obiettivo importante. Nel primo semestre del 2012, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e l'Ufficio federale della sanità pubblica stileranno, con il sostegno di un esperto esterno, un rapporto volto a illustrare le diverse opzioni e la loro realizzazione.

2007 M 05.3391 Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07)

Il Consiglio federale ha affrontato la tematica dell'omologazione semplificata per i prodotti OTC già omologati nell'UE da due punti di vista: a livello di ordinanza (terzo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici) è stato semplificato l'accesso al mercato per i medicinali già omologati all'estero (disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 13 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici [RS 812.21], requisiti linguistici ridotti per preparati destinati agli ospedali, importazione semplificata di medicinali per ospedali). Le ordinanze modificate sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010.

A livello di legge (revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici, seconda tappa) sono previste ulteriori agevolazioni per l'omologazione semplificata di medicinali OTC (differenziazione tra medicinali con e senza indicazione, omologazione agevolata per medicinali utilizzati tradizionalmente, fabbricazione di piccole quantità esentate dall'omologazione). La consultazione sulla revisione di legge è terminata il 5 marzo 2010. Nell'aprile 2011, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di redigere un messaggio sulla modifica della legge sugli agenti terapeutici, che sarà presumibilmente trasmesso al Parlamento nel secondo trimestre 2012.

2008 M 06.3420 Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (S 13.12.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.308; N 5.3.08)

Le richieste della mozione riguardano la regolamentazione dell'ammissibilità dei vantaggi pecuniari prevista nella legge federale del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21). Nel quadro di un'analisi d'impatto della regolamentazione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha fatto esaminare diverse varianti di attuazione della mozione e ha presentato al Consiglio federale una proposta di adeguamento delle disposizioni vigenti. Il mandato sarà adempiuto nel quadro della revisione della LATER (seconda tappa). La regolamentazione prevista comprende, tra l'altro, il divieto di sconti in natura e misure per aumentare la trasparenza anche in materia di dispositivi medici (obblighi di pubblicazione e di contabilità). Nell'aprile 2011, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il DFI di elaborare un messaggio sulla modifica della legge sugli agenti terapeutici. La trasmissione del messaggio al Parlamento è prevista per il secondo trimestre 2012.

2008 P 08.3238 Diagnosi precoce del cancro del colon (S 10.6.08, Hêche)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la possibilità di adottare misure per diagnosticare in tempo il cancro del colon nell'ambito di un programma nazionale di «screening». Attualmente la Confederazione non dispone di basi legali che le permettano di adottare misure di diagnosi precoce di malattie non trasmissibili. Pertanto, il 30 settembre 2009, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute e il relativo messaggio (FF 2009 6151). Il disegno è stato dibattuto e accolto dal Consiglio nazionale il 12 aprile 2011. L'8 dicembre 2011 il Consiglio degli Stati non è entrato in materia, per cui l'affare è ritornato al Consiglio nazionale. Sussiste tuttavia la possibilità di fare ricorso all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per introdurre a livello nazionale misure di diagnosi precoce del cancro del colon che soddisfino i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. È il fornitore di prestazioni a dover provare che questi criteri sono adempiuti. La decisione concernente l'assunzione dei costi da parte dell'AOMS incombe al Dipartimento federale dell'interno (DFI) che si fa consigliare da una commissione specializzata. La Lega svizzera contro il cancro ha presentato nell'estate 2011 una richiesta in tal senso. La decisione del DFI sull'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione malattie obbligatoria e sulle eventuali condizioni quadro (requisiti di qualità, strutture del programma, ecc.) è attesa per il secondo semestre 2012.

2008 M 07.3290 Nuovo disciplinamento dell'automedicazione (N 4.10.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.410; S 2.10.08)

Il Consiglio federale è invitato a presentare all'Assemblea federale una modifica della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21) che semplifichi il disciplinamento dell'automedicazione e che, per quanto concerne la dispensazione dei medicinali, sfrutti meglio le competenze specialistiche disponibili. La modifica deve rendere più flessibile la distinzione tra categorie di medicinali soggetti e non soggetti a prescrizione medica senza pregiudicare la sicurezza del trattamento. La revisione ordinaria della LATER (seconda tappa) ha accolto la richiesta della mozione; la consultazione su questo testo normativo è terminata il 5 marzo 2010. Nell'aprile 2011 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e incaricato il Dipartimento federale dell'interno di elaborare un messaggio sulla modifica della legge sugli agenti terapeutici. La trasmissione del messaggio al Parlamento è prevista per il secondo trimestre 2012.

2008 M 05.3016 Indipendenza nella prescrizione e dispensazione di medicinali (N 19.3.07, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.08)

Cfr. M 06.3420

2008 P 08.3475 Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg)

Nel settembre 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Lega svizzera contro il cancro hanno commissionato uno studio per valutare se i bambini che vivono o sono cresciuti nei pressi di una centrale nucleare svizzera corrano un rischio più elevato di ammalarsi di cancro, in particolare di leucemia. I risultati sono stati pubblicati il 12 luglio 2011 sull'«International Journal of Epidemiology» (<http://ije.oxfordjournals.org>) e presentati, lo stesso giorno, a una conferenza stampa all'Università di Berna. Con i fondi stanziati nel Piano finanziario, l'UFSP finanzierà ulteriori accertamenti volti a chiarire gli effetti sulle persone, gli animali e l'ambiente di piccole dosi di radioattività e sosterrà il Comitato scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti («United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation», UNSCEAR).

2008 P 08.3493 Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 12.12.08, Heim)

Il postulato chiede al Consiglio federale di illustrare le misure previste contro la discriminazione di singoli gruppi di pazienti nell'ambito di alcuni nuovi modelli di assicurazione e quelle pensate per proteggere i dati dei pazienti nei confronti degli assicuratori. Tenuto conto dei risultati di una rilevazione sulla protezione dei dati condotta presso gli assicuratori-malattie e pubblicata il 16 giugno 2009 e vista l'importanza di questo tema, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a rendere conto, entro due anni dall'accoglimento del postulato, in merito alle misure che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha già adottato o intende adottare per proteggere i dati dei pazienti nei confronti degli assicuratori. Tuttavia, le indagini e misure necessarie a tal fine non consentono ancora di tracciare un quadro dettagliato e completo della situazione. In particolare, la complessità della materia ha ritardato l'elaborazione di ulteriori direttive concrete sulla protezione e sulla sicurezza dei dati destinate agli assicuratori-malattie, la loro successiva attuazione e correzione da parte degli assicuratori-malattie e il loro controllo da parte dell'UFSP. I lavori continueranno nel 2011. L'elaborazione del rapporto e la sua adozione da parte del Consiglio federale sono previste nel 2012.

Nella pratica, l'autorità di vigilanza ha verificato in modo sistematico il rispetto dei principi della protezione dei dati sia nell'ambito dell'esame dei documenti degli assicuratori-malattie (moduli di adesione, condizioni di assicurazione, procure) sia nel contesto degli audit correntemente eseguiti sul posto. Nell'estate del 2011 è stata emanata una nuova circolare destinata a tutti gli assicuratori-malattie con proposte che vanno nel senso del postulato.

2009 M 05.3522 Potenziale di risparmio in materia di mezzi e apparecchi medici (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare le disposizioni del diritto in materia di assicurazione malattie affinché gli assicuratori e i fornitori di mezzi ausiliari possano negoziare le tariffe per i mezzi e gli apparecchi medici a carico delle casse malati e affinché i relativi contratti siano retti dalle usuali regole per i contratti tariffari. L'autrice della mozione prevede massicci risparmi sui costi. Il Consiglio federale si è opposto a questa richiesta, poiché in quest'ambito vi sono numerosi prodotti che possono essere meglio considerati mediante il sistema esistente degli importi massimi rimborsabili. Il settore di disciplinamento dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), inoltre, è molto più esiguo di quanto supposto nella mozione, dato che i «medical devices» e i materiali d'uso utilizzati nel quadro dei trattamenti medici non sono compresi nell'EMAp. Anche nel caso di una nuova qualificazione dei contratti, la Confederazione dovrebbe allestire un elenco dei mezzi e degli apparecchi a carico delle casse malati. A tal proposito è necessario ottimizzare la struttura e uniformare la nomenclatura per i differenti mezzi e apparecchi. L'obiettivo è di stabilire un piano generale trasparente che consenta un controllo differenziato dell'evoluzione dei costi, così come la verifica e l'adeguamento regolari degli importi massimi rimborsabili ai fini di un'assistenza sanitaria opportuna e garantita a tutta la popolazione. È pertanto prevista una revisione sotto forma di verifica della nomenclatura, della struttura dell'elenco e degli importi massimi rimborsabili. Tuttavia questo lavoro non ha ancora potuto essere avviato. Per rispondere alla richiesta della mozione di contenere i costi, il Dipartimento federale dell'interno ha già adottato diverse misure e il 1° gennaio 2011 ha adeguato l'EMAp: da un lato sono stati stralciati i contributi per i mezzi ausiliari per la vista nei casi in cui i problemi non sono causati da un'altra malattia primaria e dall'altro sono stati ridotti gli importi massimi rimborsabili per i prodotti per l'incontinenza, gli apparecchi e le strisce adesive per misurare la glicemia.

2009 M 05.3523 Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (N 19.3.07, Humbel Näf; S 2.10.08; N 3.3.09)

Cfr. M 05.3522

2009 P 08.3935 Aumento dei parti cesarei (S 18.3.09, Maury Pasquier)

Il postulato chiede al Consiglio federale di allestire un rapporto che illustri, in primo luogo, le cause e gli effetti dell'elevato tasso di parti cesarei in Svizzera e, secondariamente, proponga misure per contrastare le ripercussioni negative delle nascite per parto cesareo sulla madre e sul bambino, nonché sul sistema sanitario. L'Ufficio federale della sanità pubblica sta allestendo il rapporto che sarà presentato entro la fine del 2012.

2009 P 04.3797 Promozione di una sana alimentazione (N 19.3.09, Humbel Näf)

Il Consiglio federale è invitato, in collaborazione con l'industria alimentare, a migliorare la dichiarazione del valore nutritivo sulle derrate alimentari e a limitare la pubblicità di prodotti malsani destinata ai bambini. Nel 2010 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha elaborato il progetto «Un marchio per la Svizzera», il cui obiettivo era l'introduzione di una caratterizzazione del valore nutritivo facoltativa, semplice e comprensibile. Il progetto ha però incontrato l'opposizione dell'industria alimentare e del commercio e non ha dunque potuto essere realizzato. Il Consiglio federale sta ora pianificando di introdurre anche in Svizzera la caratterizzazione del valore nutritivo obbligatoria nell'UE. Per quanto riguarda la pubblicità per prodotti malsani destinata ai

bambini, l'industria alimentare si è impegnata, nel quadro dell'iniziativa dell'UFSP «actionsanté», a non destinare alcuna pubblicità ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

2009 M 08.3519 Modifica della legge sui trapianti (S 18.12.08, Maury Pasquier; N 27.5.09)

La consultazione relativa alla revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti (RS 810.21) è stata condotta dal 29 luglio al 21 ottobre 2011. Nel secondo trimestre 2012, il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà sul seguito della procedura. L'adozione del messaggio è prevista per la fine del 2012.

2009 M 08.3827 Swissmedic. Maggiore trasparenza (S 18.3.09, Altherr; N 11.6.09)

Il mandato è adempiuto nel quadro della revisione (seconda tappa) della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21). La consultazione si è conclusa il 5 marzo 2010. Nell'aprile 2011, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di redigere un messaggio sulla modifica della LATer. Il messaggio dovrebbe essere trasmesso al Parlamento nel secondo trimestre 2012.

2009 P 09.3521 Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (S 17.9.09, Forster)

In collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha elaborato un rapporto e formulato raccomandazioni per la prevenzione. Il progetto del rapporto è attualmente in consultazione presso gli esperti e i servizi federali.

2009 P 09.3579 Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (N 25.9.09, Schmid Barbara)

Cfr. P 09.3521

2009 P 09.3665 Studio sulla farmacodipendenza e sul fenomeno dei medicinali assunti come «smart drugs» (N 25.9.09, Fehr Jacqueline)

Alla fine del 2009, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha avviato il progetto «Monitoraggio svizzero delle dipendenze», nel cui ambito sono rilevati dati relativi al comportamento in materia di consumo nei settori delle sostanze legali che generano dipendenza, delle droghe illegali e dell'abuso di medicinali. I risultati saranno illustrati in un rapporto che il Consiglio federale presenterà al Parlamento all'inizio del 2013.

2009 M 09.3089 Costi dei medicinali e parte propria alla distribuzione (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09)

La questione della differenziazione della parte propria alla distribuzione secondo il canale di distribuzione è strettamente connessa alla competenza in materia di dispensazione e alla dispensazione diretta. Nel quadro della revisione ordinaria (seconda tappa) della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), il Consiglio federale aveva proposto una limitazione della dispensazione di medicinali da parte dei medici. Questa misura è stata fortemente dibattuta durante la consultazione durata fino al 5 marzo 2010. Il 6 aprile 2011, sulla base dei risultati della consultazione, il Consiglio federale ha deciso di trattare separatamente dalla revisione della LATer la questione della limitazione della dispensazione di medicinali da parte dei medici. A tal fine ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di presentare entro la fine del 2012 una proposta per il seguito della procedura.

Ufficio federale di statistica

2002 P 01.3733 Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)

In Svizzera, vi è una grande varietà in termini di offerta di strutture d'accoglienza per bambini e di enti promotori; la maggior parte delle competenze in materia inoltre spetta ai Cantoni e ai Comuni. È quindi alquanto complesso elaborare una statistica quantitativa e tipologica dei posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare. Attualmente, la statistica pubblica è in grado di fornire solo parzialmente le informazioni richieste nel postulato. L'Ufficio federale di statistica (UST) dispone dal 2001 di dati sull'utilizzo delle strutture di custodia extrafamiliare dei bambini. Sul fronte dell'offerta, i dati disponibili (relativi al numero di asili nido e di doposcuola, agli addetti in tali istituzioni e al grado prescolastico a livello nazionale e cantonale), non sono sufficienti per realizzare una statistica completa. Per quanto riguarda l'ammontare dei costi sostenuti per la custodia extrafamiliare, si rinvia ai dati dell'indagine sul budget delle economie domestiche (IBED). I dati relativi alla custodia extrafamiliare dei bambini sono stati pubblicati nel rapporto sulle famiglie 2008 e sono disponibili sul portale Statistica svizzera dell'UST, dove vengono regolarmente aggiornati.

Una prima panoramica delle informazioni disponibili e dei dati mancanti è già stata elaborata. L'UST sta redigendo un rapporto di valutazione da intendersi quale studio di fattibilità per realizzare una statistica completa sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare. Il rapporto sarà pronto per la primavera 2012 e presenterà varianti di attuazione valutandone la fattibilità; inoltre proporrà un set di indicatori sul fronte dell'offerta e dell'utilizzo delle strutture d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare. Su questa base, nel 2012 l'UST potrà decidere come proseguire.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068 Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)

Le questioni attinenti alla promozione della proprietà di abitazioni mediante fondi della previdenza professionale saranno analizzate nel rapporto sul secondo pilastro, la cui approvazione è prevista per la metà del 2012. Oggetto di discussione sarà tra l'altro l'opportunità di estendere agli invalidi il diritto di prelevare fondi del secondo pilastro per accedere alla proprietà di un'abitazione.

2003 P 03.3434 Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)

I preparativi per la riforma dell'AVS sono stati avviati nel 2011. Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento un messaggio in materia nel corso della legislatura 2011–2015. Nella seconda metà del 2012, una volta valutati i progetti di ricerca presentati, l'Esecutivo definirà gli ulteriori passi da compiere e le grandi linee della futura riforma. Con i preparativi si getteranno le basi per l'elaborazione di soluzioni che tengano debito conto delle proiezioni finanziarie dell'AVS e dell'evoluzione demografica. L'indicizzazione delle rendite rientra tuttora in questo contesto.

2005 M 03.3454 Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)

Scopo della mozione è rendere il finanziamento dell'AVS più trasparente versando integralmente al Fondo di compensazione il punto percentuale IVA riscosso in favore dell'AVS. Il 30 giugno 2004 il Consiglio federale ha deciso di trattare il tema della separazione tra il bilancio dell'AVS/AI e quello della Confederazione (che implica anche la separazione, chiesta dalla mozione, dei flussi finanziari derivanti dal punto percentuale IVA in favore dell'AVS) nell'ambito della revisione finalizzata a consolidare a lungo termine l'AVS (12^a revisione).

2005 P 03.3570 Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)

Con l'entrata in vigore della legge federale del 13 giugno 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità (RS 831.27), il 1° gennaio 2011 è stato istituito un fondo AI indipendente e si è così separata la contabilità dell'AI da quella dell'AVS. La riduzione del consiglio di amministrazione richiesta era già avvenuta il 1° gennaio 2008. Nel messaggio dell'11 maggio 2011 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione invalidità (6^a revisione AI, secondo pacchetto di misure; FF 2011 5133) il Consiglio federale ha proposto regole d'intervento in caso di problemi finanziari dell'assicurazione invalidità; regole simili saranno messe a punto anche per l'AVS nella prossima revisione della LAVS.

2005 P 05.3070 Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani; proposta di stralcio FF 2011 5133)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio dell'11 maggio 2011 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione invalidità (6^a revisione AI, secondo pacchetto di misure); 11.030.

2005 M 04.3623 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)

I preparativi per la riforma dell'AVS sono stati avviati nel 2011. Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento un messaggio in materia nel corso della legislatura 2011–2015. Nella seconda metà del 2012, una volta valutati i progetti di ricerca presentati, l'Esecutivo definirà gli ulteriori passi da compiere e le grandi linee della futura riforma. Con i preparativi si getteranno le basi per l'elaborazione di soluzioni che tengano debito conto delle proiezioni finanziarie dell'AVS e dell'evoluzione demografica. Nel quadro dei preparativi si valuteranno anche modelli conformi alla richiesta della mozione.

2007 P 06.3783 Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani)

Nel rapporto sul futuro del secondo pilastro saranno indicati gli ambiti della previdenza professionale in cui la trasparenza è ancora insufficiente e avanzate proposte per aumentarla. Il rapporto sarà adottato dal Consiglio federale a metà 2012.

2007 P 07.3325 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completiva nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein)

I preparativi per la riforma dell'AVS sono stati avviati nel 2011. Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento un messaggio in materia nel corso della legislatura 2011–2015. Nella seconda metà del 2012, una volta valutati i progetti di ricerca presentati, l'Esecutivo definirà gli ulteriori passi da compiere e le grandi linee della futura riforma. Con i preparativi si getteranno le basi per l'elaborazione di soluzioni che tengano debito conto delle proiezioni finanziarie dell'AVS e dell'evoluzione demografica. Per il momento è ancora impossibile dire se, oltre alle possibilità di flessibilizzazione della previdenza professionale già contemplate dalla riforma strutturale, saranno previste altre misure per incentivare la permanenza nel mondo del lavoro.

2007 P 07.3725 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)

Il postulato chiede al Consiglio federale di proporre misure concrete per migliorare la protezione dei bambini dalla violenza domestica. Il rapporto è in fase di preparazione presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L'allestimento del rapporto è accompagnato da un gruppo di lavoro composto da delegati dei Cantoni (Conferenza dei governi cantonali, Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti), degli uffici federali competenti (Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale della migrazione), della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù e della Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari. Il rapporto sarà completato presumibilmente nel corso del 2012.

2008 P 08.3235 Rendite vedovili (N 18.9.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 07.3276)

Il rapporto sulla situazione economica delle vedove e dei vedovi in adempimento del postulato sarà adottato dal Consiglio federale presumibilmente nel primo trimestre 2012.

2008 M 06.3466 Determinazione del reddito da invalido (N 22.6.07, Robbiani; S 18.12.08; proposta di stralcio FF 2011 5133)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio dell'11 maggio 2011 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione invalidità (6^a revisione AI, secondo pacchetto di misure); 11.030.

2008 M 07.3430 No a tariffe e costi ospedalieri più elevati per i pazienti dell'assicurazione invalidità (N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08)

La mozione chiede di adeguare la legge del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (RS 831.20) affinché gli ospedali pubblici o che beneficiano di sussidi pubblici fatturino ai pazienti dell'assicurazione invalidità le stesse tariffe e spese che fatturano ai pazienti dell'assicurazione malattie obbligatoria. Nei dibattiti parlamentari sulla 6^a revisione AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b; FF 2011 5133) si va profilando l'idea di creare per l'AI una base legale che riprenda la chiave di ripartizione dei costi dell'accordo del 1987 (l'80 % a carico dell'assicurazione, il 20 % a carico del Cantone). Questa soluzione è un compromesso tra la decisione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità del maggio 2008 (il 100 % dei costi ospedalieri conteggiabili a carico degli assicuratori AINF/AM/AI) e la richiesta della mozione. La base legale sarà tuttavia introdotta separatamente dalla revisione 6b dell'AI.

2009 P 08.3934 Visione d'insieme delle nostre assicurazioni sociali (S 18.3.09, Kuprecht)

I preparativi per la prossima riforma dell'AVS sono stati avviati nel 2011. Una volta che il Consiglio federale avrà definito le grandi linee della riforma (fine 2012), sarà redatto il relativo rapporto (cfr. anche P 05.3781).

2009 P 09.3161 Sicurezza sociale. Esame delle conseguenze degli effetti soglia (S 4.6.09, Hêche)

Il postulato chiede che la Confederazione, di comune accordo con i Cantoni, analizzi gli effetti soglia nelle politiche sociali, faccia il punto sulla situazione nei Cantoni e studi le possibilità di ridurli o sopprimerli. Il rapporto è elaborato dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, affiancata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali; dovrebbe essere terminato nel corso del 2012.

2009 P 05.3781 Assicurazioni sociali. Piano dettagliato del finanziamento fino al 2025 (N 9.3.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

I preparativi per la prossima riforma dell'AVS sono stati avviati nel 2011. Una volta che il Consiglio federale avrà definito le grandi linee della riforma (fine 2012), sarà redatto il relativo rapporto (cfr. anche P 05.3781).

2009 P 09.3655 Assicurazione universale di reddito (N 25.9.09, Schenker Silvia)

Il postulato invita il Consiglio federale a esporre il proprio parere su una riforma globale del sistema delle assicurazioni sociali secondo il modello dell'assicurazione universale di reddito. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in collaborazione con altri uffici federali, ha studiato questo modello e diversi tipi di riforma, mettendoli a confronto con il sistema attuale di copertura del reddito dei lavoratori in caso di perdita di guadagno. Il progetto di rapporto è pronto ed è stato sottoposto al parere dei Cantoni, che dovranno esprimersi entro la fine di gennaio 2012. Non appena vi avrà integrato i pareri dei Cantoni, il Consiglio federale adotterà il rapporto, presumibilmente nel primo semestre 2012.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES

Con il rapporto La formazione musicale in Svizzera (www.bak.admin.ch > Creazione culturale > Formazione culturale > Formazione musicale), elaborato in adempimento di diversi postulati (Daniöth 99.3502 Promozione della formazione musicale, Bangerter 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale, Gysin 99.3507 La promozione della musica da parte della Confederazione e Meyer-Schatz 01.3482 Gioventù e musica) e adottato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005, il mandato d'esame è stato assolto. Nel rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005, il Consiglio federale ha pertanto proposto di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura. Questa legge è stata approvata dal Parlamento nel dicembre del 2009 (FF 2009 7631; cfr. art. 12 Promozione della formazione musicale). Il 17 giugno 2010 il Consiglio nazionale ha deciso di sospendere lo stralcio del postulato fino alla decisione sull'iniziativa popolare federale «Gioventù + Musica».

2000 P 00.3283 Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES

Il timore espresso nel postulato che la partecipazione degli studenti al finanziamento dei propri studi potesse aumentare in maniera incontrollata, escludendo così di fatto dalla formazione terziaria le classi culturalmente o socialmente svantaggiate, si è rivelato infondato. Inoltre, la politica di armonizzazione perseguita congiuntamente dai Cantoni ha ottenuto un primo, importante successo con l'approvazione, il 18 giugno 2009, del concordato sulle borse di studio. La ratifica è attesa nel 2012. Nel messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016 il Consiglio federale riferirà sui dibattiti in corso sul concordato sulle borse di studio e sulle tasse universitarie e proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 00.3276 Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR

Le questioni sollevate nel postulato sono esaminate nel quadro dei lavori d'attuazione del rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sul governo d'impresa (FF 2006 7545) e dell'iniziativa parlamentare 07.494 Possibilità del Parlamento di influire sugli obiettivi strategici delle unità rese autonome, depositata dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale. Il

Consiglio federale prenderà posizione nel messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016.

2002 P 01.3456 Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES

Per non arrecare pregiudizio al progetto di Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il Parlamento ha rinunciato al progetto iniziale di integrare nuovi contenuti nella legge del 6 ottobre 2006 sui sussidi all'istruzione (RS 416.0) entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Ciononostante ritiene urgentemente necessario migliorare in altro modo l'armonizzazione nel settore dei sussidi all'istruzione. In questo contesto occorrerà tenere conto anche di altri interventi parlamentari (mozione 06.3178 Armonizzazione dei sussidi all'istruzione, della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, postulato Pfister Theophil 06.3300 Prestiti di studio, postulato Leumann 06.3304 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale e postulato Randegger 06.3342 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale) dal tenore in parte diverso da quello del presente postulato. Il sistema svizzero delle borse di studio va migliorato sulla base dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio, adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione nel giugno del 2009 e la cui entrata in vigore è prevista nel 2012, non appena vi avranno aderito almeno dieci Cantoni.

2005 P 04.3658 Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)

La richiesta avanzata nel postulato e correlata al messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 (FF 2007 1131) è stata trattata nel quadro dei dibattimenti e delle decisioni relative a questo messaggio. Un equilibrio ottimale tra insegnamento e ricerca nel settore universitario e un ruolo di primaria importanza dell'insegnamento sono preoccupazioni costanti del Consiglio federale e saranno pertanto trattati e discussi anche nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016, nel quale sarà proposto lo stralcio del postulato.

2006 M 05.3360 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Per dare una casa comune ai settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di riorganizzare i dipartimenti. La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, incluso il settore dei politecnici federali, sarà trasferita dal Dipartimento federale dell'interno al Dipartimento federale dell'economia, cui è già aggregato l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Considerato che la riorganizzazione diverrà effettiva dal 2013, le pertinenti basi legali dovranno essere adeguate entro la fine del 2012.

2006 M 05.3378 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Cfr. M 05.3360

2006 M 05.3379 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Cfr. M 05.3360

2006 M 05.3380 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Cfr. M 05.3360

2006 M 05.3381 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Cfr. M 05.3360

2006 P 06.3342 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)

Cfr. P 01.3456

2006 P 06.3304 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)

Cfr. P 01.3456

2006 P 06.3497 Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)

Su incarico della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, i promotori del Dizionario storico della Svizzera (DSS) hanno elaborato una descrizione del progetto sul futuro del DSS (aprile 2010), nel quale sono state definite le possibili attività e priorità e chiarite le possibili forme d'organizzazione. Informazioni e proposte sull'ulteriore procedura in quest'ambito saranno presentate al Parlamento nel quadro del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016, nel quale sarà proposto lo stralcio del postulato.

2007 M 07.3283 Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07; S 25.9.07)

Sulla base del rapporto del novembre 2009 su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua (www.bbt.admin.ch > Temi > Formazione continua), elaborato dal Dipartimento federale dell'economia (DFE) in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di elaborare entro la fine della legislatura 2011 un avamprogetto di legge sulla formazione continua. La procedura di consultazione è stata aperta il 9 novembre 2011.

2007 P 07.3315 Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi)
Cfr. P 00.3276

2007 P 07.3552 Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)

Conformemente al Piano nazionale svizzero per il calcolo di grande potenza e la sua messa in rete, approvato dal Consiglio federale nel 2009, entrerà in esercizio a Lugano-Cornaredo il nuovo centro di calcolo ad alte prestazioni del Centro svizzero di calcolo scientifico. La prosecuzione dell'attuazione della strategia e il suo finanziamento nel periodo 2013–2016 saranno oggetto del messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016, nel quale sarà proposto lo stralcio del postulato.

2009 M 07.3582 Creazione di un parco svizzero dell'innovazione (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 4.6.09; proposta di stralcio FF 2011 7811)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 9 novembre 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; 11.069.

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

- 2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00; proposta di stralcio FF 2010 6645) – in precedenza DFF/AFF*
- 2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00; proposta di stralcio FF 2010 6645) – in precedenza DFF/AFF*
- 2005 P 05.3069 *Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.2005, Nordmann; proposta di stralcio FF 2010 6645)*

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del 1° ottobre 2010 concernente lo stralcio di interventi parlamentari pendenti sugli averi non rivendicati; 11.013.

- 2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)*

Nel suo messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895) il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato. Sulla scorta della decisione di rinvio presa il 4 marzo 2004 dal Consiglio nazionale e di numerosi interventi parlamentari che rilevano la necessità di una riforma e chiedono nuove proposte, il 26 agosto 2009, dopo una discussione di principio, il Consiglio federale ha deciso di proseguire la riforma. Ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con la Cancelleria federale, di presentare un messaggio aggiuntivo sulla riforma del Governo contenente proposte tese a rafforzare il Collegio governativo e la presidenza della Confederazione. Il 13 ottobre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio aggiuntivo concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895). Il disegno verte in particolare sul prolungamento del mandato del presidente della Confederazione, sul ricorso a ulteriori segretari di Stato a sostegno dei capi dipartimentali e sul perfezionamento della preparazione delle sedute governative.

- 2002 P 01.3261 *Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321)*
- 2002 P 01.3329 *Società per azioni. Principi della corporate governance (N 5.10.01, Walker Felix, S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1–3*
- 2002 P 02.3086 *Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)*
- 2002 P 02.3489 *Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1–5 e 7–9*
- 2003 M 02.3470 *Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)*
- 2006 P 06.3026 *Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321)*

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali); 08.011.

- 2002 P 01.3673 *Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi; proposta di stralcio FF 2010 5667)*
- 2002 P 02.3474 *Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2010 5667)*
- 2002 P 02.3475 *Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2010 5667)*

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio dell'8 settembre 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento); 10.077.

- 2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga Simonetta; S 4.6.02)*

Nel 2002–2003 le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito dei lavori di revisione totale della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51). Sono state altresì formulate proposte di attuazione che prevedevano modifiche, oltre che nel diritto in materia di lotterie, anche in quello in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, una volta conclusa la consultazione, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di revisione. Alla luce della mutata situazione, il Dipartimento federale dell'economia ha deciso di attuare varie richieste della mozione – insieme ad altre tese a rafforzare la protezione materiale dalla concorrenza sleale – nell'ambito di una revisione parziale della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Il 17 giugno 2011 il Parlamento federale ha adottato la modifica della LCSI (RU 2011 4909). L'entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2012. Le modifiche chieste mirano ad aumentare la protezione contro le pratiche d'affari sleali e in particolare offrono maggiori possibilità di procedere contro sistemi piramidali, condizioni commerciali generali abusive e promesse di vincita ingannevoli (art. 3 cpv. 1 lett. r e art. 10 cpv. 3–5 LCSI). Altre richieste della mozione saranno esaminate in occasione degli imminenti lavori relativi all'attuazione del controprogetto all'iniziativa ritirata «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», che sarà sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni l'11 marzo 2012.

- 2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)
2007 M 03.3212 Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07)

Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha posto in consultazione il pertinente avamprogetto e il 16 dicembre 2009 ha preso atto dei risultati. In considerazione dell'esito controverso della consultazione, ha poi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di verificare nuovamente un eventuale rafforzamento della protezione dal licenziamento. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione il corrispondente avamprogetto di legge, che conferma il principio secondo cui la disdetta pronunciata contro il «whistleblower» è valida, anche se è abusiva. Si propone tuttavia di aumentare l'indennità massima dovuta, che sarà pari a 12 mesi di salario invece dei sei previsti attualmente. La procedura di consultazione si è conclusa il 14 gennaio 2011. Le opinioni in merito all'avamprogetto sono state molto controverse. Il Consiglio federale deciderà come procedere nel 2012.

- 2005 P 04.3250 Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli; proposta di stralcio FF 2011 8025)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 16 novembre 2011 concernente una modifica del Codice civile (Autorità parentale); 11.070.

- 2006 M 05.3232 Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sullo stralcio della mozione (www.ejpd.admin.ch > Temi > Stato & Cittadino Progetti di legislazione in corso > Progetti conclusi > Servizio universale > Rapporto del Consiglio federale sullo stralcio della mozione 05.3232) (art. 122 cpv. 3 lett. a della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento).

- 2006 M 05.3713 Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 04.405; S 18.12.06)

L'Ufficio federale di giustizia ha incaricato una commissione peritale di elaborare proposte per una revisione delle disposizioni in materia di compensazione previdenziale (art. 122–124 del Codice civile; RS 210). Oltre a ottimizzare il quadro legislativo, occorre soprattutto riesaminare il regime legale per i divorzi successivi al sopraggiungere di un caso di previdenza: in futuro il coniuge beneficiario non dovrà più accontentarsi di un'adeguata indennità, ma avrà diritto alla metà del capitale di copertura, purché questo sia stato finanziato durante il matrimonio e sia ancora disponibile al momento del divorzio. La commissione peritale ha concluso i lavori nella prima metà del 2009. Sulla base delle proposte formulate, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato un pertinente avamprogetto, che il Consiglio federale ha poi posto in consultazione il 16 dicembre 2009. Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati perlopiù positivi della consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio, che presumibilmente sarà adottato nel 2012.

- 2007 P 07.3420 Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer)

Con il sostegno di un gruppo composto da rappresentanti dei tribunali della Confederazione, dei tribunali cantonali e del mondo della scienza, nel 2008 l'Ufficio federale di giustizia ha conferito il mandato per uno studio scientifico e una valutazione completa da effettuare sull'arco di oltre quattro anni. Il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha presentato un rapporto sui risultati intermedi della valutazione della nuova organizzazione giudiziaria federale (FF 2010 4251). È in corso una seconda fase di valutazione. Il rapporto finale del Consiglio federale sarà pubblicato nel 2013.

- 2007 M 06.3554 Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)

- 2007 M 06.3170 Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07)

Le mozioni chiedono al Consiglio federale di elaborare un disegno di legge che punisca il mero consumo di pornografia dura e rappresentazioni di cruda violenza. Tale richiesta sarà attuata nell'ambito del previsto progetto di armonizzazione dei limiti di pena della Parte generale del Codice penale (oggetto incluso nelle grandi linee del programma di legislatura 2007–2011; cfr. FF 2008 665) oppure nell'ambito dell'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2007 sulla protezione dei fanciulli dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Altri oggetti nel programma di legislatura 2007–2011; cfr. FF 2008 665).

Il Consiglio federale viene inoltre incaricato di portare a 12 mesi l'obbligo di conservazione dei dati marginali (cfr. art. 15 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, LSCPT; RS 780.1) e di prevedere una sanzione per l'inosservanza di questo obbligo. Tali richieste sono già confluite nella modifica in corso della LSCPT; il pertinente avamprogetto con rapporto è stato posto in consultazione nel 2010. Attualmente sono in fase di elaborazione il messaggio e il disegno di legge.

Per il resto, è stata richiesta l'armonizzazione dell'elenco dei reati per l'«inchiesta mascherata» (art. 4 della legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata; RS 312.8) e la «sorveglianza delle telecomunicazioni» (art. 3 LSCPT), nonché l'inserimento delle fattispecie di «possesso di pornografia dura» e di «possesso di rappresentazioni di atti di cruda violenza» in questi elenchi. Tali richieste sono già state soddisfatte con l'approvazione del nuovo Codice di procedura penale (RS 312.0; cfr. art. 269 cpv. 2 lett. a e art. 286 cpv. 2 lett. a). Infine, il Consiglio federale è invitato a verificare le misure giuridiche necessarie per impedire la pedopornografia e le rappresentazioni di atti di cruda violenza in Internet; in particolare, deve esaminare se i provider possano essere obbligati: (a) a mettere gratuitamente a disposizione degli utenti di Internet i programmi necessari a filtrare i contenuti, nonché ogni altra informazione necessaria al loro impiego e (b) a scansionare regolarmente i loro server, per verificare la liceità dei dati ivi memorizzati. L'esame sarà effettuato in un gruppo di progetto nell'ambito del «Programma nazionale per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze mediatiche».

2008 M 06.3658 Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati (S 21.3.07, Heberlein Trix; N 12.3.08; S 2.6.08)

Il 23 febbraio 2011 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati (FF 2011 1987). Il disegno prevede adeguamenti di legge riguardanti il diritto privato, il diritto privato internazionale, il diritto penale e il diritto in materia di stranieri. La «strategia globale» nell'ambito della protezione alle vittime e della prevenzione chiesta dalla mozione sarà elaborata in adempimento della mozione Tschümperlin 09.4229 Matrimoni forzati. Un aiuto efficace per le vittime.

2008 M 07.3763 Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile (N 12.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 06.404 e 06.473; S 2.6.08)

Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha deciso di non proseguire la revisione e l'unificazione del diritto in materia di responsabilità civile in base all'avamprogetto del 2000. In adempimento della mozione ha invece incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di presentare un disegno e il relativo messaggio di modifica del Codice delle obbligazioni (RS 220) ed eventualmente delle leggi speciali che hanno per oggetto la prescrizione in senso lato. Il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto e rapporto esplicativo concernente tale revisione legislativa, consultazione che si è conclusa il 30 novembre 2011. Attualmente si sta procedendo alla valutazione dei risultati. Entro metà 2012 il Consiglio federale intende prendere atto dei risultati e decidere sul seguito del progetto, segnatamente sull'opportunità di presentare un disegno di modifica e il relativo messaggio.

2008 M 07.3281 Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti (N 19.6.07, Commissione degli affari giuridici CN 05.092, S 2.6.08; proposta di stralcio FF 2010 3595)

Il 4 giugno 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione, decidendo di rinunciare a elaborare una legge sui giuristi d'impresa. Per la maggior parte dei partecipanti alla consultazione, una legge sui giuristi d'impresa presenta vantaggi poco chiari, ma comporta inconvenienti manifesti, in particolare ostacola e prolunga i procedimenti amministrativi, civili e penali. Lo stralcio è stato proposto nel rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 giugno 2010; 11.011.

2008 P 08.3377 Valutazione del diritto penale minorile (N 3.10.08, Amherd)

2008 P 08.3381 Valutazione del sistema di sanzione penale delle aliquote giornaliere (N 3.10.08, Sommaruga Carlo)

I postulati invitano il Consiglio federale a stilare rapporti sulle conseguenze del nuovo Diritto penale minorile (DPMIn; RS 311.1) e sul sistema di sanzione delle aliquote giornaliere previsto dalla revisione della Parte generale del Codice penale (PG-CP; RS 311.0), entrata in vigore il 1° gennaio 2007 insieme al DPMIn. Rispondendo al postulato Amherd 08.3377, il Consiglio federale ha osservato che, per esperienza, occorre attendere circa cinque anni dall'entrata in vigore prima di poter trarre conclusioni attendibili sulle esperienze maturate con la nuova legge. Le valutazioni della PG-CP e del DPMIn sono state affidate all'Ufficio federale di giustizia. Viste le aspre critiche mosse al nuovo sistema sanzionatorio della PG-CP e le richieste di una revisione parziale in tempi rapidi, è stato tuttavia necessario concentrare i lavori di valutazione svolti dal 2008 al 2010 e il rispettivo rapporto intermedio sulle norme al centro delle critiche, riguardanti la sostituzione delle pene detentive di breve durata con pene pecuniarie e lavoro di pubblica utilità. Con l'attribuzione, alla fine del 2010, degli ulteriori lavori di valutazione a due organizzazioni specializzate esterne all'Amministrazione, la valutazione è estesa alle disposizioni del CP sull'internamento di criminali pericolosi e al DPMIn. I pertinenti rapporti finali sono previsti per l'autunno 2012.

2008 M 08.3169 Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale (N 13.6.08, Gruppo liberale-radical; S 17.12.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di rivedere l'articolo 104 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) innalzando adeguatamente l'interesse moratorio attualmente vigente (pari al 5 %), in modo da consentire al creditore di coprire i costi. Chiede anche di adeguare le rispettive disposizioni federali sugli interessi (condizioni generali).

Il 18 agosto 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all'avamprogetto di revisione del CO corredato di rapporto esplicativo. Il Consiglio federale deciderà come procedere presumibilmente all'inizio del 2012.

2009 P 09.3424 Il braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene (N 3.6.09, Sommaruga Carlo)

Il postulato incarica il Consiglio federale di procedere a una nuova consultazione del Cantoni e a una nuova valutazione concernente l'introduzione del braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene privative della libertà e di presentare un rapporto in merito.

Alla fine del 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto per una nuova revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RS 311.0), che prevede anche l'introduzione del braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene privative della libertà. Si prevede che il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il corrispondente messaggio nel corso del 2012.

2009 M 07.3449 Abuso virtuale di minori: un nuovo reato (N 19.12.07, Amherd; S 23.9.09)

La mozione chiede al Consiglio federale di rendere punibile l'abuso virtuale di minori e il tentativo di allacciare un dialogo di carattere sessuale tra un minore e un adulto in Internet. Entrambi i temi saranno valutati approfonditamente nell'ambito dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). La procedura di consultazione relativa a questo progetto si è conclusa il 30 novembre 2011. Si prevede che l'affare sarà sottoposto al Parlamento nel corso del 2012.

2009 M 08.3806 Termini di prescrizione per i reati economici (N 03.06.09, Jositsch; S 10.12.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione per il perseguimento dei reati economici. Il 12 ottobre 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto. La procedura si concluderà il 21 gennaio 2012.

Per attuare la mozione, l'avamprogetto propone quanto segue: siccome da una parte non esiste una definizione precisa del concetto di «reato economico» e dall'altra i termini di prescrizione devono essere, per quanto possibile, determinati per tutti i reati secondo il medesimo criterio, ossia la gravità oggettiva dell'atto illecito desumibile dalla pena massima comminata, il termine di prescrizione per i reati previsto in generale nel diritto penale va portato da sette a dieci anni. Tale prolungamento si applica tuttavia soltanto ai reati più gravi, passibili di «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria». Il termine di prescrizione per i delitti meno gravi rimane invariato a sette anni.

2009 M 09.3344 Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera (S 03.06.09, Luginbühl; N 10.12.09)

La mozione chiede, tenendo presenti in particolare i nuovi privilegi fiscali nei Paesi limitrofi e soprattutto in Germania, di migliorare le condizioni quadro a livello fiscale per le fondazioni svizzere. Chiede inoltre di adeguare il diritto svizzero delle fondazioni agli sviluppi europei. Attualmente nell'UE è in fase di verifica l'istituzione di una «fondazione europea», motivo per cui questa richiesta appare prematura. Il Consiglio degli Stati ha integrato la mozione con un incarico di verifica della vigilanza sulle fondazioni.

In collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato un rapporto sulla futura impostazione della vigilanza sulle fondazioni (www.ejpd.admin.ch > Temi > Comunicati > 2011 > 23.2.2011 Migliorare la vigilanza sulle fondazioni > Rapporto (in tedesco). Il 23 febbraio 2011 il Consiglio federale ne ha preso atto e ha incaricato il DFGP, insieme al DFI, di verificare entro la fine del 2012 come precisare le basi legali per la vigilanza sulle fondazioni. Attualmente il rapporto è in fase di consultazione presso le autorità cantonali di vigilanza sulle fondazioni e LPP.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sta verificando la situazione attuale dal punto di vista fiscale, mentre il DFGP si sta occupando di possibili proposte di revisione del diritto materiale delle fondazioni. I risultati del DFF e del DFGP saranno poi riuniti e, partendo da questa base, alla fine del 2012 sarà sottoposta al Consiglio federale una proposta comprendente aspetti sia fiscali che civilistici.

2009 M 09.3445 Maggiore considerazione per la sicurezza di potenziali vittime nel diritto penale (N 03.06.09, Hochreutener; S 10.12.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento alcune proposte che permettano di tenere maggiormente conto della sicurezza di potenziali vittime, oltre che del reinserimento sociale, nell'ambito della criminalità violenta nel diritto penale. In particolare vanno verificate modifiche per quanto riguarda la concessione della sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale, il quadro penale, nonché il diritto penale minorile.

Alla fine di giugno 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione una nuova revisione del Codice penale (RS 311.0), che è il risultato di una verifica approfondita del sistema sanzionatorio. In generale è previsto di dare più peso alla pena detentiva, a scapito della pena pecuniaria. In tal modo si tiene conto anche della richiesta della mozione. Si prevede che il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un corrispondente messaggio nel corso del 2012.

2009 P 09.3878 Più denunce, maggiore effetto deterrente (N 11.12.09, Fehr Jacqueline)

La problematica sollevata nel postulato è stata analizzata con l'aiuto di un gruppo di lavoro ed è poi stato stabilito come procedere. Nell'ambito del sondaggio svizzero delle vittime 2011, l'Istituto di criminologia dell'Università di Zurigo è stato incaricato di porre domande aggiuntive riguardanti il comportamento in fatto di denunce e di valutare le risposte. L'Istituto svizzero di diritto comparato è stato incaricato di effettuare uno studio. Su tale base sarà elaborato un rapporto del Consiglio federale.

Ufficio federale di polizia

2002 P 01.3009 Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)

Su proposta del Consiglio federale, secondo cui occorre attendere la conclusione del progetto di esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Dalla conclusione del progetto USIS, nella primavera del 2004, il Consiglio federale ha adottato misure d'ordine strutturale volte a instaurare un coordinamento e una collaborazione efficaci, a livello federale, tra i servizi incaricati di compiti di sicurezza.

Nel frattempo, il 17 dicembre 2010, il Consiglio federale ha designato i nuovi membri della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic). La GSic è composta dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (presidente), dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dal capo del Dipartimento federale dell'economia. Il 4 marzo 2011 il Consiglio federale ha inoltre deciso di ridurre l'Organo direttivo in materia di sicurezza a un comitato ristretto e di sciogliere lo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic) per la fine del 2011. Compiti del nuovo Comitato ristretto Sicurezza sono l'individuazione tempestiva dei problemi da affrontare nell'ambito della politica della sicurezza e, d'intesa con i servizi specializzati competenti, la presentazione di proposte alle delegazioni del Consiglio federale (GSic, Commissione Affari esteri e politica europea, Commissione Migrazione e integrazione, Commissione Questioni finanziarie e fiscali internazionali).

Inoltre, per meglio coordinare gli strumenti di sicurezza politica, la Confederazione e i Cantoni hanno istituito un meccanismo di consultazione e di coordinamento nel quadro della rete integrata per la sicurezza, che raggruppa i servizi competenti affinché la Confederazione e i Cantoni possano elaborare soluzioni efficaci in materia di sicurezza politica.

Con le decisioni del Consiglio federale del 29 febbraio 2008 e del 21 maggio 2008 di scorporare le unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) non si è effettuata soltanto una separazione in termini organizzativi, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione, per cui fedpol, in

qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come autorità che assolve esclusivamente compiti di polizia. Il Consiglio federale intende far convergere i compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in diverse leggi speciali andranno riuniti in una nuova legge federale sui compiti di polizia (LCPol), il cui avamprogetto è stato posto in consultazione dal 27 novembre 2009 al 15 marzo 2010. Non sono tuttavia stati integrati nell'avamprogetto i compiti di polizia in ambito di dogane, sicurezza militare e trasporto, disciplinati in leggi speciali e poggiati in parte su altre basi costituzionali. Questo limitato campo di applicazione è stato oggetto di critiche durante la consultazione. Dopo aver preso atto dei risultati, il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di presentare una domanda sull'ulteriore modo di procedere con la LCPol soltanto dopo aver chiarito il quadro costituzionale, chiarimento che avverrà nell'ambito del rapporto sul postulato Malama 10.3045 «Sicurezza interna. Chiarire le competenze».

2003 P 02.3742 Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)

Sulla base delle esperienze maturate con le misure di sicurezza adottate in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e l'8 settembre 2004 ha deciso di rafforzare la capacità dirigenziale in materia di politica di sicurezza, adottando misure d'ordine strutturale. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e ha incaricato la GSic di prevedere uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS di risolvere, entro febbraio 2008, la questione dell'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, coinvolgendo eventualmente il Dipartimento federale delle finanze (DFF). In occasione della seduta del 21 maggio 2008, ha poi deciso di trasferire, il 1° gennaio 2009, la parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) incaricata di svolgere compiti nel settore dei servizi d'informazione, incluso il Centro federale di situazione, dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) al DDPS. Inoltre, ha confermato la propria volontà di proseguire la sua attività governativa mantenendo l'attuale struttura dipartimentale e la composizione vigente, rinunciando quindi all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza che riunisca tutti gli organi federali con compiti in materia di sicurezza.

Dopo che il Consiglio federale ha portato a termine il trasferimento deciso entro il termine previsto, il 1° gennaio 2010 il nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione presso il DDPS, nato dalla successiva unione del SAP e del Servizio informazioni strategico, ha avviato la propria attività come servizio informazioni civile interno ed esterno della Confederazione. Il 1° gennaio 2010 sono inoltre entrate in vigore la legge del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile (LSIC; RS 121) e le ordinanze riguardanti la riorganizzazione del servizio informazioni.

Lo scorporo delle unità di informazioni del SAP da fedpol non costituisce soltanto una separazione in termini organizzativi, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione, per cui fedpol, in qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come un'autorità che assolve esclusivamente compiti di polizia. Il Consiglio federale intende ottenere una convergenza dei compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: il 27 novembre 2009 ha posto in consultazione, fino al 15 marzo 2010, un avamprogetto di legge federale sui compiti di polizia (LCPol), con l'obiettivo di riunire in un'unica legge federale i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in diverse leggi speciali. Non sono tuttavia stati integrati nell'avamprogetto i compiti di polizia in ambito di dogane, sicurezza militare e trasporto, disciplinati in leggi speciali e poggiati in parte su altre basi costituzionali. Questo limitato campo di applicazione è stato oggetto di critiche durante la consultazione. Dopo aver preso atto dei risultati, il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di presentare una domanda sull'ulteriore modo di procedere con la LCPol soltanto dopo aver chiarito il quadro costituzionale, chiarimento che avverrà nell'ambito del rapporto sul postulato Malama 10.3045 «Sicurezza interna. Chiarire le competenze».

Ufficio federale della migrazione

2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

Con questo postulato il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sull'esame delle convenzioni di domicilio concluse dalla Svizzera o dai Cantoni con altri Stati e non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica, nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere.

In virtù di questo mandato è stata affidata all'Ufficio federale della migrazione (UFM) la direzione dei lavori di redazione del rapporto e l'individuazione delle misure necessarie in risposta al postulato. A tale scopo l'UFM ha esaminato la validità di queste convenzioni in alcuni ambiti interessati direttamente dalle disposizioni delle convenzioni alla luce dei cambiamenti istituzionali e giuridici intervenuti dalla loro conclusione. Il rapporto non pretende di esaminare in maniera esaustiva la validità di tutte le disposizioni delle convenzioni ma si concentra sulle questioni sollevate dal postulato e la cui importanza sembra decisiva dal punto di vista della validità delle convenzioni e delle misure da adottare successivamente.

Dopo un esame preliminare da parte dell'UFM, è stata coordinata la collaborazione tra le unità interessate, cioè l'Ufficio federale di giustizia, la Segreteria di Stato dell'economia, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario e il Dipartimento federale degli affari esteri. Un rapporto è stato elaborato e sottoposto per consultazione agli uffici a marzo 2010. Il testo è attualmente in fase di rielaborazione poiché alcune questioni di principio necessitano ancora di consultazioni tra le unità amministrative interessate. L'UFM si prefigge di elaborare il rapporto entro la fine del 2012.

2008 M 06.3765 Piano d'azione Integrazione (N 19.12.07, Gruppo socialista; S 2.6.08)

In seguito ai mandati parlamentari derivanti dalla presente mozione e dalla mozione Schiesser 06.3445 L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza, il Consiglio federale ha esaminato lo sviluppo della politica di integrazione della Confederazione in un'ottica globale e basandosi su una consultazione di ampia portata. Il 5 marzo 2010 ha adottato il rapporto sullo sviluppo della politica di integrazione della Confederazione. L'attuale politica di integrazione va rafforzata apportando miglioramenti in diversi ambiti. Accanto all'incoraggiamento all'integrazione rimane di importanza fondamentale anche il

requisito dell'integrazione. Occorre anche dare una base più solida al concetto di integrazione come missione trasversale e compito vincolante per le strutture esistenti. Infine occorre promuovere l'incoraggiamento specifico dell'integrazione. L'Ufficio federale della migrazione si impegna ad implementare il rapporto. Il 23 novembre 2011, sulla base del rapporto, è stata avviata la consultazione sulla revisione parziale della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) nell'ambito dell'integrazione, che riprende gli elementi citati sopra. Nel quadro del messaggio sarà proposto di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.3094 Espulsione di stranieri che rifiutano di integrarsi (N 3.6.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 23.9.09)

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'iniziativa sull'espulsione e il controprogetto indiretto (FF 2009 4427). In linea con le preoccupazioni espresse nella mozione, il controprogetto indiretto concerneva la nuova regolamentazione sulla revoca delle autorizzazioni. L'iniziativa sull'espulsione è stata accolta dal Popolo e dai Cantoni il 28 novembre 2010. Nel quadro dell'elaborazione del progetto legislativo attualmente in corso, anche i motivi di revoca rilevanti del diritto degli stranieri saranno sottoposti ad un ulteriore esame. Una buona integrazione presuppone generalmente il rispetto dell'ordine giuridico svizzero, l'adesione ai valori fondamentali della nostra Costituzione, la volontà di partecipare alla vita economica e di seguire una formazione. A tale proposito, le conoscenze linguistiche sono evidentemente di importanza fondamentale. Il 23 novembre 2011 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione parziale della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20). Secondo tale progetto l'iscrizione a un corso di lingua o la prova di sufficienti conoscenze di una lingua nazionale saranno condizione necessaria affinché i membri di una famiglia provenienti da un Paese terzo possano entrare in Svizzera nel quadro di un ricongiungimento familiare. Questa condizione si applicherà ai partner sia di cittadini svizzeri che di cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di dimora. L'avamprogetto stabilisce anche i criteri che permetteranno alle autorità di valutare l'integrazione e subordina il rilascio di un permesso di soggiorno o di dimora all'adempimento di questi criteri. Nel quadro dell'attuazione di questi due progetti, le preoccupazioni espresse dalla mozione saranno prese in considerazione e il Consiglio federale proporrà pertanto di toglierla di ruolo.

2009 M 09.3005 Buone conoscenze di una lingua nazionale e integrazione quali requisiti per la naturalizzazione (N 28.5.09, Commissione delle istituzioni politiche CN 08.468; S 23.9.09; proposta di stralcio FF 2011 2567)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit); 11.022.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

2009 M 08.3589 Diritto d'autore. Compensi per gli autori invece che per processi (S 17.12.08, Stadler; N 28.5.09; proposta di stralcio FF 2012 203)

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del 9 dicembre 2011 sullo stralcio della mozione 08.3589 (Stadler) del 2 ottobre 2008; 12.011.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale

2008 M 07.3529 Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di condurre negoziati con la Turchia allo scopo di permettere a persone con la doppia cittadinanza svizzera e turca di prestare servizio militare in uno solo dei due Paesi.

Svizzera e Turchia stanno da tempo negoziando una regolamentazione della problematica nel quadro di un accordo volto a far sì che persone con la doppia cittadinanza svizzera e turca che prestano servizio militare in uno dei due Stati non siano più esposte a un perseguimento penale nell'altro Stato. Le trattative sono ancora in corso. Conformemente ai dati in possesso della Direzione consolare del DFAE non è per il momento possibile fornire indicazioni sicure riguardo ai tempi di conclusione di un accordo.

Non essendo adempiuta, la mozione non può essere tolta di ruolo.

2008 P 08.3038 Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la pianificazione temporale dei servizi militari e chiede, da un lato, che i servizi d'istruzione di base, ad esempio la scuola reclute, siano pianificati sulla base dei calendari delle scuole superiori e, dall'altro, che i servizi di perfezionamento della truppa, in particolare i corsi di ripetizione, siano strutturati con flessibilità tale da sgravare le imprese, le scuole superiori e altre istituzioni formative.

In adempimento del rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito adottato dal Consiglio federale e approvato dal Parlamento nel 2010 (FF 2010 7855), l'esercito sta concretizzando quanto in tale sede auspicato. Nel quadro del relativo ulteriore sviluppo dell'esercito, il «Sottoprogetto Istruzione» comprende i punti di cui l'autore del postulato ha chiesto la verifica. La compatibilità con i calendari accademici, soprattutto per quanto concerne le date di inizio del semestre autunnale delle scuole superiori, è uno dei requisiti fondamentali previsti per il futuro esercito. Nell'ambito del summenzionato sottoprogetto ha luogo anche una verifica delle possibilità di rendere maggiormente flessibili i servizi di perfezionamento o di diminuirne la durata.

Poiché i risultati dei summenzionati lavori di progetto saranno disponibili soltanto nel 2012, il postulato non può ancora essere tolto di ruolo.

2008 M 07.3597 Pool di trasporti a favore degli impieghi civili e militari all'estero (N 1.10.08, [Burkhalter]-Brunschiwig Graf; S 4.12.08)

Al termine dei dibattiti parlamentari relativi al rapporto del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza (FF 2010 4511) e al rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito 2010 (FF 2010 7855), il Consiglio federale considera realizzate le necessarie condizioni quadro politiche e concettuali e avvierà nel corso del 2012 i lavori volti all'attuazione della mozione.

2008 P 08.3101 Proteggere meglio la Svizzera dalla criminalità informatica (S 2.6.08, Frick) – in precedenza DFGP

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla situazione e sulle prospettive della sicurezza pubblica in Svizzera nell'era digitale, con particolare riferimento a Internet. Il rapporto dovrà, in particolare, illustrare i danni arrecati annualmente dalla criminalità informatica, l'efficacia e l'efficienza degli attuali strumenti preventivi e repressivi nello spazio cibernetico nonché i provvedimenti necessari per il rafforzamento della piazza economica svizzera.

Nel dicembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport di elaborare una strategia nazionale per la difesa informatica. Le istanze esposte con il postulato saranno debitamente considerate e troveranno risposta nell'ambito di tale strategia e della sua concretizzazione. La strategia sarà trattata in seno al Consiglio federale soltanto alla fine del primo trimestre del 2012. Inoltre, la pianificazione della sua concretizzazione è prevista soltanto nell'estate 2012. Il postulato non può pertanto essere tolto di ruolo.

2009 M 08.3100 Strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet (S 2.6.08, Burkhalter; N 3.6.09) – in precedenza DFGP

La mozione incarica il Consiglio federale di sviluppare, in collaborazione con i Cantoni e gli ambienti economici, una strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet, che includa in particolare provvedimenti tesi a impedire lo spionaggio, il furto e l'abuso di dati, come pure attacchi asimmetrici finalizzati al terrorismo.

Nel dicembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport di elaborare una strategia nazionale per la difesa informatica. Tutti gli elementi esposti nella mozione saranno debitamente considerati e troveranno risposta nell'ambito di tale strategia. La strategia sarà trattata in seno al Consiglio federale soltanto alla fine del primo trimestre del 2012. La mozione non può pertanto essere tolta di ruolo.

Difesa

2007 M 07.3270 Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN (06.050); S 20.9.07, proposta di stralcio FF 2008 2685)

La mozione incarica il Consiglio federale di intraprendere tutti i passi necessari affinché entro il 2010 possa essere garantito un effettivo di almeno 500 militari per compiti di mantenimento della pace.

Il contesto globale ha potuto essere chiarito soltanto nel quadro del rapporto del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza (FF 2010 4511) e del rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito 2010 (FF 2010 7855). Per questa ragione la mozione non ha potuto sinora essere adempiuta. Nel rapporto sulla politica di sicurezza il Consiglio federale ha deciso di incrementare a livello

qualitativo e quantitativo i contributi al promovimento militare della pace. L'entità di tale incremento e il tipo di mezzi da impiegare in futuro sono descritti nel rapporto sull'esercito. Punti essenziali della mozione sono pertanto stati confermati in occasione dell'approvazione da parte del Parlamento del decreto federale del 29 settembre 2011 concernente il rapporto sull'esercito 2010 (FF 2011 6779). I necessari concetti dettagliati, che illustreranno come sviluppare le relative capacità e in che maniera renderle disponibili, possono ora essere elaborati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. In tali concetti, che dovrebbero essere disponibili entro l'estate 2012, sarà chiarito se per realizzare il summenzionato incremento sarà necessario un adeguamento delle condizioni quadro legali, segnatamente della legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10) e dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 2002 sull'organizzazione dell'esercito (RS 513.1).

Dipartimento federale delle finanze

Segreteria generale

2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI

La mozione, trasmessa sotto forma di postulato, chiede l'istituzione di un termine legale massimo entro il quale formulare riserve in caso di conclusione di una nuova assicurazione complementare. Dopo la scadenza di questo termine, non saranno più ammesse limitazioni di questo genere.

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI

Il postulato chiede che nel caso di cambiamento dell'assicurazione complementare i vantaggi acquisiti dall'assicurato nell'assicurazione complementare, ad esempio in ragione del numero di anni di affiliazione o dell'assenza di danni, continuino a spettargli a condizione che siano previsti per gli affiliati del nuovo assicuratore.

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento una modifica legislativa ai fini di aumentare a 10 anni il termine di prescrizione minimo previsto nell'articolo 46 capoverso 1 della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1).

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI

Il Tribunale federale ha deciso (DTF 126 III 278) che il già breve termine di prescrizione di due anni previsto in caso di furto decorre dal momento del reato e non dal momento in cui si viene a conoscenza del medesimo. Questo potrebbe avere gravi conseguenze perché i diritti dei derubati potrebbero essere già caduti in prescrizione al momento in cui è scoperto il furto. La mozione invita il Consiglio federale a modificare di conseguenza le disposizioni della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1).

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scopenso (N 21.3.03, Robbiani; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI

Nel postulato si fa notare che secondo il diritto vigente, nel caso di sospensione di un contratto di indennità giornaliera LCA (ad esempio per mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro), l'impresa di assicurazione non è tenuta a informare la persona assicurata o a offrirle la possibilità di concludere un contratto d'assicurazione individuale. Il Consiglio federale è invitato a ovviare a questa ingiustizia.

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI

Il postulato incarica il Consiglio federale di esporre in un rapporto le interazioni esistenti tra l'assicurazione malattie di base e l'assicurazione malattie complementare e di elaborare adeguate proposte di legge al riguardo.

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare come sia possibile rendere socialmente più accettabile l'aumento dei premi a seguito del passaggio da un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1) a un'assicurazione individuale. A titolo di esempio è stata evocata la riformulazione delle disposizioni concernenti il passaggio o l'introduzione di un tetto all'ammontare dei premi.

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

2008 M 06.3426 Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading (S 6.3.08, Wicki; N 13.3.08; proposta di stralcio FF 2011 6109)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre a una revisione totale gli articoli 161 (Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali) e 161^{bis} (Manipolazione dei corsi) del Codice penale (RS 311.0) concernenti l'insider trading e di presentare all'Assemblea federale il relativo progetto.

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione; 11.057.

Organo direzione informatica della Confederazione

2008 M 07.3452 Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08; proposta di stralcio FF 2011 8263) – in precedenza SG

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del 9 dicembre 2011 concernente lo stralcio dal ruolo della mozione Noser 07.3452 Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT.

2009 M 09.3266 Sicurezza della piazza economica Svizzera (N 3.6.09, Büchler; S 9.12.09) – in precedenza SG

La mozione verrà considerata nella metà del 2012 nell'ambito del progetto sulla «cyber defense».

Essa richiede, come misura d'urgenza per incrementare la sicurezza della Svizzera quale piazza economica e luogo di formazione, di aumentare entro la fine del 2009 fino al 50 per cento il numero degli effettivi, rispetto al 1° gennaio 2009, delle organizzazioni competenti per contrastare la minaccia cibernetica nell'Amministrazione federale, purché queste ultime dimostrino l'accresciuto fabbisogno di personale.

Dal 1° gennaio 2011 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato di elaborare una strategia nazionale di «cyber defense» per la Svizzera. L'elaborazione di tale strategia è in ritardo ed è attesa non prima del primo trimestre del 2012. Questo periodo dovrebbe essere utilizzato per coinvolgere maggiormente l'economia, le cui necessità e prospettive sono molto importanti per conseguire l'obiettivo comune della massima sicurezza nell'ambito cibernetico.

Di conseguenza, sono in ritardo anche le relative misure d'urgenza, in particolare quelle che riguardano la mozione. Per garantire un aumento del personale, che sia coordinato e adeguato alla futura strategia di «cyber defense», occorre attendere la decisione del Consiglio federale relativa all'approvazione della stessa.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)

La crisi debitoria e finanziaria ha confermato il fatto che le ristrutturazioni delle situazioni debitorie sono in genere processi complessi, che richiedono molto tempo. Sarebbe utile introdurre un meccanismo per regolamentare il processo di conversione del debito di Stati sovrani. Negli ultimi anni la Svizzera si è adoperata affinché fosse elaborato un simile meccanismo, ma prima della crisi finanziaria ed economica la questione non risultava prioritaria. Nel frattempo nell'UE si sta profilando un dibattito che potrebbe rivelarsi in grado di imprimere un nuovo impulso alla creazione di un meccanismo di ristrutturazione dei debiti di Stati sovrani. La comunità internazionale, dal canto suo, riconosce nel debito di molti Paesi in sviluppo un grave ostacolo per la crescita, che deve pertanto essere eliminato. Nel quadro delle iniziative «Heavily Indebted Poor Countries» e «Multilateral Debt Relief», il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno avviato, in collaborazione con i principali Paesi donatori bilaterali, la completa cancellazione dei debiti multilaterali dei Paesi poveri fortemente indebitati. In questo modo si intende permettere ai suddetti Paesi di investire maggiormente nella riduzione della povertà e nell'incentivazione della crescita. La Svizzera sostiene queste iniziative.

2007 M 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi; N 25.9.07) – in precedenza AFC

La mozione incarica il Consiglio federale di negoziare e concludere una modifica della Convenzione di doppia imposizione con la Germania (CDI-D), che garantisca un'equa imposizione del personale di volo impiegato presso le compagnie aeree tedesche. Analogamente alla regolamentazione applicabile ai frontalieri, allo Stato del luogo di lavoro deve essere concesso il diritto di tassare una determinata percentuale del reddito.

Nel 2008 la Germania ha escluso una revisione parziale della CDI-D su questo punto. A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva sullo scambio di informazioni conforme al modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera e la Germania si sono risolte ad avviare negoziati volti a integrare nella CDI-D una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. Le parti hanno concordato di scindere i negoziati in due *tranches* distinte: la prima riguardante lo scambio di informazioni e altre disposizioni afferenti e la seconda la revisione generale della convenzione.

La Svizzera ha colto l'occasione dei negoziati sullo scambio di informazioni per concordare anche una soluzione per il personale di volo. La Germania si è rifiutata di approvare una soluzione duratura, ma nei negoziati si è mostrata disposta a rinunciare al proprio diritto di imposizione fino al 2016 per il personale di volo che, al momento dell'entrata in vigore della modifica della legge in materia di imposte sul reddito, ovvero il 1° gennaio 2007, era già impiegato presso una compagnia di volo tedesca e da allora ha continuato a lavorare ininterrottamente presso tale compagnia. Il protocollo è stato firmato il 27 ottobre 2010.

Nel verbale dei negoziati firmato congiuntamente è stato concordato di avviare i negoziati sulla seconda *tranche* entro due anni dalla firma del protocollo di modifica. La segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali intende ridiscutere l'imposizione del personale di volo in questi negoziati e auspica una soluzione duratura.

2007 P 06.3570 Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann) – in precedenza AFC

Il postulato invita il Consiglio federale a indicare possibili soluzioni volte ad attenuare o compensare gli svantaggi che il personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania subisce a causa della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito.

A seguito dell'urgenza di altri progetti di cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha dovuto occuparsi (attuazione della nuova politica svizzera in materia di assistenza amministrativa, trattative e attuazione della revisione di numerose convenzioni contro la doppia imposizione) e della revisione imminente della Convenzione contro la doppia imposizione con la Germania, nella quale si è perseguita una soluzione duratura per il personale di volo residente in Svizzera, la redazione del rapporto ha subito ritardi. Il rapporto richiesto è in fase di elaborazione e la sua presentazione è prevista per la prima metà del 2012.

2009 P 08.3244 Assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito fiscale. Parità di trattamento (N 18.3.09, Gruppo socialista) – in precedenza AFC

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare al Parlamento un rapporto sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale nei confronti di altri Stati, a indicare in quale misura è garantita la parità di trattamento di tutti gli Stati ed eventualmente a illustrare le misure con le quali sia possibile garantire tale parità di trattamento. Il rapporto deve inoltre esporre in particolare la prassi svizzera vigente nei confronti degli Stati Uniti in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria. Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale aveva proposto di accogliere il postulato.

La decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di applicare lo standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE nel settore dell'assistenza amministrativa in materia fiscale e di revocare la riserva da parte svizzera riguardo a tale articolo ha dato avvio a una fase di negoziazione di convenzioni con numerosi Stati, che non è ancora giunta a conclusione. I risultati della verifica della conformità delle basi legali svizzere agli standard in materia di assistenza amministrativa, operata dal «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», hanno successivamente portato a un adeguamento dell'interpretazione della politica svizzera in tale settore. Il Parlamento deve ancora esprimere la sua approvazione riguardo ad alcuni aspetti di tale adeguamento, attualmente in discussione. A causa della rapidità con cui questi sviluppi si sono verificati, il rapporto richiesto finora non avrebbe potuto offrire la necessaria attualità. Il Consiglio federale è del parere che la situazione possa ora considerarsi ampiamente consolidata. Il rapporto dovrebbe pertanto essere presentato nella prima metà del 2012.

Amministrazione federale delle finanze

2003 P 03.3071 SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.06.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Con il postulato il Consiglio federale è invitato a esercitare la propria influenza affinché vengano intentate azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich), la Confederazione dovrebbe agire autonomamente sfruttando le possibilità di esercitare azioni legali che le sono conferite dal diritto societario. Avendo appurato, sulla base di accertamenti approfonditi, la responsabilità degli ex organi di SAirGroup per una serie di azioni, il liquidatore ha adottato le misure necessarie, fra cui quelle volte a interrompere i termini di prescrizione. Secondo la nostra valutazione, in collaborazione con il comitato dei creditori, il liquidatore sta facendo il possibile per far valere eventuali diritti di responsabilità civile secondo l'articolo 754 seg. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Non è dunque possibile né opportuno che la Confederazione intervenga. A questo proposito rammentiamo che la Confederazione potrebbe essere chiamata a rispondere per l'attività dei propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione di SAirGroup secondo l'articolo 762 capoverso 4 CO. Riassumendo, il Consiglio federale giunge alla conclusione che la soluzione delle controversie finanziarie relative alla crisi di Swissair potrebbero richiedere ancora molto tempo. L'intervento parlamentare, che va nella stessa direzione del postulato Leutenegger Oberholzer 03.3155 «Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche», non deve quindi essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.06.03, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato corrisponde in larga misura al postulato 03.3071 «SAirGroup. Domanda di risarcimento» del Gruppo dell'Unione democratica di centro. In aggiunta, l'autrice del postulato chiede però al Consiglio federale di provvedere all'avvio di procedure penali e all'impugnazione di dichiarazioni di non luogo a procedere. Per quanto riguarda l'ultimo punto è necessario aggiungere che con sentenza del giugno del 2007 il Tribunale distrettuale di Bülach ha assolto una prima «serie» di 16 consiglieri di amministrazione di SAirGroup e tre persone esterne dall'accusa di danno dei creditori, amministrazione infedele, cattiva gestione, favori concessi a un creditore e falsità in documenti. Le assoluzioni sono state determinate soprattutto da motivi di carattere giuridico. Nel frattempo le procedure ancora aperte della «seconda serie» sono state archiviate. Il Cantone di Zurigo ha eseguito la procedura di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Stando al proprio rapporto del 30 marzo 2009, il Ministero pubblico zurighese ha tuttavia tratto insegnamenti a livello organizzativo. Il postulato non va quindi tolto di ruolo per le stesse ragioni per le quali non è tolto di ruolo il postulato 03.3071 del Gruppo dell'Unione democratica di centro.

2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)

Come la mozione Favre 04.3810 di uguale tenore, la presente mozione incarica il Consiglio federale di recensire in modo preciso i compiti della Confederazione e di esaminarli sistematicamente. Il 23 agosto 2006, il Consiglio federale ha dato seguito per la prima volta alla richiesta di illustrare esaustivamente i compiti dell'Amministrazione federale adottando il rapporto relativo al piano finanziario 2008–2010. Nell'allegato 4 del rapporto è descritto il portafoglio di compiti della Confederazione, composto di 13 settori di compiti e 44 compiti. Per ogni compito è commentata su una pagina l'evoluzione finanziaria (indicando, come richiesto, anche gli oneri per il personale) e sono specificati le unità amministrative coinvolte, le basi legali, gli obiettivi, le strategie e le riforme previste.

Anche la verifica dei compiti dell'Amministrazione federale richiesta dalla mozione è in fase di attuazione. Il Consiglio federale ha illustrato le misure in questione nel suo rapporto del 14 aprile 2010 sul piano di attuazione della verifica dei compiti della Confederazione. Il rapporto contiene una serie di misure attuabili a corto termine, sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012–2013 (FF 2010 6213), ma perlopiù accantonate in seguito alla decisione di non entrare nel merito. Una parte di tali misure potrà eventualmente essere riproposta nell'ambito di futuri programmi di risparmio. Il rapporto indica inoltre 25 riforme approfondite che attualmente i dipartimenti stanno realizzando sulla base di uno scadenziario adeguato ai singoli progetti, tra i quali ad esempio l'attuazione del nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali senza ripercussioni sul bilancio, la 12a revisione dell'AVS, ottimizzazioni della rete esterna o la verifica della normativa sul pensionamento di personale appartenente a categorie speciali. Molte di queste riforme mirano in primo luogo ad evitare aggravii supplementari prevedibili. In sede di consuntivo il Consiglio federale informa annualmente sullo stato di attuazione della verifica dei compiti.

2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)

Cfr. M 04.3811

2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare l'importanza dei compiti della Confederazione. I risultati devono essere presentati in un rapporto, nel quale si definisce quali compiti debbano essere svolti dalla Confederazione, quali sarebbe più efficiente svolgere in modo sussidiario, quali su base privata e dove sono possibili rinunce. La verifica dei compiti risponde adeguatamente alla richiesta del postulato. Gli strumenti per l'analisi del portafoglio dei compiti consistono in cinque strategie principali che il Consiglio federale ha adottato per valutare soprattutto le rinunce a determinati compiti, le riforme strutturali nella fornitura di prestazioni e varie forme di scorporo di compiti.

Nel 2010 è iniziata la fase di attuazione della verifica dei compiti. Il Consiglio federale ha illustrato le misure in questione nel suo rapporto del 14 aprile 2010 sul piano di attuazione della verifica dei compiti della Confederazione. Il rapporto contiene una serie di misure attuabili a corto termine, sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012–2013 (FF 2010 6213), ma perlopiù accantonate in seguito alla decisione di non entrare nel merito. Una parte di tali misure potrà eventualmente essere riproposta nell'ambito di futuri programmi di risparmio. Il rapporto indica inoltre 25 riforme approfondite che attualmente i dipartimenti stanno realizzando sulla base di uno scadenziario adeguato ai singoli progetti, tra i quali ad esempio l'attuazione del nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali senza ripercussioni sul bilancio, la 12a revisione dell'AVS, ottimizzazioni della rete esterna o la verifica della normativa sul pensionamento di personale appartenente a categorie speciali. Molte di queste riforme mirano in primo luogo ad evitare aggravii supplementari prevedibili. In sede di consuntivo il Consiglio federale informa annualmente sullo stato di attuazione della verifica dei compiti.

2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)

Nel quadro della sua strategia di risanamento, il Consiglio federale è incaricato d'impostare le riforme strutturali prioritarie per la politica finanziaria in modo che l'incremento delle uscite sia circoscritto per quanto possibile al rincaro, tenendo conto della congiuntura. Le riforme vanno attuate nei quattro settori di compiti seguenti: trasporti, educazione e ricerca, previdenza sociale e agricoltura. Bisogna evitare di trasferire gli oneri ad altri livelli istituzionali o a unità amministrative con conti speciali. Le riforme devono produrre sensibili sgravi delle finanze federali sul fronte delle uscite; gli effetti di tali sgravi devono essere quantificati.

Il Consiglio federale ha tenuto conto della richiesta della mozione nell'ambito della verifica dei compiti, definendo per 18 settori di compiti i tassi di crescita auspicati. In singoli settori di compiti non è realistico circoscrivere la crescita al rincaro, soprattutto nella cooperazione allo sviluppo (richiesta del Parlamento di aumentare la quota APS allo 0,5 % del RNL), nella previdenza sociale (evoluzione demografica e sociale), nei trasporti nonché nell'educazione e nella ricerca (investimenti importanti per la piazza economica e la crescita). Tuttavia, nella maggior parte dei settori di compiti i tassi di crescita perseguiti corrispondono al rincaro stimato (stabilizzazione in termini reali) o sono inferiori (riduzione in termini reali). Nel complesso, i tassi di crescita definiti permettono di stabilizzare la quota d'incidenza della spesa pubblica.

Nell'aprile del 2010 il Consiglio federale ha inoltre pubblicato il rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti. Il rapporto contiene una serie di misure attuabili a corto termine, sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012–2013 (FF 2010 6213), ma perlopiù accantonate in seguito alla decisione di non entrare nel merito. Una parte di tali misure potrà eventualmente essere riproposta nell'ambito di futuri programmi di risparmio. Il rapporto indica inoltre 25 riforme approfondite che attualmente i dipartimenti stanno realizzando sulla base di uno scadenziario adeguato ai singoli progetti, tra i quali ad esempio l'attuazione del nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali senza ripercussioni sul bilancio, la 12a revisione dell'AVS, ottimizzazioni della rete esterna o la verifica della normativa sul pensionamento di personale appartenente a categorie speciali. Molte di queste riforme mirano in primo luogo ad evitare aggravii supplementari prevedibili. In sede di consuntivo il Consiglio federale informa annualmente sullo stato di attuazione della verifica dei compiti.

2006 P 06.3331 Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare una panoramica delle conseguenze della privatizzazione delle imprese di telecomunicazione in Europa, in particolare su servizio universale, investimenti, concorrenza, prezzi nonché politica della sicurezza e dei media. Il postulato 06.3636 Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom, depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, chiede al Governo di rispondere alle domande poste in varie mozioni (trasmesse solo in parte) sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom e di esaminare il modello del limite del 5 per cento delle azioni. Infine, la mozione Escher 06.3306 Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un progetto sul futuro della partecipazione della Confederazione in Swisscom. Il progetto è inteso a garantire che Swisscom sia permanentemente sottratta al controllo di investitori esteri e

che sia in grado di fornire il servizio universale e di svilupparsi a lungo termine. La Confederazione dovrebbe sostanzialmente limitarsi a esercitare il proprio ruolo di legislatore e regolatore.

Le richieste dei tre interventi saranno trattate nel quadro del rapporto del Consiglio federale sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom. Il rapporto è redatto sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, coadiuvato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. L'adozione del rapporto ha subito ritardi a causa della ridefinizione delle priorità politiche e della valutazione del mercato delle telecomunicazioni attualmente in corso (rapporto in adempimento del postulato 09.3002 Valutazione del mercato delle telecomunicazioni e rapporto successivo).

2007 P 05.3662 Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.03.2007, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica. Il 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di analizzare in modo approfondito la fattibilità di una riforma fiscale ecologica (comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 1° dicembre 2011). Il Consiglio federale intende elaborare i principi base sui quali sia possibile ristrutturare il sistema fiscale, gravare in misura maggiore le attività indesiderate (ad es. il consumo di energia e l'inquinamento ambientale) e sgravare invece le attività auspiccate (ad es. il lavoro e gli investimenti) attraverso una riforma fiscale ecologica. L'insieme delle economie domestiche e delle imprese non dovrebbe pagare complessivamente più imposte rispetto ad oggi, bensì altre imposte. Così, i proventi derivanti dalla riforma fiscale ecologica sarebbero compensati da riduzioni delle imposte e delle tasse oppure ridistribuiti alle economie domestiche e alle imprese. Secondo il Consiglio federale la riforma fiscale ecologica costituirebbe un importante strumento di raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia energetica 2050. La riforma creerebbe incentivi volti alla riduzione del consumo di energia. Inoltre verrebbe migliorata la garanzia dell'approvvigionamento.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di analizzare entro metà 2012, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il Dipartimento federale dell'interno, diverse varianti di riforma fiscale ecologica e di sottoporre al Governo raccomandazioni sull'ulteriore modo di procedere.

2007 P 06.3636 Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 06.3331

2007 M 06.3306 Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)

Cfr. P 06.3331

2008 P 08.3347 Guadagni di efficienza con la ripartizione dei compiti (S 30.9.08, Maissen)

Il Consiglio federale è incaricato di indicare in un rapporto quali guadagni di efficienza sono già stati realizzati nell'Amministrazione federale, attraverso l'introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) e attraverso ulteriori progetti di riforma tesi a favorire il trasferimento di competenze ai Cantoni, nonché di indicare in quali settori sono ancora possibili guadagni d'efficienza. Di questi ultimi occorre tener conto nell'ambito della verifica dei compiti della Confederazione in corso.

Come evidenziato dal Consiglio federale nel primo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria per il periodo 2011–2015, importanti risultati in termini di efficacia ed efficienza sono attesi a seguito del trasferimento del settore delle strade nazionali tra le competenze esclusive della Confederazione. Nell'anno d'introduzione della NPC (2008) i guadagni realizzati in termini di efficienza oscillavano tra i 120 e 205 milioni di franchi; nei prossimi anni, anche grazie all'introduzione di accordi programmatici pluriennali, dovrebbero ulteriormente aumentare. Come già spiegato nel primo messaggio sulla NPC (FF 2002 2065), questi guadagni sono realizzabili solo a medio termine e pertanto non possono essere ancora quantificati. Guadagni in termini di efficienza sono attesi anche in altri settori a seguito della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, ma al momento non si possono fare affermazioni concrete in merito, fatta eccezione per il settore delle strade nazionali. Nel quadro del secondo rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale sarà tuttavia in grado di tracciare un bilancio conformemente a quanto chiesto nel postulato.

Ufficio federale del personale

2008 M 07.3289 Modifica del diritto del personale federale. Accelerare la procedura in caso di controversia tra datore di lavoro e dipendente (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN; S 30.9.08; proposta di stralcio FF 2011 5959)

La mozione chiede che la Confederazione, in qualità di datore di lavoro, debba poter risolvere rapidamente il rapporto di lavoro con i dipendenti con cui sono venute meno le condizioni per una collaborazione fruttuosa, che le possibilità di ricorso dei collaboratori siano modificate in modo che, in questi casi, si giunga rapidamente a una decisione e che sia fatto soltanto un uso molto restrittivo della possibilità di versare un'indennità. Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1). Il 12 marzo 2010 ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e sospeso la revisione della LPers fino all'approvazione di una strategia generale in materia di personale federale. Il 10 dicembre 2010 ha adottato la Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011–2015. La revisione della LPers è stata ripresa nel 2011. Il Consiglio federale ha chiesto di togliere di ruolo la mozione nel messaggio del 31 agosto 2011 concernente una modifica della legge sul personale federale; 11.049.

Amministrazione federale delle contribuzioni

2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2009 4095)

Le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, sopprimono la penalizzazione fiscale del matrimonio per i due terzi delle coppie sposate, mentre per le rimanenti la attenuano ma senza eliminarla del tutto. Un'imposizione dei coniugi equilibrata e giusta oltre che compatibile con il diritto costituzionale dovrebbe pertanto essere affrontata nel quadro di un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Dapprima bisognerebbe però decidere se per i coniugi debba continuare a valere l'imposizione congiunta o se debba invece essere introdotta la tassazione individuale indipendente dallo stato civile, come richiesto nella mozione. La procedura di consultazione sulla scelta del sistema di imposizione dei coniugi avviata alla fine del 2006 non ha però portato a un risultato chiaro (le opinioni in merito divergono considerevolmente in particolare all'interno dei partiti). Attualmente non è possibile giungere a una soluzione ampiamente condivisa e, dunque, apportare una modifica fondamentale al sistema vigente. Per queste ragioni, il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare temporaneamente alla scelta del sistema e di perseguire miglioramenti nell'imposizione delle famiglie con figli realizzabili in tempi brevi, tenendo maggiormente conto dei costi causati dai figli.

La legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, approvata dalle Camere federali il 25 settembre 2009, è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (RU 2010 455). Le famiglie con figli beneficiano ora di una riduzione dell'imposta federale diretta – mediante l'applicazione di una tariffa per genitori – e, a livello cantonale, di una deduzione nel caso in cui la custodia dei figli sia affidata a terzi. Il 10 agosto 2009 il Consiglio degli Stati ha rifiutato la proposta del Consiglio federale di togliere di ruolo la mozione.

Il 12 ottobre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare entro la pausa estiva del 2012 un progetto di legge da porre in consultazione, con il quale si intendono risolvere i due problemi principali dell'imposizione dei coniugi in ambito di imposta federale diretta: l'incostituzionalità del maggiore carico fiscale di determinati coniugi con doppio reddito e coniugi pensionati rispetto alle coppie non sposate che vivono nella stessa economia domestica (la cosiddetta penalizzazione del matrimonio) e lo squilibrio a livello di oneri fiscali tra coniugi monoreddito e coniugi con doppio reddito. Rimane aperta la possibilità di un successivo passaggio all'imposizione individuale.

2006 P 06.3042 Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)

La perizia di Christian Keuschnigg sugli effetti in termini di efficienza, redistribuzione e crescita di un sistema fiscale svizzero orientato al futuro e alla crescita (www.estv.admin.ch > Dokumentation > Zahlen und Fakten > Gutachten > Ein zukunfts- und wachstumsorientiertes Steuersystem für die Schweiz), pubblicata nell'ottobre del 2007, analizza tra le varie proposte fondamentali di riforma anche l'imposta duale sul reddito. La perizia giunge alla conclusione che dipende dall'impostazione concreta se un passaggio dall'attuale sistema all'imposta duale sul reddito comporta effetti positivi sulla crescita. Al riguardo è considerata vantaggiosa una variante che sgrava gli investimenti in modo mirato; per contro, uno sgravio del risparmio potrebbe ostacolare la crescita. Nel complesso, la perizia sostiene la tesi secondo cui l'imposta duale sul reddito rappresenta ancora un modello di riforma degno di esame per la Svizzera se impostato in maniera adeguata. Dato che il passaggio all'imposta duale sul reddito comporta altresì una semplificazione del sistema fiscale, si potrebbero registrare ulteriori guadagni in termini di efficienza che non sono stati quantificati nella perizia.

Nel rapporto sulla semplificazione dell'imposta sul reddito (www.estv.admin.ch > Dokumentation > Zahlen und Fakten > Berichte > 2010 > Vereinfachung der Einkommensbesteuerung), pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ottobre del 2010, sono stati spiegati i motivi a favore di un'imposta duale sul reddito. Inoltre, sono state trattate diverse domande sull'implementazione di un'imposta liberatoria sulla sostanza mobiliare privata (principio del debitore contrapposto a quello dell'agente pagatore, integrazione nel sistema federalistico svizzero, determinazione dell'oggetto dell'imposta, importo dell'aliquota dell'imposta liberatoria, aspetti di diritto costituzionale e di equità fiscale). A causa di altre priorità, l'elaborazione del rapporto richiesto nel postulato non ha ancora potuto essere avviata.

2007 M 07.3282 Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07) – in precedenza CDF

La mozione è stata presentata e trasmessa nel quadro dei dibattiti parlamentari concernenti la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

Il 26 gennaio 2011 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze (LCF; RS 614.0) e ha deciso di rinunciare a una revisione della LCF e di conseguenza all'introduzione di una competenza di verifica a favore del Controllo federale delle finanze. La lacuna esistente nel processo di verifica dovrà invece essere colmata da una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11). Tale modifica non necessita di una nuova consultazione poiché costituisce una risposta diretta ai risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCF. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è stata incaricata di elaborare un progetto riguardante la modifica della legge. L'adozione del messaggio da parte del Consiglio federale è prevista per il primo semestre del 2012.

2008 M 04.3736 Soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio (N 12.3.08, Bühler; S 28.5.08)

Per ragioni di politica finanziaria, nel 2007 il Consiglio federale aveva rinunciato ad occuparsi di questa richiesta nell'ambito dell'allora imminente riforma II dell'imposizione delle imprese (USTR II). Aveva però lasciato intendere che ne avrebbe tenuto conto in una riforma successiva.

Nel frattempo l'USTR II è entrata gradualmente in vigore il 1° gennaio 2009, 2010 e 2011. Nel dicembre del 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto – da sottoporre a consultazione – per un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (USTR III). Un elemento centrale di questa riforma è la soppressione della

tassa d'emissione sul capitale proprio. Gli adeguamenti riguardanti gli statuti fiscali cantonali proposti nel progetto sono ancora oggetto di discussione con l'UE e hanno pertanto determinato un certo ritardo.

Nel 2009 sono stati presentati anche altri interventi in materia di tasse di bollo. Essi vanno oltre la richiesta avanzata nella presente mozione e trattano tutte le tasse di bollo, cioè anche la tassa di emissione sul capitale di terzi, la tassa di negoziazione e quella sui premi assicurativi. Nella sua risposta al postulato Bischof 09.4314 Piano delle priorità e delle scadenze per la soppressione delle tasse di bollo il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare alle Camere federali un rapporto con alcune proposte per abolire le tasse di bollo senza incidere sul bilancio.

Il 22 dicembre 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul progetto «Too big to fail», in cui propone come misura fiscale l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale di terzi. Il progetto di legge è stato approvato dal Parlamento il 30 settembre 2011 (FF 2011 6661). Il 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di mantenere la sua posizione, in base alla quale la soppressione della tassa d'emissione deve essere proposta nel quadro dell'USTR III.

Nel frattempo la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha tuttavia avviato i lavori concernenti l'iniziativa parlamentare Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro, depositata dal Gruppo liberale radicale (09.503). Il 23 novembre 2010 (CET-N) e il 4 aprile 2011 (Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati) è stato deciso di dare seguito all'iniziativa. I lavori mirano alla soppressione a breve termine della tassa d'emissione sul capitale proprio e all'abolizione a medio termine della tassa di negoziazione e della tassa sui premi assicurativi.

2008 M 07.3309 Rafforzamento della concorrenzialità con un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (N 1.10.07, Gruppo liberale radicale; S 5.3.08; N 24.9.08)

In considerazione dell'obiettivo della mozione, alla fine del 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto di riforma dell'imposizione delle imprese (USTR III) da porre in consultazione. Questo incarico era direttamente collegato al cosiddetto dialogo avviato con l'Unione europea (UE). Nel frattempo l'UE ha comunicato alla Svizzera il desiderio di avviare un «nuovo» dialogo in merito al codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese. Attualmente il DFF sta discutendo con l'UE le condizioni di tale dialogo.

Il seguito della procedura relativa all'imposizione delle imprese sarà pianificato alla luce di questo «nuovo» dialogo e implicherà l'elaborazione di una serie di proposte equilibrate per la promozione della piazza economica in linea con le condizioni quadro internazionali. Nell'ambito di questi lavori si terrà conto delle misure richieste con la mozione, poiché continuano a rappresentare opzioni possibili per rafforzare in maniera mirata la piazza economica svizzera.

2009 M 07.3607 Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche (S 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schiesser; N 11.6.09)

Nel febbraio del 2010 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha presentato alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati un rapporto che rappresenta una prima tappa verso l'attuazione della mozione. Il rapporto illustra le diverse opzioni per semplificare l'imposta sul reddito. L'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ottobre del 2010 ha inoltre pubblicato sul suo sito uno studio più completo in merito (www.estv.admin.ch > Dokumentation > Zahlen und Fakten > Berichte > 2010 > Vereinfachung der Einkommensbesteuerung). Nel rapporto sono descritte diverse misure concrete in grado di apportare una semplificazione, strutturate in modo modulare e perlopiù combinabili liberamente. Il rapporto analizza i singoli moduli previsti per la riforma e le relative sottovarianti in base agli effetti che essi esplicano sugli obiettivi della semplificazione, dell'equità e dell'efficacia. Dall'analisi complessiva, fondata su questi tre criteri, emerge che la maggior parte dei moduli presenta principi che meritano di essere valutati ulteriormente. In occasione della discussione sul rapporto non è stato possibile individuare posizioni maggioritarie a favore di un indirizzo concreto da applicare alla riforma. In seguito il DFF ha annunciato di voler effettuare una nuova valutazione della situazione al termine dei progetti legislativi in corso relativi alla parte B della riforma dell'IVA (aliquota unica; FF 2008 6033, FF 2010 4731) e al controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» (cambiamento di sistema modificato; FF 2010 4667), entrambi improntati all'obiettivo della semplificazione.

I due progetti sono stati bocciati dall'Assemblea federale nel dicembre del 2011. La valutazione della situazione è pertanto riassumibile in poche parole: manca la volontà politica di intraprendere seri passi verso una maggiore semplificazione. È pertanto previsto di proporre lo stralcio della presente mozione nel 2012 congiuntamente alla mozione 08.3854 «Per uno Stato snello. Semplificare il sistema fiscale», depositata dal Gruppo liberale radicale, tramite un rapporto separato.

2009 M 08.3239 Soppressione degli ostacoli fiscali nel finanziamento delle società di gruppo (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 11.6.09)

La mozione è nata dall'iniziativa parlamentare Frick 07.448 «Rafforzamento della piazza finanziaria svizzera. Eliminazione degli ostacoli fiscali in caso di finanziamento di società consociate», ritirata il 6 maggio 2008 a favore della mozione stessa. Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure adeguate affinché da un lato i finanziamenti effettuati nell'ambito di un gruppo, le operazioni di tesoreria e di gestione centralizzata («cash pooling») siano generalmente esentate dalla tassa d'emissione e dalla tassa di negoziazione, come pure dall'imposta preventiva e, dall'altro, i prestiti emessi all'estero a tale scopo non possano essere considerati come prestiti svizzeri ai fini dell'imposizione nel nostro Paese.

In seguito il Consiglio federale ha soddisfatto la richiesta formulata al punto 1 della mozione riguardante il finanziamento all'interno dei gruppi («cash pooling»). Le ordinanze in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva sono state modificate in tal senso (RU 2010 2963). Il punto 2 della mozione può tuttavia essere realizzato solo a livello di legge. L'emissione di prestiti da parte di società estere appartenenti a un gruppo è quindi stata integrata nel progetto riguardante la modifica della legge federale sull'imposta preventiva (Misure di stimolo del mercato svizzero dei capitali/TBTF II; 11.047) e attualmente si trova in sospenso tra gli affari non ancora trattati dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale.

2009 P 07.3504 Nuovo certificato di salario (N 11.6.09, Engelberger)

Il Consiglio federale ha raccomandato di accogliere il postulato e ha incaricato la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) di operare la valutazione richiesta nello stesso. La valutazione è stata attuata mediante due studi: nei mesi di giugno e luglio del 2008 è stata condotta un'inchiesta sulla base di questionari, mentre nell'autunno dello stesso anno si è svolta la seconda parte dell'analisi, secondo il metodo dello «standard cost model». I risultati dei due studi sono confluiti in un rapporto della SECO del 19 febbraio 2009 (www.seco.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa 2009 > 19.2.2009 Nuovo certificato di salario: sgravio amministrativo di 11,7 milioni di franchi annui > Valutazione dei costi del nuovo certificato di salario), nel quale si giunge alla conclusione che i timori legati all'introduzione del nuovo certificato di salario (NCS) non troverebbero conferma. L'inchiesta condotta presso le imprese ha mostrato che complessivamente il NCS permette una maggiore trasparenza e chiarezza e comporta minori oneri amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Le analisi hanno inoltre dimostrato che il NCS porta a un maggior rispetto delle prescrizioni e permette di correggere indicazioni erronee contenute nei certificati di salario oppure immesse in occasione della loro elaborazione.

L'autore del postulato ha preso atto del rapporto della SECO in occasione del dibattito concernente il postulato, avvenuto l'11 giugno 2009 in seno al Consiglio nazionale, lamentando tuttavia la mancanza di considerazioni riguardanti le conseguenze fiscali dell'introduzione del nuovo certificato di salario e chiedendo al Consiglio federale un rapporto supplementare in merito. La Camera bassa ha accolto il postulato con 111 voti favorevoli e 54 contrari.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone di dati che permettano di formulare considerazioni riguardo alle conseguenze fiscali legate all'introduzione del NCS. I chiarimenti effettuati presso i Cantoni hanno mostrato l'impossibilità di formulare dichiarazioni concernenti eventuali aumenti di gettito fiscale registrati in seguito all'introduzione del NCS. La maggior parte dei Cantoni non è in grado di rilasciare alcuna affermazione in merito, poiché in genere le singole voci non vengono elaborate separatamente né nel vecchio né nel nuovo certificato di salario. Si prevede pertanto di proporre lo stralcio del postulato in un rapporto separato.

2009 M 05.3299 Misure urgenti in vista del passaggio all'imposizione individuale (N 9.5.06 Gruppo radicale-liberale; S 10.8.09)

Con le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi entrate in vigore il 1° gennaio 2008, per due terzi delle coppie sposate la penalizzazione fiscale del matrimonio è stata soppressa, mentre per le coppie rimanenti è risultata attenuata ma non completamente eliminata. Un'imposizione dei coniugi equilibrata e giusta oltre che compatibile con il diritto costituzionale dovrebbe pertanto essere affrontata nel quadro di un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Dapprima bisognerebbe però decidere se per i coniugi debba continuare a valere l'imposizione congiunta o se debba invece essere introdotta la tassazione individuale indipendente dallo stato civile. La procedura di consultazione sulla scelta del sistema di imposizione dei coniugi avviata alla fine del 2006 non ha però prodotto un risultato chiaro (le opinioni in merito divergono considerevolmente in particolare all'interno dei partiti). Attualmente non è possibile giungere a una soluzione ampiamente condivisa e, dunque, apportare una modifica fondamentale al sistema vigente. Per queste ragioni, il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare temporaneamente alla scelta del sistema e di perseguire miglioramenti nell'imposizione delle famiglie con figli realizzabili in tempi brevi, tenendo maggiormente conto dei costi causati dai figli.

La legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, approvata dalle Camere federali il 25 settembre 2009, è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Le famiglie con figli beneficiano ora di una riduzione dell'imposta federale diretta – mediante l'applicazione di una tariffa per genitori – e, a livello cantonale, di una deduzione nel caso in cui la custodia dei figli sia affidata a terzi.

Il 12 ottobre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare entro la pausa estiva del 2012 un progetto di legge da porre in consultazione, con il quale si intendono risolvere i due problemi principali dell'imposizione dei coniugi in ambito di imposta federale diretta: l'incostituzionalità del maggiore carico fiscale di determinati coniugi con doppio reddito e coniugi pensionati rispetto alle coppie non sposate che vivono nella stessa economia domestica e lo squilibrio a livello di oneri fiscali tra coniugi monoreddito e coniugi con doppio reddito. Rimane aperta la possibilità di un successivo passaggio all'imposizione individuale.

2009 M 08.3450 Trattamento fiscale corretto delle spese di formazione e perfezionamento (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 23.9.09; proposta di stralcio FF 2011 2365)

Il 4 marzo 2011 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di legge sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali (11.023). Nel contempo ha proposto di togliere di ruolo la mozione. L'affare è stato trattato dalla Camera prioritaria (Consiglio degli Stati) il 16 giugno 2011 ed è stato approvato in occasione della votazione sul complesso, con 24 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni. Rispetto alla proposta del Governo è stato modificato unicamente il limite massimo previsto per la deduzione, che ammonta ora a 12 000 franchi. L'affare avrebbe dovuto essere trattato il 30 agosto 2011 in seno alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, ma è stato rinviato.

2009 M 08.3544 Assettare la LIFD (S 15.12.08, Leumann; N 23.9.09; proposta di stralcio FF 2011 3279)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 6 aprile 2011 concernente la legge federale sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche (11.026).

2009 P 09.3935 Perdite fiscali in caso di esenzione delle giovani imprese che sviluppano innovazioni (N 11.12.09, Darbellay)

Una stima del minor gettito dell'imposta sugli utili come conseguenza dell'agevolazione fiscale selettiva richiesta nella motivazione del postulato per le giovani imprese «innovative» per un periodo massimo di sei anni fallisce già per il fatto che non esistono criteri per la suddivisione delle giovani imprese fra quelle che potrebbero beneficiare dell'agevolazione fiscale e quelle per cui essa non troverebbe applicazione.

Come giustamente osservato dall'autore del postulato, le giovani imprese in questione di regola non generano utili netti durante un lungo periodo di tempo, ragione per la quale una simile agevolazione fiscale probabilmente non avrebbe l'effetto sperato. Lo stesso vale per la tassa d'emissione sui diritti di partecipazione, per la quale dal 2006 si applica il limite di esenzione di un milione di franchi in caso di costituzione di una nuova impresa e di aumenti di capitale. Il Consiglio federale prevede in ogni caso di abolire in modo generale – e non solo per le giovani imprese «innovative» – la tassa d'emissione sui diritti di partecipazione in seguito a una mozione trasmessa dalle Camere federali. Infine, per quanto riguarda l'imposta sul capitale a livello cantonale e comunale, oltre ai già citati criteri per la suddivisione delle imprese in «giovani» o «vecchie», «innovative» o «non-innovative», mancano pure le basi quantitative che rendano possibile una stima del minor gettito derivante dall'esenzione fiscale richiesta dal postulato.

Alla luce di queste considerazioni è prevedibile che, in base ai valori di riferimento dati, una stima affidabile del minor gettito fiscale si scontrerebbe con difficoltà insormontabili. Se questa previsione dovesse trovare conferma, il Consiglio federale prevede di proporre di togliere di ruolo il presente postulato nel 2012 in un rapporto separato.

Amministrazione federale delle dogane

2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Cfr. P 99.3626

2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)

Nonostante diverse misure di ottimizzazione, la scarsità di risorse in termini di personale e, di conseguenza, l'insufficiente frequenza dei controlli sono tuttora all'ordine del giorno. Anche con Schengen gli effettivi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) sono impiegati interamente per l'adempimento dei compiti in materia doganale e di sicurezza dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Le lacune nell'ambito della sicurezza createsi, in parte, con la soppressione della possibilità di controlli sistematici di persone ai confini e con la probabile riduzione del supporto fornito dalle autorità partner degli Stati vicini al confine svizzero (ora confine interno dello spazio Schengen) devono essere compensate con una gestione ottimizzata delle informazioni e con misure nazionali in collaborazione con la polizia. Nel quadro della partecipazione svizzera a Schengen devono essere potenziate le risorse in termini di personale, in modo da consentire la regolare partecipazione ai diversi gruppi di lavoro del Consiglio europeo e della Commissione europea a Bruxelles nonché la collaborazione con Frontex, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea a Varsavia. Nel 2011, al Cgcf sono stati assegnati 11 posti per far fronte a questi oneri supplementari.

Negli ultimi anni, il sostegno in materia di sicurezza fornito al Cgcf dai membri della Sicurezza militare (Sic mil), con l'avallo del Consiglio federale, è stato costantemente ridotto a causa della sottodotazione di personale. Nel 2002, originariamente erano stati autorizzati 290 membri della Sic mil. Nel 2012 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può mettere a disposizione solo dieci agenti della polizia militare.

La mozione Fehr Hans 08.3510 Aumento degli effettivi e migliori condizioni d'impiego per il Corpo delle guardie di confine, il risultante postulato 09.3737 Effettivo del Corpo delle guardie di confine, depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, e il postulato Fässler-Osterwalder 08.3513 Analisi degli effettivi dell'AFD hanno invitato il Consiglio federale a dotare in modo adeguato gli effettivi del Cgcf. In tale contesto, il 26 gennaio 2011 esso ha presentato un rapporto sull'AFD (www.efd.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005 > 26.1.2011 Il Consiglio federale riconosce il maggiore fabbisogno di posti del Corpo delle guardie di confine) in cui riconosce al Corpo il maggiore fabbisogno di 35 posti invocato nel rapporto stesso. A tale fabbisogno si è in parte già fatto fronte con gli 11 posti summenzionati.

2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer Thomas) – in precedenza SG

Contrariamente al servizio civile dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) non ha dovuto effettuare importanti tagli di crediti per il personale nell'ambito dei Programmi di sgravio 2003/2004, visto che il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362) consentiva al Cgcf di mantenere gli effettivi almeno allo stesso livello del 31 dicembre 2003 (1938 unità di personale). Nel 2010, il Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio federale il postulato Fehr Hans 10.3888 Valutazione della soppressione dell'effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine nel decreto federale relativo a Schengen, che chiede la soppressione di tale effettivo minimo. Nel 2012 l'AFD risponderà a tale richiesta adeguando la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0).

Con i decreti del Consiglio federale del 30 maggio 2007 concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo (FF 2007 4485) nonché con il decreto federale del 19 dicembre 2007 concernente l'impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini (FF 2008 131), l'impiego di membri della Sicurezza militare (Sic mil) a sostegno del Cgcf è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 al più tardi.

A causa della sottodotazione della Sic mil, gli impieghi di sostegno sono stati progressivamente ridotti. Nel 2012 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport metterà a disposizione soltanto dieci agenti della polizia militare.

Il sostegno in favore del Cgcf da parte di membri della Sic mil (impiego dell'esercito in servizio d'appoggio «LITHOS») e l'impiego di militari in ferma continuata che assolvono la formazione interna del Cgcf non verranno più prorogati. Per sopperire in misura minima alla soppressione di tale sostegno, che terminerà a fine 2012, il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha approvato 24 posti supplementari a favore del Cgcf nel quadro della panoramica delle risorse di personale.

2007 P 07.3091 Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare regolarmente un rapporto sullo sviluppo nel settore dei carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (carburanti biogeni).

Nel confronto con altri Paesi, le quote di mercato dei carburanti biogeni in Svizzera rimangono contenute. Il motivo è da ricondurre in particolare alle esigenze ecologiche e sociali relativamente elevate, che devono essere soddisfatte per ottenere agevolazioni sull'imposta sugli oli minerali. Inoltre, i dibattiti pubblici sugli effetti potenzialmente nocivi della fabbricazione di carburanti biogeni ne danneggiano l'immagine.

I dibattiti riguardano anche la politica. In tale ambito è stata menzionata l'iniziativa parlamentare 09.499 «Agrocarburanti. Tenere in considerazione le ripercussioni indirette» depositata nell'ottobre 2009 dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N). Essa chiede di tenere in debita considerazione le ripercussioni indirette della produzione di carburanti biogeni e delle relative materie prime (minaccia della sicurezza alimentare, cambiamento indiretto della destinazione dei suoli e allontanamento della popolazione locale) e possibilmente di evitarle. Il progetto chiede inoltre di emanare disposizioni per ammettere sul mercato i carburanti biogeni invece di stabilire criteri per la loro esenzione fiscale. Non sono interessati dal progetto i carburanti biogeni ottenuti dai rifiuti.

A fine 2010, la CAPTE-N ha posto in consultazione un rapporto esplicativo comprendente un avamprogetto. La Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione nel maggio 2011: in linea di massima, la maggioranza ha approvato l'avamprogetto. Le critiche riguardavano aspetti di politica commerciale nonché l'armonizzazione con le prescrizioni dell'UE. Con 14 voti contro 10, la CAPTE-N ha deciso di sospendere provvisoriamente il progetto. Per l'ulteriore deliberazione, essa vuole attendere il rapporto del Consiglio federale concernente il postulato Bourgeois 09.3611 Ridurre le emissioni di CO₂ includendo i biocarburanti tra i carburanti, e inserire i risultati nel disegno di legge. Si prevede che tale rapporto verrà trasmesso al Parlamento nella seconda metà del 2012, in modo da consentire il proseguimento dei lavori nel quadro dell'iniziativa parlamentare della CAPTE-N.

Visti il trattamento esaustivo della tematica nell'ambito dell'iniziativa parlamentare della CAPTE-N e l'esiguo volume degli scambi, si continua a non ritenere opportuna la stesura di un rapporto ad hoc. Se si dovesse profilare la necessità di attuare l'iniziativa parlamentare in questione, si prenderebbe in considerazione la stesura di un resoconto, in ogni caso non prima del 2015/16.

Regia federale degli alcool

2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 17.03.05, Hegetschweiler)

La mozione chiede di modificare la legge sull'alcool nell'intento di limitare il monopolio della Confederazione in materia di importazione di bevande distillate alle sole bevande destinate alla consumazione. Le bevande distillate utilizzate per altri fini, ad esempio quali carburanti, devono essere escluse dal monopolio.

La Confederazione ha rinunciato al monopolio per l'importazione del bioetanolo destinato ad essere utilizzato come carburante a partire dal 1° luglio 2008. In quest'ottica la mozione è adempiuta.

Attualmente la Confederazione ha ancora il monopolio dell'etanolo e i monopoli per la produzione di etanolo e di bevande spiritose, a cui dovrà rinunciare nell'ambito della revisione totale della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (RS 680).

Nella prima metà del 2012 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio concernente la revisione totale della legge sull'alcool (legge sull'imposizione delle bevande spiritose e legge sul commercio dell'alcool), con il quale proporrà di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)

L'intervento è stato presentato come mozione e trasmesso in forma di postulato. Esso chiede che la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) venga adeguata affinché tutti i Cantoni che richiedono sussidi e contributi della Confederazione applichino in maniera vincolante le direttive di aggiudicazione della LAPub.

Nell'ambito della procedura di consultazione sulla revisione totale della LAPub, che si è conclusa il 15 novembre 2008, è stato proposto di uniformare almeno in parte, a livello nazionale, la normativa sugli acquisti pubblici. Questa proposta è stata respinta praticamente da tutti i Cantoni, mentre la maggioranza delle associazioni economiche ha espresso parere favorevole. Inoltre, dalla consultazione concernente l'avamprogetto, la situazione economica si è deteriorata e la conclusione della revisione dell'Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) è slittata ulteriormente. In base a questa situazione, il 17 giugno 2009 il Consiglio federale ha deciso di non procedere all'auspicata uniformazione giuridica a livello nazionale e di avviare una revisione dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Il 18 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato l'OAPub riveduta fissandone l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2010. Questa modifica dell'ordinanza doveva garantire un rapido sostegno anche ai programmi congiunturali.

La revisione dell'OAPub ha portato all'introduzione della disposizione secondo cui si applica il diritto federale se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a un'aggiudicazione in comune e il committente della Confederazione assume la quota di finanziamento più elevata. Inoltre, ha migliorato, rendendole più efficaci, le condizioni quadro del diritto in materia di acquisti pubblici per gli appalti della Confederazione. Le procedure di aggiudicazione sono state aggiornate e rese flessibili. L'OAPub regola anche l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione, dispone che l'organo di pubblicazione è la piattaforma elettronica simap.ch e disciplina il cosiddetto bando «funzionale» nonché il dialogo. Queste e altre novità possono contribuire a risparmiare tempo e costi e creano condizioni quadro giuridiche più chiare per gli offerenti e il settore pubblico.

La revisione della LAPub era parte integrante anche del pacchetto di misure del Governo per la promozione della crescita economica in Svizzera poiché offre un grande potenziale per l'intera economia sia a medio che a lungo termine. Come evidenziato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 17 febbraio 2010 sullo stato di attuazione della politica di crescita 2008–2011 alla fine del mese di dicembre 2009 (www.seco.admin.ch > Aktuell > Medienmitteilungen 2010 > 17.2.2010 > Zwischenbilanz zur Wachstumspolitik), il programma di crescita nell'ambito degli acquisti pubblici ha dovuto essere modificato a causa delle obiezioni dei Cantoni. Pertanto, una revisione mirata della legge sarà proposta in un secondo tempo.

Per quanto riguarda le deroghe al calendario e ai contenuti della revisione il rapporto precisa che si registrano notevoli ritardi per quanto concerne le scadenze e che la conclusione ancora in sospeso delle consultazioni su una riforma delle normative in materia di aggiudicazione di appalti pubblici nell'OMC è solo una spiegazione parziale. Sul fronte pratico, invece, le procedure di aggiudicazione migliorano costantemente. La moderazione dimostrata dai Cantoni nel procedere verso un'armonizzazione estesa del diritto è stata finora l'ostacolo principale alla completa realizzazione del potenziale economico della riforma prevista. L'accordo raggiunto nel dicembre 2011 nell'ambito degli acquisti pubblici nell'OMC consentirà di riesaminare la situazione nel 2012. I Cantoni hanno segnalato la loro disponibilità ad affrontare la revisione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici parallelamente alla revisione della legislazione federale.

2003 P 03.3535 Legge sui mercati pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)

Il postulato è stato presentato come mozione e trasmesso in forma di postulato. Esso chiede che l'articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) venga completato, affinché l'obbligo di rilevazione statistica si traduca in rilevazioni suddivise per regioni e Cantoni e affinché vengano rilevate anche le prestazioni di servizi e le commesse edili.

Il progetto di revisione totale del diritto in materia di acquisti pubblici prevedeva l'introduzione di una disposizione sulla statistica degli acquisti a livello svizzero. Poiché il Consiglio federale ha successivamente sospeso questo progetto a favore di una modifica dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) (cfr. resoconto relativo al postulato Jenny 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni) e in questo contesto non ha potuto adeguare la disposizione sulle statistiche (art. 31 OAPub) nel senso chiesto dal postulato non disponendo della necessaria competenza, la disposizione in questione non è ancora disponibile.

Nel 2010 un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha elaborato uno strumento statistico per la piattaforma Internet comune simap.ch. Con questo strumento saranno rilevati statisticamente gli acquisti della Confederazione, dei Cantoni e di alcune grandi città che sono pubblicati su simap.ch. La prima statistica potrà essere effettuata nel 2011.

2007 M 04.3061 Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.06.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)

La mozione invita il Consiglio federale a tenere maggiormente in considerazione nell'aggiudicazione di commesse pubbliche le imprese che offrono posti di tirocinio e di formazione, inserendo nella legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) la formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione. Chiede inoltre che se ne tenga conto anche a livello cantonale e comunale nell'ambito della revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 (RS 943.02) sul mercato interno.

L'avamprogetto di revisione totale della legge sugli acquisti pubblici, posto in consultazione nel 2008, conteneva – come proposto dal Parlamento – una disposizione secondo la quale si doveva tenere conto dell'offerta di posti di tirocinio in sede di aggiudicazione di commesse pubbliche. Come spiegato nel resoconto relativo al postulato Jenny 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni, ad essere modificata è stata l'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) con effetto dal 1° gennaio 2010.

La proposta del Parlamento è quindi stata recepita in occasione della modifica dell'OAPub, avvenuta nel rispetto delle attuali basi legali. L'articolo 27 capoverso 3 OAPub prevede che in caso di offerte equivalenti di offerenti svizzeri il committente tenga conto della misura nella quale l'offerente offre posti di formazione.

La piena attuazione del mandato parlamentare a livello legislativo sarà perseguita nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare Lustenberger 03.445 La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

Dipartimento federale dell'economia

Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)

Il ciclo di negoziati in seno all'OMC avviato a Doha nel 2001 è attualmente bloccato. Al momento attuale non sono quindi stati ottenuti risultati concreti.

In merito alla questione di una migliore presa in considerazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nella politica commerciale, in seno alla conferenza ministeriale dell'OMC di Doha non è stato possibile raggiungere nessun accordo in relazione a un mandato negoziale. La Svizzera si era allora impegnata affinché tale tematica venisse inclusa nel nuovo ciclo di negoziati. Ciò è stato però reso impossibile dall'opposizione esercitata dalla maggior parte dei Paesi in sviluppo. Ciononostante la Svizzera continua a perseguire una maggiore unità d'intenti tra OMC e OIL. Gli sforzi della Svizzera in seno all'OIL sono finalizzati alla coesione tra le attività di quest'ultima e quelle dell'OMC. Inoltre, anche quando vengono definite nuove disposizioni dell'OMC, la Svizzera vigila affinché esse siano coerenti con quelle adottate dall'OIL e da altre organizzazioni internazionali. In merito alle questioni ambientali, l'OMC ha previsto un mandato negoziale conformemente ai paragrafi 31 segg. della dichiarazione di Doha. Nell'ambito delle corrispondenti attività negoziali la Svizzera ha svolto un ruolo molto attivo. Attualmente anche questi negoziati si sono però arenati.

2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale ritiene auspicabile una maggiore partecipazione dei Parlamenti ai processi negoziali dell'OMC. Un ruolo più attivo dei Parlamenti non sarebbe opportuno soltanto in relazione alla preparazione e alla negoziazione degli impegni da assumere a livello internazionale – e, se del caso, alla loro trasposizione nelle legislazioni nazionali – bensì anche per migliorare notevolmente il livello di conoscenza delle attività svolte dall'istituzione e dei problemi che essa incontra.

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba scaturire innanzitutto dalla volontà dei Parlamenti stessi. La promozione di questa idea potrebbe in particolare essere intensificata in occasione di opportuni contatti tra i Parlamenti, dal momento che la Svizzera non può imporre ad altri Stati il coinvolgimento dei loro Parlamenti nelle attività dell'OMC e quindi non può affrontare questo compito da sola. Inoltre l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati influisce sulle modalità di partecipazione dei rispettivi Parlamenti alle attività dell'OMC e, di conseguenza, sotto questo profilo è necessario consentire una varietà di approcci. Infine la partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi negoziali condotti in seno all'OMC è utile se la loro presenza è sufficientemente numerosa. Per questo motivo la partecipazione dei Parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo a lungo termine. Quale primo passo i Parlamenti stessi sono invitati a prendere l'iniziativa.

2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

L'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento LEF (procedura di risanamento; FF 2010 5717). Il progetto è il risultato dei lavori iniziati all'epoca con il mandato affidato a un gruppo di esperti («groupe de réflexion»), incaricato di valutare la necessità di una revisione della LEF alla luce degli interventi parlamentari a seguito del caso Swissair. Il messaggio giunge alla conclusione che la legislazione attuale in materia di insolvenza offre soluzioni appropriate e praticabili in materia di risanamento delle imprese e che quindi non occorre effettuare una revisione totale. Tuttavia il progetto dovrebbe permettere di eliminare diverse lacune apportando alcuni miglioramenti specifici al diritto in vigore. Non si ritiene necessario creare un diritto speciale in materia di fallimenti dei gruppi di imprese, dal momento che la revisione parziale della LEF tiene già conto, in diversi punti, particolarmente della nozione di gruppo.

2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)

In relazione alla sicurezza e alla qualità delle derrate alimentari, il Consiglio federale attribuisce un'importanza notevole alla protezione e all'informazione dei consumatori. In Svizzera le disposizioni e gli strumenti necessari a realizzare questi obiettivi sono contemplati da diversi atti normativi. Attualmente i negoziati agricoli in seno all'OMC si sono arenati. Le prospettive di poter garantire, nel quadro del ciclo di Doha, una dichiarazione trasparente della provenienza e dei metodi di produzione sembrano ormai svanite.

2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7: Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Secondo la risposta del Consiglio federale, la protezione doganale nel settore agricolo è oggetto di una continua verifica alla luce dell'evoluzione seguita dalla politica agricola. Inoltre il Consiglio federale resta favorevole a un'apertura multilaterale dei mercati anche nel settore agricolo, nel quadro dell'OMC, unitamente a una liberalizzazione dell'intera catena di creazione di valore aggiunto della filiera agroalimentare con l'UE (negoziati in vista di un accordo nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica). La lotta ai prezzi elevati in Svizzera è una parte importante della politica di crescita del Consiglio federale, nell'ambito della quale sono state attuate diverse misure negli ultimi anni (tra l'altro l'esaurimento regionale in materia di diritto dei brevetti, la revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) con il rilancio del principio Cassis-de-Dijon, l'estensione della rete di accordi di libero scambio con Stati che non fanno parte dell'UE).

2006 P 06.3574 TIC. Più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)

2007 P 06.3543 Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)

L'attuazione della strategia in materia di Governo elettronico (www.egovernment.ch > Documentazione di base > Strategia > Strategia di e-government Svizzera), decisa dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007, contribuisce in modo determinante a migliorare la produttività delle amministrazioni pubbliche e fornisce inoltre una risposta alle preoccupazioni espresse nei postulati. Questi provvedimenti di Governo elettronico fanno inoltre parte delle nuove misure destinate a rafforzare la crescita economica in Svizzera, definite nell'ambito della politica di crescita 2008–2011. Il Consiglio federale ritiene opportuno trarre i primi insegnamenti da questi progetti prima di redigere il rapporto richiesto dai postulati. Il rapporto è in fase di elaborazione e sarà terminato nel 2012.

2008 P 08.3112 Lotta contro il doping lavorativo (N 13.6.08, Rennwald)

La Segreteria di Stato dell'economia ha esaminato la diffusione del doping sul posto di lavoro nell'ambito di un sondaggio dettagliato relativo alle condizioni di lavoro («European Working Conditions Survey»). I relativi risultati sono stati pubblicati nel 2011 nel rapporto *Lo stress tra la popolazione attiva in Svizzera* (www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Lavoro > Studio sullo stress 2010).

2008 P 06.3011 Per pratiche e regole commerciali umane (N 19.12.08, Commissione della politica estera CN 06.2001)

Il Consiglio federale si impegna attivamente a favore della realizzazione degli obiettivi menzionati nel postulato. Il capitolo introduttivo del rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009 (FF 2010 393), ad esempio, è stato dedicato al tema «Sostenibilità nella politica economica esterna» e il Consiglio federale ha definito come una delle sue priorità l'impegno a favore del miglioramento della coerenza tra i diversi dispositivi normativi internazionali. Inoltre la Svizzera si impegna molto attivamente in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, che tra l'altro è stato istituito grazie all'impegno concreto della Svizzera, che ne è membro.

La Svizzera si impegna a favore dell'attuazione concreta e della protezione del diritto all'alimentazione nelle organizzazioni competenti, come ad esempio in seno alla FAO. Inoltre la Svizzera si è impegnata a favore della proroga del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione. Nel quadro dei negoziati del ciclo di Doha dell'OMC, la Svizzera ha preteso la soppressione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli e ha sostenuto la proposta secondo cui i Paesi in sviluppo hanno il diritto di escludere certi prodotti agricoli dalla riduzione generale dei dazi doganali basandosi su criteri come la sicurezza alimentare. Attualmente i negoziati di Doha si sono però arenati.

L'obiettivo del postulato di garantire un equo accesso alle risorse idriche, alla formazione, ai servizi sanitari, all'informazione e al sapere viene perseguito, in modo complementare alla politica commerciale, mediante la cooperazione allo sviluppo. Nel settore della politica commerciale l'Accordo dell'OMC sul commercio di servizi (GATS, RS 0.632.20, allegato 1B) concede alla Svizzera e a tutti gli altri Stati membri dell'OMC un margine di manovra sufficiente per soddisfare l'obiettivo del postulato.

Per quanto riguarda le regolamentazioni applicabili alle imprese transnazionali, la Svizzera ha sostenuto i lavori dell'incaricato speciale delle Nazioni Unite per le questioni economiche e i diritti umani, John Ruggie, nonché l'orientamento del rapporto finale, presentato nel giugno del 2011 al termine del suo mandato. Il Consiglio federale si impegnerà a livello nazionale e internazionale a favore dell'ulteriore concretizzazione e attuazione di tali lavori. Inoltre la Svizzera partecipa attivamente all'attuazione delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, che sono state approvate nel maggio del 2011 in occasione della conferenza ministeriale dell'OCSE.

2009 P 08.4047 Piccoli lavoratori in proprio. Trascurati in tempi di crisi (S 11.3.09, Savary)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che esamini le alternative possibili per modificare il sistema assicurativo in modo tale da tutelare gli indipendenti colpiti dalla disoccupazione. Il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato, poiché la questione è già stata discussa ed esaminata a fondo e quindi respinta sia per ragioni economiche che per motivi di carattere tecnico-assicurativo. Il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato l'11 marzo 2009. La Segreteria di Stato dell'economia ha partecipato in seguito alle discussioni nell'ambito della quarta revisione parziale della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0) e ha fornito documenti e informazioni a tale proposito. In base ai risultati delle discussioni, il Parlamento ha quindi deciso di non dare seguito al postulato.

2009 P 09.3297 Conseguenze del programma congiunturale per le donne (N 14.9.09, Gruppo dei Verdi)

Il rapporto sarà pubblicato in modo coordinato con la valutazione delle misure di stabilizzazione 2008/9 nel corso del primo semestre del 2012.

Ufficio federale dell'agricoltura

2005 M 04.3301 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)

La designazione dei prodotti agricoli e la dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione sono temi di attualità nel contesto di un'ulteriore apertura del mercato e in relazione al previsto accordo con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica. Il Consiglio federale attribuisce la massima priorità al mercato e alla collocazione dei prodotti agricoli svizzeri in questo nuovo contesto. Tale posizionamento richiede una dichiarazione che attesti le specifiche qualità dei prodotti svizzeri e un sistema efficace di lotta contro le frodi. La strategia di qualità sostenuta dal Consiglio federale (mozione Bourgeois 09.3612 Strategia di qualità nell'agricoltura svizzera) e la risposta ai temi sollevati dall'interpellanza Bourgeois 07.3789 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (revisione della legge

federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio [Cassis de Dijon; RS 946.51], della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza [RS 232.11], della legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici [Swissness; RS 232.21] e accordo con l'UE in vista della protezione reciproca delle denominazioni di origine controllate e delle indicazioni geografiche protette) richiedono azioni da parte del Consiglio federale. Una prima tappa nell'attuazione della mozione è già stata compiuta con l'istituzione dell'Unità federale per la filiera alimentare, che ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2007. Essa sorveglia l'esecuzione della legislazione da parte dei Cantoni nei settori della sicurezza delle derrate alimentari, della salute animale e della protezione degli animali. Ulteriori misure nel senso di una procedura coordinata nei settori dell'importazione di derrate alimentari e della conformità dei prodotti la cui designazione o provenienza sono protette, oppure che sono stati prodotti secondo un determinato metodo di fabbricazione, devono essere trattate nel contesto globale della riorganizzazione dell'Amministrazione federale.

2008 P 08.3296 Sicurezza alimentare. Quali misure? (N 3.10.08, Grin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di analizzare le ripercussioni che un accordo di libero scambio con l'UE avrebbe sul nostro autoapprovvigionamento tra 5, 10 e 15 anni nonché di prestare un'attenzione particolare al mantenimento di un'agricoltura svizzera diversificata e produttiva.

Il Consiglio federale si è già espresso sulle ripercussioni di un accordo di libero scambio con l'UE nelle sue risposte a diversi interventi parlamentari (p. es. 08.3098 interpellanza Kunz Libero scambio in ambito agricolo con l'UE). Prevede di presentare in maniera dettagliata gli effetti che un accordo con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica potrebbe avere sul nostro autoapprovvigionamento nel messaggio sulla ratifica dell'accordo. Il 26 gennaio 2011, il Consiglio federale ha deciso di adottare un approccio globale e coordinato per la regolamentazione dei rapporti con l'UE. Fino a che non saranno chiarite le questioni istituzionali con l'UE, non è dato sapere quando il Consiglio federale potrà sottoporre il relativo messaggio al Parlamento. Con l'introduzione della destinazione vincolata dei proventi dei dazi nell'articolo 19a della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1; FF 2010 3793), il Parlamento ha già previsto i fondi per il finanziamento di eventuali misure di accompagnamento. Lo stralcio del postulato sarà richiesto nel quadro di un messaggio su un accordo con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

2009 P 09.3188 Politica agricola e ammoniacca (N 12.6.09, Bourgeois)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulle emissioni di ammoniacca nell'agricoltura in cui presentare le basi scientifiche, le riduzioni possibili con misure riconosciute e gli inevitabili conflitti d'obiettivo. Il Consiglio federale deve presentare la strategia perseguita per la riduzione delle emissioni senza pregiudicare la competitività.

La richiesta sarà adempiuta nell'ambito del messaggio sull'evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2014–2017). In quest'ultimo, il Consiglio federale segnala un'evidente lacuna negli obiettivi in materia di emissioni di ammoniacca: dopo un netto calo dall'inizio degli anni Novanta, dal 2004 esse hanno ripreso ad aumentare lievemente fino ad attestarsi a un livello pari quasi al doppio di quello consentito affinché gli ecosistemi sensibili, come le foreste o le paludi, non vengano danneggiati (obiettivi ambientali nell'agricoltura, UFAM e UFAG, 2008). Nel messaggio, il Consiglio federale presenta anche il suo obiettivo di ridurre il carico di emissioni dalle 48 600 tonnellate nel 2009 a 41 000 entro il 2017. Nel fissarlo, ha tenuto conto sia dei conflitti d'obiettivo sia delle sinergie esistenti tra i diversi obiettivi della politica agricola. Questi sono concordati con le misure proposte. L'obiettivo di riduzione non dovrà essere ottenuto diminuendo la produzione agricola, bensì aumentando l'efficienza delle risorse. Con la Politica agricola 2014–2017 si introdurranno i cosiddetti contributi per l'efficienza delle risorse, grazie ai quali si potenzieranno gli incentivi economici per l'aumento dell'efficienza delle risorse e la riduzione delle emissioni di ammoniacca. Per tali motivi, lo stralcio del postulato sarà richiesto nell'ambito del messaggio sulla Politica agricola 2014–2017.

2009 P 09.3981 Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro la BSE) (N 02.12.09, Commissione delle finanze CN 09.041)

Il postulato incarica il Consiglio federale di vagliare – d'intesa con i Paesi confinanti e le organizzazioni interessate – differenti ipotesi per la futura riduzione o soppressione dei contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e minuto, previsti nel quadro della lotta alla BSE.

Nel rapporto si giunge alla conclusione che i costi totali d'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non si ridurrebbero in maniera sostanziale neanche con una loro parziale riammissione nell'alimentazione degli animali da reddito. I motivi sono l'esiguo volume in rapporto alla quantità assoluta dei sottoprodotti potenzialmente utilizzabili e i costi elevati, causati dall'indispensabile separazione completa del flusso delle merci, oltre che le necessarie misure di controllo aggiuntive ed eventuali nuovi investimenti nelle aziende di smaltimento. La portata del sostegno della Confederazione per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, equivalente a un massimo di 48 milioni di franchi l'anno, continua a essere, di base, adeguata. Se, contrariamente alle aspettative, a seguito di un eventuale allentamento del divieto di somministrazione dovesse delinearsi una sostanziale diminuzione dei costi d'eliminazione, il Consiglio federale sarebbe nuovamente disposto a valutare la possibilità di ridurre i suoi contributi. Il Consiglio federale adotterà il rapporto a inizio 2012. Lo stralcio del postulato sarà richiesto nell'ambito del messaggio sulla Politica agricola 2014–2017.

2009 P 08.3263 Escludere i prodotti agroalimentari dagli accordi di libero scambio (N 03.12.09, Thorens Goumaz)

Il postulato richiede l'esclusione dei prodotti agricoli dal campo d'applicazione degli accordi commerciali negoziati dalla Svizzera, allo scopo di tutelare la sovranità alimentare e consentire a ogni individuo l'accesso al cibo di cui ha bisogno.

La politica commerciale estera del Consiglio federale è chiara e conferma che tutti i settori sono inclusi nelle trattative, agricoltura compresa. Tuttavia, si tiene sempre conto della politica agricola, che stabilisce il quadro per i negoziati su un'apertura del mercato agli Stati terzi. Finora, le concessioni effettuate dalla Svizzera sono rientrate quasi esclusivamente nell'ambito dei con-

tingenti stabiliti all'Uruguay Round. Tali aperture non hanno avuto conseguenza alcuna sull'agricoltura svizzera, ma hanno causato mutamenti sul mercato a favore dei Paesi partner e a scapito dell'UE. La sovranità alimentare, pertanto, non è compromessa.

2009 P 09.3768 Rapporto OCSE «The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda» (N 11.12.09, Gruppo liberale radicale)

Il postulato incarica il Consiglio federale di valutare e stilare un rapporto sulle modalità di attuazione, attraverso provvedimenti interni e nell'ambito delle relazioni tra Svizzera ed estero (correlati all'aiuto allo sviluppo, alla ricerca, all'innovazione e al commercio), delle conclusioni del summenzionato rapporto, pubblicato di recente dall'OCSE, concernente l'importanza della biotecnologia fino al 2030.

Il Consiglio federale prevede di valutare in maniera generale le conclusioni del rapporto OCSE. Le richieste del postulato saranno chiarite nel quadro dell'elaborazione del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016 (ERI 2013–2016), ma anche nel concetto di ricerca 2013–2016 per l'ambito politico dell'agricoltura.

Il resoconto avviene nel quadro dei due documenti precedentemente citati. Lo stralcio sarà richiesto nell'ambito del messaggio ERI 2013–2016.

Ufficio federale di veterinaria

2008 M 07.3848 Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (N 20.3.08, Barthassat; S 18.9.08; proposta di stralcio FF 2011 6287)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge federale sulla protezione degli animali; 11.060.

2008 M 08.3012 Prevenzione delle epizootie (N 13.6.08, Zemp; S 10.12.08; proposta di stralcio FF 2011 6259)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge sulle epizootie; 11.059.

2009 M 08.3675 Obbligo di dichiarazione delle pellicce (N 12.6.09, Moser; S 10.12.09)

Si prevede di attuare l'obiettivo della mozione conformemente alla legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (RS 944.0). In una prima fase si è chiarito se le organizzazioni interessate dell'economia e dei consumatori sono in grado di mettersi d'accordo sul contenuto della relativa dichiarazione nell'ambito di una convenzione di diritto privato. Tuttavia una tale convenzione non è stata conclusa entro un termine adeguato. Per questo motivo il Consiglio federale sta attualmente elaborando un'ordinanza che preveda l'obbligo di dichiarazione delle pellicce e degli articoli in pelliccia.

2009 P 08.3696 Libero scambio con l'UE nel settore agricolo: conseguenze per la protezione degli animali e la produzione zootecnica rurale (N 03.12.09, Graf Maya)

Il rapporto richiesto dal postulato è in fase di preparazione e sarà presumibilmente approvato dal Consiglio federale nella primavera del 2012.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO

La mozione invita il Consiglio federale ad adottare le misure necessarie allo scopo di semplificare il più possibile la procedura che consente alle PMI di addurre la prova che la professione in questione sia effettivamente esercitata in Svizzera, eliminando gli attuali inconvenienti burocratici. Nella sua risposta il Consiglio federale ha precisato che intende esaminare gli strumenti per risolvere i problemi esistenti.

A tale scopo l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha organizzato, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE (UI) e con l'assistenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale della migrazione, diverse riunioni dedicate in particolare all'accesso degli architetti svizzeri al mercato dell'UE. In questo ambito l'UFFT ha incontrato i partner interessati, vale a dire la Fondazione dei Registri svizzeri, la Società svizzera degli ingegneri e architetti, la Federazione degli architetti svizzeri, l'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino, i dipartimenti di architettura dell'Università della Svizzera italiana e dei due Politecnici federali, la Società svizzera degli impresari-costruttori, l'Unione svizzera delle libere professioni (USLP) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri. Dalla discussione è risultato che l'accesso al mercato dell'UE per i prestatori di servizi svizzeri è aperto e funziona correttamente.

Nell'ambito di un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'USLP, al quale hanno partecipato in particolare l'UFFT e l'UI, è stato affidato un mandato all'Istituto svizzero di diritto comparato. Lo scopo di questo mandato consisteva nell'analizzare la legislazione di diversi Paesi dell'Unione europea e di elencare la regolamentazione di accesso al mercato per determinate professioni dell'USLP. A tale proposito non sono state rilevate infrazioni alla libera circolazione delle persone. I lavori di questo gruppo si sono conclusi con la riunione del 12 maggio 2009. In tale occasione l'UFFT ha spiegato anche il modo in cui la Svizzera adduceva la prova che la professione in questione vi è effettivamente esercitata. Nella primavera del 2009, inoltre, l'UI ha effettuato un'indagine ad ampio raggio da cui risulta che non esistono problemi specifici in relazione alla violazione degli accordi attuali. Da parte sua l'UFFT è stato sollecitato a chiarire con l'Unione europea la procedura di riconoscimento dei diplomi per quanto

riguarda numerosi titoli svizzeri di formazione professionale. In tutti i casi questa procedura si è conclusa in modo soddisfacente per le persone interessate.

L'applicazione provvisoria, dal 1° novembre 2011, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nel quadro dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), non permetterà più, in futuro, agli Stati dell'UE di esigere una prova dell'esperienza professionale, in ogni caso per le professioni che hanno sostenuto la mozione, vale a dire principalmente per gli architetti.

Considerati gli scambi positivi tra i partner implicati, i risultati degli studi effettuati e le modifiche che la prevista trasposizione della direttiva 2005/36/CE comporta, il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo la mozione. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha presentato il 18 aprile 2011 la richiesta di non toglierla di ruolo, adducendo il motivo che i problemi menzionati sussisterebbero. Le divergenze in merito non sono state eliminate. La mozione viene mantenuta e il suo obiettivo deve essere raggiunto. L'UFFT e la SECO sottoporranno a tale proposito un rapporto al Consiglio federale.

2006 P 06.3018 Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Nel suo parere in merito al postulato, il Consiglio federale ha sottolineato la diversità e la complessità delle domande, che non permettono di redigere un rapporto entro il termine richiesto. Nel frattempo i lavori dell'Ufficio federale di statistica (UST) destinati a modernizzare le statistiche sono progrediti come previsto. Il progetto dura fino al 2012. Un'analisi inerente alla disponibilità delle aziende all'attività formativa è stata pubblicata nell'autunno del 2008. Nel 2010 è stato quindi pubblicato uno studio sul rapporto tra costi e benefici della formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica, mentre nel 2012 apparirà uno studio aggiornato su costi e benefici della formazione professionale di base (formazioni di base di due, tre e quattro anni). Inoltre nel 2010 è stato pubblicato il primo barometro dei giovani che arrivano sul mercato del lavoro, che esamina la situazione delle persone in formazione dopo il tirocinio e appare ogni anno. Due volte all'anno il barometro dei posti di tirocinio fornisce varie informazioni in merito alla situazione sul mercato dei posti di tirocinio. Infine le analisi mensili delle tendenze rilevate nei Cantoni forniscono ulteriori informazioni. Nella prospettiva di ottenere risultati di carattere scientifico, cinque «leading houses» universitarie sono attualmente impegnate in alcune ricerche nei settori dell'economia della formazione professionale, della qualità nella formazione professionale, della ricerca sulla didattica e sull'apprendimento nonché delle tecnologie per la formazione professionale. Inoltre gli obiettivi comuni in materia di politica della formazione della Confederazione e dei Cantoni come pure l'iniziativa lanciata nel 2011 dal Dipartimento federale dell'economia confermano l'intenzione di aumentare al 95 per cento, entro il 2020, il tasso di diplomati del livello secondario II per tutti i giovani di età inferiore a 25 anni. Un provvedimento importante in tal senso è il cosiddetto «Case management Formazione professionale», che nel frattempo è stato introdotto in tutti i Cantoni ed è stato oggetto di una valutazione. La Confederazione partecipa con un importo di 15,5 milioni di franchi al sostegno della fase di consolidamento dal 2012 al 2015. Infine la collaborazione interistituzionale viene rafforzata ulteriormente a livello nazionale.

2009 P 08.4025 Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09 Sommaruga Simonetta)

Il 9 novembre 2011, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla legge federale sulla formazione continua. La classificazione legale della formazione continua nello spazio formativo svizzero deve andare di pari passo con il rafforzamento dell'apprendimento permanente, che comprende tutte le forme di formazione e quindi anche la formazione continua. La Confederazione deve perseguire i suoi obiettivi in collaborazione con i Cantoni. Gli obiettivi principali consistono nel sostenere le iniziative individuali, nel creare condizioni quadro favorevoli per gli individui e gli operatori della formazione continua, nell'elevata qualità e permeabilità della formazione continua nonché nel coordinamento della formazione continua disciplinata e sostenuta dalla Confederazione e dai Cantoni. La misura di promozione della formazione continua «Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti» dovrebbe permettere di colmare, in collaborazione con i Cantoni, le lacune nel settore delle competenze di base degli adulti e di garantire che in particolare le persone poco qualificate possano partecipare alla formazione e alla vita in società e siano rappresentate nel mondo del lavoro.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti

2001 P 99.3561 Futuro della linea ferroviaria storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Una volta realizzata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: essa servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di sgravo per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo poco prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2016–2019 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera. Con decisione dell'8 novembre 2006 il Consiglio federale ha affidato tale compito alla FFS SA che, quale futuro gestore della tratta, ha incluso questa importante questione nei lavori di pianificazione in corso, in modo da fornire per tempo il programma di offerta.

2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)

Con la legge federale del 20 marzo 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici; RU 2009 5597), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, è stata creata la base legale per l'attuazione della mozione. La modifica concernente i settori ferroviario e della navigazione è costituita dall'adeguamento della legge federale del 18 dicembre 2008 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (RS 742.41), entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2010. Sulla base di tali modifiche di legge, il Consiglio federale prevede di liberalizzare i controlli dei contenitori di merci pericolose e di introdurre disposizioni d'ordinanza che consentano l'effettuazione degli stessi da parte di ditte private riconosciute. Nel 2007 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha emanato a titolo di soluzione transitoria una serie di direttive che permettono già oggi alle imprese di manutenzione svizzere di eseguire controlli periodici su cisterne e contenitori cisterna. Nel 2011 l'elaborazione della relativa ordinanza è giunta a un punto tale che l'indagine conoscitiva potrà essere avviata nella primavera del 2012.

2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)

In merito alle emissioni acustiche dei carri merci sono determinanti i valori limite della cosiddetta STI Noise (specifica tecnica per l'interoperabilità). Tali valori, applicabili in tutti i Paesi europei, sono stati recepiti nelle disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983 dell'ordinanza sulle ferrovie (RS 742.141.11) e sono quindi vincolanti anche per la Svizzera. Per ridurre il rumore causato dai carri merci esistenti è necessario sostituire le soole dei ceppi frenanti in ghisa con soole di ultima generazione, realizzate in materiali organici (sole K) o sintetici (sole L o LL). L'impiego di questo genere di sole presuppone l'omologazione da parte dell'Unione internazionale delle ferrovie in quanto si tratta di componenti rilevanti ai fini della sicurezza. Attualmente sono omologate solo le sole K.

Per le sole LL sono ancora in corso le prove d'esercizio; si stanno effettuando inoltre corse di prova nell'ambito del progetto «EuropeTrain». L'Ufficio federale dei trasporti partecipa al finanziamento di questi test. Le corse di prova, che si protrarranno per circa 1–2 anni, serviranno a chiarire tutte le questioni pendenti ai fini dell'omologazione di tali sole. Nei Paesi dell'UE si procederà con ogni probabilità alla sostituzione delle sole esistenti con sole LL, che sono decisamente meno costose e non richiedono preparativi dispendiosi (adeguamento del sistema frenante) come nel caso delle sole K.

Una sostituzione in tempi rapidi è però resa difficile dal fatto che sotto il profilo giuridico non è ancora chiaro in che misura sia possibile utilizzare per interventi sui veicoli i fondi destinati a misure antirumore infrastrutturali. Per questo motivo si è orientati a favorire la sostituzione delle sole mediante appositi sistemi d'incentivazione (p.es. prezzi di traccia differenziati in funzione delle emissioni foniche).

A livello europeo (UE) come pure in numerosi Stati sono in corso ulteriori progetti sia di ricerca che di sperimentazione (p.es. il progetto «Leiser Rhein» in Germania, che prevede di equipaggiare 5000 carri merci con sole poco rumorose e di introdurre prezzi delle tracce orarie differenziati in funzione delle emissioni foniche). Di particolare importanza per la Svizzera è l'operato dell'organizzazione IQ-C competente per il corridoio A Rotterdam – Genova, un asse per il trasporto di merci molto trafficato che attraversa anche il nostro Paese. In relazione a questa linea vengono portate avanti varie iniziative a livello internazionale per ottimizzare tutta una serie di aspetti, compreso quello della protezione contro il rumore. La Svizzera partecipa al gruppo di lavoro istituito specificamente per trattare la problematica legata al rumore su questo asse di trasporto. Nell'aprile del 2011 ha iniziato la sua attività anche un nuovo gruppo di esperti della Commissione europea, incaricato di definire le condizioni generali per l'introduzione in Europa di prezzi delle tracce orarie differenziati in funzione delle emissioni foniche. Anche in questo caso la Svizzera partecipa ai lavori per poter scambiare esperienze e rappresentare i propri interessi.

Inoltre, la Svizzera svolge da tempo un ruolo attivo e importante in diversi gruppi di lavoro e organizzazioni internazionali che si occupano del risanamento acustico del materiale rotabile sotto il profilo tecnico.

Durante l'elaborazione del testo per la procedura di consultazione sulla revisione della legge federale del 20 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (RS 742.144) sarà esaminata la possibilità di introdurre in Svizzera, a partire dal 2020, un valore limite di emissione acustica per i carri merci, e se ciò sia compatibile con il diritto europeo. Questo provvedimento potrebbe contribuire in misura essenziale, dal 2020, alla soluzione della problematica legata al materiale rotabile rumoroso in transito attraverso la Svizzera. All'avvio della consultazione, prevista nella primavera del 2012, sarà effettuata anche la procedura di notifica nei confronti dell'UE. Nell'ambito di questo progetto la presente mozione sarà tolta di ruolo.

2009 P 08.3831 Terzo binario Losanna-Ginevra. Prefinanziamento da parte dei cantoni (N 9.3.09, Reymond)

Il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il controprogetto diretto (decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, FAIF), che sarà presentato al Parlamento all'inizio del 2012, concerne tra gli altri anche il necessario sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sull'Arco lemanico.

Sulla base della previsione della domanda per il 2030 sarà elaborata l'offerta di trasporto e definito di conseguenza il fabbisogno concreto sul piano infrastrutturale. Nell'ambito di questi lavori è stato segnalato il bisogno di realizzazione di un segmento di un terzo binario tra Renens e Allaman; questo progetto rientra tuttavia tra quelli di 2^a priorità, la cui realizzazione è prevista solo dopo il 2040/45. Nello stesso orizzonte temporale si situa anche il fabbisogno di un segmento comprendente un terzo e quarto binario tra Rolle e Gland.

Nel progetto FAIF il Consiglio federale chiede al Parlamento di approvare una prima fase di ampliamento di circa 3,5 miliardi di franchi, da realizzare entro il 2025. I progetti relativi alle fasi di ampliamento successive saranno presentati ogni quattro-otto anni.

Come il progetto sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, anche FAIF non prevede possibilità di prefinanziamenti finché non saranno state adottate le decisioni del Parlamento sui relativi progetti, con riserva dell'esito delle deliberazioni parlamentari su FAIF. Nell'ambito del messaggio FAIF si propone di togliere di ruolo il presente postulato.

Va inoltre rilevato che nell'ambito di una convenzione quadro conclusa nel dicembre 2009 i Cantoni di Ginevra e Vaud si impegnano nel finanziamento dello studio e del progetto preliminari per il segmento del terzo binario Renens-Allaman.

2009 P 08.3763 Panorama ferroviario svizzero. Consolidamento da parte delle FFS (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle comunicazioni CN)

L'11 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso di non trattare la questione dell'assegnazione delle tracce nel messaggio inerente alla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esaminare approfonditamente diversi modelli di attuazione dell'accesso alla rete nel rispetto del principio di non discriminazione. Inoltre, permane il mandato del Consiglio federale del 21 dicembre 2007 di sottoporre a un esame sistematico la questione concernente la struttura che dovrà assumere in futuro il settore dei proprietari e gestori dell'infrastruttura ferroviaria svizzera, e di trovare un'adeguata soluzione entro il 2020. Nel 2010 il DATEC ha costituito un gruppo di esperti per analizzare il modello del servizio di assegnazione delle tracce e lo sviluppo futuro sul piano organizzativo dei settori dell'infrastruttura e dei trasporti. Il rapporto del gruppo di esperti sarà disponibile presumibilmente nel 2012; su questa base il Consiglio federale prenderà decisioni preliminari a livello di contenuti sulla struttura organizzativa da applicare in futuro all'infrastruttura ferroviaria. Sarà quindi sottoposto al Parlamento un messaggio o un rapporto, a dipendenza dei risultati dei lavori e delle relative decisioni del Consiglio federale.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

La parte concettuale del «Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica», approvata dal Consiglio federale nel 2000, comprende l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna e di stabilire se, e in quale misura, sia opportuno continuare a praticare l'elisci. Approvando gli obiettivi e le condizioni concettuali, nel giugno del 2007 il Consiglio federale ha dato via libera al riesame concreto delle singole aree di atterraggio in montagna.

Il riesame regione per regione viene condotto sotto l'egida dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e in collaborazione con le autorità, le imprese e le organizzazioni interessate. Anche la questione relativa alle aree su cui continuare a praticare l'elisci e alla portata di tale attività viene chiarita nell'ambito di questo riesame. In una prima fase, l'UFAC ha esaminato la regione del Vallese sudorientale (Zermatt). La serie di schede di coordinamento risultante dall'esame è stata approvata dal Consiglio federale il 17 settembre 2010. Il 2 novembre 2010 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha emesso una decisione sui contenuti. Contro tale decisione cinque parti hanno interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF). Nella sua sentenza del 1° dicembre 2011, quest'ultimo ha revocato parzialmente la decisione del DATEC, rinviandola all'autorità di grado inferiore. Parallelamente a questi lavori, è stato portato avanti il processo di coordinamento per la regione Aletsch Susten (compresa la zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn), con la partecipazione delle cerchie interessate. La relativa serie di schede di coordinamento è in fase di elaborazione. Non è ancora possibile valutare le conseguenze della sentenza del TAF sul processo di riesame delle aree di atterraggio di montagna, che potrà pertanto subire dei ritardi.

2009 M 08.3240 Emissioni foniche dovute al traffico aereo. Indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato (S 12.6.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; N 4.6.09)

Conformemente all'incarico della mozione, si tratta non solo di disciplinare le questioni procedurali concernenti le indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato relative alle emissioni foniche eccessive del traffico aereo, ma anche di apportare dei miglioramenti nel diritto materiale. Da circa tre anni, il gruppo di lavoro interdipartimentale «Indennità fondate sui diritti di vicinato» si sta occupando di questi miglioramenti e ha già definito una possibile soluzione concreta. Questa prevede l'introduzione a livello legislativo di una norma di compensazione di diritto speciale. Il Consiglio federale affronterà la questione nel 2012. Anche le deliberazioni parlamentari sulla mozione proseguiranno nel corso del 2012, parallelamente a quelle sull'iniziativa parlamentare Hegetschweiler 02.418 «Rumore causato dagli aeromobili. Garanzie procedurali», che affronta in ampia misura le stesse questioni.

Ufficio federale dell'energia

2006 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)

Il rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035 dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) è stato pubblicato nel febbraio del 2007 (www.bfe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Strategia energetica 2015 > Prospettive energetiche 2035). Il rapporto contiene informazioni circa le tendenze di sviluppo nell'ambito dell'approvvigionamento energetico della Svizzera e presenta possibili strumenti atti a influenzare questi sviluppi. I risultati fungono da base per la discussione sul futuro delle politiche climatiche ed energetiche della Svizzera. Nel febbraio del 2007, basandosi sul rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035, il Consiglio federale ha deciso di dare un nuovo orientamento alla politica energetica. La strategia si fonda su quattro pilastri (efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti di grande potenza e politica estera in materia energetica).

Le prospettive energetiche coprono buona parte degli aspetti formulati nella mozione, ovvero lo sviluppo atteso del consumo energetico per i vari vettori energetici, le ripercussioni economiche nei diversi scenari e pertanto anche i diversi pacchetti di misure, nonché le dichiarazioni sui costi e sui benefici delle energie rinnovabili.

Sulla base dei risultati emersi dal rapporto sono già stati decisi numerosi strumenti, tra i quali vanno annoverati il programma nazionale per gli edifici e l'aumento della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Altre misure, come ad esempio l'aumento dell'efficienza energetica per le nuove automobili messe in circolazione oppure il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, sono oggetto di discussioni a livello politico.

Nel 2010 l'UFE ha definito una griglia di base per l'aggiornamento delle attuali prospettive energetiche 2035 e per l'elaborazione di nuove prospettive energetiche 2050. Nell'ambito dei lavori per la definizione della strategia energetica 2050, nella primavera del 2011 è stata effettuata una prima revisione delle prospettive energetiche 2035, che ha tenuto conto delle condizioni economiche generali e degli sviluppi politici ed economici più recenti nel settore energetico. Inoltre si è proceduto a un aggiornamento del modello di offerta di elettricità, a un nuovo calcolo delle ripercussioni economiche e all'estensione al 2050 dell'orizzonte temporale relativo alle prospettive energetiche. Una volta ottenuti risultati più approfonditi dai modelli, nella primavera del 2012 sarà presentato un rapporto che servirà da base per lo sviluppo ulteriore della strategia energetica 2050. L'UFE ha inoltre commissionato i lavori preliminari affinché nel corso del 2013 si possa iniziare a integrare nei modelli importanti informazioni generali, come i dati aggiornati sugli scenari demografici del 2012 e le prospettive sul traffico elaborate dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, e si possano quindi illustrare in un rapporto le ripercussioni di questi dati aggiornati. Il rapporto sarà pronto probabilmente all'inizio del 2016.

Nel quadro dell'aggiornamento e del nuovo orientamento delle prospettive energetiche, il Consiglio federale prenderà di nuovo in considerazione le richieste formulate nella mozione.

2009 P 08.3760 Regolamentazione dell'ammontare della remunerazione per le centrali eliotermiche (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Una prima analisi del sistema della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, prevista nel 2009, è stata sospesa a seguito del deposito dell'iniziativa parlamentare Bourgeois Jacques 08.481 Potenziamento delle energie rinnovabili e dell'iniziativa parlamentare 08.445 Canoni per i diritti d'acqua adeguati, depositata dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati. L'articolo 28b della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) incarica il Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale entro il 30 giugno 2012 un rapporto sul potenziale raggiunto e futuro dei singoli settori della produzione di elettricità da energie rinnovabili. Inoltre, in virtù dell'articolo 20 LEne, il Consiglio federale è tenuto a valutare ogni cinque anni l'effetto dei provvedimenti e a riferire all'Assemblea federale sui risultati. Il postulato sarà adempiuto tramite la presentazione del rapporto, prevista entro il 30 giugno 2012.

2009 P 08.3761 Tenere conto dei costi supplementari effettivi derivanti dagli impianti fotovoltaici (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Cfr. P 08.3760

2009 M 08.3138 Linee elettriche ad alta tensione (S 12.6.08, Fournier; N 4.6.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di fissare criteri per l'interramento di linee elettriche ad alta tensione. L'Ufficio federale dell'energia ha elaborato uno schema di valutazione per le linee di trasmissione che permette di valutare in modo obiettivo e trasparente le varianti di corridoio per i progetti sulla base di criteri ben definiti. Lo schema è stato rielaborato nel 2011 a seguito degli esiti di test pratici e di un'indagine conoscitiva. La valutazione dei progetti sulla base di questo schema costituisce uno dei criteri per la decisione di interramento di linee ad alta tensione e sarà integrato come strumento di lavoro nel «Piano settoriale Elettrodotti» (PSE; FF 2001 3304). Il PSE dovrà essere rielaborato in base alla nuova politica energetica, che detta anche principi sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti energetiche e sulle relative procedure. Finché la nuova versione del PSE non sarà stata adottata formalmente dal Consiglio federale, lo schema di valutazione servirà da strumento di lavoro alle autorità responsabili delle procedure per la valutazione di progetti di linee elettriche.

2009 M 09.3357 Semplificazione delle procedure di certificazione delle piccole unità di produzione di elettricità a partire da fonti rinnovabili (N 4.6.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 14.9.09)

Cfr. P 08.3760

2009 P 09.3085 Effetti dei regimi di promozione delle energie rinnovabili (N 12.6.09, Parmelin)
Cfr. P 08.3760

2009 P 09.3468 Rapporto complementare sulla politica energetica estera: rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento e del ruolo della Svizzera come piattaforma per l'interscambio di energia elettrica (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sui potenziali e sulle interazioni tra le energie rinnovabili in Svizzera e all'estero, con particolare riferimento alla redditività delle fonti rinnovabili alla luce della politica in materia di clima, del fabbisogno di energia di compensazione e di centrali idroelettriche di pompaggio come pure della redditività di queste ultime e del loro contributo alla creazione di valore aggiunto. Il rapporto «Ergänzungsbericht zur Energieausserpolitik. Stärkung der Stromdrehzscheibe Schweiz und der Versorgungssicherheit» è stato elaborato dall'Ufficio federale dell'energia e sarà sottoposto al Consiglio federale per approvazione nella prima metà del 2012.

2009 M 09.3083 Contratti di approvvigionamento elettrico con l'estero. Preservare la competitività delle nostre imprese (N 12.6.09, Gruppo liberale radicale; S 10.12.09)

Le richieste della mozione sono trattate nell'ambito dei negoziati bilaterali con l'UE relativi a un accordo sull'energia elettrica. I negoziati sono ancora in corso.

2009 P 09.3773 Aumento dei prezzi dell'elettricità. Garantire i posti di lavoro (N 11.12.09, Heim)

Le richieste principali del postulato, vale a dire la riduzione degli oneri a carico delle industrie ad alta intensità energetica, sono trattate nell'ambito dei lavori per la concretizzazione e l'attuazione della strategia energetica 2050 e saranno integrate nel rapporto sulla consultazione relativa a detta strategia. Il rapporto sarà pronto probabilmente nell'estate 2012.

Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)

Nel 2002 gli avamprogetti del Piano settoriale delle strade e di quello delle ferrovie sono stati sottoposti a un'ampia consultazione. In base ai risultati, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha deciso di riunire i due piani. Il Piano settoriale Trasporti, risultato da questa fusione, è finalizzato a creare le basi a lungo termine per le infrastrutture di trasporto di responsabilità della Confederazione. Nella parte programmatica, già ora disponibile, sono descritti i criteri funzionali in base ai quali è definita la rete stradale di importanza nazionale (rete delle strade nazionali e principali). Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha approvato la parte programmatica del Piano settoriale Trasporti, incaricando il DATEC della sua attuazione.

Nel quadro del Piano settoriale Trasporti è stata messa a punto una prima proposta per la configurazione della rete. Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha inoltre adottato la legge sul fondo infrastrutturale (RS 725.13).

Nel corso del secondo semestre del 2008 si è svolta e conclusa la consultazione sulla revisione del decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali (RS 725.113.11). Gran parte degli adeguamenti della rete proposti sono stati accolti favorevolmente. Il messaggio sarà adottato dal Consiglio federale probabilmente nella primavera 2012 e trasmesso al Parlamento.

2000 M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3238 Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)

Cfr. M 99.3456

2000 M 99.3374 Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3421 Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3302 Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3381 Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmiel
Walter)

Cfr. M 99.3456

2001 P 99.3545 Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Sistema efficiente di gestione del traffico merci stradale attraverso le Alpi: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (ad es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e a evitare la formazione di code.

Messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale: nel 2003 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha ideato un piano di gestione del traffico a livello nazionale (VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione del traffico e informazione sul traffico. Sono inoltre stati vagliati gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto.

Creazione di aree di sosta supplementari e aree di attesa obbligatorie per evitare la formazione di code sulla carreggiata: in questo ambito si tratta principalmente di allestire un numero sufficiente di aree di sosta al di fuori della carreggiata. Da allora, sono stati fatti passi determinanti in direzione di quanto chiesto dal postulato: il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR), con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei mezzi è stato inaugurato nel 2009. Il centro di controllo sull'ex sedime della Monteforno (TI) entrerà presumibilmente in funzione nel 2015.

Centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile struttura rientra nel progetto «Gestione del traffico a livello nazionale». L'USTRA ha reso operativa la Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) di Emmen il 1° febbraio 2008. Dal 1° settembre 2008 la VMZ-CH assicura anche la gestione del traffico pesante sulle strade nazionali. Gli operatori della VMZ-CH lavorano con la configurazione iniziale; sono però previsti ulteriori sviluppi dei sistemi in vista dell'attuazione delle linee guida.

Le linee guida sulla telematica stradale ITS-CH 2012 sono state pubblicate.

2001 P 01.3007 Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3402 Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico, ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze di mobilità presenti e future della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici e di risorse. Assumendo questo incarico, in collaborazione con gli uffici federali interessati, rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha elaborato una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni nel 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica del trasporto viaggiatori. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche come anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati, nonché alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Attualmente l'USTRA concentra le proprie limitate risorse in primo luogo sulle misure direttamente applicabili, atte a promuovere il traffico lento. Tra queste si annoverano l'adeguata integrazione del traffico lento nei progetti d'agglomerato, conformemente alla legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (RS 725.13), l'intensificazione degli sforzi di attuazione della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (RS 704) e la messa a punto di diversi strumenti ausiliari in quest'ambito. Inoltre, il 16 aprile 2008 il Consiglio federale ha approvato l'aggiornamento della sua strategia per uno sviluppo sostenibile. Definendo come priorità la «promozione del traffico lento» quale componente del piano di misure «Infrastrutture di trasporto per il futuro» il Consiglio federale intende aumentare, per mezzo di misure specifiche, la quota di traffico lento nella mobilità globale, come chiesto dal postulato. A tale scopo l'USTRA è incaricato di elaborare entro la fine del 2012 una strategia e un piano con i provvedimenti (federali) più opportuni per promuovere il traffico lento che integri, e al contempo aggiorni, i principali risultati dei lavori realizzati fino ad ora nel quadro delle linee direttive. I provvedimenti concernenti il traffico lento di competenza di Cantoni, agglomerati e Comuni non rientrano – o rientrano solo indirettamente – in detto piano (almeno in una prima fase). Nel 2011, il Comitato interdipartimentale sullo sviluppo sostenibile ha pubblicato un bilancio intermedio sullo stato dei lavori di attuazione all'interno dell'Amministrazione. Infine, il rapporto (strategia e piano di misure) previsto per fine 2012 dovrebbe servire da base per togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3308 Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3264 Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)

Cfr. M 99.3456

- 2002 P 01.3098 Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)
Cfr. M 99.3456
- 2002 P 01.3111 Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)
Cfr. M 99.3456
- 2002 P 02.3216 Traffico nord-sud. Aggiornamento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 2.300)
Cfr. M 99.3456
- 2002 P 01.3735 Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)

L'allestimento di analisi dei rischi mirate permette di riconoscere e ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi. Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria autostradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Su questa base sono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, tenendo conto delle reali possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nelle gallerie delle strade nazionali, dal 1° gennaio 2008 (introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni) la Confederazione è tenuta a elaborare scenari di incidenti, analizzare sistematicamente i rischi e adottare tutte le misure organizzative necessarie a ridurre al massimo il pericolo per gli utenti della strada. In futuro, il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sta elaborando una metodologia completa per l'analisi dei rischi nelle gallerie delle strade nazionali.

Quale parte contraente dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), la Svizzera è tenuta a classificare le gallerie sottoposte a restrizioni per il trasporto di merci pericolose nelle categorie fissate nell'ADR del 2007. Dal 1° gennaio 2010 la segnaletica stradale deve essere conforme al nuovo sistema. L'USTRA è competente per gli adeguamenti sulle strade nazionali, i Cantoni per quelli sulla rete stradale subordinata. Attualmente in Svizzera le gallerie interessate sono 15. Dopo aver raffrontato le restrizioni precedenti secondo l'appendice 2 dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS 741.621) con la nuova regolamentazione, queste 15 gallerie sono state classificate nella categoria «E» a partire dal 1° gennaio 2010. Nel frattempo l'USTRA ha elaborato una metodologia specifica per il calcolo e la valutazione dei rischi legati al trasporto di merci pericolose in gallerie stradali e sottoporrà, entro fine 2014, tutte le gallerie delle strade nazionali a queste analisi. I Cantoni sono invitati a fare altrettanto per quanto riguarda le gallerie che rientrano nel loro ambito di competenza.

Per quanto concerne l'obiettivo di protezione perseguito nel postulato, nel frattempo il Consiglio federale ha optato per una variante più completa, adottando nel 2002 una nuova politica di sicurezza del traffico. Questa strategia di sicurezza contempla tutte le superfici stradali, tutti i veicoli e tutti gli utenti della strada. Le misure sono elencate in un rapporto elaborato da un gruppo di esperti sotto l'egida dell'USTRA. L'ampio ventaglio di provvedimenti verte soprattutto sulla migliore formazione e sui corsi di ripetizione per conducenti, sull'adeguamento dell'infrastruttura stradale, ma anche sull'intensificazione dei controlli sul traffico. Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente Via sicura (FF 2010 7455) a destinazione dell'Assemblea federale.

- 2003 P 02.3385 Traffico nord-sud. Aggiornamento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)
Cfr. M 99.3456
- 2004 P 04.3315 Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)
Cfr. M 99.3456
- 2004 P 04.3496 Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)
Cfr. M 99.3456
- 2007 M 06.3374 Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07)

Emanando l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (RS 741.413), il Consiglio federale aveva recepito nel diritto nazionale le prescrizioni comunitarie allora armonizzate conformemente alla direttiva 74/150/CEE. Quest'ultima è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2003/37/CE di portata molto maggiore. Tutte le prescrizioni armonizzate della CE vigenti in materia di esigenze tecniche per i veicoli agricoli vengono così riconosciute in Svizzera.

Come già esposto nella risposta del Consiglio federale alla mozione, in merito alle macchine e ai veicoli speciali agricoli non disciplinati nel diritto europeo armonizzato era stato convenuto che i rappresentanti dei fornitori di macchine e apparecchi agricoli avrebbero sottoposto all'Ufficio federale delle strade un elenco delle norme svizzere che divergono da quelle vigenti nei Paesi limitrofi e che causano notevoli costi supplementari. Le richieste formulate nel frattempo sono tenute in considerazione nel quadro della revisione in corso dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41), purché siano conciliabili con la sicurezza del traffico. Le modifiche entreranno in vigore probabilmente il 1° aprile 2012.

2007 M 06.3470 Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)

La modifica di legge necessaria all'attuazione della mozione è stata emanata nell'autunno del 2009; è quindi possibile procedere alla modifica dell'ordinanza, come chiesto dal parlamentare. Tuttavia, vanno ancora chiariti diversi aspetti, in particolare occorre stabilire chi assumerà i compiti ufficiali legati ai controlli dei contenitori di merci pericolose e come andrà garantito l'approvvigionamento. L'indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza sarà presumibilmente avviata a inizio 2012.

2007 P 05.3002 Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Nel 2009 è stato inaugurato il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR) con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei camion. In questa struttura vengono realizzati controlli a campione, sottoponendo i conducenti, i veicoli e i carichi selezionati a verifiche approfondite. Oltre che a contribuire al miglioramento della sicurezza lungo l'asse di transito nord-sud, il centro funge pure da area di attesa prima del portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, dove viene applicato il sistema del contagocce, nonché da parcheggio per i camion in presenza di perturbazioni lungo questo tratto stradale.

I tempi di realizzazione del progetto del centro di controllo presso Bodio (TI) dipendono in particolare dall'esame delle opposizioni. Inizialmente era previsto che i lavori preliminari fossero svolti nel 2012 e quelli principali nel corso del biennio 2013–2014. Poiché il progetto esecutivo non è ancora stato approvato, si presume che la realizzazione e la messa in servizio, inizialmente previste nel 2015, saranno ritardate.

2007 M 06.3421 Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) – in precedenza UFAM

La mozione mira in particolare a introdurre controlli regolari che verifichino il rispetto delle prescrizioni in materia di gas di scarico ed emissioni acustiche anche da parte dei motocicli e dei ciclomotori, analogamente a quanto già avviene per gli autoveicoli. Il test dovrebbe consentire di accertare se tali veicoli continuano a rispettare i limiti fissati in materia di emissioni acustiche e dei gas di scarico al momento della prima immatricolazione.

Dagli accertamenti finora svolti risulta che attualmente non esiste alcun metodo di misurazione che consenta di effettuare in modo semplice e con costi ragionevoli una verifica attendibile del rumore e dei gas di scarico emessi da motocicli e ciclomotori. I costi per lo sviluppo di un nuovo metodo di misurazione da impiegare anche nelle autofficine sarebbero notevoli. Inoltre, gli accertamenti fatti mostrano che oggi, grazie ai progressi tecnologici, il tasso di emissioni rilasciate dai nuovi veicoli in seguito all'invecchiamento e all'usura è minore che in passato. Nell'ottobre del 2010 la Commissione europea ha inoltre proposto un inasprimento graduale (2014, 2017, 2020) delle prescrizioni sui gas di scarico per motocicli. Le nuove prescrizioni, che mirano a ravvicinare il livello di emissioni di questi veicoli a quello delle automobili, includeranno probabilmente anche esigenze in materia di durezza, di sistemi di diagnostica a bordo, di esami della conformità e di lotta alle modifiche a posteriori ai veicoli (aumento di potenza). Queste esigenze supplementari consentono anche di contrastare l'aumento delle emissioni dei veicoli successivamente alla loro messa in circolazione. La causa principale di differenze rilevanti tra lo stato iniziale e quello osservato sui motocicli e ciclomotori in circolazione è soprattutto da ricercare in modifiche volontarie effettuate a posteriori sui veicoli.

Inoltre, il Controllo federale delle finanze (CFD) ha svolto un'indagine approfondita su larga scala incentrata sui costi e sui benefici legati alla manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli a motore. Esso raccomanda di far passare gli intervalli di manutenzione da due a quattro anni per i veicoli a benzina attuali equipaggiati con un sistema di diagnostica a bordo, allo scopo di sgravare il detentore. Nel corso delle verifiche effettuate, l'Ufficio federale delle strade ha constatato che i veicoli moderni sono soggetti meno spesso a difetti grazie alle tecnologie odierne con basso onere di manutenzione e ai sistemi di diagnostica a bordo prescritti. Date le circostanze è quindi sensato procedere a una verifica delle prescrizioni in materia di manutenzione del sistema antinquinamento, come raccomandato dal CFD, a maggior ragione considerato che i controlli causano ai detentori dei veicoli dotati di sistemi di diagnostica a bordo costi annui di oltre 70 milioni di franchi senza che ne risulti in controparte un vantaggio significativo per l'ambiente.

Si prevede di trattare le raccomandazioni del CFD come anche le misure chieste dalla mozione nell'ambito della revisione delle disposizioni concernenti la manutenzione del sistema antinquinamento. L'indagine conoscitiva necessaria per la modifica d'ordinanza sarà avviata nella primavera 2012. Presumibilmente le eventuali modifiche entreranno in vigore nel 2013.

2008 M 07.3611 Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente (N 21.12.07, Triponez, S 26.5.08)

La mozione chiede che, nel caso di ordinazione collettiva di carte dei conducenti effettuata da un'impresa di trasporto per i suoi dipendenti, le carte siano spedite tramite un invio unico al datore di lavoro (spese di spedizione uniche) invece di essere imballate e inviate individualmente.

Nulla impedisce di dare seguito a questa richiesta. L'Ufficio federale delle strade ha già riconosciuto tale esigenza e ha avviato le pratiche necessarie. Le misure tecniche per rendere possibile l'ordinazione collettiva e la trasmissione mediante invio unico delle carte dei conducenti saranno realizzate probabilmente entro aprile 2012.

Ufficio federale dell'ambiente

2001 P 01.3628 Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)

La questione della viabilità forestale è stata affrontata anche da altri interventi parlamentari (interpellanza 07.3903 de Buman Più coerenza nella politica forestale svizzera, mozione 08.3431 von Siebenthal Viabilità forestale nelle aree di collina e di montagna), che chiedono la partecipazione della Confederazione al miglioramento e alla manutenzione dell'infrastruttura forestale esistente

sull'insieme della superficie forestale della Svizzera. Sulla base di un'analisi dello stato degli allacciamenti e di un'indagine in merito alle esigenze dei Cantoni, il Consiglio federale ha affrontato la questione degli allacciamenti forestali nell'ambito della strategia «Politica forestale 2020» (FF 2011 7753), stabilendo che l'accesso alle risorse di legname deve essere assicurato attraverso gli allacciamenti forestali. Dalle valutazioni attualmente in corso emerge che la manutenzione (lavori di ripristino, ampliamento) e l'eventuale costruzione di nuove strade forestali (al di fuori dei boschi di protezione) richiederanno un adeguamento della legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0) e oneri aggiuntivi a carico della Confederazione. Il Consiglio federale deciderà in merito a questo e ad altri punti della «Politica forestale 2020» nella prima metà del 2012.

2007 P 07.3131 Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)

Le richieste del postulato vengono adempiute nel quadro della revisione attualmente in corso dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.01). L'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ordinanza è stata condotta nel 2011. Inoltre, l'Ufficio federale dell'ambiente sostiene attivamente i Cantoni nella delimitazione e nella segnalazione di zone di tranquillità secondo criteri unitari e il 1° dicembre 2009 ha lanciato, in collaborazione con il Club Alpino Svizzero e numerosi partner attivi nei settori dello sport, del commercio, del turismo, della protezione della natura e della caccia, la campagna nazionale di sensibilizzazione «Chi rispetta protegge».

2007 M 06.3085 Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare l'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600) in modo tale che i privati abbiano la possibilità di raccogliere rifiuti misti provenienti dal settore industriale e artigianale, in particolare quelli che si prestano a essere riciclati, e di gestirne il riciclaggio e il trattamento. La mozione verrà realizzata mediante una precisazione del concetto di rifiuti urbani nel quadro della revisione totale dell'OTR attualmente in corso. L'argomento è stato affrontato durante appositi incontri con i rappresentanti delle organizzazioni cantonali, cittadine e comunali interessate dalla liberalizzazione e del mondo economico. L'indagine conoscitiva è prevista per la seconda metà del 2012.

2008 M 07.3161 La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny; N 6.12.07; S 12.3.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché tutti i motori diesel vengano equipaggiati con le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici. Diverse misure sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione per ridurre nettamente le emissioni di fuliggine di diesel mediante filtri antiparticolato e quelle di ossidi di azoto mediante catalizzatori DeNOx. Per quanto concerne i veicoli stradali, si registrerà a breve un sensibile miglioramento, in coordinamento con le prescrizioni dell'UE. Per i motori delle macchine non stradali, malgrado la tecnica abbia fatto molti progressi, i valori limite europei continuano ad essere meno severi. Per le macchine di cantiere, nell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1) è stata fissata una limitazione supplementare del numero di particelle. Lo stesso provvedimento è previsto per altri motori che emettono inquinanti atmosferici impiegati nell'industria e nell'artigianato. Tali misure non si applicano per il momento alle macchine agricole e forestali, vista la situazione particolarmente difficile in cui versa l'agricoltura svizzera (M von Siebenthal 10.3405 Coordinare con l'UE le prescrizioni per i filtri antiparticolato nell'agricoltura e nell'economia forestale).

2009 M 08.3003 Esigenza di efficacia (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN; S 15.3.09; N 4.6.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di esaminare e adottare misure che garantiscano un'attuazione delle misure di protezione ambientale in base al criterio dell'efficacia e a un adeguato rapporto costi-benefici. In particolare, chiede un'analisi dell'efficacia delle misure di gestione del traffico in corrispondenza dei grandi generatori di traffico (ad es. grandi centri commerciali, mercati specializzati o strutture per il tempo libero). Queste misure vengono ordinate dai Cantoni in particolare per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dal traffico che i grandi generatori di traffico attirano. La suddetta analisi dovrebbe concludersi nell'estate del 2012. Per altri settori sono già state effettuate analisi analoghe e l'Ufficio federale dell'ambiente ha raccolto i relativi risultati, mentre in alcuni altri sono state avviate. Le misure di attuazione della mozione dovrebbero concludersi nella seconda metà del 2012.

2009 P 09.3285 Emissioni luminose e diversità delle specie (N 12.6.09, Moser)

Il rapporto chiesto dal postulato si basa su una perizia di esperti concernente gli effetti delle emissioni luminose sulla diversità delle specie. La perizia presenta lo stato attuale della ricerca, formula valutazioni sugli effetti delle emissioni luminose sui gruppi di specie e propone misure per la riduzione delle emissioni luminose. Il rapporto illustra inoltre il contesto giuridico, le ripercussioni sull'uomo e sul paesaggio, la valutazione degli attuali valori limite d'esposizione per l'uomo, le necessità di intervento e le raccomandazioni/opzioni per il seguito dei lavori. Il rapporto in adempimento del postulato sarà sottoposto al Consiglio federale verosimilmente a metà del 2012.

2009 M 08.3247 Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali (N 20.3.09, Favre Laurent; S 14.9.09; proposta di stralcio FF 2009 7425)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Progetto «Swissness»); 09.086.

2009 P 07.3661 CO₂ e corporate governance (N 8.9.09, Zemp)

Il postulato chiede al Consiglio federale di valutare se sia possibile dichiarare anche le emissioni di inquinanti (CO₂) parte integrante del governo d'impresa, e di illustrare vantaggi e svantaggi di una simile soluzione. L'esame di questa richiesta e della sua fattibilità sul piano giuridico si è praticamente concluso. Il rapporto in adempimento del postulato sarà presentato al Consiglio federale nella prima metà del 2012.

2009 P 09.3600 Riciclaggio dei fogli di polietilene usati (N 25.9.09, Cathomas)

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sul volume e sulle modalità di smaltimento dei fogli di polietilene (PE) utilizzati in Svizzera come materiale d'imballaggio nell'industria, nell'artigianato, nell'agricoltura, ecc. e di proporre sistemi di incentivi per aumentare la raccolta di fogli di PE usati ai fini della riutilizzazione e segnatamente del riciclaggio dei materiali.

Il rapporto chiesto nel postulato viene elaborato sulla base dei risultati della tavola rotonda di esperti sul riciclaggio delle materie plastiche. Finora sono stati individuati griglie quantitative e potenziali dell'intero ciclo delle materie plastiche in Svizzera. È attualmente in corso la verifica della fattibilità sul piano ecologico ed economico e della valutazione di un eventuale riciclaggio dei materiali; successivamente occorrerà chiarire insieme ai soggetti interessati come procedere per aumentare la raccolta di fogli di PE usati. La conclusione del rapporto è prevista nella seconda metà del 2012.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2005 P 05.3393 Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)

Il finanziamento dei trasporti riveste grande importanza. Quello corrente è garantito essenzialmente dal Fondo FTP e dalla nuova legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (RS 725.13). Poiché le risorse finanziarie saranno scarse anche in futuro, occorrerà stabilire un rigoroso ordine di priorità. Nel traffico merci, tramite la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, la sistematica applicazione del principio di causalità è già ampiamente realizzata. Nel traffico viaggiatori, il Consiglio federale ha voluto compiere un primo passo in questa direzione attraverso progetti pilota incentrati su cosiddette «tasse sulle code». Tuttavia il Parlamento ha stralciato il corrispondente obiettivo dal programma di legislatura 2007–2011. Nel quadro di una strategia sul futuro delle reti infrastrutturali svizzere, il Consiglio federale intende esaminare l'attuale sistema di finanziamento dei trasporti e la relativa economicità. Il 17 settembre 2010, il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sul futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera. Nel rapporto si giunge in particolare alla conclusione che la garanzia di un finanziamento duraturo e sostenibile costituisce un elemento imprescindibile per le reti infrastrutturali finanziate dallo Stato (strade e ferrovia). A lungo termine, il Consiglio federale prende in considerazione la possibilità di sostituire tutte le attuali tasse infrastrutturali nazionali con un'unica tassa, per tutti i vettori di trasporto e per l'intero territorio, commisurata alle prestazioni («mobility pricing»). Valuterà le possibili varianti e chiarirà le questioni aperte.

2008 M 07.3507 Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08)

Il gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha elaborato e sottoposto all'ARE alla fine del 2011 un progetto di scheda per la valutazione, in un'ottica di pianificazione territoriale, degli impianti di compostaggio ad uso agricolo. La scheda illustra in particolare le condizioni alle quali è possibile autorizzare nella zona agricola un impianto di compostaggio come impianto conforme alla zona. La scheda elenca la documentazione che, dal punto di vista della pianificazione territoriale, deve essere allegata alla domanda di autorizzazione. La scheda non comprende gli impianti per la produzione di biogas. Il progetto di scheda deve ora essere adattato ai fini della pubblicazione, prevista nel corso del 2012.

2008 M 07.3280 Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 22.9.08)

Le richieste formulate nella mozione sono state integrate nell'avamprogetto di una nuova legge sullo sviluppo territoriale (AP-LSTe) che avrebbe dovuto sostituire l'attuale legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). In occasione della consultazione nella primavera del 2009, l'AP-LSTe è stato respinto dalla maggioranza dei partecipanti. Tuttavia, l'esigenza di una regolamentazione nel senso auspicato dalla mozione ha riscontrato notevoli consensi. Il 21 ottobre 2009 il Consiglio federale ha deciso di non integrare nel controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)» i temi che non sono strettamente connessi a tale iniziativa – in relazione alla quale nella consultazione era stata constatata una necessità d'intervento – ma di trattare questi temi in un progetto separato nel quadro della seconda fase della revisione della LPT. Le richieste della mozione sono state prese in esame da un gruppo di lavoro che si occupa in particolare degli spazi funzionali. I relativi lavori sono conclusi. Il Consiglio federale intende avviare la consultazione per la seconda fase della revisione della LPT nella seconda metà del 2012.

2009 M 08.3083 Consentire il trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili (S 12.6.08, Luginbühl; N 28.4.09)

Come annunciato dal Consiglio federale nel suo parere del 21 maggio 2008, la richiesta formulata nella mozione dovrà essere soddisfatta mediante un adeguamento dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Nel frattempo un incaricato esterno ha formulato proposte concrete, in collaborazione con l'autore della mozione, uno specialista delle autorità cantonali responsabili delle autorizzazioni e gli Uffici federali interessati. Insieme agli adeguamenti dell'OPT, che si renderanno necessari a seguito della revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) del 23 dicembre 2011, tali proposte saranno poste in consultazione nella primavera del 2012 ed entreranno in vigore nello stesso anno.

2009 P 09.3448 Panoramica sull'attuazione dei progetti di infrastruttura dei trasporti (N 25.9.09, Häberli)

A intervalli regolari, al Parlamento sono sottoposti rapporti concernenti in particolare lo stato di avanzamento dei progetti sul finanziamento dei trasporti pubblici in campo ferroviario. Per i progetti relativi al Fondo infrastrutturale è prevista una procedura di rendiconto analoga. Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto per la prima volta con il messaggio dell'11 novembre 2009 concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 (FF 2009 7221) e con il messaggio dell'11 novembre 2009 concernente il programma per l'eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e lo sblocco dei crediti necessari (FF 2009 7301) per quanto concerne i progetti che in tale momento già si trovavano in fase di realizzazione. Tuttavia, con relativo decreto federale, i mezzi finanziari per l'attuazione dei primi programmi a riguardo

sono stati sbloccati solo il 21 settembre 2010, ragione per la quale la loro attuazione ha potuto iniziare solo nel corso del 2011. Nel quadro dei prossimi messaggi sui programmi, il Consiglio federale presenterà, probabilmente nel 2014, un resoconto sull'attuazione di questi primi programmi. Inoltre sta valutando l'opportunità di sottoporre al Parlamento, a intervalli regolari, un rapporto riassuntivo sullo stato dei crediti quadro approvati dalle Camere nel campo delle infrastrutture di trasporto.

Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2011

a) Mozioni e postulati stralciati nel rapporto Mozioni e postulati 2010

I numeri di pagina si riferiscono al rapporto Mozioni e postulati dello scorso anno.

Cancelleria federale

2005 M 04.3755	Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)	1
----------------	--	---

Dipartimento federale degli affari esteri

2002 P 02.3591	Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)	2
2004 P 04.3571	La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)	2
2005 P 05.3564	Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)	2
2008 M 06.3666	Strumenti di condotta strategica del Consiglio federale e basi legali (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)	2
2008 M 06.3667	Concentrazione geografica e tematica (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)	3
2008 M 06.3804	Sopprimere l'aiuto allo sviluppo in favore della Corea del Nord (N 13.6.08, Pfister Gerhard; S 18.9.08)	3
2008 P 08.3141	Relazioni fra la Svizzera e le agenzie europee (S 27.5.08, David)	3
2008 M 08.3242	0,4 per cento del RNL per la cooperazione pubblica allo sviluppo a partire dal 2009 (N 10.6.08, Commissione della politica estera CN 08.028; S 18.9.08)	3
2008 P 08.3445	Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati in corso (S 8.12.08, Commissione della politica estera CS)	3
2009 P 07.3331	Partecipazione degli Svizzeri all'estero alle elezioni del Consiglio degli Stati (N 20.3.09, Fehr Mario)	4
2009 P 09.3006	Programma di sostegno ai Rom (N 10.6.09, Commissione della politica estera CN 08.300)	4
2009 P 09.3560	Politica europea: valutazione, priorità, provvedimenti urgenti e passi futuri verso l'integrazione (N 24.11.09, Markwalder)	4

Dipartimento federale dell'interno

2006 M 05.3692	Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)	5
2000 P 00.3342	Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS	5
2004 P 02.3641	Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)	5
2004 P 04.3440	Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)	5
2005 M 05.3009	Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)	5
2006 M 05.3119	Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicinali (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)	6
2007 P 07.3279	Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 06.2009)	6
2009 P 07.3561	Valorizzazione della medicina di famiglia (N 20.3.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 06.2009)	6
2007 M 06.3786	Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07)	6
2008 M 06.3413	Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali (1) (N 5.3.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 2.10.08)	6
2009 M 08.3670	Controllo regolare dei prezzi dei medicinali (N 19.12.08, Robbiani; S 4.6.09)	6
2009 P 09.3061	Forfait per caso. Esperienze e stato dell'attuazione (N 12.6.09, Goll)	6
2009 P 09.3569	Cure palliative (N 25.9.09, Heim)	6

2009 M 09.3088	Formazione del prezzo dei medicinali. Revisione della LAMal (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09)	7
2010 P 09.4008	Caos vaccinale. Potenziale di ottimizzazione in vista di pandemie future (N 19.3.10, Heim)	7
2010 P 09.4028	Rapporto sulla futura gestione delle pandemie (N 19.3.10, Gruppo dei Verdi)	7
2010 P 10.3137	Chirurgia ambulatoriale in aumento. Ripartizione dei costi (N 18.6.10, Grin)	7
2010 P 10.3327	Attuazione della strategia e-health (N 18.6.10, Humbel)	7
2009 M 08.4045	Prescrizioni d'investimento per le casse pensioni. Meno rischi a carico degli assicurati (S 11.3.09, Sommaruga Simonetta; N 16.9.09)	7
2002 P 02.3569	Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES	8
2003 P 03.3282	Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES	8
2005 P 05.3508	Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)	8
2007 P 07.3538	Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener)	8
2007 P 07.3747	Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon] Thorens Goumaz)	8
2008 P 07.3810	Più studenti in ingegneria e scienze naturali (N 20.3.08, Widmer)	8
2009 P 09.3894	Medicamenti a buon mercato da utilizzare finché possibile (S 08.12.09, Maury Pasquier)	8

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2007 P 07.3264	Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)	9
2000 M 99.3656	Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)	9
2005 P 05.3443	Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)	9
2006 M 06.3049	Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)	9
2007 P 07.3360	Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer)	9
2007 P 07.3682	Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger)	9
2002 P 02.3441	Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)	10
2003 P 03.3188	Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)	10
2003 M 02.3723	Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)	10
2005 P 05.3006	Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)	10
2007 M 07.3554	Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)	11
2008 P 08.3050	Protezione dal bullismo elettronico (N 13.6.08, Schmid Barbara)	11
2008 M 07.3406	Trasparenza quanto all'origine dei criminali (N 19.12.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro, S 29.9.08)	11
2008 M 06.3445	L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza (S 21.3.07, Schiess; N 19.12.07; S 11.3.08)	12
2009 P 08.3501	Esame di misure nei confronti di spacciatori stranieri con permesso B o C (N 3.6.09, Heer)	12
2009 M 09.3727	Prolungare la durata del soggiorno per formazione e perfezionamento universitari (N 17.9.09, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 23.11.09)	12
2010 M 09.3821	Prolungare la carcerazione ordinata durante la permanenza nei centri di registrazione (N 3.3.10, Müller Philipp; S 1.6.10)	12
2010 M 09.4275	Cittadini UE disoccupati: limitare a un anno i permessi di dimora (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 10.6.10)	12

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2008 P 08.3682	Rapporto globale sulla politica di sicurezza (N 19.12.08, Segmüller)	13
2004 P 04.3049	Rapporto Esercito XXII (N 18.6.04, Gruppo socialista)	13
2007 P 07.3556	Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)	13
2007 P 07.3765	Proporzione di militari in ferma continuata (N 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)	13
2008 P 05.3060	Rapporto sulla condotta interna dell'esercito (N 1.10.08, Widmer)	14

Dipartimento federale delle finanze

2005 P 05.3239	Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)	15
2009 P 08.4039	Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria (S 17.2.09, David)	15
2009 M 09.3010	Verificare il funzionamento della FINMA (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 27.5.09; N 14.9.09) – in precedenza SG	16
2003 P 03.3345	Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)	16
2003 P 03.3348	Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)	16
2008 M 05.3639	Trasparenza sulle partecipazioni della Confederazione in imprese di diritto privato (N 6.12.05, Borer; S 20.6.06; N 12.3.08)	17
2001 P 01.3262	Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)	18
2004 P 04.3416	Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)	18
2010 M 08.3298	Determinazione dei termini di pagamento della Confederazione (N 11.6.09, von Rotz; S 9.12.09; N 16.9.10)	19

Dipartimento federale dell'economia

2009 M 09.3008	Revisione della legislazione speciale in materia di sicurezza dei prodotti (S 5.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS 08.055; N 29.4.09)	20
2006 P 06.3333	Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)	20
2007 P 07.3232	Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)	20
2007 M 06.3415	Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.9.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.2010; N 26.9.07)	20
2009 M 08.3311	Sicurezza alimentare e istituzioni di Bretton Woods (N 3.10.08, Gruppo socialista; S 5.3.09)	21
2009 M 08.4043	Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (S 11.3.09, David; N 15.9.09); punti 1b, 1c, 2b, 2c e 3a	21
2009 P 08.3969	Strategia per il turismo svizzero (N 20.3.09, Darbellay)	21
2009 M 08.3968	Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (N 9.3.09, Gruppo PPD-PEV-glp; S 02.12.09)	22
2007 P 07.3362	Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann)	22
2008 M 07.3448	Più ricerca per la frutticoltura (N 5.10.07, Müller Walter; S 6.3.08)	22
2009 M 08.3356	Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria (N 3.10.08, Moser; S 11.6.09)	22
2009 P 09.3397	Potenziale di risparmio sui prodotti fitosanitari chimici (N 25.9.09, Noser)	22
2009 P 08.3039	Ricerca sul fuoco batterico conforme alla pratica (N 03.12.09, Graf Maya)	22
2009 P 08.3040	Introduzione di una strategia di lotta al fuoco batterico conforme alla pratica (N 03.12.09, Graf Maya)	23
2000 P 98.3187	Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)	23
2001 P 01.3170	Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)	23
2001 P 01.3640	Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)	23

2001 P 01.3641	Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)	24
2002 P 01.3425	Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)	24
2008 P 07.3832	Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia (N 20.3.08, Loepfe)	24
2008 P 08.3272	Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali (N 3.10.08, Häberli)	24
2008 P 08.3739	Carenza di personale curante (N 12.12.08, Schenker)	25
2009 P 08.4024	Offensiva a favore della formazione continua (N 9.3.09, Fehr Mario)	25
2008 M 07.3777	Sapomp SA. Abolizione degli obblighi fino al 2010 (N 17.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041; S 6.3.08)	25

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2006 P 06.3179	Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 06.027)	26
2008 P 07.3610	Equità negli emolumenti per le licenze nel settore dei trasporti su strada (N 20.3.08, Triponez)	26
2002 P 02.3472	Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)	26
2006 M 04.3210	Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)	27
2008 M 07.3767	Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico di macchine per ufficio, elettrodomestici, lampade, motori elettrici normalizzati e impianti domotecnici (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)	27
2008 M 07.3768	Introduzione di un'etichetta Energia aggiornata periodicamente per impianti elettrici, veicoli e apparecchi (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)	27
2008 P 08.3756	Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (S 16.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)	27
2008 P 08.3757	Aumento delle tariffe elettriche. Riserve previste dalla legge sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)	28
2008 P 08.3758	Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)	28
2009 P 08.3241	Politica estera della Svizzera in materia di energia (N 8.9.09, Commissione della politica estera CN)	28
2001 P 01.3483	Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)	28
2003 P 01.3684	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)	30
2004 M 03.3587	Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)	30
2007 P 07.3113	Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea)	30
2008 M 07.3631	Progetto «Korridorvignette Pfänder». Necessità di tenere conto degli interessi della popolazione della Valle del Reno (N 21.12.07, Müller Walter; S 26.5.08)	30
2008 P 08.3196	Più trasparenza per quanto riguarda la rete delle strade nazionali (N 13.6.08, Hochreutener)	30
2008 P 08.3285	Proteggere i cittadini dalle molestie telefoniche (stalking) (N 3.10.08, Schmidt Roberto)	30
2007 P 06.3853	Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya)	31
2000 P 99.3459	Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)	31

b) Proposta di stralcio in messaggi del 2011

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati). Una menzione speciale segnala che si tratta del Bollettino ufficiale dell'anno precedente. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

Cancelleria federale

Nessuno

Dipartimento federale degli affari esteri

2009 P 09.3003 Strategia globale in materia di promovimento della pace e di disarmo (S 2.3.09, Commissione della politica di sicurezza CS) S 1292

Dipartimento federale dell'interno

2007 P 07.3285 Dichiarazione di Bologna. Stato dell'attuazione, in particolare del passaggio dal bachelor al master (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012) S 334

2009 P 09.3961 I 10 anni della riforma di Bologna (S 09.12.09, David) S 334

2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01) 2010 S 641 / N 298

2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01) 2010 S 641 / N 298

2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00) N 341 / S 599

2007 M 04.3742 Procedura unitaria per le sperimentazioni cliniche (N 19.3.07, Hochreutener; S 13.12.07) N 341 / S 599

2005 M 05.3136 Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05) N 341 / S 599

2006 M 04.3105 Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06) N 341 / S 599

2008 P 08.3073 Valutare il processo di Bologna (N 13.6.08, Widmer) N 1101

2007 P 06.3695 Giovani senza una formazione di livello secondario II (N 23.3.07, Widmer) N 1101

2007 P 07.3478 Accreditamento e garanzia della qualità delle università svizzere (N 5.10.07, Markwalder) N 1226

2006 M 06.3408 Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06) 2010 S 1005 / N 1226

2004 P 04.3601 Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR N 1226

2004 M 04.3506 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR 2010 S 1005 / N 1226

2004 M 04.3484 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR 2010 S 1005 / N 1226

2005 M 04.3206 Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05) 2010 S 1005 / N 1226

2003 P 03.3182 Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES N 1226

2003 P 03.3185 Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR 2010 S 1005 / N 1226

2001 P 01.3490 Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR N 1226

2001 P 01.3546 La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo radicale-democratico) – in precedenza ASR N 1226

2009 M 07.3033 Legge federale concernente il promovimento e la protezione dell'infanzia e dei giovani (N 19.12.07, Amherd; S 18.12.08; N 11.6.09) S 178 / N 1246

2001 P 00.3400	Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC	N 1246
2000 P 00.3466	Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)	N 1669
2010 M 09.3972	Promuovere gli autori svizzeri di libri (S 2.12.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.430; N 28.9.10)	S 615 / N 1669

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2005 M 04.3224	Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05, Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05) – in precedenza fedpol	N 832 / S 852
2008 M 08.3401	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica (N 3.10.08, Leutenegger Oberholzer; S 17.12.08)	S 474 / N 2091

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2009 M 08.3747	Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi (N 8.6.09, Commissione delle finanze CN; S 7.9.09)	N 288 / S 384
----------------	--	---------------

Dipartimento federale delle finanze

2009 P 08.3513	Analisi degli effettivi dell'AFD (N 11.6.09, Fässler)	N 1141
2005 P 05.3148	Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	N 193
2005 M 04.3179	Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)	2010 S 2078 / N 209
2007 M 05.3864	Vecchiaia senza debiti. Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa (S 20.6.06, Kuprecht; N 25.9.07)	S 224 / N 1175
2009 M 09.3014	Maggiore effettività ed efficienza nelle deduzioni fiscali a titolo di risanamento energetico degli edifici (S 19.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 11.6.09)	S 224 / N 1175

Dipartimento federale dell'economia

2010 P 09.3825	Favorire l'innovazione nelle PMI (N 10.3.10, Robbiani)	N 1101
2010 P 09.3168	Pari opportunità per i giovani di origine straniera nella ricerca di un posto di tirocinio (N 3.3.10, Aubert)	N 1101
2006 P 06.3546	Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)	N 1101
2006 P 06.3613	Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder)	N 1226

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2004 P 04.3249	Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)	N 2160
2004 P 04.3404	Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)	N 2160
2004 P 04.3516	LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)	N 2160
2004 P 04.3512	Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)	N 2160
2004 P 04.3472	Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)	N 2160
2005 P 03.3352	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)	N 2160
2005 P 05.3317	Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)	N 2160
2006 P 06.3119	Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann)	N 2160

2008 M 07.3560	Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia (LEne) (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08)	S 683 / N 1902
2006 M 04.3572	Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06)	2010 N 644 / S 156
2007 M 04.3595	Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (N 21.3.07, Lustenberger; S 4.10.07)	2010 N 644 / S 156
2008 M 06.3461	Politica climatica attiva dopo Kyoto (N 21.3.07, Wyss; S 12.3.08)	2010 N 644 / S 156
2008 M 07.3286	Produzione di calore dalle energie rinnovabili (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08)	2010 N 644 / S 156
2008 M 08.3570	Promozione del risanamento energetico degli edifici (S 16.12.08, Sommaruga Simonetta; N 19.3.09)	2010 N 644 / S 156

Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2011

Cancelleria federale

2008 M 07.3615	Sfoltimento materiale del diritto federale (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08)
2009 P 06.3245	Riforma del governo. Ricomposizione dei dipartimenti in funzione delle priorità a lungo termine (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois)
2009 P 06.3653	Riforma del governo. Ruolo del presidente della Confederazione (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois; proposta di stralcio FF 2010 6895)
2009 M 09.3155	Riforma del governo: una priorità del prossimo programma di legislatura (S 11.6.09, Burkhalter; N 17.9.09)
2010 M 07.3681	Semplificare le regolamentazioni in tutti i dipartimenti (N 17.9.09, Hochreutener, S 17.6.10)
2010 M 10.3393	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)
2010 M 10.3394	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)
2010 M 10.3632	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)
2010 M 10.3633	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)
2011 M 10.3631	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti UBS agli Stati Uniti (2) (S 1.12.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 2.3.11)
2011 P 11.3322	Rivedere la strategia d'informazione in caso di catastrofe (N 8.6.11, Schelbert)

Dipartimento federale degli affari esteri

2000 P 98.3396	Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)
2006 M 05.3900	Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)
2008 M 06.3539	Coordinamento delle attività di politica estera del Consiglio federale (S 20.3.08, Stähelin; N 1.10.08)
2008 M 08.3308	Divieto concernente le bombe a grappolo (N 3.10.08, Hiltbold; S 8.12.08; proposta di stralcio FF 2011 5323)
2008 M 08.3359	Ampliamento delle zone denuclearizzate (N 3.10.08, Markwalder; S 8.12.08)
2009 M 08.3321	Divieto concernente le bombe a grappolo (S 18.9.08, Maury Pasquier; N 17.3.09; proposta di stralcio FF 2011 5323)
2009 M 08.3444	Consenso di Dublino (S 18.9.08, Commissione della politica di sicurezza CS 05.452; N 17.3.09)
2009 P 08.3541	Contributo della Svizzera all'inserimento scolastico di un milione di bambini in Africa (N 7.9.09, Gross)
2009 P 09.3472	Commissione internazionale d'inchiesta per lo Sri Lanka (N 16.9.09, Commissione della politica estera CN)
2009 P 09.3720	Affrontare il problema della pirateria marittima, in particolare in Somalia (S 8.9.09, Recordon)
2010 M 08.3213	Strategia globale e obiettivi unitari nel settore dell'aiuto allo sviluppo (N 7.9.09, Mörgeli; S 8.3.10)
2010 M 09.3719	I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcato dall'ONU (S 8.9.09 Marty; N 4.3.10)
2010 P 10.3004	Compatibilità della riveduta Carta sociale europea con l'ordinamento giuridico svizzero (S 8.3.10, Commissione della politica estera CS)
2010 M 10.3005	Misure che permettono di informare rapidamente il Parlamento sui progetti di atti legislativi europei importanti (S 8.3.10, Commissione della politica estera CS 09.052; N 13.9.10; S 9.12.10)
2010 M 10.3212	Chiaro orientamento strategico della politica estera (N 18.6.10, Müller Walter; S 9.12.10)
2011 M 08.3915	Convenzione internazionale per la protezione di tutti gli individui dalle sparizioni forzate. Ratifica (N 24.11.09, Gadiant; S 2.3.11)
2011 P 10.3880	Vantaggi e svantaggi di un accordo sullo scambio d'informazioni con i Paesi in via di sviluppo (N 28.2.11, Commissione dell'economia e dei tributi CN)
2011 P 11.3090	Efficacia dell'aiuto allo sviluppo della Svizzera (N 17.6.11, Egger)
2011 P 11.3228	Cambio di strategia in Nordafrica e nel Vicino Oriente (N 17.6.11, Sommaruga Carlo)
2011 M 11.3005	Attuazione della risoluzione adottata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (N 17.3.11, Commissione della politica estera CN; S 15.9.11)
2011 M 11.3203	Coordinamento dei servizi amministrativi destinati agli svizzeri all'estero (N 16.6.11, Brunshwig Graf; S 15.9.11)
2011 M 10.3231	Sostegno della Confederazione all'Anno europeo del volontariato 2011 (N 28.2.11, Markwalder; S 15.9.11)
2011 M 10.3838	Vino e alcolici svizzeri alle manifestazioni ufficiali svizzere (N 17.12.10, Hurter Thomas; S 15.9.11)
2011 M 09.3694	Cooperazione allo sviluppo e label MSC. Sostegno ai pescatori locali (N 24.11.09, Rechsteiner-Basel; S 15.9.11)
2011 M 09.3852	Maggiore integrazione civica degli Svizzeri all'estero grazie a una migliore informazione politica (N 11.12.09, Segmüller; S 15.9.11)
2011 P 11.3572	Assistenza agli Svizzeri nel mondo (N 30.9.11, Abate)
2011 P 11.3369	Nuovi partenariati con Paesi in via di sviluppo ed emergenti (N 30.9.11, Schneider-Schneiter)
2011 P 11.3370	Cooperazione allo sviluppo. Adozione di una politica coerente della Svizzera (N 30.9.11, Schneider-Schneiter)
2011 M 10.3820	Obbligo di servire vini svizzeri nelle ambasciate (N 17.12.10, Darbellay; S 15.9.11; N 23.12.11)
2011 M 11.3151	Bloccare gli averi dei potentati destituiti (N 17.6.11, Leutenegger Oberholzer; S 22.12.11)
2011 P 11.3760	Piano strategico per la rete esterna svizzera (S 22.12.11, Commissione della politica estera CS)

Dipartimento federale dell'interno

Segreteria generale

Nessuno

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Nessuno

Ufficio federale della cultura

2010 M 09.3974 Legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero. Revisione (N 7.12.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 09.3465; S 9.3.10)

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

2011 P 10.3974 Esaminare le possibili sinergie fra Meteo Svizzera e la redazione meteo di SF DRS (N 18.3.11, Heer)

Archivio federale

Nessuno

Ufficio federale della sanità pubblica

- 1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)
- 2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)
- 2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
- 2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
- 2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS
- 2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS
- 2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS
- 2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
- 2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS
- 2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS
- 2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS
- 2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
- 2004 P 02.3122 Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)
- 2004 P 04.3509 Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703)
- 2005 M 04.3614 Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF 2008 4703)
- 2005 M 04.3439 Autorizzazione della diagnosi preimpianto (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)
- 2005 P 05.3650 Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703)
- 2006 M 04.3624 Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06)
- 2006 P 05.3693 Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)
- 2006 P 05.3878 Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)
- 2006 M 05.3436 Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)
- 2006 M 05.3392 Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincaro (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703)
- 2006 P 06.3063 Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)
- 2006 M 05.3591 Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)

2006 P 06.3380	Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani)
2006 P 06.3438	Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)
2007 M 04.3243	eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07)
2007 M 06.3210	Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)
2007 M 05.3589	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)
2007 M 05.3590	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)
2007 M 05.3592	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)
2007 M 05.3235	Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)
2007 M 06.3009	Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07)
2007 M 05.3391	Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07)
2007 M 07.3275	Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)
2007 M 07.3287	Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)
2007 M 07.3555	Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)
2007 P 07.3769	Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)
2008 M 06.3420	Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (S 13.12.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.308; N 5.3.08)
2008 P 08.3238	Diagnosi precoce del cancro del colon (S 10.6.08, Hêche)
2008 P 07.3821	Studio su cancro infantile e centrali nucleari in Svizzera (N 13.6.08, Girod)
2008 M 07.3290	Nuovo disciplinamento dell'automedicazione (N 4.10.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.410; S 2.10.08)
2008 M 07.3838	Cancro e centrali nucleari. Chiarimenti (N 20.3.08, Rechsteiner-Basel; S 18.12.08)
2008 M 05.3016	Indipendenza nella prescrizione e dispensazione di medicinali (N 19.3.07, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.08)
2008 P 08.3475	Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg)
2008 P 08.3493	Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 19.12.08, Heim)
2009 M 05.3522	Potenziale di risparmio in materia di mezzi e apparecchi medici (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09)
2009 M 05.3523	Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (N 19.3.07, Humbel Näf; S 2.10.08; N 3.3.09)
2009 P 08.3935	Aumento dei parti cesarei (S 18.3.09, Maury Pasquier)
2009 P 04.3797	Promozione di una sana alimentazione (N 19.3.09, Humbel Näf)
2009 M 08.3519	Modifica della legge sui trapianti (S 18.12.08, Maury Pasquier; N 27.5.09)
2009 M 08.3608	Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (N 19.12.08, Fehr Jacqueline; S 4.6.09)
2009 M 08.3827	Swissmedic. Maggiore trasparenza (S 18.3.09, Altherr; N 11.6.09)
2009 P 09.3159	Statuto dei medici generici (S 4.6.09, Cramer)
2009 P 09.3521	Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (S 17.9.09, Forster)
2009 P 09.3579	Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (N 25.9.09, Schmid Barbara)
2009 P 09.3665	Studio sulla farmacodipendenza e sul fenomeno dei medicinali assunti come «smart drugs» (N 25.9.09, Fehr Jacqueline)
2009 M 09.3055	Piano di eliminazione del morbillo in base alle direttive dell'OMS (S 04.06.09, Gutzwiller; N 10.12.09)
2009 M 09.3089	Costi dei medicinali e parte propria alla distribuzione (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09)
2009 M 09.3208	Facilitare l'accesso ai medicinali riconosciuti (S 04.06.09, Maury Pasquier; N 07.12.09)
2010 M 08.4046	Riequilibrare le quote delle riserve cantonali degli assicuratori malattie entro il 2012 (S 18.3.09, Fetz; N 2.3.10)
2010 P 09.3484	Sans-papiers. Assicurazione malattie e accesso all'assistenza sanitaria (N 3.3.10, Heim)
2010 P 09.4078	Per un approvvigionamento di medicinali più economico (N 19.3.10, Humbel)
2010 P 09.4170	Nanotecnologia. Analisi della necessità di legiferare (S 9.3.10, Stadler)
2010 P 09.4239	Riduzione del numero di ospedali in Svizzera (N 19.3.10, Stahl)

2010 P 09.4327	Affidare a un organo neutrale la vigilanza di diritto finanziario sulle assicurazioni sociali (N 19.3.10, Humbel)
2010 P 09.3976	Migliorare la vigilanza e irrigidire i controlli sulle casse malati (N 14.6.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2010 M 09.3150	Misure per contrastare l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (N 12.6.09, Gruppo PCD-PEV-glp; S 20.9.10); punti 1-3
2010 M 07.3168	Medicina complementare nell'assicurazione di base. Verifica (S 25.9.07, Forster; N 28.9.10)
2010 M 10.3009	Acquisizione di adeguate conoscenze di medicina complementare durante la formazione (S 9.3.10, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 09.463; N 28.9.10)
2010 P 10.3007	Fondi confiscati al narcotraffico per la riabilitazione dei tossicodipendenti (N 28.9.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.450)
2010 P 10.3255	Il futuro della psichiatria (S 20.9.10, Stähelin)
2010 P 10.3261	Rimborso dei medicinali in caso di uso off label e malattie orfane (S 20.9.10, Berberat)
2010 M 08.3365	Promuovere la sicurezza dei medicinali per l'infanzia (N 3.10.08, Heim; S 15.12.10)
2010 M 08.3972	Protezione contro i perturbatori endocrini. Applicare le conoscenze acquisite (N 20.3.09, Graf Maya; S 15.12.10)
2010 P 10.3701	Modello dell'opposizione per il prelievo di organi (N 17.12.10, Amherd)
2010 P 10.3703	Per un maggior numero di donatori di organi (S 2.12.10, Gutzwiller)
2010 P 10.3711	Donazione di organi. Valutazione del modello dell'opposizione (N 17.12.10, Favre Laurent)
2010 P 10.3754	Introdurre a livello nazionale un sistema di valutazione dei costi e dei benefici delle prestazioni mediche (N 17.12.10, Humbel)
2010 P 10.3776	Adottare misure contro l'impiego di laser pericolosi (N 17.12.10, Bugnon)
2011 M 10.3450	Per un'organizzazione indipendente nazionale a garanzia della qualità (N. 1.10.10, Gruppo liberale radicale; S 9.3.11)
2011 M 10.3451	Per una vera e propria agenzia nazionale di valutazione della tecnologia sanitaria (N 1.10.10, Gruppo liberale radicale; S 9.3.11)
2011 M 10.3015	Per un'organizzazione nazionale della qualità nel settore della sanità pubblica (N 28.9.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 9.3.11)
2011 M 10.3887	Riserve nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (N 16.12.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 9.3.11)
2011 M 10.3353	Garanzia della qualità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanita (S 20.9.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.11)
2011 P 10.4080	Dialisi in Svizzera. Offerta, informazione e scelta tra i diversi sistemi (N 18.3.11, Gilli)
2011 P 10.3753	Elenchi degli ospedali. Criteri chiari anziché arbitrarietà dei Cantoni (N 18.3.11, Humbel)
2011 P 10.4055	Strategia nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da malattie rare (N 18.3.11, Humbel)
2011 P 10.3669	Prescrizione di medicinali da parte degli ospedali (N 3.3.11, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2011 M 10.3799	Trasparenza sugli onorari versati dalle casse malati (N 17.12.10, Giezendanner; S 30.5.11)
2011 M 10.3882	Introduzione dei DRG e qualità delle cure (N 3.3.11, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 30.5.11)
2011 P 11.3276	Cassa malati unica (N 17.6.11, Stahl)
2011 M 11.3001	Sperimentazioni terapeutiche (N 10.3.11, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 09.079; S 15.6.11; N 27.9.11)
2011 M 09.3535	Uniformare le modalità di finanziamento delle prestazioni previste dalla LAMal (N 12.4.11, Gruppo socialista; S 29.9.11)
2011 M 10.3770	Contro un'attuazione discriminatoria del finanziamento delle cure (N 18.3.11, Joder; S 29.9.11)
2011 M 10.3745	Ridurre le riserve eccessive nell'assicurazione malattie obbligatoria (S 15.12.10, Maury Pasquier; N 12.9.11)
2011 M 10.4161	Assicurazione malattia. Franchigie opzionali e durata contrattuale (N 18.3.11, Stahl; S 29.9.11)
2011 P 11.3218	Quanto deve pagare la società per un anno di vita? (N 30.9.11, Cassis)
2011 M 09.3546	Finanziamento trasparente dell'assicurazione sociale di base (S 15.6.11, Brändli; N 12.12.11)
2011 M 11.3584	Strategia nazionale di lotta contro il cancro. Potenziamento delle pari opportunità e dell'efficienza (S 29.9.11, Altherr; N 12.12.11)
2011 P 11.4025	Commissione per i casi di rigore nel settore sanitario (N 23.12.11, Pfister Gerhard)

Ufficio federale di statistica

- 2002 P 01.3733 Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)
- 2002 P 01.3788 Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)
- 2011 M 10.3947 Statistica ufficiale. Meno oneri per le PMI (N 18.3.11, Gruppo liberale radicale; S 13.9.11)
- 2011 M 11.3465 Indagine sull'indebitamento privato (N 27.9.11, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 19.12.11)

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- 2000 P 97.3068 Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)
- 2003 P 03.3434 Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)
- 2005 M 03.3454 Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)
- 2005 P 03.3570 Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)
- 2005 P 05.3070 Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani; proposta di stralcio FF 2011 5133)
- 2005 M 04.3623 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)
- 2006 P 06.3003 Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
- 2006 M 06.3001 Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)
- 2007 P 06.3783 Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani)
- 2007 P 07.3325 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completiva nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein)
- 2007 P 07.3725 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)
- 2007 P 07.3778 Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)
- 2008 P 08.3235 Rendite vedovili (N 18.9.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 07.3276)
- 2008 M 06.3466 Determinazione del reddito da invalido (N 22.6.07, Robbiani; S 18.12.08; proposta di stralcio FF 2011 5133)
- 2008 M 07.3430 No a tariffe e costi ospedalieri più elevati per i pazienti dell'assicurazione invalidità (N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08)
- 2009 P 08.3934 Visione d'insieme delle nostre assicurazioni sociali (S 18.3.09, Kuprecht)
- 2009 P 09.3161 Sicurezza sociale. Esame delle conseguenze degli effetti soglia (S 4.6.09, Hêche)
- 2009 P 05.3781 Assicurazioni sociali. Piano dettagliato del finanziamento fino al 2025 (N 9.3.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2009 P 09.3655 Assicurazione universale di reddito (N 25.9.09, Schenker Silvia)
- 2010 M 08.3702 Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia (N 19.12.08, Stahl; S 3.3.10)
- 2010 M 08.3821 Versamento di prestazioni di vecchiaia (N 20.3.09, Amacker; S 3.3.10)
- 2010 P 10.3057 Aliquota di conversione. Quali sono i prossimi passi? (N 18.6.10, Parmelin)
- 2010 M 08.3956 Previdenza professionale. Equa ripartizione della prestazione d'uscita in caso di divorzio (N 20.3.09, Humbel, S 2.12.10)
- 2011 M 10.3466 Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza (S 16.9.10, Bischofberger; N 3.3.11)
- 2011 P 10.3994 Servizio Consulenza ed aiuto 147 di Pro Juventute (N 17.6.11, Fiala)
- 2011 P 10.4018 Servizio Consulenza ed aiuto 147 di Pro Juventute (N 17.6.11, Schmid-Federer)
- 2011 M 10.3795 Snellimento amministrativo della LPP (S 2.12.10, Graber Konrad; N 12.9.11)
- 2011 P 11.3492 Congedo parentale e previdenza familiare facoltativi (S 14.9.11, Fetz)
- 2011 M 11.3113 Introduzione di regole budgetarie per l'AVS e l'AI (S 15.6.11, Luginbühl; N 12.12.11)

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

- 2000 P 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES
- 2000 P 00.3283 Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES
- 2002 P 00.3276 Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR
- 2002 P 01.3456 Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES

2005 P 04.3658	Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)
2006 M 05.3360	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3378	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3379	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3380	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3381	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 P 06.3342	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)
2006 P 06.3304	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)
2006 P 06.3497	Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)
2007 M 07.3283	Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07; S 25.9.07)
2007 P 07.3315	Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi)
2007 P 07.3552	Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)
2007 P 05.3454	Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)
2009 M 07.3582	Creazione di un parco svizzero dell'innovazione (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 4.6.09; proposta di stralcio FF 2011 7811)
2010 P 09.4123	Promozione nazionale dell'eccellenza a livello universitario (N 19.3.10, Noser)
2010 P 10.3495	Educazione, ricerca e innovazione. Quadro generale per il periodo 2011–2016 (S 2.12.10, Fetz)
2010 P 10.3733	Quale strategia per le infrastrutture di ricerca nelle scuole universitarie? (N 17.12.10, Häberli-Koller)
2010 P 10.3764	Gestire efficacemente e sensatamente l'afflusso di studenti stranieri (S 2.12.10, Bischofberger)
2010 P 10.3812	Gestire efficacemente e sensatamente l'afflusso di studenti stranieri (N 17.12.10, Pfister Gerhard)
2010 P 10.3774	Migliorare la promozione delle nuove leve scientifiche (N 17.12.10, Schmid-Federer)
2011 P 11.3064	Nuove leve scientifiche svizzere (S 15.6.11, Bieri)
2011 M 11.3564	Garantire la prosecuzione della ricerca nucleare in Svizzera (S 28.9.11, Forster; N 6.12.11)
2011 P 11.4024	Accordo intereuropeo sul finanziamento dei posti di studio occupati da studenti stranieri (N 23.12.11, Pfister Gerhard)

Consiglio dei Politecnici federali

Nessuno

Swissmedic

2010 P 09.4009	Omologazione di medicinali e vaccini (N 19.3.10, Heim)
2010 M 09.4155	Decessi e costi milionari derivanti da errori nella terapia farmacologica (S 3.3.10, Sommaruga Simonetta; N 28.9.10)
2011 M 09.4175	Agenti terapeutici. Migliorare la collaborazione fra le autorità europee e quella svizzera (N 19.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di Centro; S 9.3.11)
2011 M 10.3786	Inasprimento delle sanzioni per il traffico e la contraffazione di medicinali (N 17.12.10, Parmelin; S 30.5.11)

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Segreteria generale

Nessuno

Commissione federale delle case da gioco

Nessuno

Ufficio federale di giustizia

- 2000 M 97.3401 Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00; proposta di stralcio FF 2010 6645) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 M 97.3306 Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00; proposta di stralcio FF 2010 6645) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)
- 2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)
- 2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi; proposta di stralcio FF 2010 5667)
- 2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)
- 2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321); punti 1–3
- 2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321); punti 1–5 e 7–9
- 2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2010 5667)
- 2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2010 5667)
- 2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)
- 2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)
- 2004 M 03.3180 Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)
- 2005 P 05.3069 Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann; proposta di stralcio FF 2010 6645)
- 2005 P 04.3250 Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli; proposta di stralcio FF 2011 8025)
- 2006 M 05.3232 Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG
- 2006 P 06.3026 Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06 Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2006 M 05.3713 Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 04.405; S 18.12.06)
- 2007 M 03.3212 Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07)
- 2007 P 07.3420 Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer)
- 2007 M 06.3554 Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)
- 2007 M 06.3170 Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07)
- 2007 P 07.3764 Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS)
- 2008 M 06.3658 Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati (S 21.3.07, Heberlein; N 12.3.08; S 2.6.08)
- 2008 M 07.3763 Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile (N 12.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 06.404 e 06.473; S 2.6.08)

2008 M 07.3281	Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti (N 19.6.07, Commissione degli affari giuridici CN 05.092, S 2.6.08; proposta di stralcio FF 2010 3595)
2008 P 08.3142	Taser. Analisi delle conseguenze (S 2.6.08, Marty Dick)
2008 M 06.3884	Nessuna pornografia commerciale sui cellulari (S 4.6.07, Schweiger; N 25.9.08)
2008 P 08.3377	Valutazione del diritto penale minorile (N 3.10.08, Amherd)
2008 P 08.3381	Valutazione del sistema di sanzione penale delle aliquote giornaliere (N 3.10.08, Sommaruga Carlo)
2008 M 08.3169	Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale (N 13.6.08, Gruppo liberale-radical; S 17.12.08)
2009 P 08.3765	Iniziative popolari e diritto internazionale (N 11.3.09, Commissione delle istituzioni politiche CN)
2009 P 09.3424	Il braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene (N 3.6.09, Sommaruga Carlo)
2009 M 07.3449	Abuso virtuale di minori: un nuovo reato (N 19.12.07, Amherd; S 23.9.09)
2009 M 07.3629	Convenzione sulla criminalità informatica (N 20.3.08, Glanzmann-Hunkeler; S 23.09.09; proposta di stralcio FF 2010 4119)
2009 M 08.3806	Termini di prescrizione per i reati economici (N 03.06.09, Jositsch; S 10.12.09)
2009 M 09.3344	Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera (S 03.06.09, Luginbühl; N 10.12.09)
2009 M 09.3445	Maggiore considerazione per la sicurezza di potenziali vittime nel diritto penale (N 03.06.09, Hochreutener; S 10.12.09)
2009 P 09.3878	Più denunce, maggiore effetto deterrente (N 11.12.09, Fehr Jacqueline)
2010 M 08.3930	Termini di prescrizione per i reati economici (S 12.3.09, Janiak; N 3.3.10)
2010 M 09.3059	Arginare la violenza domestica (N 3.6.09, Heim; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3233	Eliminare la condizionale per il lavoro di pubblica utilità (N 3.6.09, Baettig; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3313	Codice penale. Eliminare il requisito del consenso per il lavoro di pubblica utilità (N 3.6.09, Stamm; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3344	Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera (S 11.6.09, Luginbühl; N 10.12.09; S 1.3.10)
2010 M 09.3422	Divieto per i videogiochi violenti (N 3.6.09, Allemann; S 18.3.10)
2010 M 07.3627	Obbligo di registrazione delle carte prepagate Wi-Fi (N 3.6.09, Glanzmann; S 18.3.10)
2010 M 07.3870	Divieto per i videogiochi violenti (N 3.6.09, Hochreutener; S 18.3.10)
2010 M 09.3427	Sospensione condizionale della pena: proroga del termine di revoca in caso di insuccesso del periodo di prova (N 3.6.09, Rickli Natalie; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3428	Pene superiori a due anni. Eliminare la sospensione parziale (N 3.6.09, Rickli Natalie; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3443	Reinserimento dei condannati (N 3.6.09, Sommaruga Carlo; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3444	Pene pecuniarie poco efficaci (N 3.6.09, Häberli; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3450	Reintrodurre le pene detentive di breve durata (N 3.6.09, Amherd; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.4039	Votazione sull'iniziativa contro l'edificazione di minareti e integrazione (N 3.3.10, Maire; S 1.6.10)
2010 M 09.4229	Matrimoni forzati. Un aiuto efficace per le vittime (N 3.3.10, Tschümperlin; S 1.6.10)
2010 P 09.3676	Diritto internazionale pubblico – diritto nazionale. Passaggio dal sistema monistico a quello dualistico (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2010 P 09.4027	Musulmani in Svizzera. Rapporto (N 3.3.10, Amacker)
2010 P 09.4037	Magiori informazioni sulle comunità musulmane in Svizzera (N 3.3.10, Leuenberger-Genève)
2010 P 09.4040	Limitazione dell'obbligo di conservazione? (N 19.3.10, Fässler; proposta di stralcio FF 2010 6645)
2010 M 09.3056	Accelerare la procedura di assistenza amministrativa e giudiziaria (N 12.6.09, Gruppo liberale-radical; S 10.6.10)
2010 M 09.3362	Segreto professionale degli avvocati. Adeguare le disposizioni nei diversi atti legislativi processuali della Confederazione (N 17.9.09, Commissione degli affari giuridici CN; S 10.6.10; proposta di stralcio FF 2011 7255)
2010 P 10.3097	Individuare i cybercriminali (S 10.6.10, Commissione degli affari giuridici CS)
2010 P 10.3018	Rapporto dettagliato sui musulmani in Svizzera (N 18.6.10, Malama)
2010 P 10.3045	Sicurezza interna: chiarire le competenze (N 18.6.10, Malama)
2010 M 08.3441	Perseguimento penale nei Paesi di provenienza (N 3.6.09, Stamm; S 23.9.10)
2010 M 07.3710	Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle pene (N 3.6.10, Darbellay; S 23.9.10)
2010 M 07.3847	Soglia massima d'età per misure protettive educative e terapeutiche nel diritto penale minorile (N 3.6.09, Galladé; S 23.9.10)

2010 M 08.3797	Giovani che commettono reati. Aumento della soglia d'età per misure (N 30.6.09, Galladé; S 23.9.10)
2010 P 10.3383	Adeguare la legge sulla protezione dei dati alle nuove tecnologie (N 1.10.10, Hodgers)
2010 P 10.3523	Quale reddito durante le otto settimane di divieto di lavoro che seguono il parto in caso di proroga del diritto all'indennità dell'assicurazione maternità in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato? (S 14.9.10, Maury Pasquier)
2010 M 08.3131	Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale (N 3.6.09, Joder; S 23.9.10; N 8.12.10)
2010 M 08.3587	Legge sui revisori a misura di PMI (S 17.12.08, Büttiker; N 8.12.10)
2010 M 08.3609	Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia (N 3.6.09, Fiala; S 10.6.10; N 8.12.10)
2010 M 08.3790	Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali (N 3.6.09, Aubert; S 29.11.10)
2010 M 09.3449	Prostituite minorenni. Clienti passibili di pena (N 3.6.10, Kiener Nellen, S 29.11.10)
2010 M 10.3138	Ampliare la cognizione del Tribunale federale in caso di ricorsi contro sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale (S 10.6.10, Janiak; N 17.12.10)
2010 M 10.3366	Base legale per la conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (N 7.6.10, Commissione dell'economia e dei tributi CN 10.050; S 16.12.10)
2010 M 10.3354	Base legale per la conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (S 9.6.10, Commissione della politica estera CS 10.038; N 17.12.10)
2010 P 10.3651	Attacchi alla sfera privata e minacce indirette alle libertà individuali (N 17.12.10, Graber Jean-Pierre)
2010 P 10.3693	Costi dell'esecuzione delle pene in Svizzera (N 17.12.10, Rickli Natalie)
2011 M 08.3790	Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali (N 3.6.09, Aubert; S 29.11.10, N 2.3.11)
2011 M 09.4107	Segreto dell'adozione (N 19.3.10, Fehr Jacqueline; S 10.3.11)
2011 M 10.3639	Sistema di autorizzazione e di controllo per le società di sicurezza che operano in regioni di crisi o di guerra (S 23.9.10, Commissione della politica di sicurezza CS; N 2.3.11)
2011 P 10.4035	Condizioni degli internamenti penali (art. 64 CP) (S 10.3.11, Recordon)
2011 P 10.4165	Legislazione sull'assistenza al suicidio (S 10.3.11, Recordon)
2011 P 09.3518	Carcerazione preventiva per i pirati della strada (N 2.3.11, Segmüller)
2011 M 10.3747	Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini (S 16.12.10, Frick, N 3.4.11)
2011 M 09.4017	Proteggere le mogli picchiate (N 3.3.10, Perrin; S 30.5.11)
2011 M 10.3780	Modifica e integrazione della LEF. Professione di rappresentante dei creditori (N 17.12.10, Rutschmann; S 30.5.11)
2011 M 10.3143	Porre un freno alla prostituzione minorile (N 18.6.10, Amherd; S 7.6.11)
2011 M 10.3524	Per un diritto successorio al passo con i tempi (S 23.9.10, Gutzwiller; N 2.3.11; S 7.6.11)
2011 M 10.3808	Vietare gli eserciti privati in Svizzera (N 17.12.10, Lang; S 7.6.11)
2011 P 10.3857	Conseguenze dell'obbligo di conformarsi a Schengen (N 9.6.11, Fehr Hans)
2011 P 10.3885	Decisione concernente la validità di un'iniziativa popolare prima della raccolta delle firme (N 14.4.11, Commissione delle istituzioni politiche CN 09.521)
2011 P 10.4125	Rinvio del congedo maternità. Diritto a una sostituzione adeguata del salario (N 17.6.11, Teuscher)
2011 M 10.4133	Aumentare la durata di conservazione dei registri di assegnazione degli indirizzi Internet Protocol (N 18.3.11, Barthassat; S 20.9.11)
2011 M 09.3392	Rafforzare i diritti dei committenti nell'eliminazione dei difetti di costruzione (N 2.3.11, Fässler; S 20.9.11)
2011 P 11.3430	Ridurre gli oneri amministrativi e fiscali per il finanziamento delle neo imprese (N 20.9.11, Noser)
2011 M 09.3026	Adozione a partire dai 30 anni d'età (N 12.6.09, Prelicz; S 10.3.11; N 15.12.11)
2011 M 11.3223	Abbreviare la procedura penale minorile. Valutazione dell'efficacia (N 17.6.11, Ingold; S 21.12.11)
2011 M 11.3316	Rendere l'autorità parentale congiunta la regola e rivedere le relazioni giuridiche tra genitori e figli (N 29.9.11, Commissione degli affari giuridici CN; S 5.12.11)
2011 M 11.3751	Misure tese a migliorare la compatibilità delle iniziative popolari con i diritti fondamentali (S 20.9.11, Commissione delle istituzioni politiche CS; N 20.12.11)
2011 P 11.3875	Manifestazioni sportive e violenza (N 23.12.11, Glanzmann)

Ufficio federale di polizia

2002 P 01.3009	Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)
2003 P 02.3742	Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)
2009 M 08.3928	Convenzione di partenariato per l'introduzione dell'allarme rapimento (S 12.3.09, Burkhalter; N 27.4.09)
2011 M 10.4148	Risoluzione dell'ONU tesa a combattere l'abuso dei minori su Internet (N 18.3.11, Amherd; S 20.9.11)

Ufficio federale della migrazione

- 2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES
- 2008 M 06.3765 Piano d'azione «Integrazione» (N 19.12.07, Gruppo socialista; S 2.6.08)
- 2009 M 08.3094 Espulsione di stranieri che rifiutano di integrarsi (N 3.6.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 23.9.09)
- 2009 M 09.3005 Buone conoscenze di una lingua nazionale e integrazione quali requisiti per la naturalizzazione (N 28.5.09, Commissione delle istituzioni politiche CN 08.468; S 23.9.09; proposta di stralcio FF 2011 2567)
- 2010 M 08.3499 Buone conoscenze di una lingua nazionale e integrazione quali requisiti per la naturalizzazione (N 3.3.10, Schmidt Roberto; S 14.6.10; proposta di stralcio FF 2011 2567)
- 2010 M 09.4230 Integrazione degli stranieri. Offerta di corsi di lingua commisurata alle necessità (N 3.3.10, Tschümperlin; S 1.6.10)
- 2010 P 09.3498 Durata delle procedure di naturalizzazione nei Cantoni e nei Comuni (N 3.3.10, Hodgers; proposta di stralcio FF 2011 2567)
- 2010 P 09.4301 Rapporto sugli effetti della libera circolazione delle persone (N 3.3.10, Girod)
- 2010 P 09.4311 Conservare la sovranità in materia di migrazione: controllare l'immigrazione e il rimpatrio (N 3.3.10, Bischof)
- 2010 M 08.3616 Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato (N 3.3.10, Barthassat; S 14.9.10)
- 2010 M 09.3489 Statuto dello straniero in seguito all'annullamento della naturalizzazione (N 3.3.10, Müller Philipp; S 14.6.10; N 20.9.10; proposta di stralcio FF 2011 2567)
- 2011 M 10.3721 Aggiustare il tiro della politica migratoria (S 16.12.10, Brändli; N 13.4.11)
- 2011 P 11.3047 Persone ammesse provvisoriamente: viaggi nel Paese d'origine (N 17.6.11, Haller)
- 2011 P 11.3062 Efficacia e costi dell'aiuto al ritorno (N 17.6.11, Müller Philipp)
- 2011 M 10.4043 Esame dei casi di rigore. Considerare l'integrazione dei minori (N 17.6.11, Tschümperlin; S 12.9.11)
- 2011 P 10.3064 Disoccupazione e rinnovo del permesso di dimora per i cittadini dell'UE/AELS (N 28.9.11, Gruppo PCD-PEV-glp)
- 2011 P 11.3689 Migrazione dal Nord Africa. Situazione in Svizzera (N 28.9.11, Hiltbold)
- 2011 P 11.3699 Incentrare strategicamente i partenariati in materia di migrazione sulla formazione professionale (N 28.9.11, Pfister Gerhard)
- 2011 M 10.3343 Legge quadro sull'integrazione (N 17.12.10, Commissione delle istituzioni politiche CN 09.505; S 10.3.11; N 15.12.11)
- 2011 P 11.3928 Diritto procedurale speciale per la procedura di asilo (S 12.12.11, Schwaller)
- 2011 P 11.3954 Limitare l'ammissione provvisoria (N 23.12.11, Hodgers)

Ufficio federale di metrologia

Nessuno

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

- 2009 M 08.3589 Diritto d'autore. Compensi per gli autori invece che per processi (S 17.12.08, Stadler; N 28.5.09)
- 2010 P 10.3263 La Svizzera ha bisogno di una legge contro lo scaricamento illegale di musica da Internet? (S 10.6.10, Savary)

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale

2008 M 07.3529	Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08)
2008 P 08.3038	Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)
2008 P 08.3290	Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (S 15.9.08, Commissione degli affari giuridici CS)
2008 M 07.3597	Pool di trasporti a favore degli impieghi civili e militari all'estero (N 1.10.08, [Burkhalter]-Brunschwig Graf; S 4.12.08)
2008 P 08.3101	Proteggere meglio la Svizzera dalla criminalità informatica (S 2.6.08, Frick) – in precedenza DFGP
2009 M 08.3100	Strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet (S 2.6.08, Burkhalter; N 3.6.09) – in precedenza DFGP
2009 M 07.3751	Lotta al terrorismo (N 3.6.09, Büchler; S 23.9.09) – in precedenza DFGP
2010 M 09.3609	Misure più particolareggiate in materia di non reclutamento e di esclusione dall'esercito (N 25.9.09, Eichenberger; S 16.3.10)
2010 P 10.3260	Più volontà dirigenziale e rapidità nell'eliminazione delle carenze in seno all'esercito (S 8.6.10, Graber Konrad)
2010 P 10.3136	Valutazione della minaccia in materia di cyberguerra (S 8.6.10, Recordon)
2010 M 09.4081	Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro (S 16.3.10, Hess; N 15.9.10)
2010 M 09.4332	Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Gutzwiller; N 15.9.10)
2010 M 09.4333	Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Schwaller; N 15.9.10)
2010 M 10.3346	Efficienza energetica ed energie rinnovabili presso gli impianti del DDPS (N 18.6.10, Commissione della politica di sicurezza CN 10.027; S 29.9.10)
2010 P 10.3688	Rapporto sulla pubblica sicurezza (N 17.12.10, Segmüller)
2011 M 10.3491	Riconoscimento dei meriti del colonnello Martinoni nei Fatti di Chiasso del 28 aprile 1945 (S 29.9.10, Lombardi; N 9.3.11)
2011 M 10.3625	Misure contro gli attacchi informatici (N 2.12.10, Commissione della politica di sicurezza CN; S 15.3.11)
2011 P 10.4102	Concetto per la protezione delle infrastrutture digitali della Svizzera (N 18.3.11, Darbellay)
2011 P 10.3910	Centro di condotta e di coordinamento nell'ambito delle cyberminacce (N 18.3.11, Gruppo liberale radicale)
2011 M 10.3419	Riconoscimento dei meriti del colonnello Martinoni nei Fatti di Chiasso del 28 aprile 1945 (N 1.10.10, Gobbi; S 31.5.11)
2011 P 11.3469	Maggiore partecipazione della Svizzera all'architettura della sicurezza europea (S 1.6.11, Commissione della politica di sicurezza CS 10.089)
2011 P 11.3754	Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport (S 27.9.11, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 10.3919)
2011 P 11.3554	Protezione civile. Equipaggiamento adeguato ai tempi e migliore coordinamento tra Confederazione e Cantoni (N 30.9.11, Segmüller)
2011 P 11.3753	Vendite di immobili del DDPS (S 27.9.11, Commissione della politica di sicurezza CS)
2011 P 11.3752	Il futuro dell'artiglieria (S 15.9.11, Commissione della politica di sicurezza CS 11.036)

Difesa

2000 P 00.3490	Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)
2000 P 00.3508	Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)
2006 P 06.3418	Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)
2007 M 07.3270	Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050; S 20.9.07; proposta di stralcio FF 2008 2685)
2007 M 07.3278	Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)
2010 M 09.3466	CISIN IV (N 24.9.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 9.12.09; N 17.3.10)
2010 P 09.4167	Maggior sicurezza interna grazie a un migliore coordinamento (N 19.3.10, Segmüller)
2010 P 10.3350	Costi della distribuzione di compresse allo iodio (N 3.6.10, Commissione delle finanze CN 10.007)
2011 P 10.4021	Aumento dell'attrattiva della carriera di ufficiale (N 18.3.11, Landolt)

2011 P 10.4049 Servizio militare. Convalida delle competenze e delle capacità acquisite (N 18.3.11, Perrinjaquet)

Protezione della popolazione

2011 M 10.3540 Rapporto sulla protezione della popolazione comprendente un concetto di modernizzazione globale della protezione della popolazione (N 1.10.10, Allemann; S 31.5.11)

Sport

Nessuno

Dipartimento federale delle finanze

Segreteria generale

2001 P 00.3541	Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI
2001 P 00.3542	Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI
2001 P 00.3570	Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI
2001 M 00.3537	Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI
2003 P 02.3693	Indennità giornaliera LCA: un particolare scompeso (N 21.3.03, Robbiani; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI
2004 P 03.3596	Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI
2007 P 07.3395	Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher; proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza SFI
2008 M 06.3426	Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading (S 6.3.08, Wicki; N 13.3.08; proposta di stralcio FF 2011 6109) – in precedenza SFI
2010 P 09.4011	Trasparenza per i mandati di esperti nell'Amministrazione federale (N 19.3.10, Häberli)
2010 M 09.3965	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (S 9.12.09, Bischofberger; N 3.6.10: proposta di stralcio FF 2011 6837) – in precedenza AFF

Organo direzione informatica della Confederazione

2006 M 05.3470	Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06) – in precedenza SG
2008 M 07.3452	Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08; ; proposta di stralcio FF 2011 8263) – in precedenza SG
2008 M 07.3545	Attuazione entro il 2009 degli scambi elettronici con le autorità (N 5.10.07, Barthassat; S 5.3.08; N 26.5.08) – in precedenza SG
2009 M 09.3266	Sicurezza della piazza economica Svizzera (N 3.6.09, Büchler; S 09.12.09) – in precedenza SG
2011 M 10.3640	Competenze nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni dell'amministrazione federale (N 1.12.10, Commissione delle finanze CN; S 16.6.11) – in precedenza SG
2011 M 10.3641	Verifica della gestione della soluzione informatica SAP nell'amministrazione federale (N 1.12.10, Commissione delle finanze CN; S 16.6.11) – in precedenza SG
2011 M 10.3946	Risparmi nell'ordine di milioni per le PMI grazie al potenziamento di governo elettronico (N 18.3.11, Gruppo liberale radicale; S 14.9.11) – in precedenza SG
2011 P 11.3884	Il libero accesso ai dati governativi, priorità strategica nell'ambito del governo elettronico (N 23.12.11, Wasserfallen) – in precedenza SG

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

2000 P 00.3103	Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann) – in precedenza AFF
2007 M 06.3540	Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi; N 25.9.07) – in precedenza AFC
2007 P 06.3570	Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann) – in precedenza AFC
2009 M 08.3649	Impedire rischi insostenibili per l'economia svizzera (N 8.12.08, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 27.5.09) – in precedenza AFF
2009 P 08.3244	Assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito fiscale. Parità di trattamento (N 18.3.09, Gruppo socialista) – in precedenza AFC
2010 P 09.4045	Comitato europeo per il rischio sistemico. Interesse della Svizzera (S 17.3.10, Sommaruga Simonetta) – in precedenza AFF
2010 M 09.3361	Convenzioni di doppia imposizione. Consultazione delle Commissioni della politica estera (N 23.9.09, Commissione della politica estera CN; S 17.3.10) – in precedenza AFC
2010 M 10.3013	Future convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Nessuna assistenza amministrativa in caso di dati ottenuti illegalmente (S 17.03.10, Commissione della politica estera CS; N 10.6.10) – in precedenza AFC
2010 M 09.3019	Meno rischi per il mercato finanziario (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.8.09; N 10.6.10) – in precedenza AFF
2010 M 09.3319	Rendere l'assistenza amministrativa più efficiente e consona allo Stato di diritto (N 12.6.09, Bischof; S 10.6.10) – in precedenza AFC

2010 M 09.4335	L'assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia imposizione. Disciplinamento a livello legislativo (N 19.3.10, Baumann J. Alexander; S 15.9.10; proposta di stralcio FF 2011 5587) – in precedenza AFC
2010 P 10.3628	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054)
2010 P 10.3629	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (2) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054)
2010 M 10.3391	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 9.12.10)
2010 M 10.3630	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 9.12.10)
2010 P 10.3389	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (N 9.12.10, Commissione della gestione CN 10.054)
2010 P 10.3390	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (2) (N 9.12.10, Commissione della gestione CN 10.054)
2011 M 10.3517	Attuazione urgente della raccomandazione 19 formulata nel rapporto delle Commissioni della gestione del 30 maggio 2010 (S 15.9.10, Graber Konrad; N 1.3.11)
2011 P 10.4061	Revisione della legge sul riciclaggio di denaro (N 18.3.11, Wyss Brigit)
2011 M 11.3157	Rapporti tra la Svizzera e l'Italia. Appianare i conflitti (N 17.6.11, Cassis; S 21.9.11)
2011 P 11.3607	Ristorno delle imposte alla fonte a carico dei frontalieri (N 30.9.11, Robbiani)
2011 M 10.3647	Revisione dell'accordo di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 1951 (S 7.12.10, Briner; N 15.6.11)
2011 M 10.3665	Accelerare la revisione dell'accordo di doppia imposizione del 1951 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (N 17.12.10, Fiala; S 17.6.11)
2011 M 09.3147	Segreto bancario. Parità di condizioni (N 7.3.11, Gruppo PCD/PEV/glp; S 21.9.11)
2011 M 10.3915	La Svizzera e la legislazione statunitense FATCA (S 14.3.11, Briner; N 21.12.11)
2011 P 11.4033	Procedura di insolvenza per Stati (S 20.12.11, Gutzwiller)

Amministrazione federale delle finanze

2003 P 03.3071	SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2003 P 03.3155	Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)
2005 M 04.3811	Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)
2005 M 04.3810	Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)
2006 P 05.3783	Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2006 M 05.3287	Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)
2006 P 06.3331	Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC
2007 P 05.3662	Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer)
2007 P 06.3636	Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2007 M 06.3306	Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)
2008 M 06.3811	Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza (N 1.10.07, Steiner; S 5.3.08)
2008 P 08.3347	Guadagni di efficienza con la ripartizione dei compiti (S 30.9.08, Maissen)
2009 P 07.3583	Riduzione delle emissioni di CO2: imporre il consumo anziché i veicoli (N 30.4.09, Gruppo liberale radicale) – in precedenza AFD
2010 M 06.3190	Riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Studer)
2011 P 10.4022	Rapporto sugli effetti del freno all'indebitamento (N 18.3.11, Graber Jean-Pierre)
2011 P 11.3547	Adottare un comportamento anticiclico coerente nella politica finanziaria (N 19.9.11, Landolt)

Ufficio federale del personale

2005 M 05.3152	Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)
2006 M 05.3174	Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)
2008 M 07.3289	Modifica del diritto del personale federale. Accelerare la procedura in caso di controversia tra datore di lavoro e dipendente (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN; S 30.9.08; proposta di stralcio FF 2011 5959)

- 2010 M 09.3066 Ampliamento dell'offerta di lavoro a tempo parziale e ripartito (N 15.9.09, Prelicz; S 25.11.09; N 18.3.10)
- 2010 P 09.3987 Rafforzamento del plurilinguismo in seno all'Amministrazione (S 17.3.10, Hêche)
- 2010 M 09.4331 Un Ombudsman all'UFPER per promuovere l'italianità nell'amministrazione federale (S 17.3.10, Lombardi; N 16.9.10)
- 2010 M 10.3301 Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri dell'amministrazione federale (N 18.6.10, de Bumann; S 15.9.10)
- 2011 M 09.3332 Dialogo sulla parità salariale nell'amministrazione federale (N 7.3.11, Teuscher; S 16.6.11)
- 2011 M 09.3315 Topsharing. Promovimento della responsabilità dirigenziale comune (N 7.3.11, Wyss Brigit; S 16.6.11)

PUBLICA

Nessuno

Amministrazione federale delle contribuzioni

- 2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2009 4095)
- 2006 P 06.3042 Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)
- 2007 M 07.3282 Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07) – in precedenza CDF
- 2008 M 04.3736 Soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio (N 12.3.08, Bühler; S 28.5.08)
- 2008 M 07.3309 Rafforzamento della concorrenzialità con un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (N 1.10.07, Gruppo liberale radicale; S 5.3.08; N 24.9.08)
- 2009 M 07.3607 Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche (S 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schiesser; N 11.6.09)
- 2009 M 08.3239 Soppressione degli ostacoli fiscali nel finanziamento delle società di gruppo (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 11.6.09)
- 2009 P 07.3504 Nuovo certificato di salario (N 11.6.09, Engelberger)
- 2009 M 05.3299 Misure urgenti in vista del passaggio all'imposizione individuale (N 9.5.06 Gruppo radicale-liberale; S 10.8.09)
- 2009 M 08.3450 Trattamento fiscale corretto delle spese di formazione e perfezionamento (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 23.9.09; proposta di stralcio FF 2011 2365)
- 2009 M 08.3544 Assettare la LIFD (S 15.12.08, Leumann; N 23.9.09; proposta di stralcio FF 2011 3279)
- 2009 P 09.3935 Perdite fiscali in caso di esenzione delle giovani imprese che sviluppano innovazioni (N 11.12.09, Darbellay)
- 2010 M 09.3343 Esenzione fiscale delle associazioni (S 27.5.09, Kuprecht; N 15.3.10)
- 2010 M 08.3854 Per uno Stato snello. Semplificare il sistema fiscale (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 17.3.10)
- 2010 M 09.3619 Ripristino delle attività della Conferenza fiscale svizzera sul piano informale (S 15.9.09, Büttiker; N 18.3.10)
- 2010 P 09.4298 Agevolazioni fiscali per le imprese formatrici o che impiegano persone svantaggiate sul mercato del lavoro (N 10.3.10, Hodgers)
- 2010 M 08.3111 La piazza Svizzera tra le prime cinque (N 11.6.09, Gruppo PCD-PEV-glp; S 15.9.10)
- 2010 M 08.3853 Introduzione di misure di sostegno fiscali per rafforzare la ricerca svizzera (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 9.12.10; N 9.12.10)
- 2010 P 10.3894 Misure di sostegno fiscali nel campo della ricerca e dello sviluppo (N 9.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CN 08.3853)
- 2011 M 10.3493 Ampia revisione del diritto penale fiscale (S 15.9.10, Schweiger; N 1.3.11)
- 2011 M 05.3578 Riforma dell'imposta sul valore aggiunto socialmente sostenibile (N 23.3.07, Gruppo socialista; S 14.3.11)
- 2011 M 10.3340 Imposizione delle prestazioni di aiuto sociale e sgravio fiscale del minimo vitale (S 31.5.10, Commissione dell'economia e dei tributi CS 09.300; N 9.12.10, S 14.3.11)
- 2011 P 10.4023 Il ceto medio si sta erodendo? (N 18.3.11, Leutenegger Oberholzer)
- 2011 M 10.3647 Revisione dell'accordo di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 1951 (S 7.12.10, Briner; N 15.6.11)
- 2011 M 10.3665 Accelerare la revisione dell'accordo di doppia imposizione del 1951 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (N 17.12.10, Fiala; S 17.6.11)
- 2011 P 10.4046 Distribuzione del benessere in Svizzera (N 17.6.11, Fehr Jacqueline)
- 2011 P 11.3624 Doppia imposizione intercantonale. Soluzione più agevole per i cittadini (N 20.9.11, Amherd)
- 2011 P 11.3429 Sicurezza legale per i fondatori di aziende e i business angel (N 20.9.11, Noser)

- 2011 M 09.3456 Defiscalizzare le entrate della RIC per il consumo privato di energia elettrica (N 13.4.11, Favre Laurent; S 29.9.11; N 21.12.11)
- 2011 M 11.3185 Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. Stralcio senza sostituzione dell'articolo 89 capoverso 5 (S 16.6.11, Hess; N 21.12.11)
- 2011 P 11.3545 Imposizione e rendite indipendenti dallo stato civile (N 23.12.11, Gruppo BD)
- 2011 P 11.3810 Strategia nazionale per il ceto medio coordinata con i Cantoni (N 23.12.11, Meier-Schatz)

Amministrazione federale delle dogane

- 2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)
- 2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)
- 2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer) – in precedenza SG
- 2007 P 07.3091 Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)
- 2009 P 09.3737 Effettivo del Corpo delle guardie di confine (S 09.12.09, Commissione della politica di sicurezza CS)
- 2010 M 09.3986 IVA: restituzione in caso di esportazione nel traffico turistico (S 17.3.10, Briner; N 16.9.10)
- 2010 M 09.4209 Ridurre gli ostacoli commerciali nel commercio on line transfrontaliero (N 19.3.10, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.10)
- 2010 P 10.3888 Valutazione della soppressione dell'effettivo minimo del corpo delle guardie di confine nel decreto federale relativo a Schengen (S 7.12.10, Commissione della gestione CS)
- 2011 M 08.3510 Aumento degli effettivi e migliori condizioni d'impiego per il corpo delle guardie di confine (N 11.6.09, Fehr Hans; S 9.12.09; N 1.3.11)
- 2011 M 09.4060 IVA. Restituzione in caso di esportazione nel traffico turistico (N 19.3.10, Flückiger; S 14.3.11)
- 2011 M 10.3949 Svolgimento economico e non burocratico di procedure doganali anche per le piccole e medie imprese (PMI) (N 18.3.11, Gruppo liberale radicale; S 27.9.11)
- 2011 M 11.3178 Esenzione delle sigarette elettroniche dall'imposizione sul tabacco (S 16.6.11, Zanetti; N 21.12.11)

Regia federale degli alcool

- 2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 9.5.06, Hegetschweiler; S 6.3.07)
- 2011 P 10.4000 Imposizione delle bevande spiritose utilizzate nelle derrate alimentari (N 18.3.11, Bourgeois)

Ufficio federale dell'informatica

Nessuno

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

- 2001 P 01.3515 Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)
- 2003 P 03.3535 Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)
- 2007 M 04.3061 Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.6.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)
- 2011 M 10.3638 Efficienza energetica ed energie rinnovabili negli edifici della Confederazione (N 1.3.11, Commissione delle costruzioni pubbliche CN; S 27.9.11; N 21.12.11)

Controllo federale delle finanze

Nessuno

Dipartimento federale dell'economia

Segreteria generale

Nessuno

Organo d'esecuzione del servizio civile

- 2010 M 10.3003 Modifica della legge federale sul servizio civile (N 1.3.10, Commissione della politica di sicurezza CN; S 16.3.10)
- 2010 M 10.3006 Modifica della legge federale sul servizio civile (N 1.3.10, Commissione della politica di sicurezza CS, S 16.3.10)
- 2010 P 10.3723 Integrare le persone inabili o esonerate nella riflessione sul servizio civile (S 1.12.10, Hêche)

Ufficio del consumo

Nessuno

Commissione della concorrenza

Nessuno

Segreteria di Stato dell'economia

- 2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)
- 2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)
- 2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)
- 2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)
- 2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7. Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)
- 2006 P 06.3574 TIC. Più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)
- 2007 P 06.3543 Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)
- 2007 M 06.3661 Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)
- 2008 P 08.3112 Lotta contro il doping lavorativo (N 13.6.08, Rennwald)
- 2008 P 06.3011 Per pratiche e regole commerciali umane (N 19.12.08, Commissione della politica estera CN 06.2001)
- 2009 P 08.4047 Piccoli lavoratori in proprio. Trascurati in tempi di crisi (S 11.3.09, Savary)
- 2009 P 09.3297 Conseguenze del programma congiunturale per le donne (N 14.9.09, Gruppo dei Verdi)
- 2009 P 07.3901 Legge sui lavoratori distaccati. Ripercussioni sugli spazi economici transfrontalieri (N 9.12.09, Müller Walter)
- 2010 M 09.3589 Contro il finanziamento delle armi vietate (N 10.3.10, Hiltbold; S 17.6.10)
- 2010 M 09.3618 Contro il finanziamento delle armi vietate (S 10.9.09, Maury Pasquier; N 10.3.10)
- 2010 P 09.4199 Congedo remunerato di durata sufficiente per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute (S 2.3.10, Seydoux)
- 2010 P 09.4283 Disoccupazione: conseguenze dell'attuale revisione della LADI per Cantoni e Comuni (N 10.3.10, Fässler)
- 2010 P 10.3076 Legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio – quali i prossimi passi? (N 18.6.10, Fässler)
- 2010 M 07.3856 Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli (S 6.3.08, Schweiger; N 3.12.09; S 21.9.10) – in precedenza COMCO
- 2010 P 10.3592 Misurazione dei costi della regolamentazione (N 1.10.10, Zuppiger)
- 2010 P 10.3622 Stesse condizioni per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza nel confronto con la concorrenza europea (S 21.9.10, Frick)
- 2010 M 09.3360 Chi dirige l'OCSE. Il Consiglio dei ministri o il G-20? (N 22.9.09, Commissione della politica estera CN; S 2.3.10; N 6.12.10)
- 2010 M 10.3279 Contro la discriminazione nelle forniture di servizi transfrontalieri nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (N 18.6.10, Gruppo liberale radicale; S 1.12.10)
- 2011 P 10.3971 Miglior sfruttamento degli accordi di libero scambio grazie al cumulo incrociato (N 18.3.11, Noser)
- 2011 M 10.3626 Produzione di derrate alimentari. Condizioni sociali e ambientali (N 13.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 8.6.11)

2011 P 11.3466	Sviluppo sostenibile e promozione della piazza economica (N 31.5.11, Commissione dell'economia e dei tributi CN 11.019)
2011 P 11.3044	Studio esplorativo sul fabbisogno di personale per rami e professioni (N 28.9.11, Aubert)
2011 P 11.3461	Una politica industriale per la Svizzera (N 19.9.11, Bischof)
2011 P 10.3373	Economia verde (N 19.9.11, Bourgeois)
2011 P 11.3710	Immigrazione economica. Analisi dei motivi e dei fattori di influenza (N 28.9.11, Girod)
2011 P 11.3536	Garantire la competitività e i posti di lavoro nelle industrie ad alto consumo energetico (N 19.9.11, Heim)
2011 P 11.3431	Promozione degli investimenti in capitale di rischio (N 19.9.11, Noser)
2011 P 11.3697	Valutazione della nuova politica regionale (N 30.9.11, von Siebenthal)
2011 P 11.3726	Riavvicinare il posto di lavoro al domicilio (N 30.9.11, Wyss Brigit)
2011 P 11.3999	Frontalieri e franco forte. Conseguenze e misure di accompagnamento (N 21.12.11, Favre Laurent)

Ufficio federale dell'agricoltura

2005 M 04.3301	Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.305)
2008 P 08.3296	Sicurezza alimentare. Quali misure? (N 3.10.08, Grin)
2009 P 09.3188	Politica agricola e ammoniacca (N 12.6.09, Bourgeois)
2009 P 09.3981	Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro la BSE) (N 02.12.09, Commissione delle finanze CN 09.041)
2009 P 08.3263	Escludere i prodotti agroalimentari dagli accordi di libero scambio (N 03.12.09, Thorens Goumaz)
2009 P 09.3768	Rapporto OCSE «The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda» (N 11.12.09, Gruppo liberale radicale)
2010 M 08.3194	Garanzia dell'autoapprovvigionamento della popolazione svizzera attraverso la politica agricola 2015 (N 3.12.09, von Siebenthal; S 11.3.10)
2010 M 09.3973	Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. Realizzazione del piano (S 10.12.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 10.3.10)
2010 P 09.4033	Sicurezza della produzione di derrate alimentari svizzere (N 19.3.10, Bourgeois)
2010 P 10.3092	Sostegno futuro alle aziende contadine dedite all'ingrasso di vitelli (N 18.6.10, Lustenberger)
2010 P 10.3156	Riduzione della burocrazia inutile nell'agricoltura (N 18.6.10, Gruppo PCD-PEV-glp)
2010 M 08.3443	Promozione del consumo di prodotti agricoli di prossimità (N 3.12.09, Germanier; S 10.3.10; N 14.9.10)
2010 M 09.3318	Protezione delle api. Divieto per la neurotossina clotianidina quale prodotto fitosanitario (N 3.12.09, Graf Maya; S 11.3.10; N 14.9.10)
2010 M 09.3612	Strategia di qualità nell'agricoltura svizzera (N 25.9.09, Bourgeois; S 11.3.10; N 14.9.10)
2010 P 10.3374	Misure di potenziamento degli strumenti del mercato agricolo (N 1.10.10, Bourgeois)
2010 M 09.3434	Prescrizioni nei programmi etologici conformi alle esigenze della pratica (N 3.12.09, von Siebenthal; S 1.12.10)
2010 P 10.3884	Esame della direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (S 1.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CS 09.3226)
2010 P 10.3627	Sviluppo sostenibile. Ottimizzare l'informazione dei consumatori tramite marchi (N 13.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CN) – in precedenza DATEC/UFAM
2011 M 09.3461	Contributi di declività (N 3.12.09, von Siebenthal; S 1.12.10; N 8.3.11)
2011 P 10.4029	Consentire la coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni di provenienza locali affermate (N 18.3.11, Hassler)
2011 M 10.3767	L'Istituto nazionale di allevamento equino quale compito nazionale (S 1.12.10, Bieri; N 30.5.11)
2011 P 11.3537	Rapporto sulla situazione della donna nell'agricoltura (N 30.9.11, Graf Maya)
2011 P 11.3896	Libero scambio nel settore agricolo con l'UE. Conseguenze per i consumatori e la piazza economica (N 23.12.11, Leutenegger Oberholzer)

Ufficio federale di veterinaria

2007 M 06.3270	Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)
2008 M 07.3848	Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (N 20.3.08, Barthassat; S 18.9.08; proposta di stralcio FF 2011 6287)
2008 M 08.3012	Prevenzione delle epizoozie (N 13.6.08, Zemp; S 10.12.08; proposta di stralcio FF 2011 6259)
2009 P 09.3679	Lotta alla malattia della lingua blu. Verifica della strategia adottata (N 25.9.09, Müller Walter)
2009 M 08.3675	Obbligo di dichiarazione delle pellicce (N 12.6.09, Moser; S 10.12.09)
2009 P 08.3696	Libero scambio con l'UE nel settore agricolo: conseguenze per la protezione degli animali e la produzione zootecnica rurale (N 03.12.09, Graf Maya)

2011 M 09.3614 Niente più prodotti derivanti dalla pesca illecita sui mercati di sbocco svizzeri (N 14.4.11, Sommaruga Carlo; S 20.12.11)

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO

2006 P 06.3018 Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

2008 P 08.3184 Definizione dei requisiti di qualità per i periodi di pratica professionale (N 13.6.08, Galladé)

2008 P 08.3465 Nuove iniziative tecnologiche dell'UE. La Svizzera rischia di perdere il treno verso il futuro (S 10.12.08, Burkhalter)

2009 P 08.4025 Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09, Sommaruga Simonetta)

2009 P 08.3778 Sostegno alla formazione duale (N 20.3.09, Favre Laurent)

2009 P 05.3716 Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali (N 25.9.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

2009 M 07.3879 Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)

2010 P 10.3127 Cure agli anziani garantite (N 18.6.10, Heim)

2010 P 10.3128 Attrattiva della formazione in cure infermieristiche (N 18.6.10, Heim)

2011 P 09.3930 Parità. Più donne nelle professioni dei settori tecnico, matematico e scienze naturali (N 14.4.11, Kiener Nellen)

2011 P 11.3188 Masterplan Cleantech. Che ne è della formazione professionale? (N 17.6.11, Müri)

2011 P 11.3694 Trasparenza sul finanziamento federale indiretto alla formazione professionale del terziario B a livello cantonale (N 30.9.11, Aubert)

2011 P 11.3687 Finanziamento dei corsi di preparazione per diplomi e attestati della formazione professionale superiore (N 30.9.11, Fässler)

2011 P 10.3738 Più posti di formazione per i giovani con un bagaglio scolastico limitato (19.9.11, Ingold)

2011 M 11.3180 Finanziamento transitorio delle associazioni mantello della formazione continua (S 15.6.11, Gutzwiller; N 13.12.11)

2011 P 11.4007 Sostegno di giovani con buone potenzialità nella formazione professionale (N 21.12.11, Müri)

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno

Ufficio federale delle abitazioni

Nessuno

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2011 P 10.4164 Avanzamento delle procedure di interesse pubblico (S 16.3.11, Recordon)

Ufficio federale dei trasporti

2001 P 99.3561 Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)

2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)

2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)

2009 P 08.3831 Terzo binario Losanna-Ginevra. Prefinanziamento da parte dei Cantoni (N 9.3.09, Reymond)

2009 M 07.3272 Revisione dei prezzi di tracciato per ottimizzare le capacità ferroviarie, in particolare per quanto concerne il traffico di transito (N 5.10.07, Pedrina; S 26.5.08; N 28.4.09)

2009 M 08.3545 Nuovo sistema tariffario (S 3.12.08, Büttiker; N 4.6.09)

2009 M 08.3596 Determinazione del prezzo dei tracciati. Incentivare il trasporto delle merci su rotaia (N 19.12.08, Rime; S 11.6.09)

2009 P 08.3763 Panorama ferroviario svizzero. Consolidamento da parte delle FFS (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

2010 M 09.3154 Risanamento acustico delle ferrovie. Prossimi passi (S 11.6.09, Bieri; N 8.3.10)

2010 M 09.4013 Raccordo ferroviario per Euro-Airport Basilea-Mulhouse-Friburgo (S 10.3.10, Janiak; N 15.6.10)

2010 M 10.3010 Trasferimento del traffico merci: per una riduzione a tappe del traffico pesante attraverso le Alpi (S 10.3.10, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 15.6.10)

2010 P 10.3325 Priorità al trasferimento del trasporto di merci pericolose (N 18.6.10, Schmidt Roberto)

2010 P 10.3479 Misure per ovviare alle carenze della rete delle Ferrovie federali svizzere (N 1.10.10, Segmüller)

2010 P 10.3713 Introduzione di un sistema che consenta di differenziare i prezzi nei trasporti pubblici (S 16.12.10, Bieri)

2011 M 10.3881 Futuro del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero (S 30.11.10, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 11.4.11)

2011 P 10.3893 Capacità sufficienti per il traffico merci ferroviario all'apertura della galleria di base del San Gottardo (N 11.4.11, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

2011 M 10.3921 Creazione dal 2016/17 di un corridoio ferroviario ininterrotto da Basilea a Chiasso per il trasporto di autocarri alti quattro metri (S 16.3.11, Büttiker, N 17.6.11)

2011 M 10.3914 Creazione dal 2016/17 di un corridoio ferroviario ininterrotto da Basilea a Chiasso per il trasporto di autocarri alti quattro metri (N 18.3.11, Hochreutener; S 22.9.11)

2011 M 11.3284 Terminali del trasporto combinato. Intervento della Confederazione (N 17.6.11, Hutter Markus; S 22.9.11)

2011 P 11.3490 Autocarri su rotaia. Si può fare di meglio! (S 22.9.11, Savary)

2011 P 11.3736 Evoluzione dei prezzi dei trasporti pubblici (N 30.9.11, Teuscher)

2011 M 11.3442 Rinunciare a insensate misure di risparmio a spese dei disabili e degli anziani (N 30.9.11 Kiener Nellen; S 21.12.11)

Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)

2009 M 08.3240 Emissioni foniche dovute al traffico aereo. Indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato (S 12.6.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; N 4.6.09)

2011 P 11.3658 Collegamento aereo Lugano-Berna. Nuovo rilascio della concessione in base a oneri di servizio pubblico come sovvenzione d'avviamento (S 15.12.11, Lombardi)

Ufficio federale dell'energia

2006 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)

2007 P 05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)

2008 P 08.3280 Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica (S 1.10.08, Stähelin)

2008 P 08.3522 Rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza energetica (N 12.12.08, Gruppo liberale-radical)

2009 P 08.3759 Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. Armonizzazione delle scadenze (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

2009 P 08.3760	Regolamentazione dell'ammontare della remunerazione per le centrali eliotermiche (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 08.3761	Tenere conto dei costi supplementari effettivi derivanti dagli impianti fotovoltaici (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 08.3945	Coordinamento dei contributi finanziari per il risanamento energetico degli edifici (N 9.3.09, Gruppo dei Verdi)
2009 M 08.3138	Linee elettriche ad alta tensione (S 12.6.08, Fournier; N 4.6.09)
2009 M 09.3357	Semplificazione delle procedure di certificazione delle piccole unità di produzione di elettricità a partire da fonti rinnovabili (N 4.6.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 14.9.09)
2009 P 09.3085	Effetti dei regimi di promozione delle energie rinnovabili (N 12.6.09, Parmelin)
2009 P 09.3468	Rapporto complementare sulla politica energetica estera: rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento e del ruolo della Svizzera come piattaforma per l'interscambio di energia elettrica (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 09.3724	Certificato energetico cantonale degli edifici (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 09.3725	Promozione dell'efficienza energetica nel settore degli edifici attraverso incentivi in termini di utilizzazione delle superfici edificabili (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 M 09.3083	Contratti di approvvigionamento elettrico con l'estero. Preservare la competitività delle nostre imprese (N 12.6.09, Gruppo liberale radicale; S 10.12.09)
2009 P 09.3773	Aumento dei prezzi dell'elettricità. Garantire i posti di lavoro (N 11.12.09, Heim)
2010 M 09.3726	Energie rinnovabili. Accelerazione delle procedure d'autorizzazione (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 9.3.10; N 15.6.10)
2010 P 09.4041	Stato attuale della rete elettrica svizzera (S 9.3.10, Stähelin)
2010 P 10.3348	Garantire l'efficienza della rete elettrica svizzera di trasporto e di distribuzione (N 30.9.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2010 P 10.3708	Energia idroelettrica. Potenziale di produzione e capacità (N 17.12.10, Bourgeois)
2010 P 10.3722	Facilitare la costruzione di impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati (S 16.12.10, Cramer)
2011 M 10.3469	Concessioni per l'utilizzazione delle risorse idriche e per le reti di distribuzione dell'energia elettrica. Diritto di decisione da parte degli enti pubblici (S 28.9.10, Freitag; N 15.3.11)
2011 M 09.3740	Promuovere l'accoppiamento termo-energetico (N 16.3.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 30.11.10; N 15.3.11)
2011 P 11.3419	Inventario dei progetti bloccati relativi alle centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (N 9.6.11, Gruppo BD)
2011 P 11.3422	Introduzione di tariffe crescenti per l'impiego di energia e l'utilizzazione della rete (N 9.6.11, Gruppo BD)
2011 P 11.3425	Privilegiare i cavi interrati rispetto alle linee aeree per una maggiore efficacia energetica (N 9.6.11, Gruppo BD)
2011 P 11.3115	Sicurezza delle centrali nucleari svizzere. Riesame della politica energetica (N 8.6.11, Gruppo PCD-PEV-glp)
2011 P 10.3080	Ricerca nel campo del fotovoltaico. Rafforzamento e coordinamento con il fabbisogno dell'industria (N 8.6.11, Chopard)
2011 P 11.3435	Evidenziare il potenziale di risparmio legato all'impiego efficiente di elettricità (N 9.6.11, Darbellay)
2011 P 11.3411	Energia elettrica dal deserto per la Svizzera (N 9.6.11, Girod)
2011 P 10.3890	Ritiro e remunerazione dell'energia elettrica conforme alla legge (N 11.4.11, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2011 P 11.3224	Strategia energetica alternativa (N 8.6.11, Leutenegger Filippo)
2011 P 09.3908	Adeguamento del piano d'azione «Energie rinnovabili» al modello europeo (N 8.6.11, Nussbaumer)
2011 P 11.3350	Non preferire il sistema fotovoltaico ai captatori di energia solare (N 9.6.11, Pfister Theophil)
2011 P 11.3329	Verifica dello stoccaggio delle barre di combustibile esauste (N 8.6.11, Schelbert)
2011 P 11.3408	Una futura rete di approvvigionamento elettrico intelligente e ottimale (N 9.6.11, Teuscher)
2011 P 11.3356	Centrali nucleari. Responsabilità civile dello Stato (N 8.6.11, Vischer)
2011 P 11.3348	Garantire l'approvvigionamento elettrico in Svizzera (N 9.6.11, Wasserfallen)
2011 P 10.3269	Rete e impianti di pompaggio-turbinaggio (N 8.6.11, Wehrli)
2011 M 11.3415	Efficienza energetica dell'illuminazione pubblica (N 9.6.11, Gruppo BD; S 28.9.11)

2011 M 11.3458	Approvvigionamento elettrico decentralizzato: nuova rete strategica per rispondere alle nuove esigenze (N 9.6.11, Bäumlé, S 28.9.11)
2011 M 11.3404	Reti di trasporto. Semplificazione delle procedure di autorizzazione (N 9.6.11, Gruppo liberale radicale; S 28.9.11)
2011 M 11.3423	Consorzio per lo scambio di energia tra Svizzera e UE (N 9.6.11, Gruppo BD; S 28.9.11)
2011 M 10.4082	Snellimento entro il 2020 delle procedure per l'attuazione di progetti definiti relativi a reti elettriche ad altissima tensione (N 8.6.11, Killer; S 28.9.11)
2011 M 09.3060	Strategia biomassa (N 14.3.11, Bourgeois; S 29.9.11)
2011 M 10.3609	Finanziamento della ricerca nel settore delle tecnologie energetiche rinnovabili (N 8.6.11, Favre Laurent; S 29.9.11)
2011 M 11.3331	Promuovere i progetti RIC pronti ad essere realizzati (N 8.6.11, Häberli-Koller; S 29.9.11)
2011 M 11.3345	Aumentare la produzione di energia nelle centrali idroelettriche svizzere (N 9.6.11, Killer; S 29.9.11)
2011 M 11.3432	Sicurezza dell'approvvigionamento nel settore elettrico (N 9.6.11, Leutenegger Filippo; S 28.9.11)
2011 P 11.3561	Incidenza fiscale del sostegno accordato alle energie rinnovabili (N 30.9.11, Bourgeois)
2011 P 11.3587	Risparmi energetici ed energie rinnovabili. Più risorse per la formazione (S 28.9.11, Cramer)
2011 P 11.3747	Abbandono del nucleare. Studiare e quantificare le alternative (N 30.9.11, Grin)
2011 P 11.3307	Strategia energetica alternativa (S 28.9.11, Gutzwiller)
2011 M 11.3257	Abbandonare il nucleare (N 8.6.11, Gruppo dei Verdi; S 28.9.11; N 6.12.11); punto 1
2011 M 11.3304	Partecipazione della Svizzera agli stress test per le centrali nucleari (S 28.9.11, Fetz; N 6.12.11)
2011 M 11.3375	Smart metering. Impiego di contatori intelligenti in Svizzera (N 9.6.11, Noser; S 28.9.11; N 6.12.11)
2011 M 11.3376	Standard d'efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera (N 9.6.11, Noser; S 28.9.11, N 6.12.11)
2011 M 11.3403	Meno burocrazia e procedure più veloci per la produzione di energia da fonti rinnovabili (N 9.6.11, Gruppo liberale radicale; S 28.9.11, N 6.12.11)
2011 M 11.3417	Sistema di incentivi per l'energia solare (N 9.6.11, Gruppo BD; S 28.9.11; N 6.12.11)
2011 M 11.3426	Nessuna nuova autorizzazione di massima per la costruzione di centrali nucleari (N 8.6.11, Gruppo BD; S 28.9.11; N 6.12.11)
2011 M 11.3436	Abbandono graduale dell'energia nucleare (N 8.6.11, Schmidt Roberto; S 28.9.11; N 6.12.11); punti 1, 2, 4 e 5
2011 M 09.4082	Acceleramento delle procedure di autorizzazione per impianti che utilizzano le energie rinnovabili (N 8.6.11, Cathomas; S 28.9.11; N 6.12.11)

Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456	Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)
2000 M 00.3201	Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)
2000 M 00.3217	Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 P 99.3238	Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)
2000 P 99.3374	Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)
2000 P 99.3421	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
2000 P 00.3302	Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)
2000 P 00.3381	Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)
2001 P 99.3545	Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)
2001 P 01.3007	Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)
2001 P 01.3402	Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)
2001 P 01.3308	Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)
2001 P 01.3264	Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)
2002 P 01.3098	Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)
2002 P 01.3111	Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)
2002 P 01.3759	Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)

2002 P 02.3216	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)
2002 P 01.3735	Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)
2003 P 02.3126	Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)
2003 P 02.3385	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)
2004 P 04.3315	Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)
2004 P 04.3496	Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)
2006 P 05.3452	Sgravo di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)
2007 M 06.3374	Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07)
2007 M 06.3470	Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)
2007 P 05.3002	Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2007 M 06.3421	Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) – in precedenza UFAM
2008 M 07.3611	Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente (N 21.12.07, Triponez, S 26.5.08)
2008 P 08.3007	Maggiore sicurezza stradale sul passo del Sempione (N13.6.08, Schmidt Roberto)
2009 P 09.3000	Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 08.3594)
2009 P 09.3102	Più aree di sosta per gli autocarri lungo le strade nazionali e negli spazi urbani (S 11.6.09, Büttiker)
2010 M 09.3958	Progetti di costruzione di strade: durata dei cantieri e direttive in materia di aggiudicazione (N 11.12.09, Giezendanner; S 10.3.10)
2010 P 09.4203	Finanziamento delle strade (S 10.3.10, Brändli)
2010 M 09.3787	Stop alle code e agli intollerabili disagi legati alla costruzione delle strade nazionali (S 10.12.09, Jenny; N 15.6.10; S 28.9.10)
2010 P 08.3560	Risanamento della galleria del San Gottardo e realizzazione di un secondo tubo (N 22.9.10, Rime)
2010 M 10.3342	No agli autotreni di 60 tonnellate sulle strade svizzere (S 16.6.10, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 15.12.10)
2011 M 10.3822	Coordinamento dei cantieri (N 17.12.10, Hutter Markus; S 16.3.11)
2011 P 11.3391	Bilancio del sovvenzionamento trasversale strada-ferrovia dal 1950 (N 17.6.11, Reymond)
2011 M 11.3003	Sistemazione della circonvallazione nord di Zurigo. Copertura del tratto presso Weiningen (N 15.3.11, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 09.4142; S 22.9.11)
2011 P 11.3177	Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo. Come affrontare l'incremento di traffico pesante al Sempione? (S 22.9.11; Imoberdorf)
2011 M 11.3318	Agevolazioni di parcheggio per persone con difficoltà motorie (S 22.9.11, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 09.331; N 6.12.11)
2011 P 11.3597	Gestione degli ingorghi sulle strade nazionali tramite le corsie di emergenza (N 23.12.11, [Hany]-Amherd)
2011 P 11.4017	Autostrade solari (N 23.12.11, Darbellay)

Ufficio federale delle comunicazioni

2009 M 07.3484	Codifica dei set-top-box nella rete via cavo digitale (S 4.10.07, Sommaruga Simonetta; N 5.3.09; S 11.6.09; proposta di stralcio FF 2010 6059)
2009 P 09.3002	Valutazione del mercato delle telecomunicazioni (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
2009 P 09.3012	Riesame dell'obbligo di pagare il canone e delle modalità di riscossione (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 08.456)
2009 P 09.3629	Mantenere la pluralità della stampa (N 25.9.09, Fehr Hans-Jürg)
2009 P 09.3709	Call center. Indicazione del numero chiamante (N 25.9.09, Baumann)
2010 P 09.4194	Concorrenza e abbassamento dei prezzi sul mercato delle telecomunicazioni (S 10.3.10, Sommaruga Simonetta)
2011 M 10.3055	Un canale televisivo per consolidare la comprensione e la coesione nazionale (S 2.6.10, Maissen; N 15.12.10; S 16.3.11)
2011 P 10.4032	Modifica della LRTV. Destinare i proventi del canone non riversati alle emittenti alla promozione della

	qualità giornalistica e ad iniziative settoriali comuni (S 16.3.11, Bieri)
2011 P 09.3071	Riserve di frequenze all'interno delle varie zone di copertura svizzere (N 15.3.11, Leutenegger Filippo)
2011 P 11.3374	Trasparenza sulla situazione nel settore delle infrastrutture a banda larga (N 17.6.11, Amherd)
2011 M 10.3014	Nuovo sistema di riscossione dei canoni radiotelevisivi (N 30.9.10, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 16.3.11; N 13.9.11)
2011 M 10.3742	Miglioramento della copertura a banda larga nel quadro del servizio universale (N 17.12.10, Cathomas; S 22.9.11)
2011 M 11.3314	Pornografia su Internet. Agire a monte (S 22.9.11, Savary; N 6.12.11)
2011 P 11.3906	Legge quadro sulle TIC (N 23.12.11, Schmid-Federer)
2011 P 11.3912	Diamo un quadro legale ai social media (N 23.12.11, Amherd)
Ufficio federale dell'ambiente	
2001 P 01.3628	Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)
2007 P 07.3131	Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)
2007 M 06.3085	Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07)
2008 M 07.3161	La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny; N 6.12.07; S 12.3.08)
2009 P 08.4005	Il rilancio economico attraverso la lotta contro il riscaldamento climatico (N 9.3.09, Rennwald)
2009 M 08.3003	Esigenza di efficacia (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN; S 15.3.09; N 4.6.09)
2009 M 08.3748	Protezione dalle inondazioni: mezzi finanziari per i prossimi anni (N 19.12.08, Lustenberger; S 10.6.09)
2009 M 08.3752	Prevenzione dei pericoli naturali. Mezzi finanziari per i prossimi anni (2008–2011) (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.6.09)
2009 P 09.3285	Emissioni luminose e diversità delle specie (N 12.6.09, Moser)
2009 M 08.3247	Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali (N 20.3.09, Favre Laurent; S 14.9.09)
2009 P 07.3661	CO2 e corporate governance (N 8.9.09, Zemp)
2009 P 09.3600	Riciclaggio dei fogli di polietilene usati (N 25.9.09, Cathomas)
2009 P 09.3794	Promozione del dibattito pubblico sull'ingegneria genetica nel settore non umano (S 30.11.09, Leumann)
2010 M 09.3723	Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.3.10; N 15.6.10)
2010 P 10.3011	Conservazione e ulteriore sviluppo della competenza in materia di ricerca nel settore della biotecnologia vegetale in Svizzera (N 8.3.10, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
2010 P 10.3349	Biocarburanti. Applicazione di criteri di sostenibilità a livello internazionale (S 2.6.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)
2010 M 10.3264	Revisione dell'articolo 22 della convenzione di Berna (S 2.6.10, Fournier; N 30.9.10)
2010 P 10.3533	Acqua e agricoltura. Le sfide del futuro (N 1.10.10, Walter)
2010 P 10.3377	Strategia di rinuncia alla torba (S 28.9.10, Diener Lenz)
2010 M 09.3702	Ordinanza sul traffico di rifiuti (N 25.9.09, Baumann J. Alexander; S 30.11.10)
2011 M 10.3605	Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni (N 30.9.10, Hassler; S 16.3.11)
2011 M 10.3008	Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori (N 30.9.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.3.11)
2011 M 10.3635	Elementi in tracce nelle acque di scarico. Finanziamento della loro eliminazione conformemente al principio del chi inquina paga (S 28.9.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 15.3.11)
2011 M 09.3951	Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica (N 30.9.10, Lustenberger; S 16.3.11)
2011 M 09.3812	Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori (N 30.9.10, Schmidt Roberto; S 16.3.11)
2011 M 10.3124	Gestione del bosco a favore del clima invece di obiettivi esagerati per la creazione di riserve naturali (N 18.6.10, Flückiger; S 16.6.11)
2011 P 09.3611	Ridurre le emissioni di CO2 includendo i biocarburanti tra i carburanti (N 11.4.11, Bourgeois)
2011 P 11.3353	Sbloccare al più presto la produzione di elettricità dalle energie rinnovabili (N 9.6.11, Fiala)
2011 P 09.3488	Monitoraggio dei campi elettromagnetici (N 11.4.11, Gilli)
2011 M 10.3242	Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori (N 30.9.10, Hassler; S 16.3.11; N 13.9.11)
2011 M 10.3405	Coordinare con l'UE le prescrizioni per i filtri antiparticolato nell'agricoltura e nell'economia forestale

	(N 1.10.10, von Siebenthal; S 22.9.11)
2011 M 11.3338	Abrogazione del diritto di ricorso delle associazioni per progetti in ambito energetico (N. 8.6.11, Rutschmann; S 28.09.11; N 6.12.11)
2011 M 11.3398	Il potenziale esistente dei vettori energetici indigeni rinnovabili va promosso, non bloccato (N 9.6.11, von Siebenthal; S 28.9.11; N 6.12.11)
2011 P 11.3523	I costi e il potenziale della riduzione dei gas serra in Svizzera (N 23.12.11, Girod)
Ufficio federale dello sviluppo territoriale	
2005 P 05.3393	Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)
2008 M 07.3507	Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08)
2008 M 07.3280	Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 22.9.08)
2009 M 08.3083	Consentire il trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili (S 12.6.08, Luginbühl; N 28.4.09)
2009 P 09.3448	Panoramica sull'attuazione dei progetti di infrastruttura dei trasporti (N 25.9.09, Häberli)
2010 P 08.3017	Strade nazionali multifunzionali a favore del paesaggio (N 8.3.10, Rechsteiner-Basel)
2010 P 10.3483	Cambiamento di destinazione degli edifici agricoli (N 1.10.10, Hassler)
2011 P 10.3897	Criteri del Consiglio federale per la valutazione della prosperità (S 16.3.11, Stadler)
2011 M 10.3489	Iscrizione della protezione totale dei terreni coltivabili nella legislazione della pianificazione del territorio (N 1.10.10, Hassler; S 1.6.11); punti 1 e 3
2011 M 10.3659	Pianificazione del territorio e protezione efficace delle superfici coltivate (N 17.12.10, Bourgeois; S 1.6.11)
2011 M 08.3478	Progetto territoriale Svizzera. L'integrazione di Berna nelle aree metropolitane. Le basi legali (N 22.9.10, Joder; S 1.6.11); punto 1
2011 M 10.3086	La legge sulla pianificazione del territorio al servizio di un'agricoltura produttiva (N 18.6.10, Zemp; S 1.6.11)
2011 M 10.3344	Accelerazione delle procedure di autorizzazione di impianti che sfruttano le energie rinnovabili mediante una legge di coordinamento (N 15.6.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.3.11; N 17.6.11)
2011 P 11.3081	Migliori condizioni quadro pianificatorie per il settore dell'agriturismo (S 1.6.11, Imoberdorf)
2011 P 11.3229	Uso del sottosuolo (N 17.6.11, Riklin Kathy)
2011 P 11.3709	Incremento demografico. Nuove misure di accompagnamento? (N 19.9.11, Girod)